

1. Popolazione

1.1. DEMOGRAFIA

E' stato detto che la demografia è la storia della popolazione nel tempo. Spesso si è usata l'espressione "contare gli uomini" per rendere più efficacemente questo concetto. E il pensiero non può che andare ai *dati di stato* della popolazione, ossia a quei numeri che rilevano la sua consistenza in un determinato periodo. I censimenti sono la fonte per eccellenza per indicare lo stato di una popolazione. Per l'età moderna è però necessario ricorrere a fonti di tipo indiretto perché i censimenti veri e propri sono rari o inesistenti. Le più importanti sono quelle di origine ecclesiastica. Si tratta per lo più di liste nominative complete o parziali redatte da un parroco per la sua circoscrizione. Nei paesi cattolici, a partire dal XVII secolo, i parroci devono redigere un *liber status animarum* (doc. 1.1.2 - 1.1.4). Si tratta di un elenco degli abitanti della parrocchia con l'indicazione dell'abitazione e, alcune volte, della professione del capofamiglia. L'interesse del parroco era ovviamente rivolto ad accertare il comportamento religioso della popolazione di cui era pastoralmente responsabile. Di qui l'ulteriore indicazione su cresimati e comunicati. Mettendo a confronto stati d'anime di epoche diverse nelle stesse parrocchie il ricercatore contemporaneo tenta di trasformare queste indicazioni statistiche indirette in veri e propri censimenti studiando il comportamento della popolazione nel suo complesso.

Altri registri di popolazione tenuti dal parroco (per i battesimi, i matrimoni, le morti) consentono di studiarne il movimento (doc. 1.1.1). In particolare a partire dagli anni Cinquanta del nostro secolo, è stata messa a punto una tecnica di studio denominata *ricostruzione delle famiglie*. Si segue la vita di ciascun individuo appartenente ad una parrocchia dalla nascita alla morte. Si ricostruiscono così le famiglie biologiche e il loro comportamento demografico: l'età al primo matrimonio, intervalli fra le nascite, età della donna all'ultimo figlio, durata media della vita, controllo delle nascite e così via. Aggregando questi dati frammentati, si è potuto stabilire che vi è un modello matrimoniale tipico dell'Europa occidentale, caratterizzato da un'alta età al matrimonio per le donne (24-26 anni) e da un alto numero di mai sposati (circa il 15-20% della popolazione). L'analisi nominativa ci ha così portato vicino agli uomini e ai loro comportamenti quotidiani, mentre l'aggregazione dei dati ci aveva fornito solamente tendenze di lungo periodo della popolazione (doc. 1.1.5).

1.1.1. I registri parrocchiali

Le registrazioni parrocchiali sono i documenti più importanti per lo studio della struttura e la dinamica della popolazione in epoca moderna. L'obbligo di tenere queste scritture fu sancito nel 1563 dal Concilio di Trento. Tutta la materia ottenne però un'organica sistemazione, rispetto al generico dettato tridentino, con il Rituale Romanum del 1614. Fu ribadito l'obbligo della tenuta regolare dei registri di battesimo, matrimonio, sepoltura e stato delle anime da parte di tutti i parroci.

A di sette Marzo mille settecento ventiquattro

Giuseppe Tognetti filio di Pietro del Luogo di Vaglio, cura di Tesserete, ha contratto Matrimonio *per verba de presenti* nella Chiesa Parrocchiale di San Vittore con Francesca Ferrara figlia di Giovanni Battista di questa Cura, alla presenza di me Pater Giovanni Battista Broggio Curato, di Filippo Fumasoli d'Origlio e di Domenico Tognetti di Vaglio, essendosi premesse due pubblicazioni, essendo nella terza stati dispensati da Monsignor Vicario Generale, la prima delle quali fu fatta la Domenica di Quinquagesima e la seconda nella Domenica prima di Quaresima. Havendo riportato il *Stato Libero* dall'Arcivescovato di Milano per il tempo che è stato assente dalla Patria, con la facoltà di *contraere tempore vetito* dal soprascritto Monsignore.

Mille settecento ottanta due a due agosto

Michele Lepori fu Michele d'Origlio munito de Santissimi Sacramenti penitenza, eucaristia ed estrema onzione, premessi li atti di fede, speranza e carità, compartitali la Benedizione Papale e raccomandazione dell'anima, passò da questa all'altra vita in età d'anni ventidue e fu sepolto in questa Parrocchiale coll'intervento di me solo. Pater Nicola Lepori curato.

Mille settecento ottanta cinque a venticinque luglio

Giacomo Cristoforo figlio di Michele e Domenica Fomasoli figlia di Giovanni di Carnago nato ieri mattina è stato battezzato da me Curato in questa Parrocchiale. Compadre fu Natale Zuccoli di Ponte, in luogo a Pietro di Carlo Orlandi di detto luogo, comadre Maddalena moglie di Giovanni Battista Sarolli di Cureglia Diocesi di Como.

Pater Nicola Lepori Curato

AVL, Registro di Origlio, battesimi, matrimoni e morti dal 1647 al 1914

1.1.2. Status animarum del comune di Camignolo, 1627

Lo stato delle anime viene compilato annualmente al momento della visita del parroco nelle case, generalmente prima di Pasqua, e una o più sigle poste di fianco al nome indicano che quella persona ha fatto la prima comunione, si è confessata e cresimata. Gli storici usano questa fonte per conoscere l'ammontare della popolazione, la composizione della stessa per sesso, età e stato civile. Inoltre, si possono studiare le singole strutture famigliari sulla base delle convivenze determinando così quale tipo di composizione familiare è più presente nelle diverse aree geografiche.

Ch: Com:	Dominica uxor quondam Dominici del Cortino Mater familias	ann:	70
Ch: Com:	Catharina eius filia	ann:	50
Ch: Com:	Antonius dicte Catharine filius	ann:	25
Ch: Com:	Michael dicte Catharine filius	ann:	20
Ch: Com:	Maria uxor suprascripti Antonii	ann:	30
Ch: Com:	Dominica uxor quondam Joannis Petri de Ambrosina mater familias	ann:	40
Ch: Com:	Dominica eius filia	ann:	24
Ch: Com:	Joannina eiusdem filia	ann:	17
Ch: Com:	Antonius maritus soprascripte Dominice	ann:	29
	Catharina dicti Antonii filia	ann:	4
Ch: Com:	Margarita uxor quondam Joannis Antonii del Bono alias de Maria granda Mater familias	ann:	60
Ch: Com:	Joannes Dominicus eius filius	ann:	25
Ch: Com:	Jacomina eius filia	ann:	23
Ch:	Maria filia suprascripti Joannis Dominici	ann:	7
	Dominica eiusdem Joannis Dominici filia	ann:	5
	Carolus Antonius eiusdem Joanni Dominici filius	ann:	1
Ch: Com:	Baptista filius quondam Petri Ombelli pater familias	ann:	55
Ch: Com:	Joannina eius uxor	ann:	46
Ch: Com:	Maria eorum filia	ann:	25
Ch: Com:	Catharina eorum filia	ann:	23
Ch: Com:	Petrus eorum filius	ann:	19
Ch: Com:	Dominica eorum filia	ann:	17
Ch: Com:	Sebastianus eorum filius	ann:	15
Ch: Com:	Joannes Antonius eorum filius	ann:	11
Ch: Com:	Franciscus eorum filius	ann:	10
Ch:	Margarita eorum filia	ann:	7
	Joannes Dominicus eorum filius	ann:	4
	Salvator eorum filius	ann:	1
Ch: Com:	Dominicus filius quondam Martini de Inbello pater familias		
Ch: Com:	Dominica eius uxor		
Ch: Com:	Maria eorum filia		
Ch: Com:	Jacobus eorum filius		
Ch: Com:	Margarita eorum nurus		
	Dominica eiusdem Margarite filia		

A. MORANDI, *Libro del Stato delle anime della Cura di Santo Martino de Bironico*, Camignolo, dattiloscritto

1.1.3. Il numero dei fedeli in alcune parrocchie dei baliaggi italiani

Sempre per disposizioni tridentine si sollecitavano i vescovi a visitare con frequenza le parrocchie della propria diocesi. Per gli storici queste visite rappresentano una fonte preziosa, anche se irregolare, perché esse non avevano una cadenza temporale prestabilita. In generale, attraverso esse, si può conoscere il numero totale delle famiglie (fuochi) della popolazione di una parrocchia. Alcune volte si hanno notizie anche sull'alfabetizzazione (il parroco che fa scuola ai bambini), le professioni e l'emigrazione. Il documento riproduce alcuni dati forniti dai sacerdoti, in particolare sul numero dei fedeli della propria parrocchia, in risposta a un questionario loro sottoposto dal vescovo di Como, Feliciano Ninguarda, nel 1591.

Praesentatus pater Jacobus de Gianetto de Zubiasco [...]

I. R.¹ Io son vicecurato di santa Maria di Zubiasco dove oltra l'obbligo dela cura², son tenuto dirvi messa tutte le feste, et qualche volta si canta, massimamente la terza domenica del mese, per il qual servitio ne potrò havere da³ vinte scudi di moneta. [...]

I. R. La mia cura farà circa 200 fochi, et da mille anime in tutte et cinque cento da comunione. [...]

Praesentatus pater Bernardinus Varonus de Gorduno rector ecclesiae parochialis sanctorum Christophori et Mauritii de Gorduno et Niosca [...].

I. R. Nela mia cura in tutto saranno da ottanta fochi et quattrocento anime delle quali ne sono ducento da comunione. [...]

Praesentatus pater Petrus de Marco de Zubiasco rector parochialis ecclesiae sancti Michaelis de Sementina [...].

I. R. Nella mia parochia saranno da 50 fochi et 300 anime in tutte, et la metà da comunione. [...]

Praesentatus pater Christophorus Mollus de Belinzona vicerektor ecclesiae parochialis sancti Andreae de Carassio [...].

I. R. [La parochia] fa da quaranta fochi, et da 270 anime, da comunione saranno da 80. [...]

Praesentatus pater Josephus Petrus da Oldrinis vicerektor ecclesiae sancti Martini de Camorino [...].

I. R. Sotto la mia cura saranno da 70 fochi et quattro cento anime delle quali saranno da comunione da cento vinte [...]

Praesentatus pater Antonius Cusa rector parochialis ecclesiae sanctae Mariae de Arbedo [...].

I. R. Sotto la mia cura saranno da 55 fochi et da 350 anime delle quali sono da comunione circa 150 [...].

Praesentatus reverendus dominus pater Paulus de Steffaninis Belinzoneensis parrochialis ecclesiae sancti Antonini de sancti Antonini curatus [...].

I. R. [...] La mia cura fa fuochi 84 che fanno circa 400 anime de quali saranno di comunione 225 in sette ville divisa. [...]

Praesentatus reverendus dominus pater Nicolaus Ghiringhellus Belinzoneensis capellanus curatus ecclesiae sanctorum Quirici et Julite de Daro [...].

I. R. La detta terra di Daro fa fuochi 45 in 50 quali fanno circa 90 [numero anomalo, forse 190] anime, de quali saranno di comunione circa 60. [...]

S. BIANCONI - B. SCHWARZ, *Il vescovo il clero il popolo*, Locarno 1991 p. 250-256

¹ Interrogato risponde

² Cura delle anime dei parrocchiani

³ Circa

1.1.4. Stato delle anime della pieve di Balerna

Lo scopo primario dei dati demografici è quello di determinare il numero complessivo degli abitanti di una parrocchia, regione o altro ambito più ampio. In epoca moderna, per ottenere questo risultato, è indispensabile rivolgersi agli stati d'anime. In particolare, siccome bisogna determinare l'ammontare della popolazione in un momento dato (un anno preciso), ci si deve avvalere degli stati d'anime che i parroci redigono in occasione delle visite vescovili. Su questi dati, oltre il numero della popolazione, si può anche costruire la cosiddetta piramide della popolazione, cioè la composizione per sesso ed età della stessa.

In questo caso abbiamo a disposizione, eccezionalmente, i dati relativi a tutta la pieve di Balerna (manca soltanto Morbio Inferiore), richiesti dal vescovo Lazzaro Carafino nel 1643.

	Regolari	Sacerdoti	Chierici	Anime Confesse	Non Confesse	Non Confermati	In totale	Assenti	Inconfessi
Balerna		11	2	515	251	195	766	65	
Mendrisio	Cappuccini	2	2	403	290	284	891	31	1
Stabio		2	1	420	237	247	657	27	5
Castel S.Pietro		1	2	309	167	186	476	42	
Ligornetto		1		213	106	107	318	19	1
Novazzano		1	1	281	191	215	472	27	
Salorino		1	1	228	119	116	347	60	1
Vacallo		3	2	173	101	141	304	25	
Genestrerio		2		106	72	76	180	10	
Coldrerio		1	3	168	93	88	261	26	1
Cabbio e Muggio		1		438	190	96	628	25	
Caneggio		1	2	184	128	86	312	32	
Morbio Superiore		1		126	106	53	232	20	
Sagno			1	77	66	81	166	23	
Monte				135	50	54	185	45	
Capolago		2	1	93	46	36	139	1	
San Sisino		2	2	86	24	22	22	110	12

D. BARATTI, *La popolazione nella Svizzera italiana dell'antico regime*, in AST 1992, p. 53

1.1.5. Famiglie numerose e alta mortalità infantile

Nel “ modello matrimoniale dell’Europa occidentale ” i tratti distintivi sono due e cioè che una porzione significativa di donne non si sposava (fino al 15-20%) e che quelle che prendevano marito lo facevano molto tardi (circa a 25 anni). Determinata l’età media della donna all’ultimo figlio attorno ai 40 anni, si è stabilito che, in media, ciascuna coppia avrebbe potuto avere 6 figli. Poiché la mortalità infantile e dei bambini entro i 10 anni di età era pari circa al 50% dei nati, si è appurato che da ciascun matrimonio sarebbero sopravvissuti, in età adulta, mediamente 3 figli. L’idea di famiglie numerose nasce, quindi, dalla complessità delle convivenze piuttosto che dalla fertilità.

Il brano seguente è tratto dall’autobiografia di Ulrich Bräker (1735-1798), un contadino autodidatta del Toggenburgo, confrontato con le difficoltà della vita quotidiana e i grandi avvenimenti del suo tempo.

Il 10 settembre [1762] fu il primo giorno in cui fui di nuovo felice. In quel giorno mia moglie mise al mondo il mio primo figlio, che io chiamai Uli, come me e mio cognato. Padrino e madrina furono il signor parroco Seelmatter e la signora Hattmann. Fu talmente grande la gioia che provai per questo figlio, che non solo lo mostravo a tutti quelli che entravano in casa, ma gridavo a ogni passante mio conoscente:

“Ho un figlio maschio !”

Ben sapevo prima, però, che qualcuno avrebbe riso pensando:

“Aspetta ! Ne avrai fin troppi !”

Verità sacrosanta.

Mia moglie non si rimise presto da questo suo primo parto e dovette restare a letto per alcune settimane. Il bambino, invece, cresceva magnificamente ! [...]

Il mio più bel castello in aria era quello di poter estinguere i miei debiti in pochi anni. Invece di anno in anno crescevano le spese. Nell’inverno del 1763 mia moglie mi partorì una figlia, e un’altra ancora nel 1765. [...]

L’anno 1767 mi regalò un altro figlio maschio che chiamai Johannes dal nome del mio defunto padre. In quello stesso anno morì a Laubergaden mio fratello Samson, cadendo da un cilegio. [...] Infine, quando gli affari cominciavano ad andar benino, il prezzo della merce prese a calare. Tuttavia pensavo: “Andrà meglio !” Il 1769 mi portò un altro figlio. [...]

Intanto mia moglie era di nuovo incinta e per tutta l’estate del 1772 non stette bene, vergognandosi con tutti di mettere al mondo un bambino in tempi così tristi. Mancò poco che per i suoi rimbrotti non mi facesse venire gli stessi scrupoli. In autunno, quando in tutto il Paese esplose violenta la dissenteria, essa bussò alla mia porta, colpendo per primo il mio amato primogenito. Sin dal primo momento in cui si mise a letto non volle toccare più nulla, né cibo né bevanda, ma solo qualche sorso di acqua di fonte. Morì dopo otto giorni. [...]

Il mio figlioletto non era ancora sottoterra, che la malvagia epidemia colpì anche la mia figlia maggiore con ancora più violenza, a meno che questa dolce figlia non sopportasse i dolori con minor fermezza di suo fratello. Nonostante tutte le cure dei dottori, mi fu rapita ancor più rapidamente all’età di otto anni. Il fratello ne aveva nove.

Questa malattia era così ripugnante che non riuscivo a contenere la mia nausea neppure dinanzi ai miei stessi figli. [...]

In quegli anni [1773-1777] continuai, tra paure e speranze, a districarmi tra i debiti. Mi dedicai al mio piccolo commercio ed anche a qualsiasi altro lavoro mi capitasse. All’inizio tutto pareva andare di traverso: tante bocche infruttuose da sfamare (adesso avevo di nuovo cinque figli), le spese per il vitto, i vestiti, la legna e così via, e poi il pagamento dei soli interessi divoravano il mio onesto guadagno e ancor di più. Tutte le mie belle speranze avevano bisogno di anni per realizzarsi perché dovevo attendere che i miei figli, fattisi grandi, potessero aiutarmi.

U. BRÄKER, *Il poveruomo del Tockenburgo*, Palermo 1989, p. 159-171

1.2. CONDIZIONI DI VITA

L'azienda contadina tende in primo luogo alla sussistenza. In generale, in epoca moderna tre quarti della popolazione sono dediti alla produzione di derrate alimentari: la disponibilità di terreni coltivabili e i livelli di produttività correnti in agricoltura ponevano di fatto molti limiti alla crescita della popolazione. Non vi erano alternative rapide all'innalzamento delle rese agricole (doc. 1.2.1 e 1.2.2). Si può pensare, in questo contesto, solamente alla possibilità di mettere a coltura nuovi terreni, a migliorare lo sfruttamento di quelli meno fertili, all'introduzione di nuove tecniche agrarie. Nessuno di questi processi, come ben si comprende, può essere molto rapido. In montagna, per il clima e la natura dei terreni, tutte queste difficoltà si moltiplicano. Molto spesso è difficile raggiungere la mera sussistenza familiare per tutto l'anno. E' vero che dal punto di vista della documentazione è possibile conoscere con precisione solamente i consumi alimentari dei nobili, dei ricchi, degli ospedali e case pie; in altre parole, di coloro che tengono una contabilità dalla quale risultano gli acquisti di cibo (doc. 1.2.5). Per i poveri bisogna ricorrere a valutazioni indirette come le notazioni dei viaggiatori, dei medici o altri membri delle classi colte. Sfugge completamente però l'autoconsumo, cioè quel che lo stesso contadino semina o alleva per il proprio sostentamento. Cosa appare, quindi, sulla mensa contadina? La carne, a quanto se ne sa, in misura limitatissima in coincidenza di feste, Pasqua e Natale, o del sacrificio di animali da cortile. I cereali, dunque, ma quali? Vi sono differenze molto forti fra zone geografiche. Nell'area di montagna la tendenza è verso i cereali minori quali la segale, l'orzo, il miglio, il panico e così via. Un discorso a parte va fatto per la castagna, il "pane degli alberi", come fu chiamato. Essa è fondamentale per le popolazioni di collina e montagna dove viene consumata cruda, secca, cotta. Con la farina di castagna si fa persino un pane nero (doc. 1.2.3 e 1.2.4). In generale, la spesa alimentare rappresenta la quasi totalità della struttura della spesa dei poveri. Per conoscere altri beni di consumo dei contadini è necessario rivolgersi agli inventari redatti dai notai in occasione della morte del capofamiglia. Si ritrovano qui descritti minuziosamente i poveri beni che passano di mano di generazione in generazione. Frusti e logori vengono elencati tessuti, mobili, attrezzi e altro ancora. Ci troviamo in società dove gli oggetti sopravvivono agli uomini per più generazioni. Il contrario delle odierne società di consumo (doc. 1.2.6 e 1.2.8).

1.2.1. La patata, un nuovo alimento per i poveri

E' noto che la patata venne introdotta in Europa dopo la scoperta dell'America. E' altrettanto conosciuto il fatto che l'impiego alimentare, per gli uomini, della patata fu molto tardivo: essa si diffuse sulle mense dei contadini solamente nel corso del XVIII secolo. Prima veniva considerato un cibo buono solamente per gli animali. Nulla di nuovo in ciò perché le comunità contadine sono sempre state molto diffidenti verso le innovazioni. Gli storici hanno considerato un evento capitale l'introduzione della patata che avrebbe permesso un'aumento delle risorse alimentari, specialmente in montagna, con una conseguente possibilità di espansione della popolazione dei villaggi alpini.

J. G. Hirzel (1725-1803), medico ed esponente del patriziato zurighese, si interessò di problemi economici, formulando proposte per migliorare la produzione agricola.

La famiglia di Kliyogg consuma ogni giorno uno staio di patate. Si fanno bollire nell'acqua fino a quando siano molli a sufficienza; si versano così bollite sulla tavola; ognuno sbuccia la sua parte e ne mangia la "polpa" con un po' di sale. A volte se ne fa una pappa, dopo averle pelate in precedenza, fornendo queste bucce un ottimo alimento per le mucche e i maiali. Il nostro economo ha voluto provare se non ci fosse il mezzo di fare il pane con le patate; mai riuscì a venirne a capo finché le impiegò da sole senza altra miscela. Allora cercò di mescolare questa specie di farina con la pasta ordinaria, ottenendo un ottimo risultato. Ecco come fa. Egli mette le patate cotte e ben sbucciate nella madia del pane, le copre di acqua bollente e le schiaccia fino a quando non siano trasformate in una pappa ben "frantumata". Non bisogna lamentarsi né del tempo né della fatica al riguardo, perché è essenziale che l'impasto sia omogeneo, senza il minimo pezzetto. Si mescola la metà, oppure un terzo o un quarto di questa pappa con la pasta ordinaria, che è indispensabile lavorare con altrettanta cura. Con questa miscela si ottiene un pane di ottimo sapore e Kliyogg lo trova non meno nutriente né meno adatto a conferire vigore del pane ordinario. Ha tentato di portare al mulino le patate disseccate al forno, nella speranza di farne del pane senza altra miscela, ma questo tentativo finora non gli è riuscito.

*J.-G. HIRZEL, *Le Socrate rustique. Ou la description de la conduite économique et morale d'un paysan philosophe*, Losanna 1777, vol. I, p. 132-134*

1.2.2. Alimentazione in valle Onsernone nel Settecento

E' stato notato che la povera economia agraria delle montagne poteva permettere la sopravvivenza di queste popolazioni per pochi mesi all'anno. In generale, si trattava di cereali poveri con l'indispensabile contributo delle castagne utilizzate nei modi più vari. L'introduzione della patata ha in parte rotto questo circolo vizioso. Non va dimenticato però il ruolo che ha avuto in questo contesto l'emigrazione: le rimesse degli emigranti hanno permesso di integrare, con l'acquisto di generi alimentari sui mercati cittadini, la povera dieta consentita dai prodotti locali. La pellagra, cioè l'avitaminosi provocata dalla monoalimentazione maidica, non è mai stata diffusa nelle montagne e nelle valli.

Il bernese K. V. von Bonstetten (1745-1832) è sceso tre volte a sud delle Alpi; nel 1796 ha visitato la valle Onsernone.

Gli onsernonesi sono sobri, come tutti gli italiani. Un'ora dopo lo spuntare del sole mangiano una scodella di *polenta*, cioè farina di miglio, segale e granturco, cotta nel latte. Alle 12 si replica con *polenta* e castagne, per le povere donne e i bambini, con un pezzo di formaggio per il despota di casa, che mangia solitario come un ragno; così ancora la sera. La carne è rara e questa gente trascurata tiene pochi maiali, che sostenterebbe d'altronde con fatica fintanto che non si coltivino verdure e non si abbia una polizia incaricata di tenere lontani i porci dai boschi di castagno.

Senza le castagne questa valle non avrebbe di che nutrirsi per tre mesi. Le patate sono conosciute sin dal 1780, ma vengono ancora poco coltivate. Pane e farina li devono andare a prendere a Locarno, con grande fatica e dispendio, le povere donne.

Granturco (*melgone*), miglio e grano saraceno sono i cereali abituali; la segale è seminata in virtù della paglia usata per fabbricare i cappelli.

K. V. VON BONSTETTEN, *Lettere sopra i baliaggi italiani*, Locarno 1984, p. 58

1.2.3. La dura vita quotidiana nel Locarnese

E' molto importante per gli storici la fonte rappresentata dai resoconti dei viaggiatori che descrivono le condizioni di vita di coloro che non sanno scrivere e, quindi, non tramandano nulla di sé. Va notato tuttavia che le osservazioni di chi appartiene alle classi colte sono a volte inficiate da un giudizio appunto di classe. In altre parole si misura spesso la differenza fra sé e gli altri in una prospettiva comparativa che non rende giustizia delle reali condizioni di vita dei poveri. L'approccio migliore, che dovrebbe essere proprio degli studiosi, sarebbe quello di svelare le condizioni di vita dei meno abbienti senza dare un giudizio di valore su ciò che è peggio o meglio, come invece traspare dalle annotazioni del basilese J. F. Leucht, landfogto di Locarno negli anni 1766-1768.

Assai povera è la maggior parte della gente del baliaggio, specie quella che abita le valli: ci sono persone tanto miserabili che devono essiccare le vinacce, per poi ridurle in polvere e usarle in luogo della farina; i nostri uscieri ne hanno scoperti altri che mangiano, bollite nell'acqua, le bucce di rapa fatte precedentemente disseccare. Ma anche presso i contadini un po' più abbienti le castagne si sostituiscono spesso al pane. Coloro che veramente dispongono di qualche mezzo sono una minuscola parte della popolazione; e solo pochi contadini sono veramente ricchi.

Anche nel borgo di Locarno ci sono molti abitanti poverissimi, che vivono miseramente: la loro vivanda pressoché quotidiana è una pappa fatta di acqua, granturco e farina di miglio, su cui si lascia cadere un po' di burro: la chiamano *bollenten* [polenta], e spesso la mangiano senza burro, fatta soltanto con farina di castagne. Ma il contadino medio vive un'esistenza di gran lunga più misera di quella dell'ospite di un nostro ricovero. Quando un pover'uomo - di domenica, o nei giorni di festa - può comprarsi un po' di carne, se ne va egli stesso dal macellaio e se ne ritorna a casa col suo pezzo di capra quasi mostrandolo al pubblico in trionfo. Misere sono le vivande dei contadini e della povera gente, misere sono anche le loro abitazioni, i loro giacigli, tutto quanto insomma.

L'intera abitazione del contadino consiste in una cucina, buia e affumicata, che spesso non ha che una finestra, chiusa d'inverno con della carta; in una stalla, con un minuscolo fienile; e - talora - in una cantinetta. Quella dei poveri solo in una cucina. In questa cucina si abita, si lavora, si mangia, sia d'estate che d'inverno; è facile immaginare quanta miseria debba regnare d'inverno in queste miserabili baracche. Fortuna loro che l'inverno non è mai tanto rigido e lungo come da noi.

Anche il bestiame è tenuto male; invece della paglia gli si dà per giaciglio una sorta di lisca, simile a quelle canne palustri che noi usiamo per le stuoie in gesso; è pur vero che quella è più tenera e sottile. Ma è facile comunque immaginare quanto poco calore debbano offrire queste canne alle bestie, e su quale miserabile e duro giaciglio esse debbano stendersi.

Ma che sto io a parlare del letto del bestiame, quando sovente il padrone di casa non ne possiede uno migliore? I loro giacigli sono panche di legno, su cui si getta una bisaccia piena di foglie secche di castagno o di quercia; sul fogliame nudo dormono i poveri, ricoprendosi con gli stessi stracci che indossano. Quelli che se la passano un po' meglio dormono dentro lenzuola di lino, sotto una bella coperta di lana; chi sta meglio ancora stende sopra la bisaccia un materasso di lana, ed un guanciale di lana, una coperta di lana e, sopra tutto quanto, una trapunta. I ricchi hanno coperte di damasco, di raso, ecc. Ma anche presso le persone stimabili e agiate raramente si trovano stanze riscaldate: la giustificazione più ricorrente è che non possono sopportare il puzzo delle stufe. Ma questa stessa gente si è messa poi tanto spesso attorno alla stufa che scalda la camera del castello che solo a fatica ho potuto trattenermi dal mettermi a sghignazzare.

Questa classe di gente dispone sì di qualche mezzuccio, ma deve tuttavia vivere spesso tra angustie e strettezze. Perché i loro averi o sono beni immobili o sono investiti in capitali: e i primi, nelle cattive annate, coprono appena le spese dei lavori campestri, e quelli che hanno debiti non possono neppure pagare i loro interessi: sicché, in mancanza di entrate, anche il benestante deve accontentarsi alla meno peggio.

R. MARTINONI, *Viaggiatori del Settecento nella Svizzera Italiana*, Locarno 1989 p. 142-143

1.2.4. Cibi contadini e cibi borghesi nei baliaggi italiani

Il documento qui riprodotto è la verifica pratica di quanto notato in precedenza: il viaggiatore di origine tedesca è portato a un incessante confronto fra le abitudini alimentari del proprio paese e quelle di cui è ospite. Il confronto fondamentale è fra vitto contadino e mensa delle famiglie borghesi: in altre parole, la povertà dei primi contro la relativa abbondanza degli altri. Ma la differenza sostanziale sta nel fatto che il cosiddetto popolino consuma ciò che produce, mentre gli altri hanno la possibilità di accedere al mercato. Dunque, economia di sussistenza contro economia monetaria.

Il pastore zurighese H R. Schinz (1745-1790) percorse i baliaggi italiani tra il 1770 e il 1772 e vi tornò più volte per brevi soggiorni.

Ancora più rara, tra i contadini, è la carne. Nei villaggi più poveri sono poche le famiglie che la domenica e nelle feste possono permettersela: ne hanno in tutto quattro o cinque volte all'anno, nelle festività principali, specialmente a Natale e a Pasqua, e a carnevale. Soltanto i contadini benestanti macellano qualche capra o qualche montone per uso casalingo e li consumano poi secchi, per lo più durante l'inverno. Si tengono pochissimi maiali, e meno ancora se ne macellano per uso casalingo. L'esistenza più grama la menano i 'massari' del Mendrisiotto. Anno per anno essi non si cibano che di polenta, che però, essendo preparata per lo più solo con panico, detta 'panegata', e con la quale vengono lessati fagioli, piselli o altre leguminose, di tanto in tanto anche rape o cavoli. Se poi si vuole farla un po' migliore del solito, le si aggiunge del latte scremato. Carne non ne mangiano affatto, salvo a Natale, pane solo la sera, e se ne hanno anche a colazione, fanno a meno della panegata. Il pane di cui dispongono è pessimo ed è soltanto un miscuglio di granturco, miglio e segala, il quale dà una pagnotta compatta, che neppure il lievito riesce a levare. A casa loro non ricevono mai pane di frumento. Soltanto gli uomini hanno ogni tanto un bicchiere di vino, che per le donne è invece rarissimo.

La famiglia non va mai tutta a tavola per il pasto. Soltanto a mezzogiorno si riuniscono i maschi, ma senza tovaglia; donne e bambini mangiano la loro panegata in fretta e furia; crusca e farina sono mescolate assieme e vengono cotte solo parzialmente in un paiolo: ciascun membro della famiglia ne prende la sua porzione in una scodella di coccio e va a sedersi in un angolo, chi qua, chi là, accanto al focolare o fuori al sole o al chiaro di luna, e la mangia con un cucchiaino di ottone. Non hanno bicchieri, e bevono l'acqua dalla 'cazza' di legno o di ferro, e il vino, se mai ne hanno, da boccali di terracotta. Se la sera vogliono fare una scorpacciata, mangiano un'insalata, oppure un trito di granturco arrostito. Le castagne - quando ne hanno - le mangiano al posto del pane. Perciò una ragazza che si sposa deve portare in dote al marito una scodella di coccio, quattro cucchiaini d'ottone, una ciotola, una padella e una catena di ferro a cui sospenderla sul fuoco.

Com'è diversa, però, la misera esistenza condotta dal popolino di qui, rispetto alla vita del contadino della Svizzera tedesca abituato alle sue zuppe di pane e di farina, condite dalla compagnia dei familiari seduti tutti intorno alla tavola imbandita, a mangiare da una scodella nella comodità della stanza riscaldata dalla stufa, dimenticando per un poco, tra i dialoghi bonari e confidenziali, le fatiche dell'esistenza !

Gli italiani non sono ghiotti di verdura (bietole, cavoli e altri ortaggi), né si danno nessuna pena di coltivarne, benché la terra, così soffice, sia molto adatta a ciò. Non conoscono i crauti, non sanno seccare le leguminose più fini e la frutta; quest'ultima viene mangiata solo fresca, e soltanto alla fine del pasto; ce n'è poca, però, ed è cara; fichi e pesche sono a miglior mercato e più comuni di mele e pere. Le rape, quando sono ancora piccole, vengono essiccate al sole con tutte le foglie e d'inverno si mangiano lessate. [...]

Il cibo quotidiano delle famiglie borghesi consiste in risotto e carne. Non hanno vari tipi di minestra, dato che non la amano molto. Legumi, verdura, pasta ('maccheroni'), pesci e uova, sono le vivande dei giorni di magro e di quaresima. Non di rado anche sulla tavola dei signori e delle persone del ceto medio compaiono castagne e polenta. Si mangia pochissima carne di maiale secca e salata, e invece molte salsicce salate o ripiene di vari ingredienti grassi, varie specie di selvaggina e pollame: quest'ultimo è molto a buon mercato e raramente supera il prezzo della carne di vitello, perché ne viene importata una quantità dal Milanese verso i mercati locali. Le salse nelle quali si preparano le vivande sono per lo più agrodolci, fortemente speziati, colorati con lo zafferano, e ripugnanti ai tedeschi.

Il buon pane bianco è sconosciuto; il migliore che si compra è senza gusto, poco salato, malcotto, ma ancora molto migliore di quello che si mangia nell'Italia centrale. La frutta secca è una rarità, e i legumi secchi non sono apprezzati. Dei crauti (o 'cappusi') non si fa uso alcuno. Non vi è però molto bisogno di fare una provvista invernale di ortaggi, poiché per lo più è possibile lasciarli nell'orto fino a dicembre e consumarli freschi.

Di solito la mattina non si fa colazione; molti bevono soltanto un bicchiere d'acqua fresca. Quelli che se lo possono permettere bevono la cioccolata, inzuppandovi un pezzetto di pane tostato. La cioccolata viene sempre offerta nelle visite effettuate di mattina: nessuno ne beve più di una tazza colma. A volte il padrone di casa la prepara al camino della sala, in presenza dell'ospite, oppure sul focolare della cucina, se si tratta di un amico intimo che si può ricevere lì. Nei conventi la prepara, nella sua stessa cella, il monaco a cui si fa visita.

Si beve il tè molto di rado, soltanto quando si ha il raffreddore o si è malati, e il caffè solitamente solo dopo il pranzo; durante le visite serali non si offrono pasticcini e non si beve nulla di caldo; si offre solo un bicchiere di vino con biscotti o caldarroste. Nei grandi ricevimenti a cui partecipano persone delle migliori famiglie, vecchi e giovani, uomini e donne, d'estate si offrono rinfreschi di 'acqua di cedro', fatta con polpa di arancia o con succo di cedro e di limone e con fiori d'arancio, oppure con altri sciroppi, un cucchiaino pieno dei quali viene versato in un bicchiere d'acqua fresca di fontana. In occasioni particolari e di festini si consumano questi e molti altri sciroppi gelati sotto forma di 'sorbetti'. La complessione degli italiani sopporta questi gelati allettanti con meno rischio e danno di quella dei tedeschi, i quali non vi sono abituati. D'inverno le signore, tanto a tavola quanto nelle assemblee serali, bevono la stessa quantità di vino degli uomini, cosa che è abituale e consueta. Subito dopo il pasto, prima di prendere il caffè, si offrono agli ospiti dei liquori, che hanno il sapore e il profumo dei frutti dai quali sono stati distillati e derivano il loro nome. Queste bevande molto riscaldanti vengono chiamate generalmente 'rosoli': il migliore si chiama 'acqua d'oro', 'cannella', 'persico' eccetera. A volte se ne bevono anche prima di andare a dormire.

Cioccolata, rosoli e gallinacci¹ pregiati sono i regali di circostanza che ci si scambia abitualmente, e in particolare alla vigilia di Natale. Tra tutti coloro che nei capoluoghi si distinguono dal popolo minuto vige l'usanza di regalarne ai landfogti, provvedendoli, della prima, di quanta gliene occorre per tutto l'anno: vi si ravvisa un segno di ossequio e di rispetto. Non c'è però Cappuccino che nella sua cella non riceva anche lui dai suoi benefattori rosolio e cioccolata sufficienti per un uso moderato. Le bevande rinfrescanti, quelle calde e il rosolio, vengono servite in tutti i caffè, di cui in ogni località ce ne sono più di quanto sarebbe utile e necessario.

H. R. SCHINZ, *Descrizione della Svizzera Italiana nel Settecento*, Locarno 1985, p. 328-334

¹ Beccacce

1.2.5. Bilancio della famiglia Solari di Cureglia

Quella che è stata definita “struttura della spesa” non è altro che un’indagine che si conduce per conoscere il rilievo delle spese alimentari nel bilancio delle famiglie in epoca moderna. Si è calcolato ad esempio che nella Milano del Settecento la spesa della famiglia tipo si ripartiva in questo modo: il 65.6% per l’alimentazione, il 12% per vestiario, il 6.9% per l’abitazione, il 5.5% per illuminazione e riscaldamento e il 10% in spese varie. Questa nota spese della famiglia Solari di Cureglia, al di là dell’interesse intrinseco, consente, volendo, un esercizio analogo. Per le misure impiegate si rinvia all’introduzione al documento curata da Graziano Tarilli.

Nota della spesa fatta dall’anno 1703 sino all’anno 1704 a di primo genaro

	Lire	Soldi	Denari
Per comprare una bestia di latte idest ¹ una vaccha	6		
Piu per due pecore comprate a Comanno	7		
Piu per taglia ² delle anime del signore Rocco e sua moglie e fitto della Valle	2	10	
Per un para di scarpe per me	3	10	
Per pagare la taglia del Comune fuoco e il fitto della valle	1		
Per accomodatura ³ di scarpe per mia figlia		7	
Per due para di calzette per ambi li figlioli	2	10	
Per accomodatura d’una sedella		6	
Per accomodatura d’un vallo		6	
Per una accomodatura di scarpe		12	
Per fattura del canape ⁴		6	
Per annuale alla scuola dell Santissimo Sacramento		16	
Per accomodatura dun rastro ⁵		6	
Per un pizzo		6	
Per inchostro		3	
Per due balzi ⁶ una grande ed uno picciolo		9	
Per la celebratione di Messe 4	3	4	
Per braz ⁷ 3 tela	2		
Per seme per l’orto	2		
Per fattura delle viti	7	10	
Per solatura di 3 para scarpe	2	4	
Per brazza 7 saglia ⁸ di berghamo a soldi 42 il braccio per vestire la figlia	14	14	
Per brazza 7 e mezza lanetta per vestire il figliolo con fodra seta è reffo ⁹ e la fattura con un scufiotto ¹⁰ per me	24	6	
Per cavatura de fossi	2	2	
Per pali 50 comprati	2	10	
Per due giornate d’un asino a portar fuori letame		16	
Per accomodatura di scarpe	1	12	
Per un staro di formentone ¹¹	2		
Per stara 14 segla e due di formento	47	4	
Per visite delle malatie al signore dottore et medicine al speziale	7	10	
Per due para di calzette per me et per la figlia	5		
Per un para di scarpe per la serva	3	10	
Per un para di scarpe per mio figlio	2	5	
Per un lavegio comprato	4		

¹ Cioè

² Imposta, tassa

³ Riparazione

⁴ Spago di canapa

⁵ Rastrello

⁶ Forme di legno per il formaggio

⁷ Braccia, unità di misura equivalente a

⁸ Saia, stoffa ruvida

⁹ Refe, filo di cotone

¹⁰ Cuffia

¹¹ Grano saraceno

Per due capelli di paglia	1	10	
Per legna comprata tagliata e condotta	9		
Per giornate quattro a mondar campi e zappar i fossi	1	12	
Per stampatura di brazza sei tella	2	8	
Per una vestina per mia figlia di rigadone ¹	3	10	
Per un gerlo e mezza lira de chiodi		14	
Per un mezzetto e quattro Scudele		10	
Per il cambio delle 25 ongari ² mandatimi dal signore Rocco Solari da Polonia pagato al signore Farina	18	17	6
Per giornate sei a tagliar il fieno	3	12	
Per giornate sei da donna a seghezzare ³ il fieno	1	4	
Per due giornate a tagliar i grani		16	
Per giornate 12 a stobiare ⁴ il panico	4	16	
Per giornate, a batter grano		10	3
Per lire di peso numero 2 e mezza di canape	2	17	
Per un paia di scarpe con una resolatura per il figlio	2	17	
Per il legato della Madonna di S. Martino della Terra di Vescia Lasciato dal quondam signore Gerolamo Solari mio marito	20		
Per un ombrella	6		
Per la taglia di Cadempino per il signore Rocco Solari	3	12	
Per due cavagni ⁵		16	
Per la taglia delli estimi di S. Lorenzo	6	10	
Per brazza tre tela bianca	1	19	
Per giornate 4 a resarire ⁶ il panico	1	12	
Per giornate 5 da donna a far il fieno	2		
Per due Messe	1	12	
Per due solature di scarpe	1	16	
Per carta calamaro et inchiostro per il figlio		17	
Per reffo bianco e rosso e bindello ⁷		7	6
Per stara ⁸ sei segla	15		
Per la taglia di Lamon per conto del signore Rocco Solari		17	
Per giornate 5 da huomo a seghar ⁹ il fieno	3		
Per fattura di tela	3	10	
Per zappar il grano nel campo e nelle rape	1	4	
Per sei giornate da donna a vendemiare	1	4	
Per accomodatura d'una sedela ¹⁰ e 2 lumi		7	
Per una giornata a scuoter li noci	1	4	
Per tanti dati a francesco Bernascone	1	12	
Per tanti pagati al barbiere per mio figlio	1	10	
Per fattura di lana con l'oglio	1	10	
Per giornate tre a potar le viti	1	4	
Per la scola de mesi 4 per mio figlio	3	16	
Per messe quattro fatte celebrare	3	4	
Per giornate 3 a votar li campi	1	4	
Per giornate 6 a far strame	2	8	
Per far scuottere li alberi di castagne	1	4	
Per il selario della serva scudi 6 dico	30		

¹ Tela di canapa grossa

² Ungari, monete

³ Tagliare con il falcetto

⁴ Falciare le stoppie

⁵ Ceste

⁶ Rincalzare

⁷ Nastro

⁸ Plurale di stajo

⁹ Falciare

¹⁰ Secchio

Per fattura del oglio		8	
Per seta reffo e bindello di diversi colori	1	7	9
Per stara 4 formento di quello della Comunità a lire 4 e soldi 12 al staro	18	8	
Per condotta di fieno et aratura de campi	12		
Per un para di scarpe per mio figlio	2	5	
Per un para di scarpe per mia figlia	2		
Per fattura follatura e tintura di saglia	3	10	
Per fattura d'un para di calzette di lana per il figlio		12	
Per accomodatura de vesti per li figlioli alla sartora		16	
Per un para de scarpe per me	3	10	
Per un scosale ¹ bindello e reffo e mezza 4a di velo e bottoni di camisetta	3		
Per 2 solassi una circa 30 9bre 1703 e l'altro circa 6 Febraro 1704	3		
Per fitto del horto al signore curato di Vertema	7		
Per fattura di brazza 15 tela di lino	1	10	
Per le anime et il fuoco	3		
Per le anime del signore Rocco e fitto della valle	3	7	
Per il rimanente al mercante del grano per due moggia	28		
Per scarpe al Baretta tra me e figlioli	9		
Per un scosale per me	4	10	
Per fustani ² bindello e reffo	1	10	
Per le scarpe camiscia scosale alla serva	11		

Nota del sodetto anno 1703 del recavo de fruti

Piu stara 16 tra segla e formento

Vino brente 9 tra nero e bianco

Piu stara 7 carlone

Piu panico 10 stara

Piu stara 2 formentone

Piu stara 1 miglio

Piu stara 1 orzo

Piu gerli 3 castagne verde

Piu rape 1 gerlo

Piu mina 1 fagioli

Piu stara 1 e mezzo canavosa³

Piu quartine 6 seme di lino

Piu libre 6 oglio de noci

Piu libre 6 canape

Piu 2 pezze e mezza tela di dieci e una mezza pezza di lino

Piu brazza 6 saglia

Fieno spazza 8

Piu riceuto dal signore Farina ongari 25 mandatimi dal signore Rocco Solari da polonia debatendo il Callo come ne appare dal libro notato dal sudetto signore Farina di Lugano

G. TARILLI, *Aspetti di vita settecentesca nella campagna luganese*, Basilea 1982, p. 22-24

¹ Grembiule

² Fustagno

³ Semi di canapa

1.2.6. Inventario di un massaro del Mendrisiotto

L'agricoltura del Mendrisiotto presenta molte analogie con quella della pianura asciutta della Lombardia. Tali analogie si estendono anche ai contratti. Sino ai primi anni del Seicento domina la mezzadria, per cui affittuario e proprietario dividono, in varia proporzione, i prodotti del raccolto. In seguito si afferma il fitto a grano e il massaro, in questo caso, deve dare una quota fissa di grano e si dividono solamente il vino e i bachi da seta. Il massaro è appunto la figura più importante di questa economia ed è colui che possiede gli strumenti di lavoro: un carro, i buoi, l'aratro e così via. Egli, inoltre, offre al proprietario non solamente la sua forza lavoro, ma anche quella dei suoi famigliari (dei maschi, in particolare).

In prima nella cucina vi sono

uno caldaro¹ di tenuta di tre seggie² / un'altro di tenuta di doi seggie / un'altro piccolo / una cazza³ / una gratirola / una spada et uno pistolese⁴ / uno letto di piuma di peso di libbre vinti incirca / uno bacile di lottone / doi cadenne de fuocho / uno cassone di noce vecchia / una bilancia / uno panè⁵.

Nella stalla:

bovi numero 4 / manzi numero 1 / vacche numero 2 / una manzetta / le cadenne di ligare le bestie / doi carra con tutte le rote ferrate et altri fornimenti⁶ di giorni et necessari a lavorare con li bovi / un'erpase⁷ con denti di ferro / doi asà⁸ con doi mazze.

In un'altra stancia vi sono

una concha di ramo / un caldera grande / uno caldirolo / circa a vinti centenara di feno / tutta la robba incore non battuta.

ASB, notaio Tullio Buzzi, 1589, pubblicato da O. CAMPONOVO, *Sulle strade regine del Mendrisiotto*, Bellinzona 1976, p. 211

¹ Caldaia

² Secchi

³ Mestolo

⁴ Coltello

⁵ Madia

⁶ Finimenti

⁷ Erpice

⁸ Assale delle ruote del carro

1.2.7. Inventario di un landfogto

Diversamente dal documento precedente l'inventario qui riportato dà l'idea di una grande varietà di beni e, quindi, di ricchezza. E' necessario però fare attenzione, perché il documento non indica differenze di status sociale. Esso, infatti, riguarda la casa del landfogto e quindi esprime l'ostentazione del potere e la deferenza di popoli soggetti rispetto ai loro signori.

Nella stufia

Uno letto de piuma con due coperte cioè cattelana¹ rosse con li soi lenzuoli de lino et il suo piumazzo con uno pare de cossini grandi con le fodrette et con la lettera² nova / uno tavolotto disnodato con la sua serratura / una zainera³ de noce / uno descheto per tenere sopra la cuna⁴ / doi archabanchi⁵ di noce / due cadreghe⁶ piccole di donna de lischa⁷ nella cusina / piatti di peltro numero 17 / uno baslotto⁸ di peltro / tondi⁹ de peltro numero 27 / doi scaldevivande uno rotto, et uno novo / una bacile grande con il bronzino¹⁰ di peltro per lavare le mani / doi salini de peltro / una stagnata¹¹ de peltro / doi spedi de rosto uno grande et l'altro piccolo / doi pignatini piccoli de ramo per fare de magnare alli putti / uno folcione¹² de carne / uno cribieto de ramo / una caldera grande de ramo / 4 padilini de ramo et doi de l'otono con il manico longo / sette spedi piccolini / doi cazuli¹³ / uno servizio de ferro / una ramina¹⁴ grande con le manectie de ferro per tenere fresco il vino / uno sedelino frusto de ramo / una cazza de rama / due secchi de ferrate / una motta¹⁵ ferrata / uno mottino con li cerci de legno / una caponera¹⁶ / tri brandenali¹⁷ doi boni et uno rotto / una moia¹⁸ de ferro / una forbicina de ferro / una paleta frusta / due cadene de fogo / scabelle tre due piccole et una grande / una cadrega de camera / uno cardenzino / una peltrera¹⁹ / una cadrega per tenere de lavare le mani con il bronzino et una bacile de ramo / due stagnate grande de ramo / due stagnate mezane / una stagnata piccola / 4 coperti de stagnate / tri candeleri de l'otono / doi candeleri de legno / uno lavigio mezano / doi lavigi piccoli / uno testo²⁰ de rame / una padella de rostire / una padella de castagne / una gratirola / uno tripiede per rostire peso / uno padilino de ramo frusto / una cardenza / una cassa de noce / uno tavoletto / una caseta per tenere il sale uno mortaro de preda²¹ / una conca de levate²² / una raspirola di levate

nella sala

una lettera con le colone / uno letto de pena²³ / uno piumino sopra / doi lenzoli novi de tarliso²⁴ / uno piumazzo / doi cossini grandi con le sue fidrighe²⁵ fruste de fila cilestro et bianco / una tavola grande de noce / doi trespiedi²⁶ sotto / due banchete de noce grande / una cadreggia de legno armate / uno brandenale / uno statuto / uno libro delli decretti

nella lobia²⁷

una cadrega de coramo²⁸ / una tavola grande de pescio²⁹ / doi trespiedi de pescio / una tapedo rotta / tre banchete de noce grande / uno portacape

¹ Coperta pesante

² Letto

³ Ripostiglio per boccali

⁴ Culla

⁵ Cassapanche

⁶ Sedie

⁷ Giunco

⁸ Scodellone, catino

⁹ Piatti

¹⁰ Vaso

¹¹ Recipiente

¹² Coltellaccio

¹³ Mestoli

¹⁴ Orcio di rame

¹⁵ Mastello

¹⁶ Stia, gabbia per i polli

¹⁷ Alari

¹⁸ Molla per il fuoco

¹⁹ Credenza

²⁰ Utensile da cucina

²¹ Pietra

²² Lievito

²³ Piume

²⁴ Tela

²⁵ Fodere

²⁶ Trepiedi

²⁷ Loggia

²⁸ Cuoio

²⁹ Abete rosso

nella camera de sopra

una lettera de noce / uno pairizzo¹ / uno letto de piuma / doi lenzoli uno lavorato et l'altro no / uno piumino / uno cosino grande con la fidrigheta rotta / uno piumazzo / doi trespedi rotto de pescio / una cariola de noce / uno peletto bono / doi spinazzi² de lino / quatro telari de stamegna³

nella canepa⁴

sei vaselli⁵ per tenere vino, uno de brente 10 doi de otto, uno de 6, et doi de due e meza circa l'uno / uno segiono⁶ grande de bagni con doi cerci de ferro / uno navello⁷ di <prede> pietre di tenuta de doi stara con il suo coperto / una pidria⁸ / una moschera / doi segioni uno di tenuta de una brente e meza e l'altro di meza brente / una ola⁹ grande de terra / uno pairolo frusto per fare de magnare alli polli

nella stalla

uno letto de pena con il piumazzo / uno pare de lenzoli / una lettera / uno vaseleto¹⁰ / una coperta de tapede rotta / uno rastro de ferro, una segia rotta con ferri

nella stufa¹¹ presso la logia

una pigna de ferro / una scabella / uno tavolino de noce con doi trespidi sotto / nella camera grande / uno cassono grande de noce / uno letto de piuma / uno piumazzo / doi cossini grandi con le fidrighete rotte / uno piumino sopra detto letto / doi lenzoli de lino / uno pairizzo sotto / una lettera / una bancheta de noce bassa / due scabelle de noce / due scabelle piccole / una altra bancheta piú alta / sei lenzoli de lino et stoppa tri lavorati et tri no / tovaglie numero dieci diverse / serviete numero otto diverse / mantini¹² numero sei / due altre cosse

nel andito tra la camera et la sala

una marna¹³ grande / una siga / uno cugnolo¹⁴ de ferro / due stamegne grande / una rampinera de ferro Robbe comprate a dí ultimo magio 1593 et consignate al signor focto moderno per li signori procuratori della comunità de Mendrisio / para 2 lenzuoli de tarliseto sutile / tovaglia de telaro¹⁵ numero 2 de brazza 8 $\frac{3}{4}$ tutte due / mantini numero 17 / uno sugamano de tarliso

ACB, Rogiti 402, 1592, pubblicato da S. BIANCONI, *I due linguaggi*, Bellinzona 1989, p. 157-159

¹ Pagliericcio

² Pettini

³ Impannata, tela per chiudere le finestre

⁴ Cantina

⁵ Botti

⁶ Secchione

⁷ Vaso

⁸ Imbuto

⁹ Vaso in terracotta

¹⁰ Botticella

¹¹ Locale riscaldato dalla stufa o pigna

¹² Tovaglioli

¹³ Cassone di legno

¹⁴ Piccolo cuneo

¹⁵ Telaio

1.2.8. La dote matrimoniale

La dote matrimoniale è un onere per ogni famiglia che ha figlie femmine. È naturalmente proporzionale alle ricchezze delle famiglie. Costituita in generale da beni mobili (letto, vestiario, coperte e qualche oggetto d'oro) più una cifra in denaro, essa rappresenta di fatto l'eredità delle donne. Quando queste si sposano, essendo vivente ancora il padre dello sposo, la dote costituisce il primo capitale della coppia che sarà integrato successivamente dall'eredità del marito alla morte di suo padre. In questo caso, è possibile che la coppia possa acquisire anche beni immobili. Per ciascuna famiglia è, in generale, fondamentale il numero di figlie femmine perché, se queste ultime sono numerose, è impossibile dotarle tutte. E' inoltre importante la distanza in anni fra una femmina e la successiva: una serie ravvicinata di nascite di femmine può portare sia al nubilito di alcune, ma anche al ritardo nel matrimonio di altre.

Il primo esempio è del 1614 e concerne il matrimonio di Caterina Bernasconi con mastro Vincenzo Fontana di Balerna

Nota della scherpa¹, che detta Catherina ha portato a marito in casa di detto mastro Vincenzo. Prima quattro panni de lana de diversi colori, una pelice, due bombasine² cioè una bianca, ed una nera, una roseta³ cremisile⁴, due coperte, cioè una cathelana⁵ bianca, et una parponte⁶, quattro lenzoli, un letto de pena con la letera con le sue colonne de noci, dodici camise, dodici coletti, sei scosali tra di festa et di lavoro, due tovaglie, dodici mantini, due serviete⁷ vinticinque donzene de coralli, un bacile de ottone, et un anello d'oro, due casse de legno de noci, e altre cosete, quali non si scrivano.

ACB, Rogiti 4568, pubblicato da S. BIANCONI, *I due linguaggi*, Bellinzona 1989, p. 165-166

Il secondo esempio riguarda un matrimonio di livello elevato a Locarno nel 1722.

A dí 31 luglio 1722

Nota della scherpa o sia parefrenali⁸ portati dalla signora Maria Catta in nostra casa, come siegue.

Un vestito di sciagrino⁹ nuovo costa di Milano lire 115 / un vestito di canettato¹⁰ nuovo costa lire 93.10.6 / un vestito di saglia nuovo costa lire 67.10 / seta, reffo, e bulzana¹¹, e piombi lire 8.15.6 / vestito di damasco nero donato lire 204.17 / un vestito di saglia usato lire 12 / un altro sottanino di saglia lire 14 / un manto vecchio d'anni 7 1. 6 / due fassette una nuova ed una usata lire 72 / un'altra fassetta senza drappo lire 9.4 / gallone¹² d'argento lire 3.10 / sottanino di roverso fino lire 50 / rossetta di roverso di due peli lire 20 / panno per il resto della rossetta lire 14 / sottanino di calamandra lire 19.10 / para quattro scarpe nuove, et un usata lire 16 / para calzette numero 4 lire 14 / veli numero 3 nuovi et uno usato lire 23 / manicini¹³ para 5 lire 16.10 / un vestito di saglia usato lire 40 / oro per la rossetta lire 6 / scossali di mossolina numero 2 lire 6 / scossali numero 2 di tela ventena lire 5 / un altro scossale usato lire 1.10 / un altro di cambraglia¹⁴ lire 2 / duoi altri di tela gregia di lire 3.15 / un altro di tela grossa lire 2.5 / uno scossalino ricamato nuovo lire 72 / duoi altri usati di cambraglia lire 21 / uno scossale celeste, ed un altro usato lire 9 / un altro scossale di tela bianca con il pizzo d'oro alto 1/4 lire 48 / pettorine numero 4 ricamate lire 42 / guanti para numero 5 lire 5 / fazoletti ricamati attorno lire 8 / fazoletti di tela ventena 4 lire 3 / un fazoletto di seta lire 3 / berette di notte numero 2 lire 1.10 / cinturini con una fibia di argento lire 9 / duoi cucciali d'argento lire 14 / un anello con tre diamanti in cima et uno in fondo lire 30 / duoi altri anelli d'oro uno rubino et altro cristallo lire 33 / un altro con pietra verde, d'oro lire 20 / duoi anellini d'oro lire 12 / duoi altri d'argento lire 2 / un'ugella¹⁵ d'argento lire 2 / un spontone d'argento lire 6.10 / un para di fibie d'argento lire 4. 10 / una scattola d'argento lire 21 / duoi pizzi lire 12 / cinque colanini di coralli duoi coi bottoni d'oro lire 85 / un colanino di granati coi bottoni d'oro lire 24 / un altro coi botoncini d'oro lire 8 / duoi altri di

¹ Dote matrimoniale

² Tessuto di cotone

³ Ornamento di stoffa in forma di rosa

⁴ Colore rosso acceso

⁵ Coperta

⁶ Coperta trapuntata

⁷ Asciugamani

⁸ Dote matrimoniale

⁹ Sagrino

¹⁰ Pieghettato

¹¹ Striscia di stoffa per guarnizioni

¹² Guarnizione di stoffa

¹³ Polsini

¹⁴ Fazzoletto da testa di tela, originariamente dalla città francese di Cambrai

¹⁵ Forcina per i capelli (?)

granati lire 21 / un gioellino, con un papalino et un medaglino lire 5.10 / scuffie numero 5 lire 17.10 / un'altra nuova lire 7 / offitii numero 2 con lastrine d'argento lire 7 / camiscie numero 4 di tela ventena nuove lire 24.17 / camiscie usate numero 5 tela ventena lire 57.4 / duoi corpetti di mezzettino¹ lire 7.8 / un sottanino rigato usato lire 7 / un altro sottanino di cotone lire 7 / una fassetta usata lire 5 / un sottanino usato lire 5 / una rossetta usata lire 5 / un fazoletto di velo bianco lire 1.15 / corone numero quattro che nulla vagliono lire 9 / un'altra corona con una scattola di legno usato lire 1.10 / tre pezzi di drappi vecchi vecchissimi lire 10 / denari della bonamano² lire 50

ACB, Rogiti 4568, pubblicato da S. BIANCONI, *I due linguaggi*, Bellinzona 1989, p. 166-167

¹ Filo di cotone

² Mancina

1.3. CALAMITÀ NATURALI E SALUTE DELLA POPOLAZIONE

E' quasi impossibile definire quella che abitualmente si chiama mortalità "normale" in epoca moderna, rilevata cioè in assenza di carestie, epidemie e guerre. Questi fenomeni, nei secoli dal XVI al XVIII turbano, invece, incessantemente lo sviluppo della popolazione. In particolare, è la mortalità catastrofica (sino al 30-40% della popolazione) che si presenta molto spesso a falciare la popolazione di alcune zone. E' noto che fra le epidemie è stata la peste quella che ha rappresentato il fattore principale della mortalità dal XIV al XVII secolo (doc. 1.3.3 e 1.3.4). La peste bubbonica, che è la forma meno letale delle pestilenze, riusciva lo stesso ad uccidere circa il 60-80% dei contagiati. In molte città vennero creati degli uffici di sanità locale che avevano due compiti fondamentali; fare rispettare i provvedimenti (cordoni sanitari, lazzaretti, quarantene) e svolgere una costante attività informativa riguardante l'esistenza di un'epidemia specialmente nei porti e nei grandi centri urbani. Comunque, le epidemie di peste vennero in gran parte debellate in Europa occidentale quando, a partire dal 1719, si provvide, attraverso il controllo del confine tra l'Impero Asburgico e quello Ottomano, a formare per mezzo di contadini-soldati un immenso cordone sanitario. E' vero che le crisi di mortalità continuarono in gran parte dell'Europa ad opera del tifo, vaiolo, tubercolosi, ma esse andavano lentamente modificandosi grazie ai progressi in agricoltura e al diradarsi delle guerre e all'organizzazione più razionale degli eserciti. Non va neppure dimenticato che per alcune malattie come il vaiolo già dalla seconda metà del Settecento fu trovata una forma di immunizzazione attraverso l'inoculazione. Va inoltre presa in considerazione la possibilità che le carestie fossero una causa di morte (doc. 1.3.1 e 1.3.2). Gli effetti di un cattivo raccolto potevano essere ovviati, ma ciò che andava temuto era il loro ripetersi per più anni di seguito. E in situazioni di sottanutrizione le malattie epidemiche avevano maggiore possibilità di diffondersi. Nelle crisi più disastrose la gente abbandonava le città e una folla di vagabondi invadeva le campagne dove spesso si potevano vedere nei campi e nelle vie decine di cadaveri di persone di ogni estrazione sociale, ma specialmente di povera gente. Di fronte alla scarsa efficacia della medicina ufficiale, molto spesso la gente invocava l'aiuto divino o ricorreva all'intervento di guaritori e di rimedi consolidati dalla tradizione (doc. 1.3.5 e 1.3.6).

1.3.1. Carestia ed epidemia nella regione di Ginevra nel Cinquecento

Che il clima abbia una forte influenza sui raccolti può sembrare - ma non è - un'osservazione banale. Bisogna infatti distinguere fra cambiamenti di clima di breve periodo, di lunghissimo periodo (ere geologiche) e le oscillazioni secolari o millenarie. E' scontato che nel breve periodo le cattive annate e le carestie fossero soggette pesantemente all'influenza del clima. Si pensi che la diminuzione di un solo grado delle temperature riduce la stagione di crescita delle piante di tre o quattro settimane e abbassa l'altitudine massima per le coltivazioni di circa 150 metri. Va notato d'altro canto che la diffusione del bacillo della peste non è influenzato da livelli nutrizionali.

Questo [1570] è stato un anno particolarmente piovoso e in molti luoghi i campi sono stati sommersi dall'acqua, causando un forte aumento dei prezzi del grano; l'uva non ha potuto maturare perché ha piovuto quasi ogni giorno dell'autunno. Era caduta una grande quantità di neve sulle montagne e il 28 novembre cominciò a piovere e continuò intensamente giorno e notte fino al 3 dicembre; la pioggia era portata da un forte vento caldo da sud e la grande quantità di neve che c'era sulle montagne si sciolse e portò tanta acqua che sabato il fiume Arve si ingrossò, e più ancora domenica e dopo pranzo portò via il ponte vicino a Ginevra, nonostante tutti gli sforzi fatti, poiché gli alberi sradicati e le rovine dei ponti a monte travolgevano tutto quanto incontravano. [...] Molti che avevano seminato i loro campi non poterono mietere e i campi arabili come pure i prati furono trasformati in arenili, le case rese pericolanti e altri (cosa più lamentevole) furono privati delle loro donne e dei loro figli. Coloro che avevano il grano nei granai non trovarono più né i granai né il grano; presso il ponte di Marignier, nel Faucigny, a cinque leghe da Ginevra, venne trovato un carro rovesciato in un prato e lì vicino sono stati trovati morti nell'acqua la mugnaia del ponte di Buringe con il figlio [...].

Nel 1571, la peste si diffuse rapidamente, nonostante il gran numero di streghe e stregoni che venivano giustiziati. D'altra parte vi era un forte rincaro in città: il grano si vendeva da 10 fiorini a 10 fiorini e 6 soldi la *couppe*¹ fino a 12 fiorini, ma questo non durò. Se l'aumento dei prezzi era forte a Ginevra, lo era ancora di più nei dintorni; nonostante tutti i divieti del duca di Savoia, i suoi sudditi venivano a Ginevra a cercare i viveri, come pure gli abitanti del Paese di Vaud, di Vevey, di Losanna, di Morges e di Nyon. I Signori di Ginevra, di fronte a tanta miseria, aprirono i loro granai e vendettero 7000 *couppes* a 9 fiorini e 6 soldi la *couppe*; i sudditi del duca, riconoscendo quanto fossero ingiusti i divieti del loro principe, furono costretti ad ammettere, che, senza la città di Ginevra che li aveva assistiti con il suo grano, avrebbero corso il rischio di morire di fame. [...] Il martedì 30 settembre [1572] si cominciò a lavorare al fossato della città, dal ponte di Cornavin fino al Cendrier e, fino al 6 dicembre l'esecuzione dei lavori non fu mai interrotta dalla pioggia. Da giovedì 30 ottobre a lunedì 5 gennaio 1573 non smise di gelare al punto che si poteva attraversare il lago gelato senza bagnarsi i piedi, direttamente da Coligny a Pasquiers. I mulini della città smisero di macinare per una settimana così che fu necessario rompere il ghiaccio, che però gelava immediatamente, provocando una grande scarsità di pane a causa della mancanza di farina. [...]

Lunedì 20 aprile 1574, le viti e i noci gelarono attorno a Ginevra, al punto che il vino che si vendeva il giorno precedente 3 soldi e 6 denari, il giorno successivo si vendeva a 15 soldi e salì fino a 18 e 20 soldi il *quarteron*²; la pagnotta si vendeva a 22 denari la libbra e la *couppe* di grano a 20 fiorini e alla fine dell'anno non se ne trovava più.

P.-F. GEISENDORF, *Les annalistes genevois au début du XVIIème siècle*, in "Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire et d'archéologie de Genève", T. 37, Ginevra 1942, p. 511-514

¹ Misura di capacità per aridi corrispondente a circa 77.5 litri

² Misura di capacità per liquidi (?)

1.3.2. Carestia e crisi economica

E' stato affermato che la molteplicità delle fonti di reddito protegge, almeno in parte, l'economia contadina. Il documento qui riportato mostra quanto poco però possa valere, in circostanze avverse, tale 'protezione'. Si tratta infatti di poveri tessitori e filatori impegnati anche in attività agrarie, come è quasi normale nelle società in via di industrializzazione in cui filatoi e telai non hanno ancora completamente staccato i contadini dalla terra. Si è filatore e/o tessitore in una stagione, quella invernale solitamente, e contadino in quella estiva. Anche questa testimonianza conferma che quasi sempre la crisi agraria è di origine meteorologica.

Mentre così fantasticavo, imbastendo piani e progetti, incalzavano gli anni di carestia che seguirono il 1770. Il primo di questi anni ci piovve addosso all'improvviso come un ladro di notte, perché tutti speravano, anzi, in tempi migliori. A dire il vero, a partire dal 1760 non avevamo più goduto di un'annata che potesse dirsi veramente buona. Il 1768 e il 1769 furono anni veramente infausti, con estati piovose e inverni lunghi e rigidi e tanta neve da far marcire le sementi e costringerci ad arare di nuovo a primavera. I giudei che fan commercio di grano non si lasciarono naturalmente sfuggire l'occasione e saranno stati loro a provocare il rincaro dei prezzi che ne seguì. Lo si capisce dal fatto che il pane, a pagarlo bene, non scarseggiava. Invece era proprio il denaro a mancare, e non solo ai poveri, ma anche alle classi medie. Quelli furono tempi d'oro per mercanti, mugnai, fornai, che si arricchirono o per lo meno misero da parte un bel gruzzolo. Invece il commercio del cotone languì rapidamente. Il guadagno era così scarso che si riusciva a trovare quanti operai si voleva, disposti ad accontentarsi del solo vitto per salario.

Già nel 1768 e nel 1769, quando la grandine per due anni consecutivi distrusse tutto il mio raccolto ed io e la mia famiglia guardavamo attoniti questo disastro, rendevo grazie alla misericordia divina d'aver risparmiato le nostre vite. [...]

Nel 1770, già a primavera, tutto cominciò a rincarare. La neve coprì le sementi sino a maggio, soffocando una parte del raccolto. Ci consolammo sperando per tutta l'estate in una buona mietitura, ma le speranze andarono deluse. Io avevo piantato una buona quantità di patate, ma, ahimè!, mi vennero in gran parte rubate.

Durante l'estate avevo tenuto due mucche e qualche capra su un pascolo altrui, affidate al mio primogenito, ma in autunno dovetti vendere tutte queste bestie per mancanza di denaro e di foraggio.

A mano a mano che i prezzi salivano, il commercio languiva sempre di più, e a noi poveri filatori e tessitori non restava che ricorrere a prestiti e poi di nuovo a prestiti.

U. BRÄKER, *Il poveruomo del Tockenburg*, Palermo 1989, p. 163-165

1.3.3. La peste a Bellinzona nel 1635

E' già stato notato che per debellare le epidemie di peste è stato necessario uno sforzo a livello statale contro la pratica precedente di chiusura città per città agli ingressi esterni. In generale, per contenere il contagio l'unica speranza era comunque la prevenzione. Ancora oggi non sono chiare le cause che hanno permesso la scomparsa del contagio. Si fanno in particolare due ipotesi: la sostituzione del topo grigio al topo nero e l'interruzione di talune vie commerciali da Oriente a Occidente provocata dall'avanzata degli Ottomani nel sud-est europeo. Si ipotizza, inoltre, che vi siano stati alcuni cambiamenti nella virulenza stessa del bacillo e che si siano formati degli anticorpi nelle popolazioni europee. In generale, prese una per una, nessuna di queste spiegazioni è convincente. E' invece quasi del tutto assodato da una serie di prove che vanno sempre di più rafforzandosi che la sconfitta della peste bubbonica sia da attribuire al crescente livello di organizzazione delle società umane. Il che si dovette al fatto che alcune autorità mediche e civili avevano osservato in quale modo il contagio si propagava, in particolare con riferimento a quelle comunità che confinavano o avevano rapporti commerciali con altre comunità dove era stata segnalata in precedenza l'esistenza della pestilenza. Come risulta dal documento, i baliaggi ticinesi facevano parte del cordone sanitario avanzato dello Stato di Milano..

Li Signori Presidente, e Conservatori della Sanità dello Stato di Milano, assicurati con infinito loro dispiacere essersi scoperta la peste nel Borgo di Belinzona, Dominio de Signori Svizzeri; et volendo per debito del loro carico, provvedere in tutti i modi possibili, che così pernicioso male non passi in questo Regio Stato. Hanno deliberato di far publicar la presente grida, con la quale bandiscono da questo Stato, et da ogni parte di esso detto Borgo di Belinzona, et tutto il suo Contado (eccettuato quei luoghi, che giudicherà espediente il nostro Delegato per far fare le quarantene, et purghe), et proibiscono l'ingresso, et l'introduzione in questo Stato, et ogni parte di esso, a qualonque persona sia di qual grado, stato, o conditione si voglia, et di qualonque robba, mercantia, animali, vettovaglie, et cosa che venghi, o passi, o sia venuta, o passata, o si conduchi, porti, o sia venuta, passata, condotta, o portata da detto Borgo, et suo Contado, o che poco, o molto ne habbi tocco, ne con boletta di Sanità¹, ne senza, ne per diretta, ne per indiretta via, ne sotto verun pretesto, occasione, scusa, o colore, et tutto ciò sotto pena a ciascun caso, et per ciascuna volta della vita, et confiscatione de beni, et dell'immediata perdita d'ogni animale, robba, mercantia, vettovaglia, et cosa che di là venisse fatto passare, condotta, o portata contro la forma, et dispositione della presente grida.

Nelle quali pene dichiarano essi Signori, et vogliono, che incorrano ancora tutti li Hosti, Albergatori, Cavalanti, Mulattieri, Carratori, Barcaruoli, et ogni altra persona, che in qual si voglia modo alloggiasse, portasse, conducesse, introducesse, o riportasse, o havesse come si sia parte, ancorché minima, in alcuna transgressione della presente grida.

Et commandano sotto la medesima pena, che niuna persona, habbia ardire d'entrare in questo Regio Stato da passi insoliti, dichiarando passi insoliti, tutti quelli che non saranno da guardie custoditi.

Finalmente detti Signori dichiarano, che le confiscationi, pene peccunarie, mercantie, robbe, animali, vettovaglie, et altre cose, habbino da esser applicate all'Officio della Sanità di Milano, con promessa libera del terzo del netto, che se ne cavarà a gli accusatori, quali se vorranno saranno tenuti segreti.

Si riservano però essi Signori l'intero arbitrio sopra le dette pene per servirsene, come parerà a loro in fatto, che si convenga.

Et perché al fine di questo mese si vuol fare la fiera di Rogoredo, nel Dominio de Signori Grigioni, dove concorrono molte persone di questo Stato. Dal che potendone succedere qualche pericolo al medemo Stato; detti Signori hanno prohibito, et proibiscono detta fiera, et commandano sotto le pene de quali sopra si fà menzione, che niuna persona di questo Stato ardisca di andare alla detta fiera.

Dichiarando, che le copie della presente stampate in Milano habbino fede, e vigore come se fosse auttenticata, e publicata in qualsivoglia luogo, e dominio. Dato in Milano li 18 Ottobre 1635.

Puteobonellus Praeses

Georgius Serpontus Cancellarius

BSSI 1881, p. 218-220

¹ Lasciapassare sanitario

1.3.4. Misure di prevenzione e controllo in caso di peste

In età moderna venne sempre più diffondendosi l'idea che le classi povere fossero "classi pericolose". Ciò in molti sensi, fra i quali può a buon titolo essere inserito quello della diffusione del contagio della peste. In generale, il provvedimento più in voga era quello della quarantena, cioè l'uso di efficaci "cordoni sanitari". Dovette passare molto tempo perché si riuscisse a gestire in modo efficace questo strumento di prevenzione. La quarantena, in particolare, implicava un'interruzione dei traffici per periodi di tempo che andavano da pochi mesi a un anno e più. Ciò rappresentava un grave ostacolo al libero svolgimento delle attività economiche e non può sorprendere che fosse invisato ai mercanti. Di qui, le difficoltà delle autorità cittadine a prendere provvedimenti drastici.

Aumentandosi sempre più in varie parti il mal contagioso nelli huomini come il morbo nelle bestie bovine, il Magnifico Consiglio di Comunità quanto li Signori Deputati alla Sanità del Magnifico Borgo hanno unanimamente risolto per evittare mediante la Divina Misericordia tale flagello di venire alla publicatione della presente con la quale da parte e commandamento dell' Illustrissimo Signor Colonnello e Cavaliere Barone d' Alt Signore di Prenondanouaux, senatore della Lodevole Città di Friborgo, hora Reggente Capitano di Lugano, Valle, Riviere si fà publico aviso, bando e commandamento a tutti li pitocchi, vagabondi, birbanti, zingare e persone inutili che non sono di questa Comunità e che si ritrovano in questo Borgo, Comunità e Terre Separate, che debbano absentarsi dal medesimo Borgo, Comunità e Terre Separate, nel termine di tre giorni, doppo la publicatione della presente ne più ritornarvi sotto pena della berlina o frusta o altra corporale arbitraria secondo il caso, ne possono simil sorte di persone introdursi in questo Paese sotto la medesima pena.

Item sotto la pena de scudi cento si commanda a qualunque persona, di qualsivoglia stato, e grado si sii del Borgo, Comunità e Terre Separate, che niun ardisca sotto verun pretesto, colore dar ricetto, alloggio si nelle case come ne fenilli, stalle e cassine a niuna delle suddette persone.

Item nella stessa pena vi correranno tutti li barcaroli che imbarcheranno simili sorte di persone e tutti li barcaroli forestieri che ne sbarcheranno nel territorio di questa Comunità. Item s' incarica si alli Signori Reggenti del Borgo che alli Consoli di tutte le terre di questa Comunità e Terre Separate che sotto la pena de scudi venticinque d' esserli irremisibilmente tolti debbano notificare imediatamente al Canzegliere di Comunità o nel Borgo a Signori Deputati, quelle persone che contraveniranno alla presente, col dar alloggio, ricetto a simili persone.

Item sotto la pena de scudi cento anche corporale arbitraria, secondo i casi, si commanda che niun ardisca introdurre in questa Comunità e Borgo, alcuna sorte di bestia bovina procedenti dallo Stato di Milano.

Item nella pena de scudi cinquanta, incoreranno tutte quelle persone che le riceveranno, alogieranno o daranno ricetto, imbarcheranno o sbarcheranno in questa Comunità, incaricando pure a questi Signori Regenti e Consoli del Borgo e di qualonque terra anche separata, che sotto la pena de scudi venticinque, d' essere irremisibilmente tolti, debbano subito notificare alli Signori rispettivi Canzelieri e Deputato quelle persone che contraveniranno in simile genere alla presente grida.

Item che sotto la pena de scudi cento qualonque barcarolo non possa sbarcare ne imbarcare persone forastiere che alle due rive publiche del suddetto Magnifico Borgo, che non habbino prima dato aviso ad uno de Signori Deputati del Magnifico Borgo.

Item sotto la medesima pena che niuna persona ardisca si nel Borgo Comunità e Terre Separate tenere imonditie nelle case, gettarle in piazza, anzi quelle debbano tenerle nette nelli loro rispettivi siti.

Item nella medesima pena incoreranno tutti li hosti, bettolinieri e simil sorte di gente, quali non notificheranno tutte le persone forastiere non Svizzeri alli Signori Deputati, essendo nel Magnifico Borgo e essendo nella Comunità e Terre Separate, a loro rispettivi Consoli, quali li doveranno partecipare a loro Regenti per prendere quelle dovute risoluzioni per publico beneficio.

Item che sotto la pena de scudi cinquecento, oltre la perdita de cavalli e mercantie, niun cavalante, condutiere o che fa simili professione possa scaricare veruna sorte di mercanzie venienti dalle parti di Locarno e Bellinzona, se non nella stalla esistente per scontro alla casa del Signor Capitano Bernardo Rusca, loco destinato per ora a tal effetto, e quelle procedenti d' altre parti nel loco solito della sostra di Lugano, restando nelle sudette pene inclusi i barcaroli, oltre anche la perdita della barca e mercanzie che condurranno.

Item che tutte le persone che veniranno tanto dalla parte di Bellinzona quanto da quella di Locarno et altre parti, non debbano sotto pena de scudi cento et anche arbitraria, secondo i casi, andare per altra strada fuorché per le strade regine, in modo che debbano presentarsi al restello¹ di Bironico.

Item nella medesima pena incoreranno tutte quelle persone di qualonque luogo di questa Magnifica Comunità e Borgo, che venghi da Paesi sospetti, l' introdursi in questi Paesi, incaricando sotto pena de scudi venticinque, a tutti i Consoli di invigliare e giogendo in questa Comunità simil persone, farli custodire, separare dall' altre,

¹ Cancellò

con darne aviso nella Communità a loro rispettivi Regenti, subito per riceverne l'opportuno ordine nel Borgo a Signori Deputati. E con la presente si confermano tutte le altre gride, non solo sopra le sudette materie publicate, ma tutte quelle ancora publicate in materia di sanità.

Data in Lugano 27 7bre 1713.

Antonius Quadrius pro Domino Morosino Cancellario

ASL/APL, III A, pubblicato da A. GLI, *L'uomo, il topo e la pulce*, in "Pagine storiche luganesi", Lugano 1986, p. 158-159

1.3.5. Compiti e tariffe per i medici nel baliaggio di Lugano

Nel XVII secolo le scoperte scientifiche ampliarono la conoscenza del corpo umano; tuttavia le cure prestate dai medici del tempo raramente riuscivano efficaci contro le malattie e ben poco contribuirono a ridurre la mortalità. Un freno al progresso della medicina era rappresentato anche dalla distinzione tra la figura del medico e quella del chirurgo, distinzione che rimanda a quella tra professione liberale e arte meccanica, tra formazione del medico che studia filosofia, usa il latino, ha un titolo universitario e formazione del chirurgo fondata sull'apprendimento pratico ed empirico di cure e operazioni nella bottega di un altro chirurgo.

Il documento seguente è ricavato dagli Statuti di Lugano del 1696, gli unici che contengano disposizioni tariffarie relative ai medici. Dell'attività del medico si parla, in poche righe, di visite e consulti senza altra specificazione e i relativi onorari sono espressi in soldi imperiali di Lugano; del chirurgo si specificano invece, molto più estesamente, tutte le possibili prestazioni con il relativo prezzo in lire o soldi di Milano, comprese le situazioni particolari.

Tassa de Signori medici.

Per una ricetta in casa soldi 5 imperiali di Lugano.

Per visita nel Borgo soldi 12 imperiali di Lugano.

Per visita di notte tempo soldi 30.

Per visita con levata notturna 1 scudo.

Per caduna andata fuori del Borgo da 2 miglia in giù Lire 7 soldi 10 imperiali et il cavallo. Et da due miglia sino alli 4 miglia Lire 12 soldi 10 terzoli et il cavallo; et dalli 4 sino alli 6 Lire 17 soldi 10 terzoli et il cavallo, e dindi sopra Lire 20 terzole et cavallo. Et havendo di consumare più d'un giorno, se gli dovrà pagare per ciascheduno giorno conforme il specificato di sopra, oltre il vitto quando non possi comodamente il Signor Medico ritornar a casa.

Per un consulto o collegio con altri Signori Medici sì nel Borgo, come in Communità un scudo oltre la visita.

Per un attestato di poter cibarsi di carne et ova in tempo proibito soldi 12 imperiali terzoli moneta di Lugano, e per un attestato di presentarsi in giudizio 1 scudo.

Et occorendo che li Signori Medici andassero sopra una qualche visita fuori del Borgo e che nel loco medemo, ove fossero stati chiamati venissero ricercati alla visita d'altro amalato, non potranno havere per tal visita che soldi 12 imperiali di Lugano et se fossero chiamati in altri lochi circonvicini o lontani dovranno havere alla rata, come è specificato di sopra.

Tassa delli Honorarii e mercedi che potranno conseguire li Chirurghi intorno alle cure che da essi da qui in avanti veniranno fatte, et è come segue:

Per qualsivoglia caso di Chirurgia ordinario Lire 2 di Milano oltre il cavallo, se doverà viaggiare, e non potendo ritornare a casa il medemo giorno, oltre le dette Lire 2 se li dovrà dar il vitto, ne aggravarlo di spesa alcuna per detto cavallo. Quando poi il medemo Chirurgo con la sua operazione raderà ossa¹, manifesterà², darà ponti, scarnificherà, ponerà a loco una rottura, aggiustarà una slogatura, darà fuoco, o cauterizzerà, in quel giorno, che ciò opperrerà potrà havere 2 Lire di più, et se il giorno seguente opererà medesimamente potrà havere il medemo honorario per causa del tempo che più dell'ordinario perde intorno a tale operatione et per molte cause.

Per trapanature Lire 4 di più al giorno.

Per ferite di capo fatte con trapanature Lire 3 ogni giorno sino alli giorni 14 in modo tale che d'indi sopra non possa importar tal cura più di Lire 48.

Per cure dove si radono ossa potranno conseguire sino alli giorni 14 soldi 30 per giorno, e poi sino alli giorni 30 soldi 20 di Milano, curando però 2 volte al dì, et curando una volta soltanto un terzo meno della tassa d'ogni giorno. Ma quando sopragiongesse qualche rosapilla³, si dovrà crescere qualche conveniente cosa.

Per ferite semplici senza scoperta d'ossa sino a giorni 14 soldi 20 al giorno et dindi sopra soldi 10, bastando una visita al giorno, et se bisognasse dar ponti si dovrà crescere soldi 10 per punto.

Per ferite penetranti, come sono le ferite di capo con trapanatura o fare una contra apertura Lire 6 di più.

Per le ferite non penetranti potranno havere quelle mercede che meritano come sopra le ferite semplici.

Per ferita di gamba, o braccia d'archibugiata con fratture d'ossa, ove occorrerà levar scaglia d'ossa, porre lacci, o fare incisioni, se li deve, come nelle ferite di capo con trapanatura.

Per rotture e slogature la mercede dovrà essere come sopra è tassato per le ferite di capo senza trapano.

Quando la rottura fosse unita con la slogatura, piaga o nizzatura⁴, conseguiranno l'istessa mercede, eccetto Lire 4 di più per porre a loco la slogatura, intendendosi però quando il Chirurgo fa due visite al giorno; ma facendosi

¹ Raschiare o pulire

² Aprire

³ Malattia infettiva di zone cutanee

⁴ Contusione

una sola al giorno resta tassata la mercede solo per la metà, riservate però Lire 4 di più per l'aggiustamento della rottura o slogatura.

Per le ferite de nervi, tendoni, muscoli, o ligamenti si tassano come le ferite di capo senza trapano, ma con frattura, quelle delle giunture, e rotture d'ossa, putrefazione de' ligamenti e aposteme¹, come accade quando viene allongata la cura, et si richiedono incisioni, si tassano sino al quinquagesimo giorno nella mercede, che meritano le ferite di capo con trapano.

Per accurare una postema ordinaria, o piaga, ove non bisogna operatione di mano 1 lira al giorno, venendo fatte due visite al giorno, cioè per giorni 14, e se e una solla visita la metà, ma nel giorno, che occorrerà fare l'opera manuale Lire 2 di più, dovendo sempre pagare li medicamenti l'oppresso, et infermo, come similmente si dovrà intendere in simili altri casi; l'istesso se si trattasse di scaranzia², e di carbone³, ma se l'infermo andasse a casa di chi cura dovrà haver un terzo meno della mercede.

Per mettere una fontanella⁴, o cauterio Lire 1 et essendo necessaria cura sino a giorni sette soldi 10 al giorno ancorché v'andasse due volte al giorno.

Per fare un laccio, o mettere visigatorii⁵, bisognando curarli, l'istesso come la fontanella.

Per attaccare sanguetta portate dal Chirurgo Lire 1.

Per un salasso al braccio soldi 10 et per solassi in altra parte del corpo soldi 20.

Per dare le stufte⁶, o sudore per morbo gallico in casa del Chirurgo compreso il vitto, et tutto ciò farà bisogno alla cura Lire 6 al giorno, et andando a casa dell'infermo per la sua fatica solo Lire 2 andando per 2 volte al giorno.

Per dar l'onto, o profumi Lire 4 per volta per la sua fatica.

Per cavare intiero un parto morto Lire 15 e per cavarlo in pezzi Lire 30 etc.; per cavare il fetto, o morto, o vivo dall'utero della donna, che all'ora fosse spirata Lire 14.

Per morsicature venenose per scarnificarle, et altre appartenenze nella prima operatione Lire 3.10.

Per le creste⁷ etc. occorrendo tagliar o dar fuocho nelle parti del sedio per le prime operationi Lire 7, e per ridure a suo logo un'hernia intestinale Lire 5.

Quando il Chirurgo facesse accordo di sanare in un tempo preciso qualche paziente, e poi la sanasse prima, potrà havere nulla dimeno l'istessa mercede convencionata.

Quando l'infermo muore, e che il Chirurgo habbi rettamente e canonicamente operato, potrà pretendere la medema mercede come se fosse guarito, solo se vorrà potrà havere qualche riguardo con la parte a causa del morto sconsolata.

Havendo d'andar fuori a fare operationi semplici, et ordinarie resta la mercede tassata in soldi 15 per miglio et dovendosi fermare a far più operationi all'infermo medesimo o ad altri, che debba esser pagato appartatamente conforme le operationi, che haverà da fare.

Havendo d'andare di notte tempo, o in tempi molti disastrosi si duplica la mercede. Per visite fatte nel medemo luogo tassate Lire 3, et havendo d'andare fuori soldi 15 di più al miglio.

Havendo da dare al giudice il notificato in scritto Lire 1.

Per consulti che veniranno fatti da Chirurghi, mettodici, dotti in pratica, e teorica Lire 5.

Per rispetto alle cure che occorreranno farsi nel Borgo si leva il 4to della tassa, che si deve praticare in Comunità come pure tutte le spese de' viaggi in consideratione del commodo maggiore che li detti Chirurghi hanno nel medicare in Borgo. [...]

BSSI 1888, p. 71-73

¹ Ascesso

² Angina o difterite

³ Foruncolo

⁴ Ulcera artificiale praticata dal chirurgo per curare una malattia

⁵ Vescicanti, impiastri che producono bolle cutanee

⁶ Ambienti riscaldati

⁷ Escrescenze carnose

1.3.6. Rimedi popolari

La medicina ufficiale del Seicento era quasi totalmente impotente di fronte alle malattie, sia per la diagnosi sia per la cura. I progressi e le scoperte sul piano della ricerca, che pur erano avvenuti nel corso del secolo, non si tradussero in pratiche terapeutiche più efficienti che restarono a lungo dominate da diete, purghe, clisteri e salassi. In alternativa alla medicina ufficiale era quindi largamente diffuso il ricorso a rimedi di origine animale e vegetale, che erano preparati e somministrati seguendo riti particolari.

Questa medicina era indirizzata in primo luogo al popolo, sempre disorientato e indifeso davanti alle malattie, e impossibilitato a ricorrere alle cure dei medici. Inoltre i frequenti periodi di carestie, la presenza di malattie epidemiche e le avversità della natura, rendendo precaria l'esistenza quotidiana, spingevano la mentalità popolare a caricare di significati miracolosi le cure dispensate da guaritori, speciali e ecclesiastici.

Nei ricettari compaiono elementi molto diversi, ciascuno con le proprie qualità terapeutiche, in dosi accuratamente miscelate seguendo gli insegnamenti della saggezza antica. Il documento propone alcune ricette e prescrizioni farmacologiche contenute nel "reccettario probatissimo di fra Tobia", manoscritto del Seicento custodito presso la biblioteca comunale di Bellinzona.

A febre terzana

Recipe¹ il petrsemolo² e pistalo et poi metillo sopra le braze del infermo e si sanarà e guarirà. Probato.

Alla quartana

Recipe stercho di rondine ben pisto et poi sia distempato³ co il vino et così dallo a bere al amalato e farà cose stupende.

Per la peste

Recipe sterco rosso di galina quanto una castagna et sia distempato con sugo di barbena⁴ et di questo bevene a digiuno et ancho meterne sopra il male.

Alla tosse

Recipe aio⁵ e sonza⁶ di porco et pesta insieme et la sera quando va a dormire onge la sola dil piedi et cosa provata.

A dolori di testa

Piglia radice di cucumero salvatico cotto con lascenzo⁷ et olio. Poi onge la fronte et le tempie et questo fallo impiastro e questa cottura leva ogni dolore.

A dolore di denti

Piglia la scorza dil moron⁸ negro et falla bolire co uno bichiero di vino negro che sia bono et fallo tenere in bocca così caldo e cesserà il dolore.

Alla sordità

Recipe rose, salvia, menta, lauro et fallo bolire co vino tanto che cala il terzo et la sera quando va a dormire fa che riceva el fumo nelle orecchie et la ditta compositione così calda metila sopra lorechio.

A far dormire uno che per la febr no po dormire

Piglia il bianco dovo e latte di donna et papavero et onge li polsi del amalato e dormira. Item è bono adoperare spesso lo asenzo et farà dormire. Provato.

Alli ochii debili et che non vedeno

Recipe il sterco dil gallo bianco con mel et accetto distemperato et di questo onge li ochii per che fa lo effeto et anche strengo le lagrime. Ottimo remedio.

¹ Prendi

² Prezzemolo

³ Sciolto

⁴ Verbena

⁵ Aglio

⁶ Grasso di maiale

⁷ L'assenzio

⁸ Gelso

Contra abrasiamento di foco o di aqua

Recipe semola di siligine¹ et brusala in una testa² nova dopo tridalo bene et quella polvere butalla intorno alla mano: al piede et sarà sanato.

Polvere per sanare le ferite

Polveriza cenere co polvere di carboni di quertia³ et metila sopra la ferita uno o doi giorni et sarà guarito.

G. TARILLI, *La medicina popolare in un manoscritto secentesco*, in "Folcloro svizzero" 1984, p. 67-69

¹ Specie di cereale

² Vaso

³ Quercia

1.4. EMIGRAZIONE

E' stato osservato non senza ironia che, in riferimento alle migrazioni stagionali dell'Ottocento su lunghe distanze, mettendo insieme questi spostamenti si dovrebbe concludere che i proletari fecero viaggi su scala mondiale con una frequenza ineguagliata dal turismo delle classi alte dei paesi più ricchi. Ciò è tanto più vero per i villaggi di montagna dove l'emigrazione è una scelta quasi obbligata. Si è calcolato, ad esempio, che circa il 30% degli uomini delle Alpi lombarde scendono periodicamente verso la pianura. Sono quegli uomini che un grande storico francese, Fernand Braudel, ha definito "rudi, goffi, ottusi, avari, ma resistenti alla fatica" che troviamo per ogni dove. Da Palermo a Mosca, ciascuno con la sua specialità professionale, essi invadono le città. Queste ultime sono state ritenute le mangiatrici di uomini perché spesso gli immigrati vi muoiono lontano dalle loro famiglie, ma il flusso continuo dell'emigrazione montanara riempie sempre questi vuoti in un incessante ricambio. Una fabbrica di uomini, dunque, ad uso delle città e delle pianure (doc. 1.4.1 e 1.4.2). Va rivisto, comunque, il giudizio negativo relativo all'ottusità di questi emigranti. Antropologi e storici sono oggi d'accordo su quello che è stato definito il paradosso alpino, cioè sul fatto di un grado sorprendentemente alto di alfabetizzazione e di istruzione generale degli uomini dell'area alpina. Sembra, dunque, che per merito delle scuole di villaggio la capacità di leggere e scrivere fosse più diffusa nelle regioni alpine che non nelle pianure circostanti. Quanto alla tendenza dell'alfabetizzazione a crescere con l'altitudine si spiegherebbe col fatto che l'incidenza dell'emigrazione stagionale era molto maggiore nelle zone alpestri. La marginalità della terra a disposizione sembra avere costretto queste comunità ad aprire la loro economia verso il mondo esterno. L'emigrazione non è dettata solamente dalla necessità di liberarsi della popolazione in eccesso perché la presenza di molti alfabeti smentisce questa affermazione. Sembra, invece, più appropriato, dire che i benefici dell'emigrazione estiva fossero superiori ai costi. E ciò è tanto più vero per la cosiddetta aristocrazia dell'emigrazione, architetti, pittori, scultori, stuccatori, che non praticavano semplicemente una "economia dell'assenza", ma un'economia dell'accumulazione attraverso i notevoli guadagni che potevano ottenere con le loro specializzazioni nelle grandi città. Si pensi che nel Cinquecento e nei primi decenni del Seicento l'industria edilizia di Roma fu dominata da straordinari architetti provenienti dalla Lombardia e dalla Svizzera italiana (doc. 1.4.3 - 1.4.6).

Non sempre, dunque, una scelta di povertà, ma una strategia di conservazione e di accumulazione di beni da riportare nel proprio villaggio, come può essere confermato dall'emigrazione dei militari, un fenomeno che caratterizza l'emigrazione svizzera. Studi recenti stimano in oltre 400'000 i mercenari svizzeri al servizio dei vari stati europei, tanto nel XVI quanto nel XVII secolo, e questa massiccia emigrazione contribuiva, attraverso gli introiti del servizio, alla formazione di cospicue fortune economiche (doc. 1.4.7 e 1.4.8).

1.4.1. Mezzovico, stato d'anime del 20 marzo 1677

L'obbligo della tenuta del libro di stato delle anime sancito da Carlo Borromeo nel primo Concilio Provinciale Milanese del 1565 si inseriva perfettamente nel quadro di una politica tesa a raggiungere un maggiore controllo sia degli abitanti della città di Milano che dei fedeli raccolti nelle numerose pievi di una diocesi che arrivava sino ai piedi delle Alpi dell'antica Rezia. In quel libro il parroco avrebbe dovuto, seguendo le istruzioni, inserire tutte le "anime" costituenti la propria parrocchia indicandone nome, cognome, sesso, età e stato civile nonché dati sugli immigrati e gli emigrati. Dopo il Concilio di Trento era stata infatti lasciata alla discrezione delle singole diocesi la facoltà di dare disposizioni circa gli stati delle anime.

La tabella qui riportata è stata costruita sui dati ricavati dallo stato d'anime di Mezzovico che, pur non appartenendo alla diocesi di Milano, è stato rilevato seguendo in gran parte i criteri scritti nelle direttive di San Carlo. Per gli storici della demografia e, in particolare, dei movimenti migratori, gli stati d'anime rappresentano una fonte indispensabile per sapere chi emigra e spesso dove si emigra. Il parroco annota infatti con l'indicazione assente l'emigrante, ma alcune volte aggiunge anche il nome del luogo meta del peregrinare dei suoi fedeli.

Significativo appare il dato che si ricava dallo stato d'anime di Mezzovico, dove, su una popolazione complessiva di 533 abitanti, ben 104 risultano assenti.

età	uomini					donne					totale
	presenti		assenti		tutti	presenti		assenti		tutte	
	non sp.	sposati	non sp.	sposati		non sp.	sposate	non sp.	sposate		
0-4	24	-	-	-	24	19	-	-	-	19	43
5-9	33	-	-	-	33	36	-	-	-	36	69
10-14	18	-	4	-	22	27	-	-	-	27	49
15-19	7	-	22	-	29	24	1	1	-	26	55
20-24	3	-	17	3	23	13	4	-	-	17	40
25-29	7	1	5	1	14	14	9	1	-	24	38
30-34	3	4	8	12	27	10	14	1	1	26	53
35-39	4	3	-	4	11	11	11	-	-	22	33
40-44	-	4	1	4	9	5	8	-	-	13	22
45-49	1	3	-	4	8	6	10	-	-	16	24
50-54	1	3	-	4	8	7	6	-	-	13	21
55-59	3	4	-	7	14	12	5	-	-	17	31
60-64	-	1	1	3	5	4	3	-	-	7	12
65-69	4	5	-	-	9	5	2	-	-	7	16
70-74	3	2	-	-	5	11	1	-	-	12	17
75-79	1	2	-	-	3	5	-	-	-	5	8
80-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	2
totale	113	33	58	42	246	206	74	3	1	287	533

A. SCHLUCHTER, *Demografia e emigrazione nel Ticino in epoca moderna*, in BSSI 1991, p. 29

1.4.2. Ruolo militare della Valle di Blenio

Non sempre gli stati delle anime sono accompagnati dall'indicazione di assenza degli uomini. In casi come questo, bisogna rivolgersi, per conoscere l'emigrazione, a fonti alternative. In generale, si può capire che una comunità è caratterizzata da emigrazione dal divario di presenze maschili e femminili nella popolazione così come dalla forte differenza fra sepolture di uomini e donne con più di 20 anni. In casi più fortunati, come quello del documento qui riportato, è la fonte stessa a indicarci gli emigranti, la loro età e la meta dell'emigrazione. Si tratta di un elenco di uomini redatto nel 1743, in concomitanza con la guerra di successione austriaca che aveva messo in allarme i Cantoni svizzeri. In questa occasione i Cantoni sovrani sui baliaggi italiani di Riviera, Blenio e Bellinzona pretesero che si adottasse un nuovo metodo di arruolamento. Da qui, e fortunatamente per gli storici, le liste nominative di tutti i maschi dai 18 ai 60 anni. Possiamo così disporre di una fonte quantitativa che ci fornisce notizie sui flussi migratori della valle di Blenio poiché questi sono stati conservati, mentre non abbiamo notizie analoghe per le altre regioni. Nel documento sono stati omissi i dati delle singole frazioni.

Comune	maschi dai 18 ai 60 anni	assenti	in Italia	a Milano
Ghirone
Buttino	34	30	27	23
Campo	53	42	42	41
Olivone	260	217	201	148
Aquila	214	142	136	129
Largario	30	18	17	11
Torre	30	24	18	16
Ponto	89	34	29	17
Castro e Marolta	44	29	20	18
Lottigna	32	17	13	12
Leontica	99	92	73	32
Corzoneso	65	38	25	22
Dongio
Ludiano	54	34	26	24
Malvaglia	320	82	36	29
Semione	147	16	3	3
Totale	1471	815	666	530 ¹

ACB, Blenio, scatola 10, pubblicato da R. CESCHI, *Bleniesi milanesi. Note sull'emigrazione di mestieri nella Svizzera italiana*, in BSSI 1991, p. 53

¹ La somma però dà 525

1.4.3. Contratti di tirocinio

I contratti di apprendistato sono atti di natura privata stipulati presso un notaio e si rinvencono assai di frequente nelle filze notarili. In generale, essi sono tipici delle comunità ad emigrazione specializzata (in questo caso un falegname e un muratore), ma riguardano quasi tutte le attività artigianali. I soggetti che compaiono nei contratti di apprendistato sono di regola il padre del giovane apprendista che esercita la patria potestà e garantisce così per il giovane, il mastro che accetta di prendere presso di sé l'allievo e si assume l'obbligo di insegnargli la sua arte, infine il garzone che promette di seguire il tirocinio per un tempo anche assai lungo (nel nostro caso rispettivamente cinque e quattro anni). Gli oneri per il genitore del giovane e altri obblighi particolari sono stabiliti con precisione, come si può vedere, nell'atto notarile.

1689 Adì 14 aprile in Mendrisio

Per virtù della presente, qual vogliono le parti habbi forza di pubblico et giurato instrumento, si fa noto et manifesto come messer Giovanni Battista Denti fu messer Nicolao, habitante in Mendrisio ha accordato et accorda Antonio Maria suo figlio ad messer Giacomo fu Tadeo Sonzonio di Somandena nella Brembana Valle, quivi presente, che accetta, detto Antonio Maria per insegnarli l'arte del falegname nel modo che lui medemo l'essercita con li patti infrascritti; cioè: che detto Antonio Maria sii obbligato stare appresso di detto messer Giacomo per anni cinque prossimi avvenire; et che per il primo anno detto messer Giovanni Battista paghi, per donzena¹ del medemo, lire cinquanta di Milano, per il secondo anno lire trenta, et per il terz'anno lire venti, che sommano in tutto lire cento di Milano quale detto messer Giacomo confessa d'haverle ricepute come veramente in presenza di me notaio infrascritto, et testi, le riceve in tanti buoni danari dal detto messer Giovanni Battista, padre di detto Antonio Maria che sborsa tutta la suddetta summa de lire cento suddette, con questo patto espresso, che occorrendo, che Dio non voglia, che detto Antonio Maria morisse o s'infermasse di maniera che non puotesse più essercire detta arte dentro il termine de detti anni tre primi, che in tal caso detto messer Giacomo sii obbligato, come si obbliga, restituire al detto messer Giovanni Battista o suoi la detta donzena alla rata del tempo; et che detto messer Giacomo debba per tutto il spatio de detti anni cinque darli da magnare, et bere competentemente, farli inbiancare² li panni, et quelli acconciarli; et che occorrendo qualche disgratia, che Dio non voglia, a detto messer Giacomo, che detto Antonio Maria debba restare appresso alli suoi fratelli nella forma che lui medemo si è obligato; et che occorrendo, che detto Antonio Maria si ammalasse, che in tal caso detto messer Giacomo sii obligato per giorni otto farlo curare, et seguitando più oltre, che detto messer Giovanni Battista sii tenuto pagare tutti li medicamenti, medici et chirurghi. Et che non volendo stare et compire detto Antonio Maria per qualche suo capriccio o volontà tutto il tempo d'anni cinque, che in tal caso messer Giovanni Battista sii obbligato refare li danni a detto messer Giacomo in giuditio de periti.

Et in fede sarà la presente sottoscritta dal detto messer Giacomo per saper scrivere, et da me a nome di detto messer Giovanni Battista per non saper scrivere:

Io Giacomo Senpronio haffermo et prometto quanto sopra,

Io Scipione Torriano fui presente per testimonio,

Io Giovanni Breni fui in lo giorno presente per testimonio,

Io Giovanni Battista Visetti pubblico Notaio di Mendrisio di speciale comissione delle sudette parti ho fatto la presente, et mi sono sottoscritto anche per parte di detto.

ACB, notaio Visetti G. B. scatola 530, anno 1689, pubblicato da O. CAMPONOVO, *Sulle strade regine del Mendrisiotto*, Bellinzona 1976, p. 200-201

¹ Vitto e alloggio

² Lavare

1686 Adì 28 del mese di febraro in Mendrisio.

Per tenore della presente si fa noto e manifesto qual messer Domenico Novio di Lancio valle Intellvi ha accordato per garzone Francesco suo figlio per [imparare] l'arte del muratore nelle parti di Germania al signor Giacomo Maggi di Bruzella, et questo per anni quatro prossimi avvenire, con che detto Francesco sii obbligato prestar ogni pontuale diligenza et obediencia al suddetto signor Maggi suo padrone et durante detto accordo sarà tenuto, detto signor Maggi spesarlo; et per il vestito detto signor Maggi, per detto termine d'anni quatro et per una volta sola, gli pagherà scudi ventitrè de Lire 5 di Milano per scudo, acciò possi detto Francesco vestirsi et calzarsi; et in fede sarà la presente sottoscritta dal suddetto messer Domenico Padre di detto Francesco, promettendo di far mantenere da detto suo figlio il presente accordo sotto pena d'ogni danno et spese. Io Domenico Novo fermo chome di sopra.

ACB, notaio Visetti G. B scatola 530, anno 1686, pubblicato da CAMPONOVO, O. *Sulle strade regine del Mendrisiotto*, Bellinzona 1976, p. 202

1.4.4. Lettere di emigranti

Il caso degli Oldelli di Meride è uno di quelli che fanno la fortuna degli storici. Si tratta di una famiglia di notai che per generazioni hanno esercitato questa professione, ma, come si vede dai documenti riportati, vi sono altri membri di questa famiglia che hanno esercitato professioni diverse trasferendosi in vari paesi europei.

Troviamo così stuccatori, mercanti, militari, ecclesiastici e così via. L'aspetto interessante è che la dinastia dei notai ha conservato quasi maniacalmente le lettere loro inviate dai parenti, ma non solo da questi perché il carteggio che forma oggi il fondo Oldelli riguarda anche decine di loro compaesani emigrati nei più diversi paesi del vecchio continente. Le lettere sono una fonte preziosa perché ci portano vicino agli uomini senza mediazioni. Si può studiare così il modo di rapportarsi, le forme di deferenza, gli usi e costumi degli emigranti e delle persone presso le quali vanno a soggiornare, la vita quotidiana con gli annessi problemi pratici, di lavoro e di lingua, ecc.

Carissimo fratello

La cara vostra delli 28 gennaio, il credereste? non l'ho ricevuta che li 25 di febbraio, dalla quale intendo la pronta spedizione fatta per mezzo del signor Mainone di Francoforte, a cui ieri ho scritto d'avisarmi all'arrivo di tal robba, acciò possa far le mie disposizioni, vi ringrazio in avanzo delli boni prodotti italici, che mi mandate, che goderò assieme co' miei cari nipoti, che bravi, e spiritosi crescono, e fanno a noi speciale onore nello studio, io poi li esercito giornalmente nella lingua italiana, ed il mese venturo cominceranno a prender lezione un'ora al giorno di clavicembalo, vi bacciano ossequiosamente la mano, come pure alla loro signora madre, signora nona, e signor zio Steffano, al loro zio lettore (a cui oggi scrivo): mandarò direttamente li loro dovuti rispetti. Oggi sono stato obbligato non per superbia, ma per vergogna di far loro misurare un novo sopramarsina d'inverno, avendo questi perpetui mobili ridotto già all'asse il novo a loro fatto fare l'estate passata, come vi ho scritto. Vengo al commercio, che deve essere tutto andante¹, e non caricato troppo, onde ciascheduna dozzina di calze di seta nere napolitane deve essere di differente prezzo, nessuna dozzina del più forte prezzo, ma dobbiamo tenerci al basso prezzo, m'intendo de' fazoletti di seta, e di filisello², questi ultimi però de' più grandi senza aver scrupoloso riguardo alla finezza; avertite, che per la prima volta non posso far uso di più di circa quattro dozzine di paia calze seta nere napolitane, di circa quattro dozzine fazoletti di seta di vario prezzo, e colore, ma non mai di sommo prezzo, di circa sei dozzine fazoletti di filisello, e di circa cinque, o sei libra seta tortiglia³; in suo genere però deve essere robba buona, e da prezzo onesto acciò ne possa sortir profitto. Per la fiera prossima di Pasqua sarò a Dio piacendo in Francoforte, spero frattanto ricevere ulteriori vostre notizie in risposta alle antecedenti mie. Abbracciate per me la cara cognata, li cari nipotini, e la mia cara nipote Anna Maria, alla quale spedirò fuori di fiera un piccolo regalo. Qui in casa siamo tutti sani, e quest'anno non ho ancora speso un soldo né in medico, né in apotecaro. Conservatevi pure sano, e siate certo della costante mia affezione, colla quale v'abbraccio, e sono vostro affezionatissimo fratello Carlo.

Colonia li 5 marzo 1786

ACB, Oldelli, 25 pubblicato da S. BIANCONI, *I due linguaggi*, Bellinzona 1989, p. 124

¹ Di qualità medio-bassa

² Tessuto di seta

³ Filo ritorto

1.4.5. Emigrazione stagionale nel Settecento

Il caso di Intragna riassume in sé diverse caratteristiche che, in altri luoghi, troviamo fra loro separate. In particolare, la coesistenza dell'emigrazione specializzata ("artisti") con quella non specializzata (spazzacamini). Tutto questo dà luogo ad un più bilanciato flusso di uomini: i primi, infatti, partono in primavera e tornano in autunno (anche se non con ritmo rigorosamente annuale), mentre i secondi se ne vanno dal villaggio proprio quando tornano gli "artisti". Di questo sistema beneficia di conseguenza l'agricoltura locale la quale vede sempre presente una certa percentuale di uomini che si dedica, a seconda delle stagioni, alla cerealicoltura o all'allevamento. Va detto, comunque, che la produzione agraria locale non riesce mai a coprire il fabbisogno della popolazione, in particolare dei cereali. Questo deficit viene coperto attraverso l'importazione di grani, in particolare dallo Stato di Milano.

Il brano seguente è tratto da una storia di Intragna (1750) del padre cappuccino Paolo Bustelli.

Vari sono gli impieghi di questo Popolo, altri occupati essendo nella professione mercantile, altri nel trasporto delle merci, altri nel purgare dalla caligine i cammini, altri in diversi mestieri di Artisti, tutti a fine di procacciarsi quel danaro che sembra necessario al vitto loro e vestito; imperciocché alla moltitudine degli abitatori valevole non sarebbe la sola raccolta de' frutti del Paese per sostenere tante copiose Famiglie. È costume di molti Uomini, il trasferirsi nella stagione più rigida sul Paese di Novara, d'Alessandria, di Tortona, di Lodi, Cremona, Brescia, ed altri Luoghi per impiegarsi ne' particolari loro mestieri, ed allora avviene che Intragna è sprovvista di persone, le quali ritrovano col mezzo di loro fatiche in diverse parti della Lombardia l'opportuno alimento. Apertasi poscia la Primavera, si restituiscono alla Patria; e qui è meraviglia il mirare uomini robusti e forti, solleciti e pronti alla coltura delle Vigne, delle campagne, e delle moltissime Tenute e Possessioni; le quali o sul piano, o ne' monti servono all'esercizio di questa Gente avvezza agli stenti ed alla fuga dell'ozio: virtù applaudita da tutti i saggi, e da ogni buon Governo sommamente raccomandata. Non mai ritrovasi però tutto il Popolo nel Paese, mentre alcuni per lungo spazio di anni vivono applicati all'impiego loro qualunque siasi in varie città d'Europa, in Roma, in Napoli, in Torino; e parecchi passano la vita in certe Città della Germania, e se non di rado vengono a rivedere la Patria ed a risalutare i Congiunti. Alleggerito in tal guisa il Paese, risparmiando il mantenimento di tante Persone, viene altresì ad essere più comodo agli Abitatori, de' quali occupata vedesi la maggior parte nell'Agricoltura, e non pochi attendono alle manifatture di legnami, di ferro, e di altri mestieri, siccome alcuni prendono l'impiego di provvedere, e vendere grano, ed altre merci necessarie al mantenimento umano; laonde molte botteghe apronsi nelle Contrade, e frequentate sono così da Terrazzani¹, come da popoli vicini, i quali risiedono, o traggono ordinariamente la loro vita nelle contigue Terre. Il frumento, la segale, ed altri grani minuti ottengono qui la loro perfezione, come in altri luoghi; e non men copioso che maturo trovasi il vino bastevole al mantenimento degli Abitatori. Sono poi abbondanti e dotate di un'ottima qualità le castagne, i fieni, e gli altri frutti, i quali da' prati raccolgonsi e dalle campagne: ma l'accrescimento delle Famiglie in questo secolo richiede ancora dal Milanese una somma considerabile di grani a misura della scarsezza cui apportano qualche volta le diverse infeconde stagioni in questo Paese; stabilita essendo tra questa Prefettura svizzera, e lo Stato di Milano la convenzione di godere del beneficio di varie tratte pel frumento, e sale in ogni anno, siccome tutt'ora stabilmente si conserva questa vicendevole corrispondenza di poter introdurre dall'uno all'altro dei due Stati, e di estrarre con buona armonia le merci, al vitto, ed al vestito umano opportune.

BSSI 1880, p. 73-74

¹ Paesani

1.4.6. Venditori di castagne a Milano

“Cittadini a tempo parziale” così sono stati descritti con una felice espressione gli immigrati che ogni anno, d’inverno o d’estate a seconda del mestiere, entrano nelle città europee per trascorrervi un periodo di lavoro e poi tornano nelle loro comunità di origine. Ci si è spesso chiesti se la venuta in città di questa massa di uomini delle montagne producesse integrazione o conflitto con la mano d’opera locale, in particolare con le corporazioni. Si è concluso che nella maggioranza dei casi i forestieri operano ai margini del mondo corporativo rigidamente strutturato in una fascia dove la negoziazione assume un carattere di consuetudine che elide in parte la norma statutaria. Così, troviamo molto spesso gli immigrati fuori dalla bottega tradizionale lavorando essi preferibilmente sulla strada, in piazza, al porto che sembrano essere luoghi di lavoro di rango inferiore rispetto alla bottega. Una galleria di ritratti di “mestieri per via”, dunque, che tentano così di non contrapporsi a quelli tradizionali dei cittadini.

Signori Landamani di Urania, Switz e Unterwalden Altorffo

Secondo ebbi l’onore di prevenire le Signorie Loro Illustrissime colla mia de’ 26 Agosto scorso ho preso le opportune informazioni sull’istanza di codesti loro sudditi della Valle di Blenio per potere liberamente esercitare il traffico delle frutta, che fanno in questa Città. Le molestie che intorno a ciò venivano loro fatte dai venditori di frutta nazionali¹ erano già da lungo tempo state giudizialmente promosse e ne prendeva la cognizione avanti questo Tribunale di provvigione².

In vista però dell’interessamento, che le Signorie Loro Illustrissime hanno preso sopra tale proposito, io mi sono fatto carico di manifestare al Tribunale il desiderio, che avrei avuto di vedere una volta ultimata una tale pendenza colla maggiore possibile soddisfazione delle Signorie Loro Illustrissime; difatti il medesimo premessi i regolari atti giuridici, riconoscendo irregolari le pretese dei fruttaiuoli milanesi, ha pronunciato, non competere ai medesimi il privativo diritto di vendere frutta ad esclusione dei fruttaiuoli o sia venditori di castagne svizzeri. Io mi lusingo che la parte soccombente non avrà luogo d’inquietare ulteriormente i sudditi delle Signorie loro illustrissime nel libero esercizio della vendita della frutta in questa Città e che le medesime potranno da ciò arguire la premura di questo governo in ogni occasione, che possa loro testimoniare una sincera buona corrispondenza.

Sono con distinta stima e perfetto ossequio delle Signorie Loro Illustrissime

Devotissimo obbligatissimo servitore Carlo Conte de Firmian

Milano 14 ottobre 1777

ACB, Blenio, scatola 8, n. 322, citato da R. CESCHI, *Bleniesi milanesi. Note sull’emigrazione di mestieri nella Svizzera italiana*, in BSSI 1991, p. 66

¹ Lombardi

² Magistratura che si occupa dei rifornimenti destinati ai bisogni dei cittadini

1.4.7. Il servizio mercenario nei trattati internazionali

E' ormai dimostrato che l'emigrazione non è semplicemente una "strategia di sopravvivenza" originata da un ambiente difficile, ma costituisce un importante fattore di mobilità nella gerarchia economica e sociale dei villaggi. Le opportunità che essa offriva potevano, tra l'altro, superare le possibilità dei più poveri. In questo contesto, e per la Confederazione elvetica in particolare, assume un notevole rilievo l'emigrazione dei mercenari. Si sa che parte della popolazione maschile svizzera è stata intruppata, nel corso dei secoli, soprattutto negli eserciti della Francia, ma anche dell'Olanda, della Prussia, della Spagna e degli Stati italiani. Questi uomini, che si arruolavano in unità reclutate nei cantoni e si impegnavano a rimanere in servizio per lunghi periodi, erano giovani adulti non sposati che pensavano così di guadagnare denaro e maturare pensioni così da poter poi ritornare a casa e formarsi una famiglia. Coloro che sopravvivevano ai combattimenti e al pericolo anche maggiore delle malattie in un esercito straniero potevano ritornare come cittadini benestanti e rispettati che spesso ricoprivano qualche carica amministrativa di prestigio nel governo locale e circondariale oppure diventavano ufficiali della milizia cantonale. Molti però non facevano più ritorno in patria.

Le capitolazioni militari più importanti e redditizie furono stipulate, e rinnovate a più riprese, con la Francia: nel 1521 (escluso il Canton Zurigo), nel 1602, nel 1663 e nel 1777. In Francia, i soldati arruolati, dapprima in unità a termine e quindi in reggimenti permanenti a partire dalla fine del Seicento, furono sempre agli ordini di ufficiali svizzeri con privilegi economici e fiscali e usufruivano di leggi e giustizia proprie.

Trattato tra i Cantoni svizzeri e il re di Francia del 1521

2. Inoltre, con la predetta alleanza, viene stabilito che, in caso di aggressione contro il regno di Francia, il ducato di Milano, la città di Genova e tutte le terre e domini che possiede al di qua e al di là dei monti, da parte di qualunque altro sovrano, di qualsiasi stato, dignità e condizione, senza alcuna eccezione, anche se di maggiore dignità, per la difesa e conservazione dei suoi regni, ducati e altri domini predetti il Re cristianissimo¹ potrà arruolare tutti i fanti svizzeri che vorrà, non meno tuttavia di seimila e non più di sedicimila, se non con il consenso dei signori Confederati. Il Re darà loro, a sue spese, capitani in numero sufficiente e di buona reputazione provenienti da tutti i Cantoni e dai loro alleati. Quando i detti soldati ci verranno domandati ed essi vorranno marciare con i loro capitani al servizio di Sua Maestà, noi signori Confederati li lasceremo partire senza indugio e senza intralci da parte nostra entro dieci giorni da quando sarà stata presentata la richiesta alla Dieta. Detti capitani e soldati dovranno restare al servizio del Re cristianissimo per tutta la durata della guerra, a spese di Sua Maestà secondo la tradizione, e non potranno essere richiamati da noi loro superiori fino alla fine della guerra. Ma se nello stesso tempo la Confederazione fosse vittima di un'aggressione e non fossimo in grado di concedere al Re cristianissimo i nostri soldati senza grave pericolo, avremo il diritto di richiamare i detti soldati già al servizio di Sua Maestà ed egli dovrà lasciarli partire senza indugio.

6. Affinché non nasca discordia in futuro sul versamento dello stipendio ai detti soldati, viene stabilito e concordato che lo stipendio mensile di un fante ammonta a quattro fiorini renani e mezzo o a una somma equivalente in un'altra moneta; lo stipendio sarà versato a contare dalla partenza di detti soldati dalle loro case.

Die Eidgenössischen Abschiede, Bd. 4, Abt. 1a, Brugg 1873, p. 1494-1496

Trattato fra il Cantone di Berna e i Paesi Bassi del 1712

2. Con questa alleanza il Cantone di Berna si impegna a difendere i Paesi Bassi, i loro confini, come saranno fissati nei trattati di pace, in caso di aggressione; inoltre, se i Paesi Bassi fossero costretti ad entrare in guerra per difendere i loro territori e confini, essi potranno impiegare le truppe bernesi al loro servizio anche per la difesa dei possedimenti britannici sul continente.

3. Oltre all'arruolamento delle sedici compagnie² già previsto dal progetto di capitolazione, Berna concede alla controparte il diritto di arruolare altre otto compagnie, comandate l'una da un borghese e le altre sette da sudditi del Cantone. Berna autorizza l'arruolamento delle ventiquattro compagnie e fornirà ai capitani che le comandano e le comanderanno le reclute necessarie per completare gli effettivi. Berna potrà richiamare i soldati solo nel caso previsto dall'articolo 6. del presente trattato.

4. In caso di aggressione, o di minaccia di aggressione dei Paesi Bassi, Berna autorizza una nuova leva di altri quattromila uomini, senza che il detto Cantone possa sottrarsi a questo impegno, a meno che non fosse in guerra o in pericolo di guerra al momento della richiesta.

¹ Titolo attribuito al re di Francia

² 1 compagnia = 200 soldati

6. Se il Cantone di Berna fosse attaccato o si trovasse impegnato in una guerra, sia per la sua difesa, sia per la difesa dei suoi alleati o dei suoi confini, i Paesi Bassi gli verseranno una somma pari a quella degli stipendi delle ventiquattro compagnie bernesi al loro servizio [...]. Ma se il Cantone di Berna si trovasse impegnato o sotto la minaccia incombente di una guerra temibile e ritenesse assolutamente necessario richiamare le truppe che si trovano al servizio dei Paesi Bassi, essi saranno tenuti a rimandargli immediatamente, tutti o in parte, i soldati di cui Berna facesse richiesta anche se gli stessi Paesi Bassi fossero in guerra. [...]

Die Eidgenössischen Abschiede, Bd. 7, Abt. I, Basilea 1860, p. 1351-1352

1.4.8. La durezza della vita militare

Non sempre la realtà del servizio militare all'estero corrispondeva all'immagine presentata dai reclutatori. Spesso, come nel caso di Ulrich Bräker, arruolati con l'inganno, questi giovani si scontravano con l'estrema durezza della vita militare in terra straniera. Si può capire quindi che, di fronte al nemico (Bräker prese parte alla battaglia di Lovositz durante la guerra dei Sette anni), molti di questi soldati approfittassero della prima occasione per disertare e tornarsene a casa.

Nel pomeriggio il maresciallo mi portò la mia pagnotta insieme al fucile e alla sciabola, e mi chiese se mi fossi convinto. "Perché no?" rispose Zitemann per me. "È il miglior ragazzo del mondo".

Poi mi condussero al magazzino del vestiario e mi fecero provare brache, uose¹ e stivali; mi dettero cappello, cravatta, calze e tutto il resto.

Poi ancora, con una ventina di altre reclute, mi scortarono dal signor colonnello Latorf.

Ci fecero entrare tutti in una stanza grande come una chiesa. Portarono alcune bandiere tutte lacere e a ognuno di noi venne ordinato di afferrarne un lembo. Un aiutante di campo, o chi altro fosse, ci lesse una sfilza di ordinamenti militari e pronunciò alcune parole che alcuni di noi ripeterono con un mormorio. Io non aprii bocca, ma continuai a pensare ai fatti miei, forse ad Annetta. Poi le bandiere furono fatte sventolare sulle nostre teste e fummo rimessi in libertà. Allora me ne andai alla taverna e ordinai un pranzo e un boccale di birra. Mi costò due soldi. Dei sei che avevo ricevuto me ne restavano ancora quattro e avrebbero dovuto bastarmi per quattro giorni, mentre ce n'era appena per due. [...]

Ad ogni modo per la prima settimana mi lasciarono libero ed io ne approfittai per andarmene a gironzolare per la città, osservando in tutte le piazze dove si svolgevano esercitazioni gli ufficiali che istruivano e bastonavano i soldati. Già solo a questo spettacolo, per la paura la fronte mi grondava anzitempo di sudore freddo.

Per questa ragione pregai Zitemann di insegnarmi al quartiere gli esercizi.

"Imparerai" mi disse, "ma quello che conta è la prontezza. Occorre essere lesti come il lampo!". [...]

In caserma provavo gli esercizi, leggevo il Libro delle devozioni di Hall, oppure pregavo.

Poi me ne andavo a passeggio lungo la Sprea ad osservare centinaia di soldati intenti a caricare o scaricare merci. Oppure andavo ai cantieri, pur essi brulicanti di guerrieri al lavoro. Altre volte me ne andavo in giro per le caserme e lì incontravo dappertutto soldati che si arrangiavano nei modi più svariati: dalla fabbricazione di oggetti d'arte alla filatura.

Se andavo al corpo di guardia incontravo altri soldati che giocavano, bevevano o scherzavano. Altri ancora fumavano placidamente la pipa e chiacchieravano. Talvolta qualcuno leggeva un libro edificante e lo spiegava agli altri. Nelle bettole e nelle birrerie era la stessa cosa.

Insomma: anche a Berlino (come, penso, in qualsiasi altra capitale) c'era tra i soldati gente di ogni nazionalità e di ogni religione, di ogni carattere e di ogni mestiere, e ognuno cercava di guadagnarsi un tozzo di pane in più. [...]

La seconda settimana dovetti presentarmi ogni giorno in piazza d'armi per le esercitazioni. Qui, del tutto inaspettati, incontrai tre compaesani. Si chiamavano Schärer, Bachmann e Gästli, ed erano tutti assegnati al mio reggimento, lo Iutzenblitz; anzi i primi due alla mia stessa compagnia, la Lüderitz.

Agli ordini di un caporale brontolone dal naso storto di nome Mengke, dovetti innanzitutto imparare a marciare. Non potevo assolutamente soffrire questo individuo. Quando mi pestava i piedi, il sangue mi montava alla testa. Ai suoi ordini non avrei mai imparato niente. Un giorno Havel, che istruiva i suoi soldati sulla stessa piazza, se ne accorse, mi scambiò con un altro e con mia grande gioia mi prese nel suo plotone. Con lui imparai in un'ora quello che altrimenti non avrei imparato in dieci giorni. [...]

Berlino è la più grande città della terra che io abbia mai visto e non son riuscito a conoscerla tutta. Noi tre svizzeri ci proponevamo sempre una esplorazione accurata senza tuttavia riuscirci mai. Ora mancava il tempo, ora il denaro, oppure eravamo tanto stanchi da preferire starcene a pancia all'aria. [...]

Ci siedevamo sull'erba e la nostra fantasia ci riportava quasi sempre involontariamente alla nostra cara Svizzera. Ci raccontavamo l'un l'altro della nostra vita a casa, di come ci sentivamo liberi, della vita miserabile che qui, invece, conducevamo, e cose di questo genere.

Poi facevamo progetti per riacquistare la libertà. Talora covavamo la speranza che una volta o l'altra il tentativo di fuga sarebbe riuscito, talora ci pareva che tra noi e i nostri progetti si ergesse una montagna invalicabile. Soprattutto ci terrorizzavano le conseguenze di un tentativo fallito. Ogni settimana, infatti, sentivamo storie spaventose di disertori, che, per quanti stratagemmi avessero escogitato, travestendosi da marinai, o da artigiani e perfino da donna, o ancora nascondendosi in botti e barili, erano stati tuttavia riacciuffati. Allora ci toccava assistere alla punizione: quegli infelici dovevano percorrere su e giù per otto volte un lungo corridoio formato da duecento uomini schierati, che li frustavano a sangue sinché non crollavano senza fiato. Il giorno dopo si

¹ Ghetta

ricominciava. Venivano strappati i vestiti dalle schiene dilaniate e giù di nuovo frustate sino a quando le brache non erano che un cencio grondante sangue. A quello spettacolo Schärer ed io ci guardavamo sbigottiti e ci sussurravamo:

“ Maledetti barbari! “.

Quanto accadeva sul piazzale degli esercizi ci induceva a riflessioni dello stesso genere. Anche qui le bestemmie e le frustate di quegli *Junker* assetati di sangue da una parte, e i lamenti delle vittime dall'altra.

Noi, dal canto nostro, eravamo sempre tra i più solerti e ci impegnavamo con tutte le nostre forze. Tuttavia soffrivamo terribilmente a vedere i nostri compagni così selvaggiamente maltrattati ad ogni sciocchezza e noi stessi continuamente scherniti e costretti a restare per tutto il tempo, spesso sino a cinque ore filate, impalati nelle nostre uniformi, oppure marciare in su e in giù rigidi come fusi, a eseguire movimenti veloci come la folgore al comando di un ufficiale dalla faccia feroce, che, il bastone levato, minacciava ad ogni istante di farlo calare sulle nostre zucche. Questo trattamento avrebbe paralizzato anche chi avesse avuto nervi saldissimi e reso furioso l'uomo più paziente.

Quando poi stanchi morti rientravamo in caserma ricominciava l'inferno, perché c'era da tenere in ordine il corredo, eliminare anche la più piccola macchia dalla nostra uniforme che, ad eccezione della giubba turchina, era tutta bianca. Fucile, giberne, cinturone, ogni bottone della divisa, tutto doveva risplendere. Se si incorreva anche nella più piccola mancanza, o se anche solo un capello non era pettinato al modo giusto, il primo saluto appena si arrivava alle esercitazioni era una scarica di legnate.

Si continuò così per tutto maggio e giugno. Non eravamo liberi neppure la domenica, perché c'era la parata per la funzione religiosa.

Così, per le nostre passeggiate, non ci restava che qualche ora, quando capitava. Insomma ci mancava il tempo per tutto, salvo che per soffrir la fame. [...]

U. BRÄKER, *Il poveruomo del Tockenburg*, Palermo 1989, p. 114-122

2. Economia

2.1. AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO

Nella Svizzera italiana dell'età moderna agricoltura e allevamento rappresentano le due risorse principali che l'uomo trae dalla terra, e insieme i due volti del territorio cantonale, quello delle regioni di pianura e collina e quello delle vallate alpine (doc. 2.1.1).

Infatti la diversa natura del suolo favorisce l'una o l'altra occupazione e ne determina l'organizzazione del lavoro che ha tempi diversi, prodotti diversi e proprietari diversi (doc. 2.1.2 - 2.1.4).

Nell'ambito alpino infatti la proprietà è tendenzialmente collettiva e le comunità organizzano per la stagione estiva il carico degli alpi, i cui prodotti sono indirizzati ai mercati locali e lombardi.

In buona parte del Sottoceneri e nelle aree pedemontane del Cantone, prevalgono invece le proprietà laiche ed ecclesiastiche, alcune, in particolare nel Mendrisiotto, di notevoli dimensioni che comprendono più masserie, ovvero fattorie, dotate di campi, prati, boschi e pasture, e affittate a nuclei familiari che per generazioni lavorano queste terre fornitrici di cereali, vino, leguminose e prodotti arborei quali la foglia di gelso, noci, castagne, ... (doc. 2.1.5 - 2.1.7).

Naturalmente i due mondi si intersecano poiché, laddove è possibile, anche nelle aree montane lo sfruttamento della terra è intenso ma limitato ai pochi prodotti che resistono alle condizioni climatiche locali (segale, rape, canapa, castagne, per ricordare i più significativi), mentre nelle terre che si aprono sulla pianura lombarda fra il piano e la montagna vi è un rapporto di continuità poiché il bestiame che soggiorna nelle case coloniche occupa i vicini alpi durante la stagione estiva.

Si tratta tuttavia di un'agricoltura statica, imbrigliata dalle consuetudini, dalle regole degli statuti e da antichi privilegi divenuti diritti esercitati sulle terre produttive che, mentre da un lato servono parzialmente a salvaguardare la condizione dei ceti meno fortunati, come il diritto di spigolatura dopo Santa Margherita (16 ottobre) o il vago pascolo dopo la discesa dagli alpi, limitano la libertà da parte dei proprietari di indirizzare la produzione verso beni più redditizi, come avviene per le terre sottoposte a decima (doc. 2.1.8) che dovevano conservare, nell'ottica degli enti ecclesiastici, carattere cerealicolo.

Nel corso del '700 però si intensificano alcune colture, quella dei vigneti, quella dei moroni (foglie di gelso) finalizzata all'alimentazione dei bachi da seta, quella del mais, il carlone o granoturco destinato alle mense contadine, e pian piano quella della patata e del tabacco, la prima auspicata anche dalle autorità per i suoi meriti, la seconda per i baliaggi di Lugano e Mendrisio nuova fonte di reddito (doc. 2.1.9).

2.1.1. I pascoli alpini

La natura sembra avere privilegiato il territorio alpino, ricco di pascoli rigogliosi che attendono, dopo il disgelo, gli armenti. Questa stessa natura determina insieme il tempo e le stagioni, i ritmi di lavoro, la transumanza dal piano agli alpi, che ospitano e nutrono mandrie e greggi dalla fine di maggio ai primi di settembre.

Josias Simler (1530-1576), esponente di primo piano del pensiero riformato elvetico, si dedicò allo studio della storia e della geografia svizzera dando alle stampe in particolare tre pubblicazioni: Descriptio Vallesiae (1574), De Alpibus (1574) e De Republica Helvetiorum (1576). Soprattutto quest'ultima opera, ripetutamente edita, lo rese famoso poiché il libro restò, fino al XVIII secolo, il testo più conosciuto e utilizzato da chi voleva avere informazioni sulla Confederazione.

Fra le erbe alpine, nulla va ricordato prima dei rigogliosissimi pascoli che le nostre montagne forniscono ad ogni genere di armenti e greggi; cosicché una quantità infinita di bestiame, assai superiore alle dimensioni del Paese, viene allevata sulle Alpi Elvetiche e Retiche.

Conosco una valle poco più lunga di venti miglia, e in molti punti così stretta che ti sembra di poter far arrivare facilmente un colpo di schioppo da un versante all'altro. Tuttavia persone degne di fede garantivano che annualmente vi vengono allevati quindicimila capi di bovini. Mostrandomi io incredulo, mi spiegavano che la valle è assai più ampia di quanto non appaia a prima vista, per essere i monti in alto assai distanti tra loro e ricchi di vastissimi e fertilissimi pascoli.

Una proprietà particolare dei pascoli alpini è poi questa, che l'erba cresce anche sotto la neve, per cui in estate là dove ieri c'era la neve, l'indomani vedi pascoli rigogliosissimi, e l'abbondanza della neve, lungi dal nuocere al pascolo, rende anzi il terreno più fertile. La neve infatti ha una componente non piccola di terra, insieme a molta aria e a moltissima acqua: per cui, quando cede al calore del sole, si forma un eccellentissimo concime; e poiché la neve sui monti si scioglie tardi, quando in estate la terra si scalda e lascia evaporare il proprio calore, la neve a contatto del suolo si scioglie senza più premere sull'erba, anzi la concima e contemporaneamente le lascia spazio per crescere. Così accade che non appena sciolta la neve si possono condurre gli animali al pascolo.

I. Simler, *De Alpibus. Commentario delle Alpi*, Firenze 1990, p. 101

2.1.2. Il carico degli alpi

Il patrimonio bovino e ovino è un bene prezioso per una comunità quale Palagnedra, situata su un terrazzo nelle Centovalli. Gli statuti, ossia gli ordinamenti che regolano la comunità, si preoccupano di controllare, attraverso un "ufficiale" preposto, il numero dei capi e di regolare il carico degli alpi. Chi possiede "bestie" in "dette terre" è tenuto a registrarle e a segnalare quelle abbattute o malate, per prevenire il diffondersi di epizoozie, al fine di assicurare un adeguato sfruttamento delle risorse locali. Multe sono previste per chi contravviene alle norme fissate dagli statuti.

11 Del rodare¹ le bestie e metere li pastori

Item hanno ordinato e stabilito ordinano e stabiliscono che nel tempo quando sarà necessario et solito a rodare le bestie della detta Terra² et il detto ofitiale³ debba et sia per suo obbligo a ritrovarsi in piazza al luogo solito et segnare o vero notare son⁴ la sua lista⁵ conforma al solito tute le bestie grosse e minute di detta Terra volendo et ordinando che ogni persona qual si ritrova in detta Terra che abia delle bestie di qual si voglia sorte debba consegnarle tute et manifestarle al detto ofitiale indeferentemente a ciò che le posa notare o segnare son la sua lista e quando ancor che gli fossero qualche bestia da vendere o vero da mazare et le debba consegnare et manifestarle tute gustamente listeso giorno che sarà limitato di rodare come sopra sotto pena di soldi quaranta per caduna bestia grossa et soldi dieci per caduna bestia minuta et per ogni volta contrafarà et il detto ofitiale che due giorni avanti che fornisca⁶ la rotta vecia⁷ abia di fare rotare di novo come sopra e così subsequentemente et se ciascheduno fosi di detta Terra per lavenire non volesse consegnare o metere in rotta tute le sue bestie che mai più in tempo a venire si posino et non debbano mai più acetarle in rotta con le altre bestie.

[...]

17 del carichar li Alpi et discharicarli

Item hanno ordinato et stabilito et ordinano et stabiliscono tuti unitamente che per il tempo havenire nelli termini o giorni qualli sarà dalli Consoli et altri ufficiali de tuto il Comune generalmente prefisso et dichiarato di carichare et mandar le loro bestie sopra li suoi alpi tuti li vicini et abitanti in detta terra di Palagnedre siano tenuti et obligati tuti a mandar le loro bestie et siano obligati a mandarli tuti son li suoi alpi soliti inperò quando mai fossi qualche bestie coppa⁸ o malata sia visitata dal ufficiale come ancho dalli Credenzieri inperò quando la non potessi andare son li alpi siano obligati a bevrarle nella cassina sino a tanto che non viene li altri del alpo salvo e riservo le vitelle pichole dun anno quelle e qualle sia concessa di bevrarle al riale e non più lontano e chi sgradirà questo ordine e che manderà fori le loro bestie della loro stalla sia contagnati⁹ in soldi di Milano cinque et se manderano alla pastura sia contagnate in soldi dieci tanto le bestie grosse come le pichole e dieci soldi per ogni bestie et per ogni volta chi contra farà e mezzo schudo chi non caricherà son li suoi alpi propii senza licenza dal ufficiale come ancho dalli Credenzieri.

Publicato da G. MAZZI, *La "Terra" di Palagnedra nei secoli XVII e XVIII e la chiesa nuova di S. Michele*, Palagnedra-Pavia 1976 p. 59-62, 76-80

¹ Affidare le bestie a turno

² Comune

³ Autorità comunale

⁴ Su, in

⁵ Lista

⁶ Finisca

⁷ Il turno precedente

⁸ Zoppa

⁹ Condannati

2.1.3. Affitto dell'alpe di Castel S. Pietro

Il comune di Castel San Pietro affitta i suoi alpi, dotati di "casera" per la produzione di latticini, "cassinotto e baricho", con tutti gli utensili, "caldera", "conca" per fare il formaggio, "penaggia" per il burro, a un casaro che deve versare un fitto in denaro al comune e una percentuale dei prodotti a ogni singolo fornitore di capi, in modo tale da invogliare i proprietari di animali da latte ad affidarli all'affittuario che inoltre è tenuto a servirsi di pastore e capraro scelti dallo stesso comune. Dovrà anche tenere un toro di "semenza" per la riproduzione, e consegnare il "polverino" delle capre al comune, conservare gli stabili e lasciare, dopo agosto, libera pastura.

1665 indictione terza die lunae 20 mensis aprilis.

Magister Lazarus Puteus quondam Antonini Consul, Magister Vincentius Carabellus quondam Nicolò et Magister Joseph Petontus quondam Francisci Sindici Communis Castellum Sancti Petri Plebis Balernae et Episcopatus Comi, [...] investiverunt nomine dicti Communis et hominum magistrum Baptistam Bulam quondam Magistri Johannis dictum del scarpelino Muggii, plebis et episcopatus prefatorum, ibi presentem et acceptantem et se investientem pro se suisque heredibus.

Nominative del Alpe dicti communi Castello, sito et iacente supra li monti dicto comune con casera¹, cassinotto² et baricho³, ogni cosa attaccato insieme e dove se dice all'Alpe di Castello.

Item di tutti li pascoli pasture et raggioni spettanti a detto alpe, sotto qualsivoglia nome et confini posti e nominati.

Item di tutti li mobili et utensilii di detto alpe, cioè una caldara grande di rame, due conche. Una penaggia frusta: li panari⁴ di abbeverare le bestie. Con tutte le sue ragioni et pertinenze.

Et questo per anni cinque prossimi a venire cominciati a Santo Martino prossimo passato 1664 et che finiranno a Santo Martino del 1669.

Con patto di migliorare sempre detto alpe e non peggiorarlo obbligandosi detto comune et sindaci a diffendere la proprietà di detto alpe.

Et per annual fitto di detto alpe et ragioni come sopra affittate Mastro Battista Bula fittavolo ha promesso et promette, sotto obbligazione di se et suoi beni, dare et pagare a detti sindaci, ogni anno nella festa di Santo Michele, scudi quattordici di valore di lire sei et soldi cinque imperiali pro scudo moneta svizzera, cominciando nella festa di Santo Michele prossino che viene e così seguitando

Et questo durando il termine d'anni cinque et finito detto termine sia obbligato Mastro Battista interlassare detto alpe et mobili et sue ragioni liberamente, senza alcuna contraddizione né replica.

Con le clausule esecutive et renontie opportune.

Et questa locatione et tutte le predette cose sono state fatte tra esse parti con le seguenti condizioni patti et riserve, d'essere da dette parti inviolabilmente osservate, in pena di tutti li danni et spese, che potranno occorrere et patire.

Primo che ad ogni persona di detto comune di Castello, quale metterà o mandarà sopra detto alpe le sue bestie di latte, cioè vacche, o capre, ogn'anno durante detta investitura, per qualsivoglia boccale di latte che qualsivoglia bestia farà, sia obbligato detto Battista dare alli pastori di dette bestie, per li tre mesi che vengono sopra l'alpe, libre venti companatico, cioè libre dieci formaggio de once 30 per libra, libre cinque di mascarpa simili, et librette cinque butiro de once 12 per libretta, per ogni boccale.

Item che oltre al suddetto fitto di scudi 14 l'anno, et detto companatico da pagarsi come sopra, detto Battista sia obbligato dare et pagare anco ogn'anno, a detti sindaci et comune libre quaranta formaggio bono et bene stagionato, per distribuire alli poveri il giorno di Santo Defendente⁵ conforme al solito.

Item che Mastro Battista sia obbligato trattare per tutto il mese di aprile di qualsivoglia anno, con tutte le persone di detto comune quali hanno bestie di latte di mandare al suddetto alpe, acciò volendole mandare si intendino, et sia obbligato accettarle pagandoli il fitto alla rata del latte come sopra si è detto, ma se li padroni delle bestie non le vorranno dare, non possino essere sforzati.

Item se li padroni delle bestie, che si manderanno sopra detto alpe non volessero il companatico alla rata come sopra, perché non fosse robba bona, che in tal caso detto Battista sia obbligato pagare alli padroni detto fitto in denari a ragione di soldi 10 per il formaggio et soldi 8 per la mascarpa; ma essendo robba bona siano obligati detti padroni pigliarla et detto Battista non possa essere costretto a pagarla in denari.

Item che detto Battista sia obbligato nelle tre mesi che tiene o tenerà le bestie sopra detto alpe servirsi et pigliar per pastori di curar le vacche e capre, pastore et capraro del comune di Castello, et quelli pagarli la metà del

¹ Casa di montagna dove si lavora il latte

² Capanna di tronchi con il tetto in paglia

³ Spazio chiuso, recinto

⁴ Truogoli per dar da mangiare o da bere agli animali

⁵ Il 2 gennaio

salario che si convengono tra comune et detti pastori, et oltre li suddetti doi pastori, sia anco obligato a tenere un altro pastore bono et habile per curare dette bestie acciò non pericolassero per mala cura.

Item che detto Mastro Battista sia obligato in detti tre mesi che tenerà le bestie sopra l'alpe, tenervi uno bono toro da semenza.

Item che il polverino¹ delle capre che si farà sopra l'alpe in detto tempo, resti del comune et possi detto comune et sindaci mandarlo a pigliare et venderlo a chi li parerà, senza contradictione alcuna.

Che la misura del latte che faranno le bestie che si metteranno sopra l'alpe, s'abbi da fare nelli primi dieci giorni del primo mese che si caricaranno sopra detto alpe et conforme detta misura si habbi da pagare il companatico alla rata come sopra.

Item che sia lecito a detto Battista fittavolo sciesare² la metà del prato del alpe suddetto et segare il fieno che da esso cavarà et quello portarlo via dove vorrà senza contradictione alcuna.

Item che detto Battista sia obligato a sue spese fare accamodare il tetto della casera quale di presente è guastato et rotto, senza pretendere resarcimento di spesa.

Item che per tutto il mese di maggio, di qualsivoglia anno, né Mastro Battista, né li homini di detto comune possino né debbano mandare le bestie a pasturare nelli pascoli et pasture di detto alpe, eccetto quelli massari di detto comune che vanno nelli monti per condurre via legna con li bovi, che a questi tali sia lecito lasciare andare detti bovi a pasturare in ogni loco, et d'ogni tempo senza contradictione alcuna, anco mentre il detto alpe sarà caricato et mentre il detto alpe sarà caricato, non possino detti del comune mandare altre loro bestie a pasturare sopra li pascoli, eccetto li detti bovi.

Item che scaricato che sia l'alpe, cioè passato il mese di agosto di qualsivoglia anno, sia lecito tanto a detto Mastro Battista, quanto alli homini di detto comune mandare le loro bestie per tutte le pasture di detto alpe: anzi detto Battista possa dare licenza a chi li pare di mandare bestie in detta pastura.

Item che nel tempo che detto Battista tenerà caricato l'alpe, non possa mandare né lasciar andare le bestie sopra li prati delli particolari esistenti sopra li monti, se non dopo la festa di San Bartolomeo sino per tutto il mese di agosto.

Item che detto Mastro Battista non possa sublocare detto alpe ad altri senza spetial licenza di detti sindaci.

Li quali patti conditioni et riserve, detti console e sindaci, in nome del comune et detto Mastro Battista in nome suo proprio hanno promesso obbligandosi se stessi et li loro beni vincindevolmente una parte all'altra di deffendere osservare et mantenere in pena di tutte le spese, danni et interessi.

Et per il detto Battista et a sua istanza ivi personalmente costituito Mastro Giovanni del Ponte quondam Antonio di Salorino, sapendo che non è tenuto, ma spontaneamente volendo esser tenuto si è costituito sigurtà per detto Mastro Battista, promettendo sotto obligatione di se et soi beni che Mastro Battista osserverà, farà, et eseguirà tutte le cose da lui promesse, [...]

Con questo patto espresso, che se detto Mastro Battista Bula non pagherà annualmente detto fitto nel modo et che detto Giovanni fosse perciò molestato, che in tal caso sia lecito a Mastro Giovanni del Ponte affittare et sublocare detto alpe a chi li parerà senza altra licenza, con li patti però come sopra e non altrimenti.

Qui Magister Battista Bula ac consul et sindici, ac Magister del Ponte omnes congrua congruis referendo tactis iuraverunt non contrafacere aliqua ratione.

Actum Mendrisii in studio mei [...]

ACB, Rusca 597, p. 270-277

¹ Concime

² Recintare

2.1.4. I monti dell'Onsernone

Nel 1796, il bernese K. V. von Bonstetten percorre la valle Onsernone e, nel suo resoconto, non si ferma all'amenità del paesaggio o all'istintiva impressione che destano i suoi abitanti. Attento alla qualità della vita, alle risorse del territorio ed al valore ad esso attribuito, nelle sue annotazioni si ha la percezione quasi visiva della graduale ascesa delle mandrie al pascolo e della fatica di chi vi lavora. Si nota che l'alpe è un bene comune, e se ne conoscono le rendite.

Il clima di queste valli è paradisiaco, l'aria quasi sempre pura, la calura moderata, dopo un po' di neve il cielo torna limpido e il sole caldo e ridente. Già al 15 di marzo le mandrie montano al primo pascolo, il più basso (*primo monte*); al primo di aprile montano un altro po', sempre seguendo la traccia dei fiori giovinetti (*al secondo monte*). Nel mese di maggio esse salgono sugli alpi superiori, ove rimangono fino a settembre. Solo allora scendono di nuovo verso valle, giungendo in novembre al quartiere d'inverno. Le donne salgono sui maggenghi più vicini; gli uomini sugli alpi, mentre nel frattempo le povere femmine sistemano la campagna. I monti (*monte* è tutto ciò che non è alpe) appartengono a particolari, mentre la maggior parte degli alpi è proprietà consortile, e ognuno vi conduce la propria mandria. L'otto di luglio si misura il latte di ogni mucca e, a seconda della proporzione, si suddividono tra i comproprietari gli utili dell'alpe.

100 libbre di latte danno 5 libbre di burro, da 12 a 16 libbre di formaggio e 10 libbre di ricotta, di cui una libbra costa solo 6 *soldi* (a 20 *soldi* per *lira* e 37 *lire* per *luigi d'oro*).

Nell'anno 1795 la vicinanza di Loco acquistò per seimila *lire* un alpe di cinquanta vacche: nella Svizzera transalpina un alpe come questo sarebbe costato al minimo centomila *lire*. Ogni tre anni questi terreni consortili vengono messi in appalto. Cinque capre equivalgono in valore a una mucca; manzi, vitelli e giovani vacche, che pure sono condotti sugli alpi, non vengono invece contati.

K. V. VON BONSTETTEN, *Lettere sopra i baliaggi italiani*, Locarno 1984 p. 59

2.1.5. La fertilità della regione locarnese alla fine del Cinquecento

Rigogliosa immagine delle sponde del lago Verbano, quella che ci viene consegnata dall'autore del brano: un fertile ambiente che offre più prodotti, quelli della vigna che si intercala ai coltivi, fornitori di cereali. È la stessa associazione che domina anche buona parte del Sottoceneri, l'aratorio avitato e moronato, in cui si alternano filari di viti, moroni e spighe, con un retroterra che offre i frutti del bosco, le castagne, grande contributo all'alimentazione dei ceti meno abbienti, senza dimenticare i proventi della cacciagione e della pesca.

Le pendici dei monti locarnesi e gran parte del resto del Paese produce abbondantissimo vino, e del più buono e generoso. In collina e in montagna le viti sono legate a pali ma anche sotto di esse cresce il fieno; nella piana invece i tralci sono fissati ai tronchi degli aceri, da cui, molto lunghi, attorti a due a due e legati alle due estremità, sono poi estesi da un albero all'altro; se gli alberi distano troppo fra loro, o i tralci sono troppo corti per raggiungere l'albero successivo (come spesso accade nella vite), allora si legano le estremità dei tralci provenienti dai due alberi ponendo in mezzo un palo abbastanza alto perché non ostacolino la crescita del frumento e degli altri cereali seminati di sotto. I grappoli vi si producono in quantità incredibile, con grandi acini e perfetta maturazione; pigiati e torchiati producono un'enorme quantità di mosto.

L'estensione complessiva delle colture non è molta, per la prossimità del lago e delle montagne, però grandissima è la fertilità sia per la bontà del terreno sia per l'industriosità dei contadini e la frequente concimazione. Pochi i campi, popolosa la città, lì si coltiva con somma cura, quasi per diletto; non è raro che rendano venti volte il seminato e si fanno due raccolti all'anno. A giugno si miete ottimo grano e quella che chiamano segale, quindi a ottobre si raccoglie il miglio, il panico ed altre biade frutto della seconda aratura e semina. Le montagne e le valli forniscono e inviano carni in abbondanza, soprattutto caprine, e in più pernici, fagiani, allodole, lepri, caprioli, burro e cacio a profusione. Grande è pure la produzione delle castagne per il nutrimento dei campagnoli. Le mangiano crude sia quando sono fresche sia secche, oppure cotte, bollite o arrostiti. Ne ricavano anche farina per il pane e molti altri usi; anzi, le castagne sono un dolce per i nobili. Per cui, se il loro raccolto è abbondante, soffrono poca fame e sfinitezza, disponendo di "teneri pomi, morbide castagne e copioso formaggio". Aggiungi il vino ! Vi maturano anche ottimi fichi, mele, frutti tenerissimi di molte qualità, come pesche, pere, e molti altri ancora non spregevoli, molte varietà di prugne, melograni, cotogne, e olive, e arance, e altra frutta, bella e prosperosa.

Il lago è pescosissimo e produce molte specie di ottimo pesce; molto ne mandano al mercato di Milano, soprattutto trote. Insomma, vi si trova in abbondanza soddisfacente quasi tutto ciò che occorre al nostro vitto. Unica carestia di cui si soffre non di rado è il frumento, per la scarsa estensione dei campi a cui ho accennato. Il sale si importa da altri luoghi.

I. SIMLER, LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA. DE REPUBLICA HELVETIORUM, DADÒ EDITORE, LOCARNO 1999

2.1.6. L'economia della Lavizzara negli atti di una visita pastorale

La Val Lavizzara è l'estremo lembo della Valle Maggia, le cui risorse sono costituite principalmente dalla produzione del formaggio, poiché la raccolta delle castagne dipende dall'andamento stagionale. Da un resoconto steso in occasione della visita effettuata nel 1626 dal vescovo di Como, Lazzaro Carafino, risulta che la risorsa principale è rappresentata dai prodotti delle mandrie, destinati ai mercati lombardi. Altra fonte di reddito è la raccolta dei cristalli, di regola consentita solo dopo san Cornelio (16 settembre) per non danneggiare i pascoli. Gli abitanti soffrono la carenza di altri generi, quali i cereali, e per ottenerli sono disposti a portare fino al mercato di Locarno i loro prodotti.

Questa valle abbonda di castagne, se la stagione è calda; altrimenti il loro provento è magro e scarso, e dagli alberi pendono solo foglie se l'estate è fredda.

Il fiume abbonda di trote, ma per la freddezza dell'acqua non vengono molto grosse. La valle dà formaggio in abbondanza, perché nei tre mesi di luglio, agosto e settembre "caricano" per così dire i loro alpi (dei quali in tutta la valle se ne contano circa trenta) di tanto bestiame, raccolto e fatto entrare dalla Lombardia, che non è facile a dirsi. Il massimo provento di questa regione è il formaggio: quello fabbricato in questi tre mesi sale al valore di diecimila scudi, e tutto dai mercanti lombardi è condotto a Milano, dove vien venduto e consumato. Un gran guadagno viene anche dal burro e dalla ricotta, calcolati tremila scudi. La gente del Paese vive del formaggio, burro e ricotta ricavati nel restante dell'anno dai propri armenti. Gli alpi e le valli, oltre al frutto del bestiame, danno anche molti cristalli, che ai ritrovatori offrono un buon guadagno.

Di ogni altra cosa e comodità la valle manca del tutto. I lavizzaresi sono poveri di generi alimentari, grano e ogni altra cosa; e perciò anche stiman molto e vendon caro quello di cui abbondano, poiché misurano tutto dal proprio incomodo, e col solo formaggio vorrebbero, per così dire, procurarsi tutto il resto, e provvedere così al loro avvenire. È infatti provato che molti vendono più a buon mercato a Locarno, con l'incomodo e la fatica del viaggio, che a casa loro; [...]

M. SIGNORELLI, *Reportages dalla Vallemaggia vecchi di quasi tre secoli e mezzo*, in "Almanacco Valmaggese", Locarno 1963, p. 70-71

2.1.7. Un contratto di massarizio a Coldrerio

Dopo il Cinquecento, nelle nostre regioni di pianura e collina, l'antico contratto di mezzadria viene sostituito da un contratto di massarizio, detto altresì contratto colonario, che in realtà è un rapporto d'affitto. Rispetto all'antico, il nuovo contratto si differenzia per la definizione della quota dei cereali che il massaro deve consegnare, che ora è fissa e non corrisponde necessariamente alla metà del raccolto. Gli altri prodotti vengono divisi a mezzo, a meno che il padrone non se li riservi, come accade a volte per la foglia dei bigatti (foglia del gelso, nutrimento dei bachi da seta). Altri impegni sono poi la consegna di pollame, uova ed altro, i cosiddetti "appendizi", a seconda delle caratteristiche agronomiche dell'azienda, il trasporto dei prodotti, la manutenzione degli edifici e il miglioramento della capacità produttiva della tenuta, in questo caso motivata dalla possibilità di ridurre a coltura strisce di terra boscate.

1786 indictione quarta die lunae 21 mensis augusti

L'illustre signor don Pietro Morosini Consigliere attuale di Sua Maestà imperiale reale cattolica nel supremo Consiglio di Milano figlio del fu illustre don Giovanni Pietro, dà in affitto a Carlo, Antonio, Giovanni ed Isidoro, padre e figli Tela abitanti in Coldrerio

Nominalmente di quella possessione sita nel territorio di Coldré chiamata Bongio acquistata dal signor Gaspare Pedrazzini sotto le rispettive coerenze che qui s'abbino descritte.

E ciò per anni nove prossimi venturi incominciando in santo Martino prossimo e terminerà in santo Martino dell'anno 1792.

E pro annuo fitto s'obbligano li suddetti padre e figli pagare al prefato illustre consigliere don Pietro Morosini moggia undici e staia due formento ben stagionato e mercantile ogni anno nel mese d'agosto da consegnarsi in Lugano, soltanto sarà a carico del illustre don Morosini il porto della barca, oltre paia quattro capponi di peso libbre 4 per ogni paia da pagarsi in santo Martino, paia 4 polastri da pagarsi in Pasqua di Resurrezione.

Patti che siano tenuti li conduttori dare ogni anno libre cento uva antepartem e che ogni dieci brente di vino se ne debba dare una anticipata al prefato illustre locatore ed il rimanente del vino detrata la decima s'abbia di dividere per metà.

La foglia dei moroni sarà di ragione del signor locatore e dando alli conduttori li bigatti s'abbia di dividere per metà il prodotto.

Che siano tenuti detti conduttori tenere a conto un pezzo di prato con custodirlo e tagliare e far seccare il fieno che alli medesimi verrà dato in custodia, e riporre a loro proprie spese sul fienile di Mezzana, o in altro luogo che li verrà destinato non però distante più di due miglia, e ciò per il prodotto di 25 a 30 centinaia.

Che cascando o guastandosi qualche ripa ne suddetti fondi affittati siano obbligati accomodarla e rifarla di mano in mano in forma lodevole. Così pure ad accomodare e rifare di mano in mano le strade per mezzo a detti fondi, li canali inservienti allo scarico e condotta delle acque.

Che siano obbligati a tenere refilete le viti e rimetere quelle che in oggi mancano come suol farsi i più diligenti agricoltori, e a loro proprie spese.

Che siano obbligati in quel tratto di fondo al di sotto dell'ultima piana attualmente esistente sino al confine dei beni di Mezzana, così detti la Chiesa ed il Gioiello a formarvi, senza veruna mercede, ogni anno due nove piane o una almeno quando si incontrassero tali difficoltà da non poterne fare di più e piantarvi in debita forma ed ordine le viti estirpando di mano in mano le piante esistenti in sito, e di tali piane per il primo anno apparterà tutto il frutto a detti conduttori, ma poi finito l'anno dovranno pagare l'annuo fitto di due staia formento per caduna pertica che sarà posta in coltura da misurarsi dall'ultimo filo di vite presentemente in giù.

Giunti che saranno con le piane alla siepe in confine con i beni di Mezzana dovranno altresì estirpare tutta la suddetta siepe e piante esistenti nella medesima e formare ivi una piana che si unisca coi medesimi fondi di mezzano metendo la terra che converrà anche sull'accesso intermedio, cosiché possa ancor questo metersi a buona coltura nel modo che verrà loro indicato a piacere del medesimo illustre locatore, e di tutto questo terreno si osserverà la stessa regola, cioè che il primo anno [...].

Tutta la legna anche di brocca¹ delle piante e siepe che si estirperanno sarà di piena ragione del medesimo signor locatore.

Sarà a carico del prefato locatore il dare le viti o siano rasori² come più al medesimo piacerà da piantarsi in detti siti coi suoi rompi³ e moroni quali pure saranno obbligati piantare in lodevole forma in tutto quel numero che piacerà al prefato signor locatore e la grassa sarà a carico dell'illustre locatore.

¹ Ramaglia

² Pampini interrati rasoterra perché mettano radici

³ Aceri cui si appoggiavano le viti

Che qualora il medesimo per non aspettare che siano fatte le dette piane ne volesse far fare alcune a sue spese, tosto che saranno rese abili alla coltura dovranno li medesimi piantare le viti e moroni e pagare poi immediatamente il fitto di due staia formento per ogni pertica.

Che siano obbligati senza alcuna mercede far tutte le carature¹ che possono abbisognare per le riparazioni del massarizio come pure per una quarta parte tutte quelle che abbisognassero per la casa da nobile o altri edifici di Mezzana, e così condurre il vino alle cantine di Mendrisio o Codilago per trasportarsi a quelle di Caprino e ricondurre poi le carere² ed a fare le condotte già solite farsi dai massari di Mezzana all'occasione della vendita d'esso vino. Inoltre a fare in ciascun anno due carature di qui a Meda, oppure tante in altri luoghi quante eguagliano le due suddette carature in ragione di distanza, per le quali si abboneranno loro lire 6 a titolo di rinfresco.

Detti conduttori s'obbligano a portare in Santo Martino prossimo nella casa massarizia un paia manzi, una vacca, ed un carro di piena loro ragione ed il medesimo locatore darà un altro paia di buoi e tutto il formento di semenza che occorrerà come pure la scorta del fieno già esistente sulla possessione delle quali cose tutte se ne farà nota a piedi del presente instrumento tanto del quantitativo e del loro valore.

Che sarà a carico dell'illustre locatore provvedere quella quantità de pali che puonno abbisognare annualmente qualora non fosse sufficiente la scorta che esiste sopra la possessione.

In fede di che sarà la presente sottoscritta d'ambe le parti.

ACB, notarile, 2744

¹ Trasporti

² Carri

2.1.8. Le entrate del capitolo di Balerna

Fra i maggiori proprietari di terre nel Sottoceneri, numerosi sono gli enti ecclesiastici, le cui rendite però non si avvalgono delle sole risorse ricavate con l'affitto delle loro terre, ma comprendono pure decime e primizie, prestazioni che prevedono il versamento di una quota del raccolto (solitamente la decima parte dei grani, ovvero frumento, segale, miglio, orzo, fraina e carlone, ma anche di castagne, rape, fave, ravizzone, lino e canapa, e la ventesima per il vino) da parte degli usufruttuari i cui terreni sono sottoposti a questo antico regime. Il Capitolo di Balerna, ad esempio, possiede 4 masserie la cui superficie è complessivamente di quasi 300 pertiche (un po' più di 21 ettari) che rendono intorno alle 64 moggia (104 hl) fra frumento e segale, mentre gli introiti derivanti dalle decime, raccolte nei diversi comuni della Pieve, sono quasi quattro volte tanto.

Como, 9 gennaio 1749

1. Quale sia la ricavata di grano da beni stabili affittati a massari
2. Quale sia la ricavata di grano dalle decime e livelli¹
3. Quale sia sempre stato l'ordinario, e comune prezzo ricavato dal detto grano, e quindi la somma delle moggia, ed il denaro, che importa [...]

Al primo per quanto noi sappiamo ed appare in parte dall'inventari et in parte dall'investiture de beni capitolari, e dalli assegni fatti da Canepari², e dalle scorse fatte da noi rispondiamo, che dai beni affittati alli seguenti massari cioè da Tomaso e fratello Quadrio di Balerna si ricavano moggia undeci e staia quattro formento, e moggia undeci e staia quattro segale compreso però l'affitto d'alcuni beni adesso di nuovo affittati, che prima restavano affittati alli massari Pagani di Caslaccio.

D'Angelo Bernascone massaro di Caslaccio si cavano moggia dieci e staia due formento e moggia otto e staia due segale dedotto l'affitto di quella porzione de beni che fu accresciuta a sodetti fratelli Quadri.

Da Giacomo Rigone massaro di Mercote si cavano moggia cinque e staia sei formento e moggia cinque e staia sei segale compreso l'affitto fattogli d'un certo ronchetto detto de Buzi, che prima pagava lire otto, e l'affitto d'una casa masserizia con una picciola vignetta annessa, che molti anni sono restava affittata al fu Canonico Gabriele Torriani per l'annuo fitto di moggia uno e staia due formentata³.

Da Vitale massaro di Boffalora, o sia di Chiasso si cavano moggia cinque e staia quatro e quartine otto formento e moggia cinque e staia quatro e quartine otto segale

qual ricavato in tutto che si fa da beni stabili capitolari ascende in tutto alla somma di	L:s:d
moggia formento:	33:-:8
segale:	31:-:8

E questa oltre la ricavata d'alcuni appendizi e denari che si diranno in appresso

Al secondo rispondiamo che la ricavata della decima detta di Balerna, nella quale si comprende anche quella di Genestrerio, Pedrinate, Castello e Salorino, e parte di quella di Coldré, qual ricavata consiste in ogni sorte di grani grossi, e minuti, e nel vino, che in parte si decima, et in parte resta convenzionato, con alcuni appendizi di butirro⁴, danari e polli che si ricavano dalla detta decima, o siino d'alcuni fondi ch'erano sottoposti alla detta decima, e di poi sono stati ridotti in ortaglia, e perciò convenzionati in denari, qual hora tutta la suddetta decima si affittasse per intiero tutta, e per tutto a solo grano, come si è praticato più volte, e si pratica per una quarta parte e mezza, ch'ogni tre anni va nella massa della residenza capitolare si calcola l'un anno con l'altro che si potrebbero ricavare da tutta la suddetta decima

formento moggia:	31:-:-
di segale moggia:	31:-:-

Dalla decima di Morbio di sotto, che resta convenzionata per sempre si cavano annualmente

formento moggia:	19:-:-
segale moggia:	19:-:-

Dalla decima di Sagno similmente convenzionata per sempre si cavano annualmente

formento moggia:	5:-:-
segale moggia:	5:-:-

Dalla decima di Morbio di sopra similmente convenzionata per sempre si cavano annualmente

formento moggia:	10:-:-
segale moggia:	10:-:-

Dalla decima di Caneggio similmente convenzionata

L:s:d

¹ Livello, canone d'affitto

² Tesorieri

³ Farina mista di frumento e segale

⁴ Burro

si cavano annualmente	formento moggia:	7:4:-
	segale moggia:	7:4:-
Da un livello imposto sopra alcuni fondi della possessione di Mezzana si cavano annualmente	formento moggia:	-:5:-
Da una decimetta, che paga sopra alcuni beni di Coldré il signor Giovanni Maria Livio si ricavano annualmente	formento moggia:	-:4:-
	segale moggia	-:4:-
Da un livello imposto sopra un fondo detto la quartina in Balerna si cava annualmente	formento moggia:	-:1:-
Da un altro livello imposto sopra alcuni beni di Pietro Agostone si cava annualmente da più persone	formento moggia:	-:1:-
Da un altro livello imposto sopra alcuni beni detti del Calanca di Morbio di sopra si ricava annualmente	segale moggia:	-:1:-
Quali partite in tutto danno la somma	di formento moggia:	106:7:8
	di segale moggia:	104:2:8

Al terzo rispondiamo che l'ordinario, e commun prezzo de grani ora è stato più or meno, ma ordinariamente, quando il grano è bello qui si vende or venti, or trenta, ed anche al minuto quaranta soldi al moggio di più di quello che si vende a Como. Ma poiché il grano, che qui si raccoglie dalle suddette decime per lo più è sporco ed inferiore, onde non si potrebbero vendere a mercanti nemeno al prezzo di Como qual hora non si facesse purgare bene col crivello, il che porta poi del callo di molto. Tuttavia perché in questi Paesi nei contratti delle compre e vendite de beni stabili si valuta ordinariamente la ricavata del formento in lire venti quatro per moggio, e quella della segale in lire sedeci per moggio, si potrebbe calcolare anche la suddetta rendita capitolare di grano al detto prezzo onde le dette moggia 106:7:8 di formento in raggione di lire 24 per moggio importarebbero

	L:s:d
	2566:10:-
e le dette moggia 104:2:8 di segale importarebbero a lire 16 per moggio	1667:--:-
(totale)	4233:10:-

D. BARATTI, *Il clero secolare nella Svizzera italiana dell'Ancien Regime. Con un'appendice demografica.* Breno 1992, p. 96-98, dattiloscritto.

2.1.9. La coltivazione della patata nel Settecento

Kliyogg, ovvero l'avveduto contadino-filosofo, rappresenta all'interno di una cultura illuminista che propugna una maggior razionalità anche in campo agronomico, il modello da seguire. Le sue scelte sono di esempio per migliorare la produzione e insieme la qualità della vita. Questi temi ritornano anche nelle pubblicazioni coeve o di poco posteriori della vicina Lombardia (ad esempio Nuova istruzione per coltivare il colsat e l'erismo, e per cavarne olio dai loro semi, Milano 1774, o L'Euclide in campagna, Milano 1818) che valutano i meriti di nuovi prodotti e insegnano le opportune tecniche di trasformazione e conservazione dei raccolti. Il brano che segue si sofferma sulle innumerevoli risorse della patata: un tubero ad alta resa che resiste bene alle intemperie, che si inserisce felicemente nella rotazione delle colture. Per questi meriti, verso la fine del Settecento, pian piano comincia a diffondersi anche alle nostre latitudini, senza però contrastare nelle campagne il primato del granoturco che nel Sottoceneri resta ancora per lungo tempo la prima fonte alimentare della società contadina.

Egli è il primo nel suo villaggio che abbia fatto di questa coltivazione l'oggetto essenziale della sua amministrazione economica, accontentandosi gli altri contadini di averne qualche aiuola nei loro orti. Le eccellenti proprietà di questa pianta e la sua grande utilità le hanno valso dalla parte di Kliyogg una preferenza ben decisa su tutti gli altri prodotti della terra. Un arpeno gli fornisce circa duecento staia. La sua famiglia ne consuma tutti i giorni uno staio, risparmiando in questo modo il consumo di un moggio di grani nello spazio di tre settimane. Così egli stima che venti staia di patate gli fanno il servizio di un moggio di grano. Secondo questo calcolo, un arpeno¹ seminato a patate produce l'equivalente di dieci staia di grano; mentre il miglior campo di grano produce appena quattro *malters*² di spelta, i quali valutati al massimo, negli anni migliori, possono rendere sei moggia di frumento. Di conseguenza, il prodotto di un arpeno seminato a patate sta nella proporzione di sei a dieci con un arpeno seminato a grano. Differenza molto considerevole alla quale si può ancora aggiungere che questo genere di produzione restando sempre in seno alla terra, è al riparo di tutti i pericoli, ai quali le variazioni stagionali espongono altre piante, in modo che né il freddo pungente di primavera né le gelate né la grandine che annullano così spesso le speranze del contadino potrebbero nuocere alle patate. Noi troviamo qui un altro mezzo per rassicurarci contro i nostri allarmi e per sperare che una migliore amministrazione nell'economia rustica della nostra cara patria potrà liberarci poco a poco dalla dipendenza dai nostri vicini, alla quale i nostri bisogni ci hanno assoggettato.

Se la coltivazione delle patate si estenderà, un contadino diligente tirerà da una piccola estensione di terreno tutta la sussistenza per la famiglia; sussistenza che gli sarà sempre assicurata anche durante gli anni cattivi. Dato che coltiverà tuttavia all'incirca la stessa quantità di grani, egli porterà il suo intero raccolto, o poco meno, al mercato; mentre prima ne consumava la maggior parte in famiglia. Questo vantaggio è così evidente che la coltivazione delle patate comincia a diventare molto comune in parecchie regioni del nostro Paese, soprattutto in quelle più vicine alle Alpi e più esposte ai freddi rigidi dell'inverno. Non sarà dunque inutile seguire il nostro economo in tutti i dettagli di una parte così essenziale dell'economia rustica.

Il pezzo di terra, destinato a questa coltivazione, viene preparato in autunno con un'aratura e concimato con qualche carro di marna, soprattutto se va soggetto alla produzione di erbacce. La primavera seguente si spargono dieci carrette di letame per arpeno e si ara una seconda volta. Si mettono le patate nei solchi, due o tre assieme, lasciando un piede di intervallo tra le une e le altre. Ne occorrono dieci staia per arpeno; le più grosse vengono tagliate a pezzi. Le patate così piantate sono ricoperte di letame; si lasciano in questo stato per quindici giorni, dopo di che il campo viene spianato con l'erpice. Per questo lavoro si aspetta un tempo secco, affinché l'erba si secchi più in fretta, poiché il successo della coltivazione dipende più di ogni cosa dall'attenzione posta nell'eliminare le erbacce dal terreno. Per questo motivo, quando la pianta ha raggiunto l'altezza di mezzo piede, bisogna sarchiare con cura il campo. Dopo averlo sarchiato, Kliyogg vi sparge il colaticcio. Se le erbacce ricompaiono, bisogna sarchiarlo una seconda e spesso una terza volta.

In autunno egli raccoglie questi prodotti della terra; a questo scopo comincia a falciare l'erba raso terra; se ne ha il tempo ritiene più utile fare questa operazione un mese prima. Questa erba fornisce un ottimo foraggio per il bestiame. Per avere i frutti egli fruga nella terra con una forca di ferro. Si raccolgono le patate nelle ceste, per versarle poi in grandi sacchi con i quali vengono portate a casa. Si conservano in cantina, al riparo dal gelo, perché altrimenti marciscono appena disgelano. Si possono pure conservare come le rape in fosse scavate nel terreno ben secco, prendendo cura di coprirle bene con paglia e terra. Dopo che sono state raccolte con la maggior cura possibile, il terreno viene arato e se ne raccoglie ancora un gran numero.

Si semina quindi il campo con orzo e segale e, quando si passa l'erpice, si raccolgono le patate rimaste ancora in discreta quantità. Ciò che non impedisce, per quanta cura si prenda, che ne resti ancora un gran numero, che bisogna estirpare con cura appena spuntano.

¹ Misura di superficie germanica, il cui valore varia da 2600 a 3600 mq

² Misura di capacità per aridi germanica, il cui valore varia da 150 a 250 litri

J.-G. HIRZEL, *Le Socrate rustique. Ou la description de la conduite économique et morale d'un paysan philosophe*, Losanna 1777, vol. I, p. 124-132

2.2. ARTIGIANATO

Trasformare la materia prima è un'altra occupazione fondamentale dell'uomo, che necessita, oltre che dei beni alimentari, di casa, vestiti, oggetti d'uso quotidiano che possono riguardare il lavoro e la vita di tutti i giorni. Questa funzione è così importante che le autorità si riservano di controllare le modalità della produzione e della vendita (doc. 2.2.1 e 2.2.2).

Ma plasmare e trasformare la materia significa pure produrre per un mercato che va oltre il consumo immediato e giornaliero e, sotto questo aspetto, è la premessa per la nascita di un settore manifatturiero che prevede una salda relazione fra produzione e commercializzazione dei manufatti. Verso la fine del Settecento la manifattura ticinese conosce una crescita, concentrata in alcune località, che riguarda la concia delle pelli, la produzione di filati e di cappelli di paglia, la lavorazione del tabacco, accanto ad altre attività di trasformazione quali la produzione di carta e di materiali per l'edilizia (doc. 2.2.3 e 2.2.4).

Si tratta di attività comunque quasi tutte complementari al mondo agricolo, dato che la concia è in relazione col bestiame, la seta col gelso, la paglia con gli steli della segale, il tabacco con la foglia raccolta nei campi.

Mentre nelle regioni oltremontane prendono forza settori industriali indipendenti dal mondo agricolo circostante (doc. 2.2.5 e 2.2.6), il Ticino non partecipa allo sviluppo, soprattutto cotoniero, motore della produzione elvetica indirizzata ai mercati europei. Le manifatture che sorgono nei primi decenni del XIX secolo, conservano carattere artigianale, sono perlopiù di piccole dimensioni e, fino all'apertura della linea ferroviaria del Gottardo, si limitano alle attività che confermano gli indirizzi settecenteschi, ovvero la lavorazione della paglia con dimensioni che restano prevalentemente domiciliari, la filatura della seta (doc. 2.2.7) che conosce una modesta concentrazione del lavoro, e l'industria del tabacco il cui sviluppo però è successivo.

2.2.1. Alcuni mestieri a Bellinzona nel Cinquecento

Questo Ordine per li essercitii de forastieri (coloro che non hanno lo statuto di "vicino") abitanti in Bellinzona rimanda all'immagine di un borgo vivace e attivo, con botteghe, osterie e laboratori artigianali. Le professioni più rappresentate rispondono alle esigenze della vita quotidiana e vengono soddisfatte da chi trasforma la materia, ossia il sarto, il pellicciaio, il falegname, il calzolaio, il conciatore, il fornaio, il ciabattino ecc. e da chi si occupa della rivendita dei prodotti alimentari, cereali, sale, formaggi e carne. A questi forestieri era concesso esercitare una sola delle attività elencate; inoltre non avevano diritto di associazione, per cui difficilmente avrebbero potuto contrastare gli interessi economici del ceto urbano bellinzonese.

Iesus Mariae filius

Ordine et declaratione fata per li illustrissimi signori de Tri Cantoni, Urania, Scvito et Undervaldo, et data a li ambasciatori de la comunità de Bellinzona per dare li exercitii a li forasteri habitanti et che habitarano in Bellinzona, territorio et contato da l'anno 1496 in za, et questo in executione de li ordini fati per li regenti de le tre squadre de Bellinzona, et confirmati per li prelibati illustrissimi signori de Tri Cantoni.

1. Primo lo speciario¹ se intende de fare de medicinali per li amalati et non ultra.
2. La spetiaria, si come de zucharo e altre spetiarie, se intende essere uno exercitio.
3. La hostaria et taberna se intende che se possa alogiare in cassa persone a piede et a cavallo, et darghe de magnare et bere et vendere vino a bochal; et che ditti hosti et tabernari non possano comprare vino per revenderlo in grosso, ma solum per usso de la hostaria, et venderlo a bochal et non altrimenti.
4. La merchantia del grano se intende furmento, segra, millio, panicho et ognia sorte de legumi, et apresza possano tenere sachi dui de risso per revenderlo a minuto, et in revenderlo non possano venderne piu de una soma per volta et per persona.
5. La merchantia del risso se intende de venderne in pocha et in grande quantità e condurne in Bellinzona tanto quanto vorano.
6. Lo fare² se intende che possano fararre, fare ciave, serrature, et lavorare qualunqua altra sorte de feramenti et venderli.
7. La merchantia del salle se intende se possa comprare et vendere in pocha et grande quantità secondo il lor parere.
8. Lo sertore³ se intende che possa fare veste de homini et done de qualunqua sorte, et calze et reconzare veste.

¹ Speziale

² Fabbro

³ Sarto

9. Lo pillizaro se intende fare tutto quello apartiene a la sua arte.
10. Lo retaiio¹ se intende vendere a minuto formaio, butiro, ragnonada², candelle et altre cosse de grasso et latecinie.
11. La merchantia del formagio se intende comprare et venderne in grosso, et che non se possa vendere mancho de una forma de formagio per volta.
12. La merciauria se intende vendere tilla, bindelli de seda et fillo, zendal³, drapi de seda, corregie⁴, borse, cortelli, capelli, fustanio, bombaso⁵, saponi, guanti, libri, barete, stachete⁶, rampini, forbesi, cugie⁷, strinche et altre simille cosse de marzauria.
13. La becharia⁸ se intende che se possa comprare del bestiame grosso et minuto per usso de la becharia tanto, et non per revenderlo.
14. La merchantia de le bestie se intende allevare et comprare et revendere bestie in pocha et grande quantità.
15. La merchantia de cavalli se intende allevare cavalli et comprarne et revenderli in pocha et grande quantità.
16. Lo merchante de legname se intende che possa fare taiiare legname ne li boschi de fabrica et condurlo et anchora comprar et vendere in pocha et in grande quantità.
17. Lo magistro de legname se intende che possa lavorare et mettere in oppera qualuncha sorte de legname, et anchora fabricare qualuncha arteficio qual aspetta al magistro de legname.
18. Lo calzollaro se intende fare scharpe sutille et grosse, strivalie, pantoffie et colleti lavorati per lui e soi garzoni, et non comprarne alcuno coramo⁹ né scarpe per revendere.
19. Lo confettore¹⁰ se intende che possa comprare le pelle verde, et per lavorare et revenderli.
20. Li pristinarii possano fare del pane per vendere, et che possano comprare li grani per usso del pristino et non altramente, et che ditti pristinarii non possano mandare alchuna quantità de pane fora del Paese senza licentia de li regenti, et che li pristinarii habiano autorità de cosiere il pane a li casarenghi.
21. Lo sellaro se intende fare selle et bastine, et conzarli, et similiter brilie, speroni et altre simille cosse per usso del cavalchare.
22. Lo spade¹¹ se intende potere fare tutto quello che apartiene a la sua arte.
23. Lo drape¹² se intende tenere et vendere pani de ogni sorte de lanna et tarlixio¹³ et coperte de lecto.
24. Lo notario se intende rogare de li instrumenti, notare de li processi et simille cosse, apressa procurare a la banca.
25. Lo sciavatino se intende conzare scharpe, strivalie, colleti et pantoffie; apressa possa fare de le scharpe nove per vendere, et che non possa comprare alchuna quantità de scharpe per revendere
26. Lo testore¹⁴ se intende che possa fare qualuncha sorte de tilla, tovalie et mantili¹⁵.
27. La ferrareza se intende potere tenere in botecha ognia sorte de ferro lavorato per vendere.
28. Lo barbere se intende radere et medicare.
- Item è ordinato che niuno forastero ut supra habia de tenere roba in botecha né in cassa sua per vendere seu revendere qual sia de alchuni vicini de Bellinzona, territorio et contato, né mancho fare il fattore de alchuno vicino ut supra per vender roba.
29. Più che nesuno forastero ardischa fare compagnia cum alchuno vicino de Bellinzona de alchuna sorte de merchantia né exercitio sotto speranza che siano liberi de la ditta pena.
30. Et occorendo che duoi o tri forastieri de quali ciaschuno havesse uno exercitio particolare volesseno fare insieme de questi tri exercitii uno solo, che talli non possino fare compagnia insieme.
31. Lo fabrico¹⁶ se intende pottere lavorare de orro et argento et tutto ciò a lui apartiene.
32. Lo merchante del vino se intende pottere comprare et revender qualuncha quantità de vino per revendere in grosso et non a minuto, zovè a bochal.
- 33 Et ultimo lo scharpellino se intende potter lavorare et tagliar qualuncha sorte de prede.

¹ Dettagliante

² Rognonada, condimento, grasso di bue

³ Zendado, tessuto di seta

⁴ Cinghie di cuoio

⁵ Cotone

⁶ Borchie

⁷ Aghi

⁸ Macelleria

⁹ Cuoio

¹⁰ Conciatore di pelli

¹¹ Fabbriante di spade

¹² Drappiere

¹³ Tarlisio, tela

¹⁴ Tessitore

¹⁵ Tovaglioli

¹⁶ Orafo

Ich Jost Uff der Mur, landschr(iber) zu Schvvytz, bekhenn das ich mich hie unterschriben hab, in datum als vor stadt.

In fede di ciò sigilata la presente con il sigillo del Canton de Scvitto, a nome de tutti tri li Cantoni, a di 14 genaro 1557.

Noi landamani e consigleri de li Tri Cantoni, Urania, Scvito e Undervaldo notificiamo essere dinanti a noi comparsi li nobili nostri cari e fideli cittadini de Bellinzona messer Andrea Tatto, Benedetto Ghiringhello et Gabriele Ruscha, a nome del Consiglio et comunità de Bellinzona, significando havendoli gratiosamente privilegiati in tenore de li instrumenti et privilegii auctentici che lor forastieri qualli non sono cittadini non possano havere né usare se no uno solo exercitio o arte, et accioche per l'avenire non nascano defferentie gli habbiamo fatto ordinatione in che modo ciaschuno mercante o artifice si habbi regersi et governarsi ut infra, cioe.

G. CHIESI, *“Un dizionario delle professioni” a Bellinzona nel Cinquecento*, in *“Folcloro svizzero”*, Basilea 1985 p. 79-82

2.2.2. Norme per i panettieri e i macellai a Bellinzona

Il controllo del mercato dei generi alimentari è uno dei compiti ritenuti più importanti nelle città di età moderna. I prezzi venivano fissati da un'apposita grida (meta o calmiera) per evitare gli abusi soprattutto in tempo di penuria. Il servizio di rivendita, così come quello d'importazione veniva appaltato a impresari, ai quali si concedeva di "far pane" e "ammazzare carne". La loro attività, accanto a ben precise garanzie, presentava anche limitazioni che riguardavano tra l'altro, nel caso del pane, l'orario di lavoro. Questo non poteva andare d'estate oltre un'ora dopo il calar del sole, che allora segnava l'inizio di un nuovo giorno, d'inverno oltre le due ore.

1656 die martis 12 mensis septembris

D'ordine delli Illustrissimi signori Ambasciatori de nostri Illustrissimi e Potentissimi Signori e Padroni de tre Cantoni Cattolici Urania, Svitto et Ondervaldo Sottoselva, si fa avviso, notitia e si commanda che niuna persona di qual stato, grado e conditione sia, ardisca né presuma sotto pretesto alcuno far pane di formento né di formentata né meno ammazzare carne di niuna per vendere nel Borgo e Territorio di Bellinzona e nella Giurisdittione di Carasso di qua di Ticino, eccetto li Impresari della magnifica Comunità di Bellinzona. E ciò sotto pena de Scudi Cento per qualonque Contrafatione e volta di applicarsi per terzo alla fabrica e Chiesa di San Pietro alla magnifica Camera et alli Accusatore.

Item si commanda a qualonque persona come sopra che non ardiscano né presumano far afronti né Insolenze alli Impresari soprascritti né con fatti né con parole sotto pena di Scudi Cinquanta per qualonque Contrafatione e volta d'essere applicati come sopra e che li suddetti Impresari non siano tenuti vender pane ad alcuno di notte tempo cioè all'estate fino ad un'hora di notte, et all'Inverno fino a' due hore di notte e quelli non haveranno di pagare la pena saranno castigati nella vita.

Lasciando ordine al molto Illustre signore Commissario che pontualmente si osservi.

Joannis Ghiringhellus Cancellarius

ACB, AComB, B.VI.1656/33

2.2.3. Artigianato della paglia

La lavorazione della paglia in valle Onsernone, forse introdotta da fiorentini ivi rifugiatisi, forse tradizione legata al rientro di emigranti dalle Fiandre, è documentata sin dal XVI secolo e, indipendentemente dalla sua origine, quale attività che ben si integra con l'agricoltura, diviene nei secoli sempre più importante e consistente. La produzione di manufatti, con la rispettiva esportazione specialmente in Lombardia, è già fiorente nel Settecento, ma è nel secolo successivo che darà vita a numerose società commerciali, alcune con sede a Ginevra, attive sino ai primi anni del XX secolo, quando l'arrivo degli articoli di paglia dai Paesi orientali porterà al declino di questo settore artigianale.

Tutti in Onsernone - donne, ragazzi, uomini - sono occupati nell'intreccio e nella cucitura della paglia, e la vallata, bella, coltivata appena attorno ai villaggi, altro non è che una grossa fabbrica di cappelli di paglia. Le donne intrecciano, sia sostando che camminando o sedendo, intrecciano nella stanza del tribunale, se devono apparire davanti al lanfogto, devono addormentarsi intrecciando; anzi, mi si è assicurato che a volte, addormentate, continuano per qualche tempo ad intrecciare: hanno un allegro ritornello delle trecciaiole, che talora cantano. Il lavoro degli uomini consiste nel cucire insieme le trecce. Questa fabbrica in fase di sviluppo deve fruttare fino a 150'000 lire. Ma ciò che per questa gente, più del denaro, è di stimolo, è il fatto che questa fabbrica è un gradevole luogo di ozio. Gli uomini siedono a dozzine, coricati piacevolmente al rezzo; e, congregati senza preoccupazione alcuna, ridono, cuciono e chiacchierano senza sosta come femmine; intanto le loro donne devono accudire come schiave ad ogni lavoro [...]

Granturco (*melgone*), miglio e grano saraceno sono i cereali abituali; la segale è seminata in virtù della paglia usata per fabbricare i cappelli [...].

Già in febbraio gli uomini percorrono l'Italia coi loro cappelli. A cinque anni un ragazzo comincia a intrecciare, a dodici a guadagnarsi la vita. Una donna che lavori per un'intera giornata può intrecciare un cappello e guadagnare 30 soldi; l'uomo ne ricava 20 con la cucitura. Venduto in Piemonte un siffatto cappello costa fino a 18 lire.

K. V. VON BONSTETTEN, *Lettere sopra i baliaggi italiani*, Locarno 1984, p. 57-59

2.2.4. Gli attrezzi di un muratore

Il documento contiene l'inventario degli attrezzi di Paolo Selva di Morbio Inferiore, mastro muratore morto a Roma nel 1649. Come osserva Bianconi l'elenco "è di interesse particolare perché permette sia di conoscere gli strumenti di lavoro di un muratore seicentesco sia di misurare ancora una volta il superamento della dimensione dialettale locale attraverso l'emigrazione". Il documento, dal quale sono stati tolti i valori dei singoli oggetti, ci dà infatti la misura del grado di specializzazione della professione esercitata, nonché della peculiarità degli oggetti utilizzati e insieme del loro valore complessivo certo non trascurabile. Infatti scudi 302.30 (1890 lire di allora) sono una bella cifra se si considera che nello stesso anno con quei soldi sul mercato di Como si potevano comperare 53 moggia di frumento (35.10 lire al moggio, quasi 82 ettolitri) o che, con scudi 129, un tale Paolo Bernasconi compera dai Carabelli un mulino sotto Salorino ed alcune stanze con portico ed aratorio con vigna, ad Obino, frazione di Castel San Pietro.

Un verrocchio¹ grosso con le sue verghe di ferro / Due mazzabecchi² ferrati uno piccolo e uno grande / Tre archipendoli³ / Cinque canne da misurare / Tre chucchiarine⁴ / Un lanternone di tela / Tre seghe / Una burbura⁵ con sue cavallette e zaganelle⁶ / Sei serchi di conocchia⁷ / Due scorzi⁸ da misurare / Sei secchi da portar l'acqua tra quali uno cerchiato di ferro / Sette crivelli / Quattordici schifi⁹ vecchi / Quattro carriole / Tre barelle / Una conocchia¹⁰ / Un curletto¹¹ ferrato per il canape / Due girelle da mazzabecco / Un magliozzo¹² ferrato da pestar cocce / Tre garavine¹³ e un garavinetto / Quattro picconi / Cinque paletti di ferro / Sette zappe da calcina / Due mazza a' martelli / Due mazza ordinarie, cioè una da romper selci et altra piccola / Dodici pale / Una zappa da terra / Cinque accette / Due asce / Sei tenevelli¹⁴ / Tre scarpelli¹⁵ / Cinque ancini¹⁶ da burbura / Un martello da chiodi / Una cucchiara / Un rastello di ferro / Tre zappe di ferro / Cinque regoli da quindici palmi / Tre regoloni da 25 palmi / Dieci pale vecchie e rotte / Quindici stanghe di legnio / Due tragliette¹⁷ con le sue girelle di metallo / Cinque tavolette / Sette cavalletti / Duecento settanta travicelli / Trecento piane¹⁸ / Cinquanta arcareccie¹⁹ / Sei scale / Un par di ferri da burbura / Una zaganelle longa per le tragliette / Un canepo grosso e longo / Una livella / Un letto cioè banchi tavole pagliariccio due matarazzi con il capezzale due cossini di lana due para di lenzoli e due coperte romanesche / E più trentatre pezzi di travicelli quali mancano per esser intieri et esser stati tagliati per pontefiare nelle fabbriche di detto quondam mastro Paolo per li quali gli sono state assegnate tante corde per il valore di detti trenta travicelli
Sommano tutte le retroscritte robbe scudi trecentodue e denari 30
Io Pietro Bassi perito eletto come sopra nel presente foglio mane propria
Io Domenico Carabello perito eletto come sopra affermo quanto di sopra mano propria

ACB, Rogiti, 494 pubblicato da S. BIANCONI, *I due linguaggi*, Bellinzona 1989, p. 167-169

2.2.5. L'orologeria nel principato di Neuchâtel

¹ Una specie di argano

² Martelli

³ Filo a piombo

⁴ Cazzuole

⁵ Sollevatore

⁶ Corda

⁷ Ruota dentata

⁸ Misura di superficie usata a Roma equivalente a circa 1155 mq

⁹ Recipiente per impastare e trasportare la calce

¹⁰ Ruota dentata

¹¹ Rullo

¹² Girella

¹³ Mazzuoli

¹⁴ Trivelli

¹⁵ Scalpelli

¹⁶ Uncini

¹⁷ Sollevatori

¹⁸ Travicelli

¹⁹ Travi

Nel principato di Neuchâtel, così come nella città di Ginevra, la nascita dell'industria orologiera è merito dell'iniziativa di singoli artigiani-mercanti. Nel corso del XVIII secolo, con il graduale aumento della richiesta, si afferma una parziale divisione del lavoro che coinvolge sempre più manodopera a tempo pieno. A Neuchâtel e nei centri vicini il primo sviluppo poggia sull'attività invernale dei contadini che diventano, con la crescita della produzione, veri e propri operai che si specializzano sia nella costruzione di parti dell'oggetto, impreziosito da smalti e filigrane, sia nella fabbricazione degli utensili atti alla produzione stessa. L'autore del brano, Frédéric-Samuel Ostervald (1713-1795) intellettuale legato agli ambienti illuministici, occupò importanti cariche pubbliche a Neuchâtel.

In occasione dell'ultimo censimento, la parrocchia [di Le Locle] contava 3095 anime, fra le quali 331 orologiai, 726 fabbricanti di merletti, 56 negozianti, 78 orafi o *monteurs à boîtes* e 15 fabbricanti di calze. Per quanto concerne l'orologeria, che è la principale occupazione degli abitanti, gli uni si dedicano a tutti i molteplici rami di questa professione, altri si limitano ad acquistare quanto viene giornalmente prodotto per farne commercio, altri infine si dedicano alla fabbricazione dei diversi attrezzi di cui hanno bisogno gli orologiai. Ne hanno persino inventati alcuni che contribuiscono a migliorare il lavoro manuale e a ridurre il tempo di lavoro. Ma niente può dare un'idea più corretta del talento di questa gente quanto una breve storia dell'introduzione dell'orologeria tra di loro, confrontata con la rapidità stupefacente del progresso che ha fatto a Le Locle e a La Chaux de fond.

Il primo fondatore di questa professione fu Daniel Jean Richard, detto Bressel, padre di Jean Jaques Richard, di cui si parlerà in seguito e al quale si devono i particolari seguenti. Egli nacque a La Sagne nel 1665. Un certo Peter, mercante di cavalli, di ritorno a casa, riportò nel 1679 un orologio fatto a Londra, un oggetto assolutamente sconosciuto sulle montagne. L'orologio si era danneggiato durante il viaggio ed egli si recò dal padre di Daniel, Jean Richard, presso il quale poté vedere diversi piccoli lavori del figlio ed egli lo ritenne sufficientemente abile per affidargli il suo orologio da aggiustare.

Questo giovane si mise in testa di costruirne uno uguale. Dovette dapprima immaginare e costruire tutto il necessario come le molle, la cassa e gli altri pezzi, senza avere nella sua posizione alcun soccorso che gli potesse facilitare il successo. Grazie al suo genio e lavorando tenacemente, in capo ad un anno riuscì a procurarsi gli strumenti necessari per iniziare il suo orologio che fu terminato sei mesi dopo. Questo pezzo e altri lavori attirarono i più curiosi dei suoi vicini che gli ordinarono alcuni orologi. Egli lavorò con grande impegno e interruppe questa attività soltanto per insegnare l'oreficeria a due suoi fratelli. Egli si dedicò pure all'incisione di cui aveva bisogno per l'orologeria. Egli fabbricò la prima macchina per fare le ruote dentate mai apparsa in Svizzera, senza averne mai vista una uguale. Uno straniero gli aveva detto che ce n'era una a Ginevra, dove si recò per esaminarla; il suo viaggio risultò inutile perché non gliela mostrarono, ma vide le ruote dentate e comprese che questa operazione si doveva eseguire con l'aiuto di una rotella e di una piattaforma numerata per determinare il numero dei denti e renderne gli intervalli perfettamente uguali. Tornato a casa si mise all'opera e riuscì infine a costruire questa macchina così utile per l'orologeria. In seguito ne fornì parecchie ai suoi colleghi, finché ci furono gli artigiani che si occupavano unicamente di questo tipo di lavoro.

Favorito da questa fortunata scoperta, Richard riprese le sue occupazioni abituali e riuscì a fabbricare piccole pendole e orologi a soneria, secondo il gusto dell'epoca. Per un certo tempo fu il solo orologiaio delle montagne ed ebbe come primo collega Jacob Brandt, detto Grieurin di La-Chaux-de-Fond, che, per alcuni mesi, seguì l'apprendistato per l'orologeria, l'incisione e la doratura sotto la sua guida. Non ci si deve meravigliare se quest'uomo geniale divenne ben presto celebre ed ebbe un atelier molto frequentato, così che lo si può considerare come colui che stimolò le capacità dei suoi compatrioti.

Egli lasciò La Sagne all'inizio di questo secolo e prese domicilio a Le Locle, dove morì nel 1741. Là insegnò l'orologeria ai suoi cinque figli, i quali esercitarono da soli questa professione, fino a quando alcuni giovani desiderosi di ricevere una formazione divennero loro apprendisti e in seguito, divenuti maestri artigiani pure loro, formarono altri artigiani.

Questi furono i primi deboli inizi di un'attività diventata così fiorente in poco tempo. Per conoscere la sua forza attuale basta dire che, secondo la stima moderata di diverse persone bene informate su questo punto, a Le Locle e a La Chaux-de-Fond si fabbricano globalmente ogni anno almeno 15'000 orologi in oro e in argento, senza contare il gran numero di pendole semplici e composte. Tutti gli operai necessari per la perfezione del lavoro si trovano nell'una o nell'altra parrocchia. Rifinitori, doratori, pittori, smaltatori, incisori, *monteurs à boîtes* di ogni tipo, anche in oro di diversi colori, fabbricanti di catene, di molle, di quadranti, di lancette ecc. Le donne assecondano gli uomini in questi lavori, come doratrici e lucidatrici. Si fabbricano pure tutti gli utensili necessari agli orologiai: piattaforme, macchine per fare ruote dentate, manuali per costruire con la maggior precisione possibile, strumenti per fare gli ingranaggi, le ruote della soneria, per lavorare al tornio i coni a spire per rimontare gli orologi, macchine per finire e arrotondare le dentature, come pure per tornire i bilancieri, compassi per perfezionare l'ingranaggio, per montare esattamente in modo perpendicolare tutti i pezzi di un orologio.

Molte di queste macchine sono state inventate dalla gente del posto e acquistavano le altre a Parigi e a Londra; oggi vengono tutte fabbricate da noi e vendute persino ai più celebri orologiai di queste due grandi città.

F.-S. OSTERVALD, *Description des montagnes et des vallées qui font partie de la Principauté de Neuchâtel et Valangin*, Neuchâtel 1986, p. 53-56

2.2.6. Filatura e tessitura nella Svizzera orientale

Le vicende del “poveruomo del Toggenburgo” riflettono le tappe del processo di industrializzazione nella Svizzera orientale (San Gallo, Zurigo, Winterthur, Appenzello e Toggenburgo), ove si concentra il più importante settore manifatturiero del XVIII secolo, quello del cotone, che dava da vivere a circa 200’000 persone. I mercanti-imprenditori trovano soprattutto nelle campagne, più lontane dai controlli corporativi delle arti cittadine che governavano la produzione di panni-lana e dei tessuti in lino, la manodopera, filatori e tessitori, alla quale affidano la materia prima ricevendone in cambio il prodotto pronto per la vendita.

A quei tempi tutti i generi alimentari erano a buon mercato, ma anche il guadagno della gente era scarso. La carestia e la guerra del 1712 erano ancora vive nella memoria della gente. Io sentivo che mia madre ne parlava spesso e mi mettevo tutto a tremare. La filatura del cotone si diffuse nel nostro villaggio solo verso il 1740 e mia madre deve essere stata tra le prime a filare il cotone a lot¹. Un nostro vicino fu il primo a vendere il filato ad uno scellino sul lago di Zurigo sino a raggranellare un ducato d’oro tutto suo. Da quel momento si mise in proprio, e, a poco a poco, riuscì a guadagnare qualche migliaio di fiorini. Allora smise, si ritirò dal commercio e morì.

Quando ero bambino vennero piantate al paese anche le prime patate. [...]

In quello stesso periodo, mi ammalai gravemente: un ascesso in fondo alla gola stava per costarmi la vita. Infine i dottori Mettler, padre e figlio, me lo incisero così bene con uno strumento ricurvo, che presto ripresi a parlare e ad ingoiare. Nel marzo dell’anno seguente, era il 1759, cominciai effettivamente a comprare filato di cotone. A quei tempi dovevo rimettermi alla parola dei filatori e perciò il mio apprendistato mi costò caro. Il 5 aprile andai per la prima volta a San Gallo col mio cotone, e riuscii a venderlo con qualche guadagno. Poi comprai dal signor Heinrich Hartmann settantasei libbre di cotone a due fiorini l’una. Insomma ero diventato un vero commerciante di cotone, immaginandomi di esser diventato chissà che. Tuttavia ancora per un anno continuai a lavorare alla bollitura del salnitro² perché il mio capitale era veramente modesto e io dovevo farlo circolare il più possibile. Per questa ragione facevo frequenti viaggi a San Gallo e i miei affari procedevano benino. Il mio guadagno in quell’anno toccò appena i dodici fiorini, ma a me parve davvero una bella somma.[...]

All’inizio del 1779, senza che io ne facessi richiesta o che in qualche modo lo sollecitassi, mi venne proposto da un fabbricante forestiero, Johannes Zwicky di Glarona, di tessere per lui tela di cotone. Dapprincipio rifiutai perché un certo Grob, prima di me, aveva fatto bancarotta per lo stesso incarico. Ma avendo ricevuto assicurazioni che le cause di quella disgrazia erano altrove, mi lasciai convincere e assunsi l’incarico senza più esitare. Mi misi subito al lavoro. Mi venne fornito il filato. Per cominciare di qualità scadente, ma poi, a poco a poco, sempre migliore. All’inizio ebbi qualche difficoltà a trovare incannatori e tessitori, ma mi accorsi anche presto che questo incarico chiedeva, è vero, molto lavoro e sacrifici, ma che da esso se ne poteva ricavare un buon guadagno.

Nel 1780 migliorai decisamente le mie attrezzature e cominciai a produrre tela in proprio. Mi andò bene! La mia reputazione crebbe di giorno in giorno e i miei creditori presto si accorsero che i miei affari avevano preso tutt’altra piega. Adesso ottenevo merce e denaro a volontà, tanto da farmi convincere di essere uscito dalla miseria una volta per tutte. Anche il 1781 si rivelò nel suo complesso soddisfacente e ai conti di fine anno registrai un discreto profitto. Perciò non di rado mi mettevo a saltare dalla gioia nel mio magazzino, consideravo la singolarità del mio destino e il mio salvataggio quasi come un miracolo. Invece, allora come oggi, tutto seguiva il corso ordinato e naturale delle cose. Gioie e disgrazie si alternavano. Queste ultime talvolta erano conseguenza delle mie azioni, talvolta di circostanze esterne su cui io non avevo alcuna influenza.

U. BRÄKER, *Il poveruomo del Tockenburg*, p. 36, 37, 150, 184, 185, Palermo 1989

¹ Unità di misura per il filato di cotone corrispondente a circa 0.55 kg

² Ricavato dal terriccio delle stalle, imbevuto di stallatico, e usato per la fabbricazione della polvere da sparo

2.2.7. L'impiego della forza idraulica: il filatoio per la lavorazione della seta

Nei baliaggi italiani, ancora nel Settecento, le attività di trasformazione conservano carattere artigianale e rivestono funzioni complementari all'agricoltura; tuttavia si manifesta qualche impulso innovativo, almeno nella lavorazione di prodotti (seta e tabacco) che in tempi più recenti impiegheranno soprattutto manodopera femminile. L'esempio che segue riguarda l'allestimento di un filatoio per la seta a Mendrisio nel 1747. Il documento evidenzia l'importanza del mulino, che in età preindustriale costituisce l'unica macchina, il cui funzionamento non dipende dall'applicazione dell'energia animale. Presente da secoli anche nella Svizzera italiana, il mulino serviva per macinare cereali, pestare semi, follare carta o lane, segare tronchi, forgiare metalli.

1747 Inditione 10 die lunae 6 mensis novembris

Mastro Giovanni Martinola figlio del fu Simone di questo borgo di Mendrisio, Vescovado di Como, tanto a nome suo proprio, quanto a nome di Antonio suo fratello [...], ha fatto e fa vendita [...] nelle mani et a favore del signor Bartolomeo Marliani figlio emancipato del signor Antonio Dionisio di questo borgo di Mendrisio suddetto qui presente che riceve, compera e stipula per sé e i suoi eredi [...]

Nominalmente di quel sito o sia era, verso sera¹, vicino le case e molino di detto venditore, quanto sia sufficiente per formare un edificio o sia filatoio di seta con dodici vallici², otto per filare e quattro per ritorcere la seta con numero 400 tavelle dimenanti³, [...] al quale fa coerenza⁴ dalla mattina dette case e molino, a mezzogiorno il transito che va alla chiusa del fiume, a sera me notaro infrascritto mediante il riale e da settentrione la rongia⁵.

Item una porzione d'acqua da cavarsi dalla sbocatura della rongia che serve per il molino di detto venditore quanto sia sufficiente per far andare il rodone dell'edificio di detto filatoio di seta come sopra espresso

La qual vendita Giovanni Martinola l'ha fatta e fa per il prezzo di lire cinquecentocinquanta dico Lire 550 moneta di Milano, quali detto Giovanni Martinola confessa aver ricevuto dal detto Marliani compratore in tanti boni denari. Quali cose sono state fatte con li seguenti patti ed accordi

Primieramente che detto Marliani sia tenuto alzare la muraglia della rongia, incominciando dalla chiusa sino all'apertura e sbocatura di detta rongia et alzare tutto quello si potrà per tener più raccolta l'acqua di detta rongia [...] Item che a comuni spese si debba alzare la chiusa che guida l'acqua in detta rongia e mantenere detta chiusa e muraglia all'avvenire a comuni spese.

Item che circa l'apertura e sbocatura di detta, sia tenuto per un quarto detto signor Marliani e per tre quarti detto signor Martinola.

Item che detto Marliani, facendo la fabbrica di detto edificio come sopra, debba lasciare [...] alle case e molino di detto venditore un portichetto per transitare e sopra detto portico possa poi attaccarsi alla muraglia di detto venditore far quell'alzata che sarà necessaria per la fabbrica di detto edificio ed occorrendo che nell'attaccarsi a detta muraglia dovesse turarsi qualche porta delle case, [...] sia tenuto detto Marliani rinovare altrettante aperture in quel sito sarà maggior comodo e piacimento di detto venditore.

Item che abbisognando qualche riparazione alla muraglia donde si appoggerà detto Marliani che queste debbano farsi a comuni spese. Che quella porzione d'acqua che si cavarà dall'apertura di detta rongia come sopra debba puramente servire per far andare la ruota per l'edificio di detto filatoio di seta, e in caso detto Marliani o suoi eredi volessero servirsi di detta porzione d'acqua per qualunque altro edificio che per detto filatoio come sopra espresso con questa ulteriore spiegazione che in tempo di scarsezza d'acqua prima detto venditore servirsi di tant'acqua sufficiente per far andare una mola da molinare e non altrimenti.

Item che detto Marliani compratore possa mettere nella muraglia della casa e molino di detto venditore tutte quelle mesole⁶ necessarie per sostenere il canale o canali di sasso che dovranno servire per ricevere l'acqua del ciusello⁷ da farsi all'apertura e sbocatura di detta rongia e condurla sopra la ruota di detto suo edificio e con questo che ogni qualvolta abbisognassero qualche riparazione o restaurazione alla muraglia che resterà al di sotto dalle dette mesole sia queste da farsi a comuni spese d'ambe le parti così fra loro convenuto.

Actum Mendrisii in studio mei

ACB notarile 2638 (allegato a documenti del 1744)

2.3. IL COMMERCIO

¹ Ovest

² Parte del filatoio su cui si allineano i fusi

³ Apparecchio per torcere la seta

⁴ Confine

⁵ Canale

⁶ Mensole

⁷ Chiusa

Fiere e mercati, dazi e pedaggi, fanno parte di un universo comune in cui la preoccupazione dell'approvvigionamento quotidiano si interseca con traffici di più ampio respiro che vanno oltre lo spazio dei baliaggi (2.3.1 - 2.3.4). Il commercio per la Svizzera italiana rappresenta un importante introito, poiché il San Gottardo è la porta d'accesso alle vie del Nord e dal San Gorrado scende la strada per i laghi diretta ai mercati piemontesi e lombardi. Attività cittadine e transito delle merci sono rigidamente controllate poiché assicurare i beni di prima necessità è un obiettivo prioritario per i governi che non mancano di vigilare su mercanzie e persone che attraversano i baliaggi italiani (2.3.5). Così accanto alle preoccupazioni delle autorità di assicurare i rifornimenti di prima necessità, quali il sale e i cereali, vi sono i provvedimenti atti a favorire il passaggio di prodotti destinati ad altri mercati (2.3.6 - 2.3.8). Lungo le strade percorse da uomini e merci, oltre ai numerosi luoghi di sosta in cui si preleva il dazio sulle merci (2.3.9 - 2.3.12), si incontrano alcune località in cui si svolgono fiere e mercati. Anche il commercio nel corso del Settecento conosce una certa crescita che si accentra in alcune località del Cantone, in particolare a Lugano, dove, oltre alle attività di rivendita, operano case di spedizione di portata internazionale. Lugano è anche la sede della fiera del bestiame cui affluiscono numerosi compratori lombardi provenienti dalle regioni nelle quali l'allevamento costituisce l'asse portante dell'economia agricola. Si tratta di un mercato annuale ove convergono le risorse del nord e del sud, quasi ad anticipare la caratteristica di territorio di transito che sempre più vanno assumendo i baliaggi italiani; anche la localizzazione di dazi e pedaggi, disseminati tra i laghi e i passi alpini, conferma questa tendenza che verrà accentuata e completata dalle moderne vie di comunicazione.

2.3.1. La fiera di Lugano e il mercato di Locarno

Fiere e mercati, sin dal Medioevo, hanno una funzione che va al di là dell'importanza prettamente economica: sono luoghi d'incontro, di scambi di prodotti, idee e conoscenze, situandosi in località che, rispetto al territorio, costituiscono ciò che oggi chiamiamo "poli di attrazione". La differenza fra i due sta nel fatto che la fiera aveva carattere annuale e quindi il suo richiamo aveva un raggio d'azione che superava il confine regionale, mentre il mercato, di regola tenuto almeno una volta al mese, serviva a soddisfare prevalentemente il più modesto commercio locale.

Il decimo giorno di maggio dell'anno 1513 a Baden, Noi delle città e Paesi della Comune nostra lodevole Confederazione Consiglieri e Deputati dei Dodici Cantoni a questa epoca in Argovia con plenipotenza convocati: ad istanza dei nostri di Lugano

Noi vi abbiamo pure fatto il favore di concedervi che annualmente possiate tenere una Fiera a Lugano; la quale dovrà avere luogo nella prima domenica del mese di ottobre.

ASL/APL, Fiera (volume)

Si tiene a Locarno ogni quindici giorni al giovedì un mercato frequentatissimo e celeberrimo e le barche vi convengono da tutti i borghi del lago Verbano, portando una moltitudine non comune di uomini. Si riuniscono più per comperare che per vendere. Ne vengono molti dai diversi borghi del ducato di Milano, dai vicini baliaggi di Lugano e di Bellinzona e così dalla Mesolcina e dalla Leventina, per non dir nulla delle valli e di tutti i villaggi dei baliaggi di Locarno e di Valle Maggia. Se ci si muove di là per ogni dove, in lungo e in largo, difficilmente si troverà un mercato così celebre. Vi è uno spiazzo capacissimo vicino al lago dove i mercanti piantano molte tende contro l'ingiuria delle tempeste.

I. SIMLER, La Confederazione Svizzera. De Republica Helvetiorum, Dadò Editore, Locarno 1999

2.3.2. La presenza di mediatori stranieri alla fiera di Lugano

La fiera di Lugano, ufficializzata nel 1513, era senz'altro, per la Svizzera italiana, la più importante. Si teneva all'inizio di ottobre quando le mandrie, che calavano dalle Alpi, si dirigevano verso le fertili pianure lombarde. Quest'elenco di malossari (sensali, mediatori), della metà del Seicento, ci dà la misura della quantità di compratori esteri e della loro provenienza. Complessivamente sono una cinquantina di operatori che risiedono nella Brianza e nel Varesotto, in particolare a Saronno, Gallarate, Busto Arsizio, Varese. Alla fine del Settecento il loro numero è quasi quintuplicato e l'ambito di provenienza è ben più ampio; infatti i malossari lombardi sono più di 200 e giungono anche da Milano, Bergamo, Cernusco, Crema, Belgioioso, Rivolta d'Adda, segno che questa fiera, ritenuta anche dai viaggiatori del tempo uno fra i più grandi mercati del bestiame che si tenevano in Svizzera, ha assunto una rinomanza che va ben oltre la portata regionale. Secondo il Bonstetten vi transitavano ogni anno circa 8000 capi di bestiame proveniente dal territorio della Confederazione.

Nota del nome, cognome e patria delli malossari a quali si è data licenza di poter malossare sopra la fiera di Lugano l'anno presente 1655.

Giovanni Battista Volante di Saronno¹ / Carlo Bertano di Saronno / Bartolomeo Renoli di Saronno / Zeiacomo Franzosino da Intra / Antonio Maria Battaino di Vostino / Bernardo Guanzano di Galarà² / Giosepho Canto di Saronno / Simone Battaglino di Ghirone / Francesco Corsino di Galarà / Carlo Mateo di Galarà / Alberto Mateo di Galarà / Jeronimo Barnac di Galarà / Giovanni Bave di Saronno / Jacomo Cozzo di Galarà / Baldisar Arcina della Cassina di Fara / Giovanni Marzorà di Varese / Ambrosio di Pere di Varese / Piero Salomone di Molina / Ambrogio Ughetta di Casorago / Jacomo Salomone di Molina / Giovanni Battista Giudice di Casciago / Francesco Volante di Saronno / Cristofano Bonsignore di Saronno / Giovanni Battista Piur da Figino / Baldissare Toso di Busto / Francesco Perlasca di Varese / Giovanni Piero Bardello di Ghiringhello / Battista Ragondo di Saronno / Bartolomeo Rinaldo di Besano / Domenico Restello di Besano / Carlo Rosso di Paderno / Carlo Talachino di Casciago / Giovanni Antonio Giudice di Casciago / Giovanni Battista Vismara di Cassina nuova / Cristofforo Corte di Como / Francesco di Giulio di Borgnona / Carlo Morando di Milano / Bernardo Reina Di Saronno / Antonio Reina di Saronno / Giovanni Ambrosio Mariano di Monza / Nicolò Corbetta di Monza / Cesare Zaresana di Monza / Carlo Novazzano di Carnago / Peitr' Antonio Jubizzono di Figino / Antonio Liprando di Lissono / Giulio Liprando di Lissono / Domenigho Lapiano di Porlezza / Aureglio Borgonovo di Mariano / Giovanni Pietro Cirel di Varese / Battista Volpe di Besano

ASL/APL, X C

¹ Saronno

² Gallarate

2.3.3. Le merci in vendita in una bottega di Lugano a fine Seicento

La bottega di Angelo Vanelli, di cui il documento riporta l'inventario allestito nel 1685, ha i colori e gli odori che forse oggi potremmo ritrovare visitando il bazar di una cittadina mediorientale. Filati e maioliche si mescolano a spezie e a tinture; libri e libretti della più svariata natura (testi sacri, grammatiche, quaderni ecc.) a sementi e a frutta secca. La dimensione del quotidiano affiora fra oggetti preziosi e sacri che fanno pensare a una clientela benestante e colta; l'acquirente può trovare anche filo di cotone, aghi, scopette, pennelli, candele e saponi, prodotti più umili alla portata anche di chi conduce una vita più modesta.

Omnuim mercium quae presenti reperiuntur in Appotecha et Negotio domini Michaelii Angeli Vanelli della Grancia, Communis de Carrabio posita in contrata de Nassa Lugani et in domibus dominorum haeredum quondam Caroli Antoni de Carliis Lugani.

Prima un cesto di ossori, peverini et spinazzi¹ / scatolini di paglia per tabacco n. 24 / due grosse di libretti / due grosse Abbachi / risme n. 150 di carta / Donati² n. 30 / Offitii n. 7 / Limen n. 11 / Gramatiche n.6 / Ditionarii n. 6 / tavolette d'altari n. 11 / evangelii n. 11 et lavabo n. 12 / missali de defonti n. 11 / Ciceroni n. 5 et frase Poetiche n. 6 / impronti di stampa n.72 / quinterni n.4 et fogli 8 carta colorita / scatoloni di legno solii n. 90 / brocchette n. 3500 / cera di Spagna onze 2 / caramali³ di corno n. 12 / duoi mazzi di piumme d'Olanda per scrivere / spago genovese braccia 6 / cordetta straforzata mazzi n. 23 / pietre di foco n. 53 / due bilancie di ferro et suoi pesi / duoi bilancini d'ottone con suoi pesi di ferro / occhiali di Venetia para n. 24 / occhiali di Fiandra para n.. 3 / casse n. 6 d'occhiali / altri caramali di corno con cassa di carta n.10 / caramali di legno dipinti n.12 / bindello di filo rosso stretto braccia 60 / bombace⁴ filato / bombace di filare / scatole n. 2 per riponere occhiali et obiadini / scatole n. 10 grandi di paglia colorite / fimbrie⁵ di ferro forrate alla moda para n. 19 / tanvellini⁶ n. 18 / scopette per nettar li panni n. 9 / brustie⁷ di cappo n. 9 / obiadini⁸ di sigilare n. / una scatola d'incenso / gomma arabica onze 2 / storazzo⁹ onze 4 / un quartino di semenza di verze / cucchiali di legno n. 6 et uno d'osso per le scatole / filo di ramme onze 7 ¼ / molette d'ottone per lampade n. 10 / chiavine a uso di torchi d'olio n. 4 / guccio¹⁰ di cucire n. 314 / misure di tolla per misurar olio n. 4 / una scatola di tolla per il zafrano / una feratura con chiave / duoi penelli grossi / duoi specchi / tre temperini / cartelli per scatole n. 18 / Dottrine doppie 4 / Dottrine semplici n. 17 / mazzi n. 35 carte di giocare / polvere fina onze 193 / scatole per uso di bottega n. 26 / quinterni n. 10 carta di stamegna¹¹ / carta di strazza quinterni n. 26 / carta di tabacco¹² quinterni n. 14 / Carta di strazza grossa / un cattino grande di maiolica / un pano di zuccaro / zenzero onze 2 / rista¹³ di Bologna / specie per donne di Paiola¹⁴ / polveri di garoffoli onze 6 / alume di rocca d. 6 / solfero onze 3 / biacca onze 5 / fummo¹⁵ di rasa / palini di piombo / terra rossa / scoppetti per la cucina n. 13 / un fiasco pieno d'incioistro / due pietre di consacrare e sue copperte / para n. 7 sacchocie ordinarie / altro filo genovese braccia 9 / tabacco schietto / tabacco d'odore / zuccaro in polvere / herba bona / noce moscata / macis / zaffrano / anelli confetti / pignoli / armandole / pepe intiero / pepe rotto / pepe in polvere / vetriolo / verdarame / granate fine / confetti / specie fine / uva passula / canella garofolata / cinamomo / noci moscati / garofoli¹⁶ / brasile per tintori / un mazzo di piumme d'occa per scrivere ordinarie / campuccio¹⁷ per tintori / canelle n. 4 per incartar tabacco / due marne per riponer il sale / libri di scrivere n. 10 / candelle di sego / tenevelli¹⁸ n. 4 / anelli di Portera n. 4345 / la marna di riso / scudelle di legno n. 9 / cassette n. 3 / il banco avanti la bottega et restello sopra / formaggio / brocche di varia sorte / brocche della Costa Falza piccole n. 2500 / brocche della Costa Falza grandi n. 2600 / la vasirola di ramme / olio d'oliva / olio di linosa / sale n. 13 / un bisacchino intiero di sale / il secchione dell'olio di linosa / li pesi del bilancione / il peso dei danari / sapone di Genova / sapone di Venezia / carta di Bergamo risme n. 14 e

¹ Pettini

² Grammatica

³ Calamai

⁴ Cotone

⁵ Fibbie

⁶ Succhielli

⁷ Spazzole

⁸ Bollino usato per sigillare lettere

⁹ Spazzole

¹⁰ Aghi

¹¹ Tessuto rado

¹² Carta sottile

¹³ Canapa di buona qualità

¹⁴ Spezie per le puerpere

¹⁵ Nerofumo

¹⁶ Chiodi di garofano

¹⁷ Tipo di legno

¹⁸ Succhielli

quinterni 3 / per tante lumaghe tedesche et di Bregno / altra carta di stamegna con tavole di leger n. 24 / una scatola di colori di pittura

ACB, Rogiti 2854, pubblicato in BSSI 1945, p. 176-179

2.3.4. Merci in uscita dal Lago Maggiore a Sesto Calende

Fra Paolo Morigia (1525-1604) nel suo libro Historia della nobiltà e degna qualità del Lago Maggiore descrive l'amenità dei luoghi e nel contempo considera l'importanza economica che il lago riveste per la regione. Nel brano seguente si trova l'elenco dei prodotti che giungevano al dazio di Sesto Calende nel corso di un anno. La lista è redatta con minuziosa attenzione ma anche con la consapevolezza che un solo anno può essere indicativo ma non rappresentativo per valutare la portata dei beni commerciati verso il Milanese, anche perché non tutte le derrate viaggiavano lungo le vie d'acqua; tuttavia questo dettagliato rapporto permette di individuare quali fra i prodotti indirizzati ai mercati lombardi, fossero i più richiesti. Fra questi spiccano i derivati del latte: formaggio, pressoché 1000 q (la libbra milanese di 12 onze equivale a kg 0.327), e burro, circa 312 q. Seguono i materiali destinati all'edilizia, quasi 100'000 assi di 60 cm l'uno e 65'000 q di calcina (un centenaro corrisponde a poco più di 76 kg), cui vanno aggiunti i marmi destinati agli edifici religiosi e civili. Pure significativo è il dato riguardante il carbone di legna (prodotto che dal Ticino continuerà ad essere esportato fino alla seconda guerra mondiale), e nell'ambito di altre fonti alimentari, quello del pesce fresco, pressoché 124 q, destinato alle mense soprattutto in periodo di Quaresima.

Volendo io scrivere tutte le robe, che in un'anno usciscono dal Lago Maggiore, e ciò faccio per sodifattione universale de curiosi lettori, et ancora accioche evidentemente si vegga, che non si trova Lago nell'Italia paro a questo. Et però se gli scrittori (così antichi, come moderni) lo chiamano Maggiore, con gran giudicio gli hanno dato questa nobile prerogativa, et se noi l'abbiamo coronato Imperator de tutti i Laghi d'Italia: giuditiosamente, e giustamente l'abbiamo fatto. Si come oltre alle molte ragioni, che da me sono state addotte, ma ancora per quelle che hora siamo per dire.

Dico adunque, che con gran fatica ho procurato d'havere un giornale dagli Datiari di Sesto, del Datio degli Illustri Signori Visconti, dove si scrivono minutamente tutte le robbe, che di giorno in giorno vengono fuori del Lago. Et ho cominciato a notar dal primo giorno di Gennaio sino l'ultimo giorno di Dicembre. Havendo scritto con diligenza ogni cosa per un'anno continovato. E perche gli anni non sono uguali, alcuni abondevoli, altri penuriosi, et alcuni communi. Però ho tolto il parere di tre mercatanti secondo la professione loro. Et s'è fatto un scandaglio di quanto ho cavato delle robbe datiate, che egli è confacevole a quanto qui da basso si troverà notato. Oltre, che ho havuto il parere, e giuditio del Signor Georgio Passaro, il qual per molti anni ha maneggiato il Datio di Sesto, essendo di ciò intelligente.

Primieramente dico che in un'anno è uscito dal Lago Pesce fresco di più sorte libre sedeci mille e ducento da onze ventiotto, sono libre da onze 12

	numero	37800
E più Pesce salato tra secchioni, barilli, secchie, sportini e bogie ¹	numero	368
E più datiato in un'anno vitelli	numero	1887
E più Capretti	numero	4783
Et più il formaggio datiato in un'anno, è stato libre cento trentaquattro mille e cinquecento quarantacinque da onze 28 sono alla sottile da onze 12 libre	numero	302726
E più Butero ² datiato libre 46877 alla grossa sono libre da onze 12	numero	95563
Et più datiato in un'anno brente di vino	numero	56862
Et più datiato Aceto brente	numero	180
Et più Candele di sevo ³ libre	numero	7482
Et più castagne sacca	numero	540
Et più datiato Zatare di borre ⁴ , Sommeri, travi, cantironi e cantiri ⁵	numero	115
Et più datiato Asse braccia	numero	99523
Et più Nave di borretti da fuoco	numero	80
Et più Nave di legne da fuoco	numero	522
Et più carbone moggi	numero	86680
Et più centenara di calcina	numero	85200
È uscito da Cannobio in un'anno pelle minute	numero	50000
Et più da detto Borgo è uscito Corami grossi	numero	12000
Et più dal medemo Borgo è uscito in un'anno coperte de Lana grossa	numero	10000
Et più lavori fatti ad ossi, dalle donne di quel Borgo ogni anno uscisse per il prezzo di scudi sei mille e più		
Et più uscito dal Lago da più luoghi, pelle minute numero 66000. E pelle de bovi numero 2380 sono pelle	numero	68380

¹ Tinozze

² Burro

³ Sego, grasso animale

⁴ Tronchi

⁵ Diversi tipi di travi

Et più datiato in un'anno pelle di pellizze	numero	4200
Et più carta da scrivere quinterni	numero	18000
Et più fodri da spade, detti stelle	numero	94464
Et più tra Aste e Lanze	numero	2040
Et più some di bacchette	numero	34
Et più secchie numero 5088. E fassi 40 Cadreghe, e fassi 82 de Cune, e fassi 25 de conche		
Et più Barilli 15 christallo de monti	numero	15
Et più balloni ¹ venti di trezza di paglia da far Capelli. E capelli fatti	numero	1460
E più datiate bestie numero 333 Senza dico di quelle che sono condotte per Terra, che non le scrivo, e sono le migliaia, oltre alli Castrati		
Et più Canepazzi ² some	numero	196
Et più fassi di cerchi da Crivelli	numero	42
Et più Navetti ³ di Palli da opera	numero	28
Et più Rusca ⁴ sacchi	numero	666
Et più barilli 40 di pesà ⁵ E Vasselli e some 68 di Lume di fecia ⁶ sono	numero	108
Et più some 14 di Strusa ⁷ , cioè Galletti ⁸ .		

Et più non si scrivono il gran numero di ucellami e Salvaticine che da questo Lago sono portati a Milano, et ad altri luoghi, oltre a quelli che godono i Nobili del Lago, e che stanno in quei contorni, che sono buoni e grassi Dordi, Pernici, Faggiani, Lepore, Caprioli, et altri che tutti rendono nobiltà e grandezza a questo Lago, e chi le gode il buon prò li faccia a sanità. Sarebbe ancora di scriver i Sparavieri che vengono da quei Monti di bona riuscita che sono portati a i loro mercati.

Et più oltre alli Marmi che si conducono per la fabrica del Duomo di Milano, quel di Pavia, della Madonna di San Celso e per la fabrica di San Fidele di Milano, e le superbe Colonne di detta Chiesa, e quelle del Palazzo del Signor Duca di Piacenza. Ancora in un'anno è uscito e Datiato de altri sassi di più sorti nave numero 140 Sarebbe ancora da scrivere il gran numero delle brente di vino che da questo Lago si conduce in Terra Tedesca. Le bestie, Vitelli, Capretti, Formaggio e Butiro che sono condotti a diverse Terre e Borghi per terra e non per acqua, e però non si scrive niuna di queste robbe e nondimeno sono di gran numero, et importano le migliaia de scudi e fanno abbondevoli di tal sorte di robbe, tutti quei luoghi che godono tal beneficio del Lago.

Appresso dal detto Lago (oltre le sorti di robbe c'habbiamo raccontate) ci conducono ancora molte altre robbe, le quali io non scrivo per non essere di troppa lunga narratione. Et il tutto sia detto a gloria di questo Imperatore de Laghi, e de suoi habitatori, e nativi.

FRA PAOLO MORIGIA, *Historia della nobiltà et degne qualità del Lago Maggiore*, Milano 1603, p. 229-232 ristampa anastatica, Bologna 1965

¹ Fascio

² Canovaccio, tela a tessuto rado

³ Barca

⁴ Corteccia

⁵ Pece

⁶ Allume

⁷ Cascami di seta

⁸ Bozzoli del baco da seta

2.3.5. Accordi con la Francia per la tratta del sale 1521, 1663, 1777

Il sale è un bene del tutto particolare e ha sempre avuto un valore che va al di là della sua applicazione pratica. Da sale deriva la parola salario, sinonimo di retribuzione, poiché in età romana la paga veniva calcolata in quantità di sale. Indispensabile per la conservazione della carne e del pesce e per l'alimentazione del bestiame, anche durante i primi secoli del Medioevo era fra i pochi prodotti che varcavano i confini regionali, dal mare verso l'entroterra, deficitario di questo bene finché non vengono attivate le miniere di salgemma. La Svizzera non si sottrae a questa condizione per cui, sebbene già in età moderna cominci l'estrazione dalle saline di Bex (quelle del Reno saranno sfruttate solo dopo il 1837), continua a dipendere per il suo approvvigionamento dai Paesi limitrofi, in particolare dalla Francia. Nei trattati fra i due Paesi, la Confederazione si fa confermare di volta in volta i privilegi in materia di importazione.

Trattato franco-svizzero del 1521

VIII. Inoltre si è stabilito che se, a causa di qualche guerra, la distribuzione e la vendita del sale venisse negata a noi Signori Confederati, in tal caso il Re cristianissimo ci permetterà di rifornirci del sale necessario per il nostro approvvigionamento e consumo nelle sue terre, alle stesse condizioni concesse agli altri stranieri che lo comprano nei suoi domini.

Die Eidgenössischen Abschiede, Bd. 4, Abt. 1a, Brugg 1873, p. 1497

Trattato franco-svizzero del 1663

17. È pure stabilito che, se a causa di una qualche guerra, a noi delle Leghe venisse rifiutata la tratta del sale da parte di quei Paesi dove abbiamo l'abitudine di rifornirci, Sua Maestà o il suo successore ci concederà la suddetta tratta del sale nei suoi Paesi e per il nostro rifornimento e necessità e tutto al medesimo prezzo fatto pagare ai suoi sudditi nei Paesi a lui soggetti; riguardo ai pedaggi saremo trattati secondo le consuetudini.

Die Eidgenössischen Abschiede, Bd. 6, Abt. 1, p. 1652

Trattato franco-svizzero del 1777

17. Il Re si impegna a permettere a tutti i Lodevoli Cantoni e ai loro alleati partecipanti alla presente alleanza di comperare nei suoi Stati e di esportare liberamente tutto il sale di cui avranno bisogno. La quantità e le condizioni di consegna saranno fissate in via amichevole con convenzioni particolari, tuttavia a prezzi moderati. Sua Maestà, senza cambiare l'ordine abituale delle consegne, promette pure di vegliare alla piena e completa esecuzione delle convenzioni particolari fatte a questo riguardo con gli appaltatori delle imposte.

Die Eidgenössischen Abschiede, Bd. 7, Abt. II, Basilea 1867, p. 1334

2.3.6. Importazione di sale dal Regno di Sardegna

Il contratto che segue spiega come veniva organizzata nel Settecento l'importazione del sale, prodotto la cui rivendita è monopolio della comunità. Francesco Castelli, che ha l'appalto di questa operazione per la durata di sei anni, è tenuto infatti a fornire annualmente stara 4'100 di sale raffinato (quasi 13.5 q) e stara 5'000 (poco più di 16 q) di sale Trapani o "salone" al borgo di Lugano che pagherà lire 28 e soldi 3 per ogni sacco di 120 libbre (circa 105 kg) il primo, lire 30 e soldi 13 per ogni sacco dell'altra qualità, con un margine di guadagno per l'importatore del 5.2% del valore per il sale semplicemente raffinato e quasi del 6% per il "salone", qualità presumibilmente un poco più pregiata. Inoltre, poiché il fornitore è il regno di Sardegna, il sale dovrà transitare da questa terra direttamente al territorio elvetico; la fornitura dovrà essere mensile, prontamente pagata ed esclusivamente destinata all'acquirente.

Contratto tra la Regie Gabelle di Sua Maestà Re di Sardegna ed il Signor Francesco Castelli abitante nel Borgo di Lugano per la Somministrazione di Sali tanto raffinati che in grana dalla Cassa di Canobbio.

Per virtù della presente scrittura, quale avrà forza di pubblico Instrumento si è convenuto, e contrattato come si contratta tra il signor Intendente Generale delle Regie Gabelle, Consigliere delle Finanze e del Commercio per Sua Maestà Rubatti da una parte ed il Signor Francesco Castelli del fu Signor Giovan Battista abitante nel Borgo di Lugano dall'altra ne seguenti articoli.

Si obbliga in primo Luogo detto Signor Castelli di levare annualmente e per anni sei prossimi, quali avranno principio col primo Giorno di Giugno dell'anno corrente e termineranno per tutto Maggio dell'anno 1750 Stara quattromilla e cento di sale raffinato et altri Stara cinquemila di Sali Trapani in grana per condurli et esitarli¹ nella Giurisdizione di detto Borgo di Lugano, e suoi Contorni con pagarne li prezzi stati convenuti nella Cassa predetta di Canobbio.

Cioè per li Sali di semplice raffinazione sul piede² stato solito pagarsi dalla Giurisdizione predetta di Lugano di livre ventiotto soldi tre per per cadauno sacco di libre cento, e venti da once trentadue cadauna, et ciò nelle mani del Signor Steffano Cadolino e suoi Compagni, se a medesimi verrà passato con approvazione di Sua Maestà l'Instrumento dell'Impresa de Sali raffinati di detta Cassa di Canobbio, o in difetto nelle mani di chi ne sarà Legittimo Impresaro o Regollatore.

E rispetto all'altro Sale pure raffinato detto volgarmente il Salone al prezzo di livre trenta e Soldi tredici per cadauno Sacco come sopra con dichiarazione però che verrà fatto sovra detti prezzi il seguente ribasso a favore di detto Signor Castelli, cioè rispetto al Sale semplicemente raffinato di livre una e soldi dieci per cadauno Sacco, e quanto al Sale raffinato detto Salone di livre una e soldi quindici per cadauno sacco come sopra come così acconsentono detto Signor Cadolino e i suoi Compagni infrascritti et ciò a riguardo massime che al detto Signor Castelli non sarà permesso di far condurre detti Sali per la Strada di Luino come si praticava prima della smembrazione di questo Lago Maggiore da rimanente Stato di Milano per lo che sarà tenuto di praticare la Strada del successivo Lago Maggiore sulla giurisdizione de Signori Svizzeri. E rispetto al Sale in grana di puro Trapani al prezzo di livre tre soldi dodeci e denari sei per cadaun staro di libre ventiquattro da oncie ventotto cadauna peso, e moneta di Milano.

2° Che debba detto Signor Castelli levare detti rispettivi Sali tanto raffinati che in grana ripartitamente di mese in mese con facultà però al medesimo di rinforzarne le Levate nei mesi di Maggio e Giugno a causa che in tal tempo maggiore ne segue lo smaltimento e per il maggior commodo delle viture da farsi per terra doppo la navigazione sul Lago.

3° Circa il tempo del pagamento dovranno farsi da detto Signor Castelli nel scadere di Cadaun Semestre con saldare di volta in volta le Levate che avrà fatte in essi rispettivi simestri.

4° Circa la qualità delle Monete si obbliga detto signor Castelli di pagare in buone valute d'argento o d'oro di giusto peso, e secondo il valore portato dalle Grida ed Editti con dichiarazione espressa però, che quantunque li Zechini di Venezia di Firenze e di Genova venghino sollamente ricevuti nella Tesoreria Generale di Sua Maestà a lire 9.10 di Piemonte, che fanno di Milano livre quatordecim e soldi cinque, sarà permesso al detto Signor Castelli di pagare in Zechini come sopra e le Regie Gabelle dovranno riceverli sul piede di livre quatordecim soldi dodeci e denari sei moneta di Milano che sono di Piemonte livre nove e quindici purché detti Zechini siano di Giusto peso e delle stampe predette.

5° Si sottomette inoltre detto Signor Castelli di non versare ne in qualonque forma far smaltire, vendere ne contrattare alcuna benche minima quantità di detti Sali nelle Giuridizioni di Sua Maestà sotto pena di Scuti Cinquecento da livre sei cadauno e per cadauna volta e sotto consimile pena di non vendere, far vendere, ne in qualonque forma contrattare, ne versare del Sale Raffinato nelle Giuridizioni delle Prefetture di Locarno e Belinzona come Sollite a servirsi di tal genere dei Sali alla Cassa predetta di Canobbio.

¹ Venderli

² Base di calcolo

6° Si è pure detto Signor Castelli sottomesso come in virtù della presente Scrittura si sottomette di dare idonea Cauzione con approbatore nei Stati di Sua Maestà per l'osservanza di questo contratto fra giorni trenta doppo che per mezzo di detto Signor Cadolino o suoi Compagni sarà avvisato dell'approvazione da riportarsi da Sua Maestà di questo medesimo Contratto.

7° Presente ivi il signor Giuseppe Maurizio Picco Segretario della Direzione delle Gabelle di Novara, quale in nome del Signor Patrimoniale delle Medesime accettando il presente Contratto salva però, e riservata la Regia approvazione di Sua Maestà ne ha promesso e promette a nome di chi sovra l'intiera osservanza perciò e quanto resta obbligatorio alle Regie Gabelle sotto obbligo, e costituito possessorio dei effetti delle medesime, e detto Signor Castelli per se e i suoi eredi successori, e sotto obbligo e costituito possessorio in forma Camerale di tutti li suoi beni effetti e raggioni ne ha parimenti promessa e promette l'intiera e inviolabile osservanza con patto anche espressamente convenuto, e per cui si è esso Signor Castelli obbligato di pagare li prezzi di detti rispettivi Sali e per il Corso di detti sei anni anche di quelle quantità che tal'ora per sua negligenza non si fosse Curato di Levare stante che si sono li prezzi regolati con somma moderazione in vista che detti Sali dovessero assolutamente venir levati, e levati o non, dovessi perciò detto Signor Castelli corrisponderne il prezzo.

Si dichiara per ultimo che li ribassi dei prezzi sovra il Sale semplice raffinato, e Salone saranno a carico de Partitanti Signori Cadolino e Compagni, supposto che a loro favore venghi passata con Regia approvazione il Contratto dell'Impresa delle due Casse de Sali di Canobbio, ed Ornavasso, a maggior intelligenza del che si sono essi Signori Cadolino e Compagni sottoscritti alla presente scrittura.

Dato in Arona addì quatro Maggio mille settecentoquarantaquattro.

ASL/APL, V C

2.3.7. Istruzione per i commissari milanesi deputati alla sorveglianza del mercato del grano

L'esportazione dei grani era regolamentata e controllata da appositi deputati che operavano sui mercati accessibili anche ai sudditi dei Signori Svizzeri. A questi magistrati spettava l'assegnazione delle patenti per l'esportazione dei cereali, patenti che venivano attribuite secondo l'elenco delle "fedi" compilato dagli ufficiali svizzeri. Si tratta, in sostanza, dell'elenco delle famiglie, descritte per numero ed età dei componenti, e delle rispettive rendite in termine di prodotti alimentari. Per ogni bocca si stabiliva il consumo annuo, dal quale si detraeva la quantità che il richiedente era in grado di produrre da sé. Il computo avveniva secondo questi criteri: "uno staro e mezzo (27.5 litri) al mese per ogni persona maggiore di tre anni (registro delle fedi) col dedursi però da tale quantità quella parte di grano, e castagne, che avranno raccolto nei loro Paesi e nei fondi propri esistenti in questo Stato", dato che numerosi possidenti sottocenerini avevano terre anche in Lombardia.

Istruzione riformata l'anno 1634 per li Commissarii Deputati, et che si deputarano in Palanza, Como, et Varese, per ricevere le fedi, et giuramenti dalli suditi de' Signori Svizzeri da qua de' Monti, et per dare loro le opportune patenti da levare i grani per loro uso per vigore della Capitulatione rinovata con Sua Maestà. La impresa a voi raccomandata, come si vede per la patente spedita è importante, et di molta confidenza; Però si desidera, et aspetta, che sia amministrata con quella fede, integrità, et diligenza, che conviene, et è stato promesso da chi vi ha proposto, approvando la persona vostra, et attestando che in voi concorrono i requisiti.

1. Presupposto il sopraddetto, non sarebbe necessario darvi alcun giuramento, ma per servare la debita forma, et il lodevol costume introdotto per l'amministrazione di qual si voglia officio giurarete solennemente, et darete sigurtà di scudi ducento di essercir la detta impresa fedelmente, et con ogni vigilanza possibile, secondo che la qualità di essa ricerca, et di servare gli ordini, et quello si contiene nella presente Istruzione, et di presentarvi al Magistrato ogni volta, che sarete ricercato.
2. Quello, che haverete da fare, è ricevere le fedi, che vi saranno presentate da qual si voglia suddito de Signori Svizzeri di qua da Monti, fatte dalli loro ufficiali conforme al convenuto con espressione delle persone di ciascuna fameglia a nome per nome, et dal mantenimento, che hanno nel loro paese, et ricevere il giuramento da ciascuno, che dica essere veramente suddito, et habitatore del paese d'essi Signori Svizzeri, et che quello, che in esse contiene sia vero, et se nelli nominati vi sono alcuni minori di tre anni, perché in tal caso andará ritirata la quantità del grano, che si doveria concedere, per quelli, che saranno minori come sopra, il che doverà ancora esser espresso nelle dette fedi, nelle quali ancora si doverà far mentione di tutt'il raccolto, che haveranno fatto, o doveranno fare nel paese loro, come de' fitti, che cavano in questo Stato, et dedurlo dal bisogno dandogli tanto meno nelle patenti. Di tal presentatione, et giuramento, che darete, ne farete mentione al fine di detta fede con il giorno, et poi le registrarete in libro mettendo il giorno, et il mantenimento, che hanno, acciò se puossi fare il conto senza cercare esse fedi.
3. Et di più, che doppo, che si haveranno date le patenti a quelli hanno portato le fedi venendo altri a nome del nominato nella patente a dimandare la licenza per l'estrazione del grano, noterete sopra la patente, et in libro da chi sarà stata presentata, acciò si possi chiarir più facilmente le frodi.
4. Ricevuta la detta fede la conservarete in filo, et del giuramento farete anco memoria, poi noterete in una delle patenti contrasignate, de qualli appresso si farà mentione il nome, et cognome di chiunque vorà levar grano sopra il mercato di [] o in altri già stabiliti, dichiarando ove habita, et il numero della fameglia, con la specificatione de i nomi di ciascuno, acciò da questo si possa conoscere la quantità di grano, che si haverà da dare per l'uso dichiarato nella capitulatione, et notato che sarà in questo modo, et come meglio si dimostra per l'esempio, che parimente vi sarà consignato, la darete a quello, che haverà presentato la fede, et giornalmente come sopra.
5. Notarete poi sopra la medema patente, et dopo anco in libro, qual sarà sfogliato, et sottoscritto dal infrascritto Regio Cancelliere l'istesso giorno la quantità di grano, biade, o pane, che ciascuno levarà in ogni giorno di mercato per lettere distese, et non per abbaco, descrivendo parimente il giorno preciso, et sottoscrivendo di vostra mano la partita notata nella patente, come parimente si è scritto nel detto esempio, et se forsi per la multiplicità dei negotii non lo potrete far il detto giorno, vogliamo che almeno sia compito avanti il mercato seguente, atteso che il differire molto tal registro può causare disordine, et in margine del libro metterete fuori le somme del concesso, acciò si possi sommar facilmente avvertendo che a niuno sarà lecito portare più quantità di quello, che si può condurre sopra uno cavallo.
6. Il sopraddetto haverà luogo non solamente per il medemo, che verrà a comprare per uso suo, ma anco per quelli, che mandaranno le fedi, et a comprare per mezzo d'altri; Però avvertirete che sotto questo pretesto non si faccia fraude, o mercantia, et non admitterete ad alcuno più di sei patente compresa la sua, se non haverete altr'ordine da noi in contrario, come si osservava per il passato, dando però a chi le presenterà il giuramento che il grano qual con esse si comprerà sii a nome, et per condurre alle proprie persone in esse nominate.
7. A chi porterà fede d'esser persona di maggior conditione, et vorrà comprare per un anno intiero per uso di sua casa, dichiarandosi però nella detta fede, che la richiesta sia vera darete parimente la detta patente, notata come

di sopra, et contrassegnata, scrivendo sopra essa la quantità, et qualità delle biade specificando, che la concessione si fa per il detto uso d'un anno intiero acciò non vi habbia a tornare, et da gli officiali non sia molestato permettendo ancora, che lo possi condurre in una, o più volte, con che però si noti su la patente a volta, per volta.

8. La forma delle sudette patenti, come il fatto stesso dimostra, si è presa per manco incomodità et molestia d'essi sudditi, a fine di non haver di levar ogni volta nova licenza, la qual è necessaria, perché dagli Officiali né da altri sia dato loro alcun disturbo, ma perché si sappia la quantità precisa di tutto il consumo, è anco necessario, che da voi si tenga conto di quello, che ciascuno levarà di volta in volta, registrandolo in libro a suo luogo ordinatamente secundo il numero delle patenti, et continuamente.

9. Finito il vostro officio consignarete al vostro successore quelle patenti firmate dall'infrascritto Regio Cancelliere, che vi saranno restate, le quali distribuirà di mano in mano secondo il bisogno, et ordinatamente, avvertendo che non hanno da valer se non dal giorno, che se li daranno, su per tutto il mese di luglio seguente perché a quel tempo si rinoveranno, et così si specificarà sopra esse patenti, quando la prima volta si notterà i nomi, et cognomi delle persone, che gli presenteranno le fedi.

10. Et sopra le patenti già concesse che gli saranno presentate da detti sudditi ne' giorni di mercato notarà la quantità delle biade che saranno levate, secondo la forma delle stesse licenze, et di questa instruzione, notandole in registro alla partita di ciascuno secondo i numeri, che in quelle vederà descritti, per il qual effetto si farà consignare detto registro, et le filze delle fedi per inventario, nel quale s'ha da descrivere la quantità delle patenti registrate, et il numero delle dette fedi.

11. Appresso per evitare ogni fraude sarete avvertiti, et avvertirete i sudditi sudetti de' Signori Svizzeri, che non sarà lecito in virtù delle dette patenti, condurre i grani in altro giorno, che in quelli che saranno notati sopra le stesse patenti, perché per la poca distanza giudichiamo esser tempo bastante per fare la condotta.

12. Occorrendo, che le persone, a' quali voi darete le dette patenti, vogliano servirsi d'altro mercato, che di quello di [] per questo caso gli obligarete, che andando ad essi mercati facciano scrivere sopra le patenti la quantità che levaranno da' Commissarii in essi luoghi eletti, et quando occorrerà poi, che ritornino da voi con dette patenti, reportarete le dette partite al vostro libro per tenerne conto. Et poi quando gli altri Commissarii vi mandaranno la nota del concesso da loro sopra le vostre patenti, le scontrarete col partito di ciascuno, et accommodarete il registro; avvertendo che non si levi più di quello che a ciascuno sarà tassato.

13. All'incontro se alcuno d'essi sudditi, i quali haveranno tolto le patenti d'altri Commissarii vorrà provederse di grani al mercato di [] a voi toccherà notare sopra le patenti di quel tale la quantità che levarà, et appresso ne terrete un libro particolare, notando sopra esso le persone, et quantità del grano che levaranno sopra il mercato di [] con le patenti concesse dalli altri Commissarii Deputati, ponendo il giorno, et il numero delle dette patenti, acciò più facilmente se ne trovi il conto, et al fine d'ogni mese ne mandarete copia alli detti Commissarii, acciò ciascuno possi notare le partite in libro, che a questo modo si vederà il conto del levato da ciascuno particolare. Et per assicurarsi meglio che non si facciano fraudi, et che con le fedi duplicate non si levi da tutti i mercati in una medema settimana quella quantità de' grani che da un sol luogo gli è promesso al fine di ciascun mese mandarete notta alli Commissarii di [] delle fedi che vi saranno state presentate, con li nomi, e cognomi in esse contenuti, accioché possino incontrarla, con le patenti che spediscono loro, et essendovi fraude, o duplicatione, non solo lascino di spedirgli cos'alcuna, ma gli facciano detenere, et formino il processo, et ci avvisino; et li stessi Commissarii di [] habbiano da mandare ancor'essi a voi la medema notta accioché osserviate il medemo per le concessioni da voi fatte; et se mancaranno ciò fare ci avisarete.

14. Et accioché niuno levi più quantità dell'uso precisamente necessario regolerete la concessione di ciascuno a ragione d'un staro e mezzo al mese a misura Milanese per ognuna delle bocche descritte per nome, et cognome nelle fedi che vi saranno presentate, et non comprese quelle da tre anni in giù, come altre volte si è osservato.

15. Terrete conto delle patenti che se vi mandano da dare a detti sudditi, perché al fine dell'anno ne haverete a dar il debito conto di esse.

16. Manderete al Magistrato in mane dell'infrascritto Cancelliere al principio di ciascun mese il conto del concesso a detti sudditi il mese antecedente, distinguendo la qualità, notando separatamente quello che potevano levare in virtù delle patenti concessegli, distinguendo il de dare, dal de havere, et dicendo quante sono le persone comprese in dette patenti.

17. Obligarete detti sudditi a riportare nelle vostre mani le patenti, che le darete, doppo che saranno finite, et compite, altrimenti non li darete le patenti nove.

18. Che nel presentare che faranno detti sudditi tale fedi dalle Communità debbiate fare ogni diligenza per vedere se sono vere, et trovando che siano false, o altrimenti difettose, in modo che vi si scopra dentro fraudi, le retenerete, et esaminerete quello che le presenterà, et gli la farete sottoscrivere, per fede, che da lui siano state presentate, et non sapendo scrivere, giustificateste tal presentatione alla presenza de' testimonii, et lo farete metter prigione in caso di falsità, et perfetto il processo subito darete avviso.

19. Parimente usarete l'istessa diligenza con quelli che vi esibirano più patenti in nome de diverse persone, per haver licenza di estrarre del grano, esaminandogli, acciò dicano dove hanno havuto tale patenti, et da chi, et

scoprendosi che vi sia dentro mercantia retenerete tali patenti, et formarete il debito processo, et lo mandarete al Magistrato.

20. Avvertirete, che a detti sudditi non si haverà da concedere l'estrattione, se non per quella quantità, che le spettarà conforme alle fedi, che presenteranno dal giorno della presentatione sin' al raccolto, ancorché le spettasse maggior somma perché s'ha da presupporre, che non ne haveranno havuto bisogno, et che se ne siano valsi per altra parte, et che ancora si doverà far la detta deduttione del raccolto, et fitti.

21. Non admitterete fedi di sorte alcuna, se non haveranno le sottoscrizioni, sigilli, et contrasegni soliti, et dove haverete dubio di fraude, ne farete la debita diligenza per haverne la verità.

22. Al fine dell'anno mandarete al magistrato i libri vecchi delle concessioni passate insieme con le patenti, che vi saranno state ritornate con il conto dell'estratto, et per le patenti, che mancaranno direte il perché, o se siano morti, o absentì, o per altra qualsivoglia causa.

23. Finalmente perché non si può riparare, prevedere, né perscrivere in tutto quello, che conviene, avvertirete per incaminar bene questo negotio sarà vostro officio di usar ogni diligenza possibile, acciò non segua disordine, et di scrivere a noi minutamente quello vi parerà degno della notitia del Magistrato senza scusarsi di non haver inteso, o creduto, che per non haver avisato dovesse seguire inconveniente; Et sopra tutto avvertirete ad eseguire, et compire esattamente tutto quello, che vi sarà da noi, o da nostri delegati alla giornata comessi per ordini particolari, secondo le occasioni congiuntura, et qualità de tempi, ancorché si alterasse in qualche parte il contenuto nella presente Istruttione, quali ordini registrarete con la istruttione sopra i medemi libri delle concessioni, et poi le metterete in filza, acciò pervenghino a notitia ancora a nostri successori.

Dato in Milano a dì ultimo luglio 1634.

ACB, Locarno, scatola 9, n. 250

2.3.8. Acquisto di grano sul mercato di Como

L'approvvigionamento di cereali è di vitale importanza per le terre meridionali della Confederazione, la cui produzione di grani non bastava a soddisfare le esigenze della popolazione che dalla seconda metà del Settecento è in significativa crescita. Per scongiurare la fame e quindi mantenere l'ordine sociale, le autorità si assicurano i necessari rifornimenti sui mercati lombardi. In questo caso ottengono il permesso di acquistare 550 some di grano al mese, che vengono ridistribuite in relazione al numero di bocche che compongono le famiglie. La fornitura non poteva però eccedere le 6'600 some ed era garantita a meno che ci fosse estrema carestia nei luoghi d'origine. Mentre il Sottoceneri attingeva al mercato di Como e, specialmente il baliaggio di Lugano, a quello di Varese che forniva l'altra quota spettante a queste terre per un totale di 12'000 some, i baliaggi sopracenerini, ben più deficitari in termini di produzione locale, potevano acquistare, sull'unico mercato di Laveno subentrato a quelli di Intra e Pallanza, 21'000 some annuali; di queste, 16'200 erano assicurate agli abitanti e 5'400 liberamente commerciabili.

Atesto io sottoscritto Commissario della Tratta¹ de Grani per li Signori Svizzeri in questa città di Como qualmente la Limitazione assegnata in questo mio Ufficio alli Suditi dei Signori Svizzeri abitanti di qua de monti cioè delle due Comunità di Lugano, Mendrisio, e Pieve di Balerna mediante le Fedi che mi vengono presentate da detti Suditi consiste in Some Seimille Seicento anue Grani diversi che vengono ad essere some cinquecentocinquanta al mese e la detta concessione non si tiene espresamente regolata giusto alle Some 550 mensuali, mentre talvolta la Concessione ascende a minor quantità delle dette Some 550 et alle volte di maggior quantità secondo il maggior bisogno, talmente che nel fine dell'anno l'intera concessione non ecceda di più delle Sopradete Some Seimilla e Seicento secondo porta il mio Obbligo e come com'è di fatti et a Tenor delli Ordini del Illustrissimo Magistrato al quale ogni mese se le manda notta destinta della spedizione fatta alli Sudditi de Signori Svizzeri a norma di quanto risulta dalli Libri che si tengono con il Registro delle Fedi e concessioni della limitazione.

In fede di che mi Sottoscrivo di proprio pugno

Como 16 agosto 1749

Io Felice Redaello Commissario per li Signori Svizzeri in Como

ASL/APL, V D

1

2.3.9. Importazione di riso

Il riso rappresenta una voce a sé stante nell'importazione dall'Italia poiché, per quanto riguarda l'approvvigionamento locale, venivano accordate 10 some ogni 100 di grani (di regola 1/3 di frumento e 2/3 di mistura). Riveste un'importanza non trascurabile all'interno dei transiti alpini che hanno come destinazione iniziale Altdorf; la quota complessiva per i due anni considerati è infatti di 1562 some pari a 260/284 tonnellate (a seconda del valore attribuito alla soma). È un commercio che comincia verso la fine del XV secolo, con l'introduzione di questa coltura nelle regioni lombardo-piemontesi favorite dalla natura del suolo. Cereale per eccellenza che varca le Alpi, costituisce una voce importante all'interno dei transiti oltremontani e, per alcune annate, è la voce prioritaria dei traffici transalpini; altrimenti è complementare ad altri prodotti, poiché il riso è sempre richiesto. Responsabili di questo traffico, anche se le sedi di destinazione sono nella Svizzera tedesca, risultano operatori di origine latina e per un terzo del commercio sono Calanchini che estendono le loro attività anche alla via del San Gottardo.

Notta delli Risi spediti per mano de noi sotto scritti di Bellinzona per Altorffo de primo Gienaro 1651 sino Ai 13 Gienaro 1653 (2 anni) del quale ne vederanno qua sotto tutta la quantità e marche e nomi delli Proprietarii, qual Riso deve in Magadino esser statto tutto Daciato conforme siamo certificati de fachini, quali lo hanno Insachato come (anche) de' mercanti che sino qua lo conducono.

20 ½	Some per Francescho Ackerman d'Ondervaldo
25	Some per Illustrissimo signor Scriba di Lugano
113 ½	Some per Pietro Martire Ferrari di Altorfo
50	Some per Domenico Ramello di Altorfo
144 ½	Some per Giovanni Paolo Ucelo di Canobio
286 ½	Some Giovanni Testore di Calancha
58	Some per Jacob Pregadino di Calancha
109	Some per Giovanni Pietro Contino di Calancha
18	Some per Baldesar Nesina di Calancha
25	Some per Antonio Nesina di Calancha
22	Some per Antonio Rigos di Calancha
46	Some per Pietro e Giulio Contini di Calancha
48 ½	Some per Giovanni Zacca di Calancha
86 ½	Some per Martino Testore di Calancha
154 ½	Some per Martino Scolaro di Calancha
12	Some per Andrea Cendale di Calancha
30	Some per Martino del Aqua di Calancha
3	Some per Pietro Rong di Calancha
24	Some per Pedro del Aqua di Calancha
20	Some per Domenico Righino di Calancha
47	Some per Giovanni Zaccone di Calancha
6	Some per Giovanni Maffei di Calancha
8 ½	Some per Pietro Gianino di Calancha
10	Some per Baltesar Bas di Calancha
50	Some per Jacomo Annone di Basilea
3	Some per Giovan Battista Niello di Canobio
6	Some per Giorgio Meyar di Orsera
75	Some per noi sotto scritti Chicherio e von Mentlen
1502	Some in tutto spedite per Altorfo
425	Some per ser Melchior Baltesar di Lucerna quale non è compreso nelle soprascritte
35	Some per Giurato Capeletto di Airola
25	Some per Marti Muller d'Orsera (per queste due partite non avendo essi volsuto pagare il Dacio li è convenuto volendo levare il Riso di Magadino, poner per depositario il signor Nicolao Apiano speditore di cotesto locho). Si che le dette 60 Some con la Soma di sopra monta in tutto spediti per Altorfo (riservato quello del Signor Balthesar) in tutto Some 1562

Jo Giovanni Antonio Chicherio affermo come sopra
Jo Mayno Francesco von Mentlen afermo come sopra.

Some numero 1987. Von primo Januarii Anno 1651 bis 13 Januarii Anno 1653

ACB/AComB, B.VI.1651-53/2

2.3.10. Regolamento bellinzonese per il trasporto delle merci del 1579

La via di transito più frequentata nella prima metà del Cinquecento e poi soprattutto nel Seicento, quando i disaccordi fra Milano e le Leghe Grigie portano a preferire il San Gottardo allo Spluga, segue il corso del fiume Ticino e risale, dal Bellinzonese, la Riviera, terre soggette ai tre Cantoni primitivi, e quindi la Leventina territorio di Uri, che controlla il passo fino al lago dei Quattro Cantoni. Lungo questo percorso si intercalano luoghi di sosta per il deposito delle merci e luoghi in cui viene prelevato un pedaggio a seconda della tratta percorsa. Il controllo delle merci spetta a un "forlatero" che è tenuto ad organizzare la spedizione delle stesse, che deve preoccuparsi che nulla possa accadere alle merci, in particolare al riso e agli oggetti di valore distinti con un contrassegno (solitamente una mano) per indicarne la fragilità. I someggiatori (i camionisti del tempo) guidavano, secondo vie prescritte, carri e muli.

Noi Landamano et Consiglieri de li tri Cantoni Uri, Svitto et Underwaldo manifestiamo per la presente con ciò sia cosa che avanti alchuni anni, ad insistencia de li nostri cari et fidelli de le Comunitade et Contado de Bellinzona et Riviera per causa del puoco salario in condor la mercantia sia cresciuta la Condotta et questo per alcuni rispetti con licentia de li mercanti qual ordine lassiamo di novo in tutto et per tutto in suo vigore come seguita.

Primieramente è ordinato che si debbia pagare di mercede per Ciaschaduna Soma da condurre de Osonia sina a Bellinzona grossi dieci, di modo che una Soma contiene sempre doi balle, et questo senza preiuditio de li raggioni qual'hano li nostri Confiderati de Urania e li lor Suditi de Giornico.

Item de Bellinzona sina a Biascha è ordinato per Ciaschuna Soma grossi quindici.

Item de Bellinzona sina a Magadino è ordinato per Ciaschuna Soma grossi novi per mercede et si intende sempre quatrini otti per grosso.

Item è ordinato che per lo avenire ciaschuno Caradore o Bovaro et Cavalante¹ nel contado de Bellinzona et Paese dela Rivera, siano debitori ad condurre ogni et qualunchue mercantia gli sarà data dritamente da una sosta all'altra, et non passare oltra la Movesia et Ticino, ne meno discargar ne le sue case, ne altrove, se non ne la sosta. Per chi che ciò non farà, et che perciò occoresse danno a li mercanti over che gli fusse robata tal mercantia, or puocho o asai si come altre volte è occorso che tal persona sia tenuta a ristaurare tal danno, et oltra esser condanato in scudi tri d'oro per ciaschaduna volta che contrafarà, applicata detta pena per la mittà al signor Commissario et l'altra mittà parte la Comunità de Bellinzona. E a benché quelli di Lumino et Castione et altri Comuni de la de laqua si suono aggravati da questo articolo nodimeno è stato accettato de la Comunità qual si intende de procurare che ciò sarà da ciaschaduno exequitto si come anchora noi comandiamo ad essere exequitto.

Item il forlatero de Bellinzona sia tenuto non retenere la mercantia sia che ella si conduca de basso sia de sopra di poi che la sarà agionta et a detto forlatero dato aviso da li mercanti o de lor factori senon che al più lungo uno giorno et una note, et quando in tal tempo non la havesse expedita, sia condenatto in uno mezo scudo de pena de esser applicata ut supra.

Et oltra il mercante, ossia suo fattore possino dar tal mercantia di condurre ad altri, et quella mercede de più che il solito, qual converà a detti mercanti ossia lor fattori, a tali condutieri dare sia restaurata per detto forlatero, et che alora detti mercanti, o lor fattori, tal più mercede possino in se retinere, et compensarla al forlatero sopra li soi pagamenti.

Et perché li Caradori o Cavalanti si sono lamentati che malamente sono pagati, et alchuna volta con roba, et quella gli sia data a grandio pretio.

Dove è ordinato che li mercanti siano tenutti et integremente satisfar ad pagar il forlatero de Bellinzona, et altri Consoli, ogni tri mesi, quali forlatero et Consoli siano tenutti pagare et satisfare detti Caradori de la lor mercede in tanti dinari numerati subito ricevuti li dinari de li mercanti, perché se gli forlateri non pagassino in tal tempo, et con dinari numerati, li Caradori e Cavalanti, di modo che restino contenti, che alora li mercanti debbeno et possino fare lor istesi il pagamento et retinere al forlatero et Consoli tali dinari, ogni volta che contrafacessino tal forlatero et Consoli.

Item è ordinato che la Comunità de Bellinzona quanto prima debbia fabricare nel borgo de Bellinzona una sosta sufficiente et ben sicura per conservarli drento la mercantia et quando sarà fabricata tal sosta siano tenuti li mercanti ad pagare per ciaschaduna Soma quatrini quatro per la sosta computando li doi quatrini qualli altrevolte si pagavano.

Il maestro de la sosta sia tenuto a deponere la mercantia ne la sosta a soi spese però con aiuto de li Caradori, parimente ha tener serata la sosta giorno e notte e non essere aperta senon che per il detto maestro de la sosta o per soi agenti. Et occorendo qualche danno per mal governo de detto maestro de la sosta, che esso sia tenuto ad ristaurare tal danno.

¹ Conducenti di carri, buoi o cavalli

Item la Comunità de Bellinzona sia tenuta a refare et aptare le strade dove sarà bisogno acciocché comodamente si possi condorre la mercantia.

Item è ordinato che avanti tutte le altre mercantie, osia balle, riso o altra mercantia, le casse siano primieramente espedito, anchora che altra mercantia fusse condotta in sosta avanti le casse, et poi le casse siano espedito le balle, et imediatemente il riso, nonobstante che il riso fusse condotto avanti le balle, et sempre tra le casse le più vecchie siano expedito, et così tra le balle et il riso sempre il più vecchio qual è condotto in sosta, sia expedito primieramente ne l'altra sosta, con questa intentione che la mercantia de ciaschuno mercante sia egualmente secondo la quantità de la roba condotta via ognivolta fusse fatto egual pagamento. Et quando fussero 14 vel 15 Some de mercantia di frezza¹ possi uno mercante o suo fattore richedere di mandar tanti charadori de quello loghe over ordine acciocché tal mercantia in uno giorno sia condotta in doi soste, et in caso che alchuni mercanti non havessero sborsati li denari de la mercede de la mercantia condotta nel soprascritto termine di tri mese, et un altro mercante havesse satisfatto ut sopra che alhora si debbi condurre et expedito via primieramente la sua roba, avanti le robe de quelli che non hanno satisfatto in termine.

Item occorendo che li mercanti alchune volte facessino dimandare per il forlatero o Consoli o per altri più Bovari o Chavalanti et che no fusse mercantia in sosta a suffittientia per tutti, che alora siano tenuti ad pagare per ogni caro et chavallo no charigato soldi sei et quando uno Bovaro o Chavalante per uno grande pezzo gli bisognasse aspettare la mercantia, che alora il forlatero, o Console, habbino la posanza² di iudicare oltra li soldi sei.

Et per essere li Carradori alchuna volta negligenti in condurre la mercantia et che per questo tal mercantia viene ad esser robata alchuna volta o guastata et che poi tali Carradori non hano il modo di restaurare il danno de li mercanti, si che è ordinato che ciaschaduno Carradore o Bovaro sia tenuto a dar sigurtà³ per cinquanta scudi. Item occorendo che le galline oche et porci et altri similli animalli faccino granda danno ne le soste contra il riso et altre mercantie, sopra ciò è ordinato che ogniuno tenghi fuor de le soste li soi porci, oche galline et altri similli animalli, sotto pena de libre cinque de essere applicata a la camera nostra senza gratia ogni volta si ritrovavano nelle soste.

Et che il mastro de la sosta et altri condutieri siano tenuti riportare li contrafacienti al signor commissario. Et ateso che il mastro de la sosta sia il forlatero sono tenuti a tener netta et conservare la sosta dove è ordinato che il maestro de la sosta debbia restaurare tal danno a quelli che lo ricevessero ne la mercantia, con questo che a quello mastro de la sosta o forlatero sia reservata ragione contra quelli a li qualli apatengano talli porci, galline ut sopra per le qualli fusse fatto danno de qual ordine e statto dato a li mercanti instrumento autentico.

Et per causa della mercantia pretiosa sopra qualle è depinta per la più parte una mano, per significare che con bel modo et con dilligentia se habbia a discarigar. Dove è ordinato che li Cavalanti o charradori discarigano talle robbe con bel modo et dilligentia ut sopra sotto pena de lire cinque per ogni volta che contrafarano da esser applicata a la suddetta Camera.

Item qualunque charadore o Cavalante ut sopra che conduce la robba ne le soste insuso o ingioso, sia tenuto ordinarle et ponerli con ordine luna sopra l'altra al meglio che sia possibile et non butarle coscì senz'ordine in sosta, acciò che quando venghano altre mercantie non siano impedito ad esser accomodate in sosta per ordine et acciò che anchora ne la sosta li cavalli si possino carigare de mercantia et chi contrafarà per Ciaschuna volta sia punito in soldi quindeci.

Item il maestro de la sosta non ardischa dare le chiave per aprir de la sosta di poi l'avemaria de sira sina a l'avemaria de la matina ad alchuna persona, ma di poi l'avemaria haverà serata la sosta et tenere apresso di lui le chiave non lassando condorre fuori alchuna mercantia.

Item alchuna persona non ardischa di levar fuori de la sosta alchuna mercantia sia balle, casse riso sale o altro senza licentia del forlatero sotto pena de fiorini cinque et quando tal robba si levasse senza licentia come di sopra et si perdesse che quello la debbia pagare et restaurare.

Item niuno ardischa mettere cavalli ne bovi ne le soste sotto pena de soldi deciotto salvo quando si carigano o discarigano le mercantie et questo acciò che le soste non siano imbratate ne le mercantie guastate.

Et per corroborare de ciò sigillato la presente con il sigillo de li nostri cari confiderati de Urania a nome de tutti tri Cantoni.

A dì 9 de giugno 1579.

ACB/AComB, A.IV.1579/1

¹ Fretta

² Potere

³ Garanzia

2.3.11. Ordini per la someggiatura del Cantone Uri

Per essere competitiva, la via deve però anche essere veloce: è la preoccupazione che risulta dagli ordini del Canton Uri all'inizio del Settecento. Il transito si differenzia un po' come oggi avviene con il sistema postale a servizio A, più rapido, e B. Da Bellinzona (ma anche da Lugano e persino da Milano) veniva organizzata la condotta veloce, per ovviare ai tempi di sosta costituiti dai pedaggi lungo il percorso. Il traffico viene regolamentato, sempre per guadagnare tempo e qualità del servizio, con precise disposizioni affinché siano garantite la conservazione delle merci e la distinzione dei carichi. Infine, per assicurare il lavoro a tutti i conduttori, i fattori devono essere imparziali nell'assegnare i trasporti ai somieri.

Riordino delle disposizioni della Landsgemeinde (1696-1701) sul regolamento dei fattori e dei somieri. Pertanto, i nostri Lodevoli Signori, profondendo spese e fatica, rendono noto a tutti che le merci che ora evitano questo nostro passo, tornerebbero a transitare sul medesimo, a condizione che ai commercianti e ai conduttori venisse garantito un transito veloce e affidabile, ciò che viene assicurato ai detti commercianti da parte delle Lodevoli Autorità.

Perciò i nostri Lodevoli Signori ordinano e ricordano per forza di autorità a tutti, ad ogni somiere e ai convallerani di Uri, Orsera e Leventina quanto segue:

1) Che essi si impegnino a trasportare le merci, cioè che al primo richiamo dei fattori le mercanzie siano accettate e caricate senza esitazioni né ritardi, sia a Bellinzona che ad Altdorf e che le stesse siano consegnate in buono stato dopo quattro o cinque giorni di trasporto secondo la tariffa prefissata; durante il tragitto esse non devono venir mischiate né confuse, pena una severa punizione. Inoltre, tanto qui che a Bellinzona, i fattori dovranno scambiarsi ogni settimana le informazioni sulle merci spedite e sul somiere cui sono state affidate, affinché essi sappiano quando le stesse giungeranno a destinazione.

2) Nel caso in cui nelle due località vi fosse una grande quantità di roba da trasportare, è necessario che essa venga suddivisa come segue fra i somieri presenti: per un tiro di 6 cavalli tre some; per uno di 5 due some; per uno di 3 o di 2 una soma. Nel caso vi fossero ulteriori mercanzie urgenti, le stesse devono venire suddivise tra i cavalli presenti e non ancora caricati e, se questi non bastassero, i fattori ne procureranno altri e i somieri che si trovassero nei paraggi dovranno caricarle senza esitazione né remora alcuna. Anche i fattori, per non incorrere nelle stesse ammende, devono attenersi alle prescrizioni valide per i somieri, distribuire le merci ai somieri quando esse scarseggiano e avere sempre riguardo dei compaesani, come contemplato dai regolamenti.

In particolare, è necessario che in inverno e nei periodi di scarso traffico questi carichi vengano prima assegnati senza distinzioni a coloro che in estate hanno diligentemente trasportato mercanzie in quantità superiore al loro contingente. Lo stesso vale anche per coloro che avessero trasportato merci da Bellinzona fin qui.

3) Essi devono avere debita cura delle mercanzie e utilizzare tele e coperte per proteggerle, devono scaricarle e custodirle in luoghi asciutti, sicuri e chiusi, assumendosi la responsabilità in caso di danno, qualora, per trascuratezza, questi beni, o una parte di essi, fossero rubati o danneggiati dall'umidità.

4) I fattori devono mantenere una regolare corrispondenza con i commercianti e di tanto in tanto informarsi presso di loro se sono previste grandi partite di merci, affinché essi possano, specialmente d'estate, avvertire per tempo i carrettieri.

5) Anche tra loro i fattori devono mantenere una regolare corrispondenza e accordarsi perché le mercanzie giunte prima e quelle urgenti vengano inoltrate con precedenza; inoltre essi desistono dal sottrarsi a vicenda le comunicazioni dirette o indirette destinate all'uno o all'altro e si impegnano ad agire nell'interesse del Cantone e per favorire l'incremento del traffico.

Essi devono pagare i somieri in contanti e con coscienza nel luogo in cui le merci vengono scaricate e sollecitarli cortesemente al rispetto delle regole e al promovimento del traffico; al pari di questi ultimi, non devono applicare mai tariffe maggiorate, né hanno la facoltà di detrarre loro alcunché dal salario stabilito.

6) Nel caso in cui i somieri contravvenissero a queste norme o non le applicassero, in particolare quelle del punto 1), i fattori, non appena constatata l'infrazione o avutane notizia, dovranno darne comunicazione scritta al giudice locale, affinché siano convocati e puniti adeguatamente.

7) Del resto, anche i fattori devono comportarsi con imparzialità nell'attribuzione dei trasporti ai somieri e rispettare scrupolosamente queste norme, evitando così severe punizioni.

8) Affinché sia in estate che in inverno le merci vengano trasportate senza intoppi e siano distribuite in modo equo tra i somieri, è necessario che in ogni stagione questi ultimi, alla sera quando giungono a destinazione, si annuncino ai fattori, sia qui che a Bellinzona, per non incorrere nelle sanzioni delle autorità. Dal canto loro, i fattori che infrangono o non applicano queste norme verranno puniti allo stesso modo.

Così riveduto il 7 novembre 1701 per decisione dell'intero Piccolo Consiglio di Uri, confermato e ratificato più volte, da ultimo il 3 giugno 1733 dalle nostre Lodevoli Autorità, perché tutti vi si conformino.

Ciò vale anche per il punto 9), secondo il quale i fattori di qui e di Bellinzona devono, pena le sanzioni previste, versare la tariffa del trasporto soltanto a colui la cui identità risulta dal foglio accompagnatorio e che ha caricato

la suddetta merce. Affinché si eviti il fenomeno, nocivo per il nostro Cantone, dello scambio accidentale delle mercanzie, ciò che comporta gravi ritardi.

Zeitschrift für Schweizerisches Recht, 1864, vol. 2, p. 50-53, traduzione di Corrado Biasca

2.3.12. Tariffa daziaria di Lugano del 1759

Se la testimonianza di fra Paolo Morigia permette di conoscere almeno per un anno le merci che approdavano in Lombardia, la pubblicazione del 1759 delle tariffe da pagarsi al dazio delle mercanzie di Lugano elenca tutti i prodotti che allora si riteneva potessero entrare o uscire dal baliaggio. La lista è molto dettagliata e comprende generi molto diversi per uso e per valore (strumenti di lavoro, animali - e neppure tutti se si pensa che il dazio grande al Piottino annovera anche le bestie da circo -, filati, tessuti, materiali per edilizia e carpenteria, naturalmente prodotti alimentari, metalli e ogni sorta di materiale di fattibile trasformazione). Allo stesso modo sono diverse, in relazione alla merce, le misure utilizzate per quantificarne l'importanza (dozzine, once ...) e quindi stabilire la corrispettiva tassa doganale. Per fare un esempio, il dazio sul frumento corrisponde allo 0.3% del prezzo di vendita.

Per rendere il Pubblico informato di quanto ciascuno debba pagare il Dazio delle Mercanzie, e d'ogni altro genere sottoposto al Dazio di questa Magnifica Comunità di Lugano, d'ordine degli Illustrissimi Signori Ambasciatori delli XII Lodevoli Cantoni delle Potentissime Repubbliche Svizzere congregati nel Lodevole Sindacato di Lugano dell'anno 1759, si è divenuto alla pubblicazione della seguente Tariffa.

	soldi	denari
Asino per uno	8	
Asino lattente ¹	4	
Agnelli lattenti	2	6
Asse per braccio di brazza sei		4
Aquavita per ogni barile	10	
Aglione per rubbo ²		6
Aghi per migliaio	2	
Ami di Pesce per migliaio	2	
Acciaio per rubbo	2	
Alume di feccia per ogni rubbo	1	6
Bovi grossi per uno	30	
Bovi ordinari per uno	12	
Barini ³ , e Pecore per uno	4	
Buttiro per ogni rubbo	2	
Baghe ⁴ per una	1	
Brenta nova per una	1	
Barca nuova per ogni Fiorino, che costerà la Barca	1	6
Barioli ⁵ di lana per ogni dozzina	1	6
Bombace di filare e filato per liretta		6
Bindello di seta per pezza di brazza 25		6
Bindello di Filosello per pezza		6
Bindello di frisa per pezza		6
Bartarelli ⁶ per dozzina	3	
Bride di Cavallo per una	2	
Bagiette ⁷ di Budella per rubbo	4	
Bottoni di seta ed altra simile sorte per ogni grossa	2	
Bottoni di reffo ordinarii per grossa		
Borra ⁸ per ogni cento lirette	4	
Cavalli parrati per Carrozza per ogni paio	60	
Cavalle parrate come sopra	60	
Cavalli ordinarii per uno	24	

¹ Da latte

² Antica unità di misura (di peso o di capacità)

³ Montoni o agnelli

⁴ Otri

⁵ Sacco di lana

⁶ Specie di rete

⁷ Fascio, filza

⁸ Lana o crine usati per imbottitura

Cavalle come sopra per una	12	
Corami per ogni rubbo	4	
Carne salata per rubbo	4	
Carne salata per libbra		6
Carne fresca per libbra		2
Carne fresca per rubbo	2	
Crusca per ogni staro		3
Capra, o Becco per uno	4	
Capretti per uno	2	
Chiodi e cancani ¹ per rubbo	2	
Coppi per ogni cento	4	
Canape filato o sia per rubbo		6
Canape o come sopra per libbra	4	
Corde per ogni rubbo	2	
Carbone per ogni moggia	4	
Cassa nuova per una	2	
Cappelli di paglia per fagotto	1	
Cappelli di lana fina per uno		3
Cappelli ordinarii per uno		6
Cipolle per ogni rubbo		6
Carganti ² per uno	2	
Carte di gioco per dozzina	12	
Calzettoni di lana per dozzina	6	
Calzette di lana per dozzina	1	6
Carta per risma		9
Carta grossa per rubbo	4	
Colla di carnuzzo ³ stagionata per rubbo	4	
Carnuzzo liquido per cento		6
Castagne secche per staro		6
Castagne verde per staro		3
Coperte di lana, filo o altra per uno	4	
Cera lavorata o rotta per rubbo	4	
Cera di ritorno per rubbo	2	
Cristallo per ogni Barile	36	
Cartone per rubbo		9
Coscini di lana per uno	1	
Coscini di piuma per uno	1	
Caponi per ogni para	1	
Colletti di Donna per uno		6
Culle per figliuoli per una	2	
Casse di Frutta, Oribaghe ⁴ e simili per collo	20	
Cazole di muratore per una		3
Code per ogni somma	20	
Corde di teglia ⁵ per ogni para		4
Cambraglia ⁶ per ogni pezza	6	
Cambraglia per ogni braccio		6
Doppioni di seta per ogni liretta	2	
Drappi fatti per uno	1	
Denti di molino di legno per ogni cento	1	6
Endico ¹ per tinger o colorire per ogni rubbo	4	

¹ Cardini

² Gerla a stecche rade

³ Colla di carnicci, resti di carne rimasti attaccati alla pelle

⁴ Bacche del lauro

⁵ Corda di tiglio

⁶ Fazzoletto da testa (di Cambrai)

Fagotti di merci diverse di ritorno per uno	2	
Formaggio tedesco per rubbo	1	6
Formaggio nostrano per rubbo	2	
Feccia per ogni rubbo		6
Feccia bruciata per ogni rubbo	1	6
Ferro greggi per rubbo	1	6
Ferro lavorato per rubbo	2	
Falcini per dozzina	1	
Fieno per spazza	4	
Fusi per ogni dozzina		3
Farina per ogni staro		6
Ferro rotto cioè rottami per rubbo	1	
Fichi secchi per ogni rubbo	1	6
Frutta d'ogni sorte per soma	20	
Falcette di taglio per una		6
Fusti di selle bianche nove	2	6
Filo di lino o Canape greggio per libbra		3
Fummo di rasa ² per rubbo	4	
Galla per ogni rubbo	1	6
Grano d'ogni sorte tanto entrando come uscendo per ogni stara		6
Groppa di Vascello ³ per rubbo	1	
Guanti di lana per ogni para		6
Groppi di lavezo ⁴ per ogni groppo	2	
Gesso in polvere per rubbo		6
Gerli per ogni uno		6
Galine per una		6
Incerate nove per una	4	
Lume di feccia per rubbo	1	6
Lino per rubbo	4	
Lino per libbra		6
Lana per ogni liretta.		3
Lumache per ogni Barile	10	
Lettiera di legno per una	4	
Lavezzi per ogni groppo	4	
Lavezzi per uno		6
Lavorini di seta per pezza di brazza 25		6
Lavorini di Frisa ⁵ come sopra		3
Mascarpa ⁶ per ogni rubbo	2	
Moltoni o Berini per uno	4	
Mantici per ogni uno	4	
Mullo o Mulla per ogni uno	30	
Mettallo per rubbo	2	
Mattarazzi di lana per uno	20	
Mostarda per ogni rubbo	4	
Merci di ritorno per rubbo	2	
Oglio per staio o rubbo	4	
Oglio per libbra		6
Ogliazo ⁷ per staro o rubbo	2	
Oribaghe per balla da rubbi 14	20	

¹ Indaco

² Nerofumo

³ Incrostazione delle botti usata in tintoria e conceria

⁴ Laveggio, pentola in pietra ollare

⁵ Nastri, decorazioni

⁶ Ricotta

⁷ Feccia dell'olio

Pelli lavorate di qualsiasi sorte per rubbo	4	
Pelli di Capra, Moltoni, Vitelli aperte e secche per una		6
Pelli piccole suddette per ogni cento	40	
Panno alto per braccio		6
Panno basso detto		3
Porco temporale ¹ per uno	5	
Porco latente detto	2	6
Pesce salato per ogni libra		6
Pannello per ogni rubbo		6
Pelli di Capretto		3
Pece per rubbo	1	6
Pizzi di fiandra, Lorena per collo	45	
Pelizze per una	4	
Pelotti per uno	2	
Pelizuoli de' Figliuoli per uno	2	6
Polvere d'archibuggio per rubbo	4	
Peltro per ogni rubbo	2	
Piombo per ogni rubbo	1	
Petteni di telari per uno	1	6
Padelle d'acciaio o castagne per una		6
Polastri per ogni para		6
Polini per ogn'uno	1	
Pane per ogni staio		6
Piuma per ogni liretta		3
Pasta fabbricata per rubbo entrando o uscendo		6
Peteni di corno come merci per rubbo	4	
Quadrelli ² per ogni cento	1	
Quadri per ogni scudo di valore		?
Qualsivoglia sorta di robba alta per brazza		6
Detta bassa		3
Remi per ogni para		6
Rusca ³ per ogni stara	4	4
Rame nuovo per rubbo	2	
Rame rotto per rubbo	1	
Rista o Canape ⁴ per rubbo	4	
Rista o Canape per libbra		6
Rognonato per ogni rubbo	4	
Rasa ⁵ di Pino o altra per rubbo	1	6
Ranze ⁶ per una		6
Reffo per ogni libbra		6
Rozza ⁷ per tintori per rubbo	4	
Rigolini cioè luganiche per ogni libbra		6
Rasina o Trementina per rubbo	4	
Seghezzi ⁸ per uno		3
Strazzi per ogni cento libbre	4	
Stelle di spade per ogni fascio	1	6
Seta d'ogni sorte per libbra	4	
Scarpe per rubbo	4	
Scarpe per ogni para	1	

¹ Maialino da latte

² Mattoni

³ Corteccia

⁴ Canapa di buona qualità

⁵ Resina

⁶ Falce fienaia

⁷ Allume di rocca

⁸ Falce messoria

Scarpette di donna per d'una suola per para		6
Scarpette per figli per para		6
Semenze di ritorno per fagotto	2	
Stame per ogni libbra		6
Sevo per ogni rubbo	4	
Soghe ¹ per ogni para di teglia		4
Sapone per rubbo	4	
Spezieria per rubbo	4	
Sechia ferrata per una		6
Secchia nova non ferrata		3
Stoppa per ogni rubbo	2	
Stoppa per ogni libbra		3
Salici per rubbo		6
Strinche per grossa	1	
Sale grosso e trapano per sacco	8	
Sedelle di legno, basle ed altro per ogni fagotto	2	
Selle di Cavallo per una	4	
Scanni di legno, o cardeghe ² per una		6
Scanni o cardeghe di Bulgaro ³ o Seta	1	
Semenze di Canape o lino tanto entrando come uscendo per stara		6
Scalini di Sarizzo ⁴ o simili per uno		?
Spinacci per il lino per uno		6
Sigurini ⁵ di taglio per uno		
Scartagge ⁶ per ogni para	1	6
Salami per ogni libbra		6
Scodano ⁷ per tinger per rubbo	1	6
Solfaro in Canna o in pane per ogni rubbo	4	
Treccia di paglia per fagotto	2	
Tela alta per braccio		6
Tela ordinaria per braccio		3
Tarliso alto per braccio		6
Teglia per cento	2	
Torro per uno	10	
Tavole di legno per una	4	
Tele di sedazzo ⁸ per fagotto	2	
Tabacco per ogni rubbo	4	
Terre colorate per pittori per rubbo	4	
Tentorie d'ogni sorte per rubbo	4	
Tutte le robbe di ritorno pagano la metà della Tariffa		
Tondella per liretta		3
Tarichi per giuocare per dozzina	2	
Trotta salata per rubbo	4	
Trotta per libbra		6
Tapeti di Tavolino per uno	4	
Trementina o rasina per rubbo	4	
Vacca per una	8	
Vacche che vanno all'Alpi per ritornare	2	
Vacche di ritorno per mercanzia	4	
Valeria per ogni rubbo	1	6

¹ Corde

² Sgabelli o sedie

³ Cuoio

⁴ Selce

⁵ Accette

⁶ Scardassi per cardare le fibre tessili

⁷ Scotano, arbusto ricco di tannino

⁸ Setaccio

Vino nell'uscir per brenta	2	6
Vino entrando per brenta	1	3
Vachette, Vitelli per rubbo	4	
Vascelli per uno	5	
Valli per ogn'uno		6
Violeppo ¹ per tentori per rubbo	4	
Vittelli e corami d'ogni sorte per rubbo	4	
Vittelli ordinarii per uno	4	
Zaine ² per ogni carga	4	
Zuccaro per rubbo	4	
Zuccaro per ogni liretta		3
Zoccole impatate ³ per para		6
Zachi ⁴ di ferro per ogni rubbo	2	
Zoccole legnazzi per cento para		?

Avertendo che il suddetto Dazio si ricava tutto a Moneta di grida di Milano giusta l'accordato dal succennato Lodevole Sindacato, ed in somma ogni cosa paga Dazio riservato il Sale bianco, riso e per l'altre cose non nominate di sopra nel Dato per mancanza di memoria si ricaverà da tutto conforme l'antico solito corrente. Per le Casse di Frutta, Oribaghe, Olive e simili cose che vanno per transito si ricaverà per Collo soldi 20 Per il vino novo, che s'introdurrà ogni anno dalle Vendemmie si raccoglierà sin il giorno di santo Martino per l'introduzione, non paga e così pure il Vino nuovo proprio sin al detto giorno. Per il Vino che va fuori per servizio de' nostri Illustrissimi Signori ed altri luoghi esenti non paga Dazio veruno. Cavalli Mulli o Asini che vanno fuori per uso de' Paesani e vendendoli doveranno nel termine di 15 giorni pagar Dazio come al dato, altrimenti passato detto termine, e non pagato saranno incorsi nell'invenzione come sfosadori⁵ e il simile di qualsivoglia bestia e robba. Come anche per qualsisia sorte di bestie o Mercanzie baratate o cambiate s'intende nel suddetto termine, non facendo, e come sopra incoreranno nell'invenzione senza scusa alcuna di ratificazione. Francesco Barone di Beroldinghen Landscriba

BSSI 1888, p. 211-215

¹

² Boccale

³ Zoccoli con stringhe di cuoio

⁴ Maglia di ferro

⁵ Contrabbandieri

3. Politica e istituzioni

3.1. CONFEDERAZIONE: ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI CON L'ESTERO

Nei primi anni del Cinquecento le forze militari dei Cantoni svizzeri sono spesso impegnate in quelle che abitualmente vengono definite le “guerre d’Italia”. Risulta difficile distinguere la parte sostenuta dagli Svizzeri come mercenari da quella che essi assunsero in proprio. Dopo essersi ripetutamente imposti, nel 1515 essi devono fare i conti con le ambizioni italiane del nuovo re di Francia Francesco I. In perenne disaccordo tra loro, una parte dei Confederati concludeva un accordo con i Francesi e sgombrava il nord Italia, mentre gli altri, il 15 settembre, subivano la pesante sconfitta di Marignano. La diplomazia del re di Francia approfittò dei dissidi tra i Confederati per concludere la pace, firmata a Friburgo il 29 novembre 1516. Questa pace durò fino all’invasione francese del 1798; insieme al principio di neutralità, essa costituì la base della politica estera della Confederazione e contribuì all’unione dei Confederati nei momenti difficili (doc. 3.1.1).

Alla fine del Cinquecento (come due secoli più tardi), il territorio della Svizzera corrisponde più o meno a quello attuale, ma la Confederazione vera e propria è formata dai 13 Cantoni sovrani: Zurigo, Berna, Lucerna, Friburgo, Soletta, Basilea, Sciaffusa (urbani), Uri, Svitto, Unterwalden, Zugo, Glarona, e Appenzello (rurali). A questi vanno aggiunti gli alleati: innanzi tutto la repubblica del Vallese - una federazione democratica di sette decanie con quattro baliaggi comuni nel basso Vallese - e lo Stato libero delle Tre Leghe (Grigioni): esso è pure una federazione democratica di 52 comuni sovrani che a loro volta amministrano i baliaggi comuni di Chiavenna, della Valtellina e di Bormio. Gli altri alleati, di rango inferiore, sono le città di San Gallo, Mulhouse, Bienne e Rottweil, il conte di Neuchâtel e il principe abate di San Gallo. Infine la città di Ginevra e il principe vescovo di Basilea sono alleati solo di una parte dei Confederati, mentre l’abbazia di Engelberg, la repubblica di Gersau e la città di Rapperswil sono protettorati di singoli Cantoni.

La vita della Confederazione si fonda

- sui patti di alleanza, stipulati al momento dell’adesione dei singoli Cantoni alla Confederazione, contenenti alcune indicazioni sulla reciproca assistenza militare e giudiziaria e sull’arbitrato;
- su alcune convenzioni stipulate per regolare i conflitti interni e mantenere la pace tra i Confederati;
- sui trattati di pace conclusi dopo i conflitti di natura confessionale.

Dai Cantoni dipendono alcuni territori soggetti, i baliaggi comuni; i baliaggi italiani di Valle Maggia, Locarno, Lugano e Mendrisio sono soggetti all’amministrazione dei 12 Cantoni (escluso Appenzello); Bellinzona, Riviera e Blenio dipendono dai tre Cantoni primitivi; la Leventina è territorio urano. I baliaggi tedeschi del Freiamt, di Baden, della Turgovia, del Rheintal e di Sargans appartengono ai primi sette Cantoni (doc. 3.1.2).

Ai problemi di comune interesse provvede la Dieta, conferenza di ambasciatori dei tredici Cantoni sovrani e supremo organismo confederale. Alla Dieta competono le relazioni con gli altri Stati (dichiarare la guerra e concludere la pace, ricevere e inviare ambasciatori), la salvaguardia della pace interna (arbitrato tra i Cantoni) e l’amministrazione dei baliaggi comuni. I conflitti di interesse e di natura confessionale tra i Cantoni non permettono alla Dieta di diventare un vero “governo” della Confederazione. Il prevalere della sovranità cantonale impedisce alla Dieta di pronunciarsi su questioni importanti sia negli affari interni, sia nelle relazioni con gli altri Paesi e la politica dei Confederati ne risulta paralizzata. La neutralità nel corso dei conflitti europei diventa quindi una scelta obbligata (doc. 3.1.3). La politica di neutralità risparmiò alla Svizzera gli orrori della guerra dei Trent’anni che devastò la Germania e, parzialmente, anche il nord Italia. La pace di Westfalia, firmata nel 1648, sancì il definitivo distacco della Confederazione dall’Impero (doc. 3.1.4). Nel corso della guerra, alcune città migliorarono le loro fortificazioni, ma la collaborazione tra i Cantoni non fece alcun progresso. Solo quando i combattimenti si avvicinarono ai confini settentrionali, nel 1646-47, venne sottoscritto a Wil un Defensionale federale, con lo scopo di coordinare meglio la difesa del territorio. Con il ritorno della pace, l’interesse dei Cantoni a una maggior collaborazione diminuì e il Defensionale venne dimenticato. Soltanto nel 1668, di fronte alla minaccia rappresentata dalla politica aggressiva di Luigi XIV, i Confederati stipularono un nuovo Defensionale, che tuttavia non portò mai a una vera una politica militare comune (doc. 3.1.5).

Anche se difficilmente conciliabile con la neutralità, per tutto il periodo di cui ci stiamo occupando, l’unico punto fermo della politica estera rimase l’alleanza franco-svizzera. Oltre a garantire l’integrità del territorio svizzero, la Francia versava lauti compensi ai mercenari, permetteva il rifornimento di grano e sale e rappresentava uno sbocco per i prodotti svizzeri. A volte l’alleanza francese giunse a trasformare la Confederazione in un semplice vassallo del potente vicino, come all’epoca di Luigi XIV, la cui politica acuì i dissensi confessionali; tuttavia, essa rappresentò generalmente un effettivo legame tra i Cantoni e salvò la Confederazione dalla disgregazione nei momenti critici (doc. 3.1.6).

3.1.1. Pace perpetua con la Francia (Pace di Friburgo 29 novembre 1516)

La battaglia di Marignano del 1515 e il passaggio del ducato di Milano sotto la Corona francese segnano la fine dell'espansione degli Svizzeri verso sud e obbligano la Confederazione a riesaminare le proprie ambizioni di grande potenza. Le trattative per concludere la pace, fermamente voluta da Berna, Friburgo e Soletta, furono lunghe a causa, in particolare, dell'opposizione di Zurigo, Basilea e Sciaffusa che non volevano sentir parlare di alleanza con la Francia. Fu grazie alla mediazione del duca di Savoia che i rappresentanti svizzeri e francesi poterono incontrarsi a Ginevra; le decisioni a cui giunsero vennero poi formalmente ratificate da tutti i Cantoni nel novembre del 1516 a Friburgo. Questa pace restò il punto di riferimento delle relazioni tra la Francia e la Confederazione fino all'epoca della rivoluzione e diede inizio a un periodo di realismo politico che porterà la Confederazione a sviluppare una politica estera di natura difensiva, inevitabile sbocco dei dissensi interni, e attenta al consolidamento dei territori conquistati. Gli Svizzeri conservano le terre che formano l'attuale Ticino; i Grigioni la valle dell'Adda fino a Chiavenna. Infine il trattato assicura laute pensioni e importanti risarcimenti e conferma fondamentali privilegi di natura commerciale.

Quinto. Che siano confermati e riservati ai mercanti e ai cittadini della Confederazione tutti i privilegi e le franchigie particolari per la città di Lione, eventualmente concessi loro dai Re di Francia, di cui si serba grata memoria. Inoltre, piace a Noi, Re Francesco I, duca di Milano, per rispetto e compiacenza verso i predetti Signori Rappresentanti della Confederazione, di concedere il perdono a tutti i sudditi del Ducato e Signoria di Milano, qualunque sia il loro nome, ceto e dignità che, al servizio di Massimiliano Sforza, si fossero recati in Germania o si fossero trattenuti nei castelli di Milano, Lucerna e Lugano o in altri luoghi della Confederazione. In considerazione di questo articolo, abbiamo accordato e accorderemo in via generale e particolare a chiunque ne avesse bisogno il nostro lasciapassare reale, in modo da consentirgli di fare ritorno alla propria dimora senza alcun danno fisico né materiale. [...]

Ottavo. Affinché la buona volontà, l'unione, la pace e l'amicizia possano consolidarsi, nessuna delle due parti tollererà la presenza di nemici della controparte nelle proprie terre, Paesi soggetti o signorie, né concederà loro alcun tipo di transito. Noi, predetto Signore, non tollereremo né consentiremo che alcuno dei nostri sudditi, gente d'armi o meno, nuocciano ai citati poteri della Confederazione, ai loro alleati, Paesi soggetti o signorie; lo stesso vale per tutti gli altri principi, signori e comunità che li volessero aizzare contro i territori dei predetti Signori della Confederazione. Nel caso in cui ciò dovesse avvenire, si procederà mediante adeguata punizione fisica e materiale. Alla stessa stregua, Noi (Rappresentanti) della Confederazione non dovremo tollerare in alcun modo che qualcuno di noi medesimi o dei nostri concittadini si metta al servizio di principi, signori o comunità che intendessero ledere il predetto sovrano nel Regno di Francia, nel Ducato di Milano, nelle Signorie di Genova, nella Contea d'Asti o in altre terre al di qua e al di là delle Alpi. Ciascuno di noi tutelerà questi interessi, minacciando sanzioni fisiche e materiali. Se qualcuno dovesse incorrere in trasgressioni, sarà ammonito e punito secondo l'entità della colpa. [...]

Decimo. Per suggellare la nostra benevolenza verso i signori Rappresentanti della Confederazione, noi vogliamo donare a ciascuno dei Tredici Cantoni, nonché al Vallese, duemila franchi e consegnarli loro ogni anno nel giorno di Nostra Signora della Candelora (2 febbraio) nella città di Lione, a cominciare dalla prossima scadenza, e così di seguito. Per quanto attiene ai Grigioni, vogliamo che continuino a godere delle medesime prerogative che avevano al tempo di Luigi XII. Del pari, promettiamo ai Tredici Cantoni, oltre alla suddetta somma, il pagamento annuo di duemila franchi, per spartirli con i loro Alleati [...].

Undicesimo. Siano riservati e confermati a Bellinzona, Lugano, Locarno e alla Valle Maggia e ai loro abitanti tutti i privilegi e le libertà ottenuti dai Duchi di Milano, riguardanti pedaggi, acquisto del sale, gabelle o altro, cosicché da oggi in poi essi ne possano godere interamente.

Dodicesimo. Per quanto riguarda i castelli di Lugano, Locarno, di Valle Maggia e i rispettivi contadi, Noi, summenzionato Re, abbiamo deciso di lasciare ai nostri bravi amici Confederati la facoltà che, entro un anno, essi decidano se mantenere queste fortezze e il territorio circostante, o accettare in compenso la somma di 300mila corone, come concordato in precedenza.

In quest'ultimo caso, essi dovranno però rinunciare non solo a Lugano, Locarno e Valle Maggia, ma anche alla Valtellina, a Chiavenna e alle altre località e territori del Ducato di Milano, in favore del cristianissimo Re di Francia, fatta eccezione per il castello di Bellinzona con il suo contado, i quali resteranno possesso di Uri, Svitto e Unterwaldo. Di questa somma di 300mila corone una parte spetterà alle Tre Leghe Grigionesi [...].

Tredicesimo. Affinché questa pace di buon vicinato non si guasti per colpa della malafede, si è ponderato e deciso che la stessa debba durare perpetuamente ed essere rispettata in ogni suo punto e articolo, sia dai Re di Francia che da tutta la Confederazione.

Die Eidgenössischen Abschiede, Bd. 3, Abt. 2, Lucerna 1869, p. 1406-1410 tradotto da Corrado Biasca

3.1.2. Cantoni sovrani, alleati e baliaggi comuni

La Repubblica di Venezia guardava con particolare attenzione ai territori delle Tre Leghe, interessanti per la posizione strategica e per la possibilità di reclutarvi soldati. Giovanni Battista Padavino (1560-1639) era stato inviato dal governo della Serenissima nei Grigioni, nel 1603, per stipulare un trattato di alleanza militare in funzione anti-asburgica e successivamente nel 1605, anno in cui scrisse la Relazione intorno allo Stato dei signori Grisoni. La relazione Del governo e Stato dei Signori Svizzeri è invece il frutto del suo soggiorno a Zurigo, tra il 1607 e il 1608, dove si era recato per un'altra missione diplomatica. Dalla relazione traspare la buona conoscenza che Padavino si era fatto della realtà elvetica: il brano evidenzia la complessa e gerarchica organizzazione politica e confessionale della Confederazione.

Tutto questo tratto di Paese dividesi in tre parti: l'una dei tredici Cantoni; la seconda delle terre e luoghi immediati soggetti, ovvero sotto la protezione di uno o di più, e non pochi di tutti essi Cantoni; la terza dei popoli vicini collegati con reciproche perpetue Confederazioni.

Li Cantoni sono: Lucerna, Undervald, Svitz, Zug, Urania (overo Altorf), Solotorno, Friburgh, cattolici, che non admettono esercizio d'altra religione; Zurich, Berna, Basilea e Schiaffusa, evangelici, senza admetter in parte alcuna il cattolicesimo; Clarona et Appenzel, misti con libertà di coscienza: ma siccome Clarona ha più de' cattolici, così quei d'Appenzel per maggior numero sono protestanti.

Le più considerabili terre e Paesi sudditi in commune sono: la Turgovia, la provincia de' sette Officii liberi, le contadi di Bada e Sargans; Lugano, Locarno, Mendris, Valmadia e Bellinzona, co' luoghi aggiacenti. Il resto è posseduto separatamente da ogni Cantone.

Li popoli Confederati sono l'abbate con la terra di San Gallo, Grisoni, Vallesii, Rotvil, Biel, Milausen.

Sette di essi Cantoni (Zurich, Berna, Lucerna, Basilea, Solotorno, Friburgh, Schiaffusa) si chiamano Città, a distinzione degli altri, li quali non avendo castello o terre murate, abitano luoghi aperti di campagna, e la potestà del governo dipende dalla universal volontà della plebe, et all'incontro queste sette conservano in se stesse il dominio, senza che quei del territorio abbiano parte a esso.

Li Capi vengono chiamati con tre nomi differenti, e tante appunto sono le forme di governo; perché alcuni per privilegi imperiali e per antica consuetudine creano i suoi magistrati o Consigli, con suprema possanza in tutte le cose, con capo chiamato Scultes (Schulteiss), il qual dura in vita, e sono sempre due, che a vicenda d'anno in anno si cambiano nell'ufficio; et così fanno i Cantoni di Berna, Friburgh e Solotorno, et in questi non ha il popolo altra prerogativa che di raunarsi nelle sue fraglie¹ per le sole cose concernenti a suoi mestieri; e d'anno in anno viene eletto certo numero di principali soggetti, con carico speciale di rinnovar i Consigli, et introdurvi chi più li piace: ma per ordinario vengono riconfermati li medesimi; e cadauno è capace, purché almeno sia nativo del luogo: e questa si può dire che sia maniera di reggimento aristocratico.

Negli altri, veramente del secondo ordine, che sono Zurich, Schiaffusa, Basilea, Lucerna, sebbene la potestà è ristretta dentro le terre, senza che quei di fuori vi abbiano porzione, il popolo però di esse elegge i magistrati e Consigli, compartendo per ogni fraglia d'artisti equal numero de' consiglieri, e tra questi il capo è nominato Borgomastro, e sono parimente sempre due, che si cambiano ogni semestre, come ho detto dei Scultes. In Zurich e Schiaffusa si aggiungono alquante compagnie di Nobili, le quali tuttavia conservano la prerogativa d'eleggere anch'essi certo numero de' suoi, come fanno gli artisti; e nelle suddette Compagnie restano comprese, non solo quelle che discendono da vera stirpe nobile, ma tutti quelli ancora, i quali, non esercitandosi manualmente in alcun mestiero, vivono con la sua fortuna; essendo tenuto ciascuno, che voglia abitare e godere i benefici della cittadinanza, farsi descrivere in alcuna fraglia, ovvero nella compagnia dei Nobili; e questo si può tenere che sia governo popolare con regole e termini aristocratici.

Quei del terz'ordine, che sono Undervald, Urania, Zug, Svitz, Clarona, Appenzel, essendo per lo più montanari, si reggono a communanza in tutte le cose, raunandosi insieme alla campagna, dove ciascuno dalli quattordici anni in su può avere voto in ogni deliberazione. E questa è propriamente signoria di popolo, governata popolarmente, et il suo capo è nominato Landaman. Li suddetti capi deputano le udienze, propongono le materie, e dimandano il parere a chi prima le piace, seguendo poi gli altri a dar il voto con la voce o con la mano, tenendola bassa quei per il no, et alta quei per il sì, come accostumano anco li Grisoni. Nè in alcun loco passano secreti li pareri, eccetto che in Schiaffusa, dove nell'orecchie di certi presidenti ciascuno v'è a profferir la sua sententia; e si può con verità affermare che li voti si numerino ma non si pesino, poichè questa maniera, di ricercar l'opinione a chi prima piace al Capo, causa alcuna volta, che altri, o per aderenza o per ignoranza, concorrono nel senso di quei che hanno maggior seguito. E dove massime il popolo si congrega insieme, succede ben spesso, che nel pigliar i voti, molti costringono i suoi vicini a colpi di pugno o con le minacce, fanno alzar, ovvero tener bassa la mano, secondo la propria passione. [...]

¹ Corporazioni

In tutte le sette Città sono due Consigli; uno che chiamano il grande, formato in alcune di cento persone, altrove di due cento in circa; et il secondo non eccede il numero di cinquanta, et in qualche loco ancora molto manco. La somma però delle cose per la pace, per la guerra, per le Confederazioni, ovvero per assoldar milizia, dipende dalla potestà suprema del maggior numero. Gli altri sei Cantoni, che' si governano più popolarmente, creano ancor essi magistrati, ma con autorità così ristretta e limitata, che per lo più conviensi raunar la plebe per gli affari del Paese.

Dalli Evangelici, con la mutazion di religione, furono costituiti certi Concistori in Zurich, Berna, Schiaffusa, così appunto da loro chiamati alcuni giudici per decidere le controversie matrimoniali e le cause sottoposte al foro ecclesiastico, con potestà anco d'inquirir e censurar la vita di cadauno, affinché non vi sia chi con mal esempio corrompa la semplicità de' buoni et infetti il popolo d'abbominevoli vizi; usando anco di castigar l'adulterio, niente manco nel marito, che nella moglie; e li suddetti Evangelici admettono per questa causa il divorzio, quando la parte offesa lo ricerchi.

Nei sopradetti Concistori vengono ammessi li Predicanti, e quei che servono o vivono sopra beni di chiesa; essendo del resto esclusi da ogn'altro carico et officio.

Chi è nativo di una di esse Città, può, quand'egli sia della medesima religione, conseguir nell'altra con l'abitazione ogni beneficio, purché non sia persona notata d'infamia, ovvero bastarda; ma Bernesi osservano, che uno nato della Città, benché nel proprio Paese e figliuolo di loro principal cittadino, resti privo d'ogni prerogativa, se però il padre non si trovasse in carico pubblico. Nei piccioli Cantoni invece, dove la plebe assolutamente commanda, nessuno forestiero viene adnesso.

Le sole Città hanno entrata, chi più chi meno, secondo l'ampiezza del Stato, e qualche erario. Bernesi, ricchi in pubblico et in privato, possono haver più di due cento mila scudi d'entrata, per la maggior parte de' beni di chiesa, convertiti con la mutazion di religione in uso politico. Godono anco annua contribuzion de' sudditi, dai quali sono amatissimi per il giusto e moderato governo loro. Queste pubbliche rendite nelle Città suddette sono tanto più considerabili, quanto che non spendono in presidi, perché se ben hanno diverse piazze, forti dalla natura e dall'arte, nondimeno, essendo situate quasi nel centro dell'Helvezia, vengono custodite dalli medesimi abitanti, in modo che in nessuna si trova presidio formato e stipendiato, fuori che in Chillon, piazza di qualche considerazione su le rive del lago di Geneva, alle frontiere del Duca di Savoia: e nel resto in ogni terra ciascuno è rollato, et obbligato alla custodia e difesa del Paese, con tal regola et ordine, che in manco di mezz' ora, di giorno e di notte, per occasion di fuoco o d'altro improvviso accidente, il popolo tutto si metterà in arme. [...]

Non mi restando intorno li XIII Cantoni aggiungere alcuna cosa, esponerò brevemente quel che occorre intorno li Paesi soggetti in commune, per dover poi adempiere l'altra parte in materia de' popoli Confederati, delle leghe co' principi et altre cose sommamente necessarie all'intiera dilucidazione e chiarezza dello stato e forze loro, con qualche particolare ancora intorno la diversa qualità d'huomini et umori, nella cognizion de' quali per saper accomodarsi ad essi, conquistò il vantaggio di condur a buon fine ogni trattazione.

Di due sorte sono questi Sudditi: alcuni per immunità e privilegi si possono chiamar piuttosto raccomandati alla protezione, altri, per raggion di guerra, o per compreda immediatamente soggetti. Li primi sono cinque; cioè Bada, Bremogarto, Frovenfeld, Melinga e Rapersvil, li quali tutti si governano da se stessi, creando i suoi Consigli e magistrati con omnimoda potestà civile e criminale, senza altro obbligo che di servir in guerra a favor di quella parte dove concorresse il maggior numero de' Cantoni, suoi protettori.

Li secondi sono la provincia chiamata dei sette uffici liberi, la Turgovia e quel tratto di Paese che chiamano Reintal, cioè val di Reno inferiore; e le castella e i villaggi del territorio di Bada, il contado di Sargans e Ragaz, et in Italia Lugano, Locarno, Mendris e Valmadia. Vi è anco il contado di Lachen, in capo al lago di Zurich, acquistato per compreda da quei soli di Svitz (1517). [...]

Ora stimo a proposito che la Serenità Vostra intenda qualche particolare intorno li Popoli Confederati, per dar poi compimento al resto che più importa. Questi sono l'Abbate e la terra di San Gallo, le tre Leghe dei Grisoni, Valesii, Rotvil, Milausen et Biel, nessuno de' quali per ordinario suole intervenire nelle Diete, se non quando siano chiamati per materia concernente l'interesse universale ovver l'accomodamento di qualche controversia vertente fra Confederati come seguì nel travaglioso negozio dei Grisoni, et in tal caso, benché non abbiano porzione nel reggimento dello Stato Helvetico il voto di cadaun d'essi ha tanta forza, come quel d'ogni Cantone. Dovrebbe più di tutto, con l'esempio delle cose passate e per ogni rispetto, la città di Geneva essere non solo compresa in questa universal colleganza, ma piuttosto aggiunta in decimo quarto Cantone, essendo in effetto la porta dell'Helvezia su le frontiere della Savoia e della Francia in sito opportunissimo alla sicurezza de' Svizzeri, li quali, stimandola vero propugnacolo delle cose loro, s'interessano specialmente gli Evangelici nel mantenerla et diffenderla. Ma la diversità di religione ha sempre sturbato ogni negozio, non volendo li Cattolici assentire, che con l'aggiunta d'un voto contrario agl'interessi o fini suoi, possino restar nelle Diete maggiormente bilanciate con loro disadvantage le deliberazioni.

G. B. PDAVINO, *Del Governo e Stato dei Signori Svizzeri*, Venezia 1874, p. 4-8, 37-38, 42

3.1.3. L'attività della Dieta

A partire dal Quattrocento, parallelamente allo sviluppo territoriale, la Dieta diventa il legame istituzionale tra i diversi membri della Lega elvetica. Essa però non detiene alcun potere legislativo o esecutivo vincolante, perché i Cantoni sono Stati sovrani. Ogni Cantone vi dispone di un voto ed è rappresentato da delegati vincolati da precise istruzioni; una decisione presa in deroga alle istruzioni ricevute resta subordinata all'approvazione del Cantone interessato. Alla Dieta le decisioni vengono prese all'unanimità: esse diventano operative solo dopo la ratifica da parte di tutti i Cantoni; la regola della maggioranza non è mai riuscita a imporsi. Alla Dieta, oltre ai Cantoni sovrani, partecipano pure saltuariamente gli Stati alleati. Nel Cinquecento, Zurigo diviene Vorort permanente della Confederazione: assume la presidenza della Dieta, provvede alla corrispondenza diplomatica e alla custodia dei trattati; la cittadina termale di Baden, capoluogo dell'omonimo baliaggio comune, ne accoglie stabilmente le sedute. La divisione confessionale del Paese e le controversie relative ai divergenti interessi dei singoli Cantoni resero il "governo" svizzero lento e macchinoso oltre che inefficace. Dal 1712, dopo la seconda guerra di Villmergen, a causa del rifiuto cattolico di recarsi a Baden, la Dieta venne trasferita a Frauenfeld.

La Dieta svizzera non è sempre uguale per numero di componenti. A volte vi partecipano oltre ai Cantoni anche altri membri, alleati e federati alla repubblica, specialmente i rappresentanti di San Gallo, dei Grigioni e di Mulhouse. Questa Dieta, ampliata e più numerosa, è convocata piuttosto raramente, quando sono in discussione la guerra o la pace o altri affari concernenti tutti i Confederati. Di solito invece si radunano solo i rappresentanti dei tredici Cantoni, per deliberare su questioni attinenti alla repubblica; tutti i Cantoni hanno uguale diritto di voto, per cui, anche quando, come spesso avviene, qualche Cantone invia due rappresentanti, essi dispongono di un solo voto, poiché si considera il numero dei Cantoni, non dei rappresentanti. Le riunioni non sono sempre plenarie. Nelle discussioni sui baliaggi governati da sette o otto Cantoni o di altri affari unicamente di loro spettanza, si riuniscono solo i rappresentanti di quei sette o otto Cantoni e solo loro hanno diritto di pronunciarsi e di votare. Così quando l'argomento in discussione sono i baliaggi italiani, soggetti a dodici Cantoni, si riuniscono i rappresentanti di quei dodici. Per gli affari però inerenti alla salvaguardia e al bene dell'intera repubblica, intervengono alla Dieta i rappresentanti di tutti i Cantoni, e così l'assemblea è perfetta e plenaria. Nei nostri tempi tuttavia la Svizzera si è spaccata ed ha assunto sulla religione cristiana posizioni divergenti. Così si sono formate anche diete diverse. Più frequentemente si raduna e si distingue la Dieta specifica dei cinque Cantoni di Lucerna, Uri, Svitto, Unterwalden, Zugo, i quali rimangono abbarbicati strenuamente alla dottrina e alla liturgia della Chiesa romana e sono tra loro strettamente uniti in una specie di amicizia particolare (non so se anche da un'alleanza pubblica). Quando dunque diciamo semplicemente "i cinque Cantoni", intendiamo questi. [...] Talvolta intervengono alle loro adunanze anche Friburgo e Soletta, e questi sette Cantoni si denominano "i Cantoni cattolici", visto che oggi soltanto i seguaci della religione romana vogliono dirsi cattolici. Anche a Glarona e nell'Appenzello sono molti gli aderenti alla Chiesa romana e nei villaggi più importanti si celebra la messa; tuttavia Glarona e Appenzello non sono annoverati fra i Cantoni cattolici, perché la maggioranza della popolazione aderì alle chiese riformate. Infine quattro città che si sono del tutto sottratte all'obbedienza dei pontefici romani, Zurigo, Berna, Basilea e Sciaffusa, tengono di quando in quando una loro Dieta particolare, però non così spesso.

Non è facile spiegare quali argomenti tratti la Dieta svizzera; descriverò tuttavia i principali. Primo e principale è la decisione riguardante la guerra e la pace. In molti trattati è sancito che se un Cantone subisce una grave offesa, quale merita una risposta militare, prima ne riferisca alla Dieta federale affinché questa stabilisca se è un giusto motivo di guerra; ciò per non far scoppiare un conflitto avventatamente, per futili motivi. Qualora ci si renda conto che l'interesse della repubblica richiede una guerra dichiarata, si decide successivamente sui modi e criteri per condurla. [...] Come dunque la Dieta federale decide se intraprendere una guerra, così non i Cantoni separatamente ma la Dieta nella sua interezza decide la pace. [...]

Il secondo punto nelle competenze della Dieta svizzera è costituito dalla formulazione ed emanazione di leggi. I singoli Cantoni hanno sì leggi loro e norme particolari, tutelate e inviolate; tuttavia di comune accordo i nostri avi fissarono e imposero un gran numero di norme generali. [...]

E veniamo alle ambascerie da inviare all'estero per dirimere un contenzioso, per concludere un trattato, per complimentare qualche principe, per sollecitare o anche imporre qualcosa, o in casi estremi per chiedere la restituzione di qualche bene o per dichiarare la guerra; o anche rimanendo nella Svizzera stessa, nei casi in cui si rende necessario l'invio di una delegazione in un Cantone per qualche affare. Su tutto ciò delibera la Dieta e fissa la condotta da seguire, se la delegazione dev'essere plenaria o formata soltanto da qualche Cantone. Per concludere un trattato tutti i Cantoni inviano i loro rappresentanti [...].

Infine appartiene alla Dieta la responsabilità di una corretta amministrazione dei baliaggi dipendenti collettivamente dai Cantoni. Lì molte cariche sono assai lucrose, ad esempio quelle dei segretari, dei commissari, degli ufficiali, degli interpreti, del landamano e del Landweibel nel caso di Turgovia: il primo, giudice criminale in nome dei dieci Cantoni, l'altro, procuratore criminale e comandante degli sbirri. Per cui tutte queste cariche sono conferite a determinate persone dalla Dieta né è permesso al governatore scegliere come suoi aiutanti altre

persone a sua discrezione. Se poi nei baliaggi sorge qualche controversia troppo complicata, su cui i governatori preferiscono non sentenziare di loro idea, viene deferita alla Dieta; anche contro una sentenza dei governatori che sembri ingiusta ad una delle due parti in causa ci si può appellare alla Dieta federale. Le cause dei baliaggi italiani vengono giudicate dai rappresentanti spediti ogni anno nel mese di giugno, le altre da quelli che si radunano a Baden, e a questi possono ricorrere gli altri, poiché la loro autorità e i loro poteri sono più ampi. Infine, i governatori devono rendere conto alla Dieta dei pedaggi, delle rendite e delle ammende; le rendite annuali di ogni baliaggio vengono ripartite in parti uguali fra i Cantoni da cui il baliaggio dipende. In questi baliaggi comuni si trovano anche dei monasteri: il loro patronato appartiene ai Cantoni.

Per riassumere, tutti gli atti amministrativi dei baliaggi comuni sono esaminati dalla Dieta federale, che ne chiede conto ai governatori, dà udienza a chi intende accusarli, li punisce se lo meritano, o li destituisce e chiede al Cantone che l'ha inviato di sostituirlo. In più, l'esame e i provvedimenti concernenti la salvezza e la tranquillità di tutta la Svizzera trovano la loro sede nella Dieta. L'autorità suprema che convoca per consultazioni la Dieta appartiene tradizionalmente al Cantone Zurigo, il quale detiene il privilegio del primo posto e rango fra tutti i Cantoni. Allorché si rileva la necessità di una sessione della Dieta federale, Zurigo invia ai singoli Cantoni un messaggio in cui ne indica il motivo, il tempo e il luogo. [...]

I nostri antichi non ebbero un luogo determinato e fisso per le adunanze della Dieta. Credo nessuno degli otto Cantoni più antichi non ne ospitò qualche sessione. Le sedi più frequenti furono tuttavia Lucerna, Zurigo, Bremgarten e Baden. Ai nostri tempi, pur senza che esista una legge o un decreto, l'usanza vuole che la Dieta federale tenga le sue sedute a Baden, nel palazzo civico. Baden presenta molte comodità per le sessioni di un'assemblea; possiede anzitutto begli edifici e splendidi alberghi, si trova in posizione amena e salubre, le vicine sorgenti di acqua calda non offrono tanto piaceri e divertimenti, quanto piuttosto attirano folle di gente dai Paesi più lontani; anche i vicini, avidi di soldi e di guadagni, vi portano abbondanti provviste di ogni genere, sì che non manca mai una grande dovizia di cibi. Infine, la città si trova quasi al centro della Svizzera, per cui anche dai Cantoni più lontani la si può raggiungere senza fare molta più strada; inoltre dipende dai primi otto Cantoni, per cui la maggioranza dei Cantoni vi gode di uguali e pari diritti.

A loro volta le diete particolari delle quattro città si radunano perlopiù ad Argovia, dipendente da Berna; si sono tuttavia tenute alcune sessioni anche a Basilea, quando si discusse dei rapporti con Lutero, e ciò per favorire i delegati mandati da Strasburgo. Invece i cosiddetti Cantoni cattolici tengono le loro riunioni di solito a Lucerna, qualche volta a Beckenried in territorio di Uri o a Brunnen in quello di Svitto. Quando poi è l'ambasciatore del re francese a radunare la Dieta svizzera per chiedere un contingente militare, di solito la convocazione avviene a Soletta, qualche volta a Lucerna.

I. SIMLER, La Confederazione Svizzera. De Republica Helvetiorum, Dadò Editore, Locarno 1999

3.1.4. La pace di Westfalia

La pace di Westfalia, che mette fine alla lunga e sanguinosa guerra dei Trent'anni, comprende due trattati, quello di Münster - città cattolica - tra Impero e Francia, e quello di Osnabrück - città protestante - tra Impero e Stati protestanti. La Confederazione, con l'importante eccezione dei territori grigionesi, che per vent'anni furono coinvolti nel conflitto politico-religioso, riuscì a sottrarsi all'intricata vicenda della guerra. La scelta della neutralità non poté impedire incidenti lungo la frontiera settentrionale, mettendo a repentaglio l'integrità del territorio. Quando si aprirono le trattative di pace, la Confederazione, seppur divisa sul da farsi, inviò, su iniziativa di Basilea, come rappresentante, il borgomastro della città J. Rudolf Wettstein (1594-1666). Henri de Longueville-Orléans, conte di Neuchâtel e capo della delegazione francese, anche nell'interesse del Paese che rappresentava, sostenne la richiesta di distacco definitivo della Confederazione dall'Impero. Quale rappresentante dei soli Cantoni protestanti, Wettstein riuscì a far includere la Svizzera nei trattati di pace firmati nell'ottobre del 1648, in una clausola a parte con la quale si riconosceva la piena autonomia "per la città di Basilea e per gli altri Cantoni".

Quanto alle lagnanze elevate per conto della città di Basilea e dell'intera Svizzera alla presenza dei plenipotenziari della stessa inviati alle presenti riunioni a proposito di alcuni processi e mandati esecutivi emanati dalla Camera imperiale contro la già citata città e gli altri Cantoni svizzeri alleati e i loro cittadini e sottoposti, sentito il parere degli Ordini dell'Impero, avendo sua maestà cesarea dichiarato con proprio decreto il 14 maggio dell'anno scorso che la predetta città e gli altri Cantoni svizzeri godevano di una pressoché totale libertà e indipendenza dall'Impero, né erano in alcun modo soggetti ai dicasteri e tribunali dell'Impero medesimo, fu deciso che tale decreto venisse inserito in questo pubblico accordo di pace e restasse approvato e ratificato, sicché i processi e gli arresti al riguardo decretati in qualunque tempo dovessero ritenersi cassati e non avere alcun seguito.

Quellen zur neueren Geschichte, Bern 1949, Heft 12/13, p. 46

3.1.5. Il defensionale promulgato dalla Dieta il 18 marzo 1668

Di fronte ai pericoli causati dalla guerra dei Trent'anni, si fa strada l'esigenza di rafforzare l'organizzazione militare comune per assicurare una migliore difesa dei confini. A tale scopo, la Confederazione decide di creare un esercito con la partecipazione di tutti i Cantoni; l'accordo, conosciuto come "Defensionale di Wil", fu sottoscritto dai rappresentanti dei 13 Cantoni ma, dopo la conclusione della pace di Westfalia, venne ben presto dimenticato. Fu riproposto venti anni più tardi dalla Dieta, a causa della preoccupante politica espansionistica della Francia che, nel 1668, invase la Franca Contea spagnola, regione confinante con la Svizzera e con la quale i Confederati intrattenevano eccellenti relazioni politiche e commerciali. Il Defensionale, approvato dalla Dieta di Baden del 1668 e successivamente ratificato dai singoli Cantoni, restò l'unica legge militare stabile della Confederazione, anche se, a breve termine, divisioni interne e diffidenze confessionali spinsero buona parte dei cattolici a rifiutare la loro partecipazione. In seguito, anche l'appoggio dei baliaggi comuni venne ritenuto troppo macchinoso e difficile, così che il nucleo attorno al quale si organizzò una struttura difensiva, per tutto l'Ancien Régime, si limitò ai Cantoni cittadini di Zurigo, Berna, Lucerna, Basilea, Friburgo, Soletta e Sciaffusa.

In considerazione delle grandi difficoltà sorte nelle relazioni quotidiane, in seguito all'imprevista aggressione e occupazione della Franca Contea di Borgogna da parte delle truppe del Regno di Francia, cui sono seguiti epiteti irrispettosi e minacce all'indirizzo della Confederazione, abbiamo concordato e deciso il seguente ordinamento di guerra, in vigore ovunque e in tutta la sua portata, per la salvaguardia e la tutela della nostra benamata Patria e delle splendide libertà acquisite a così alto prezzo dai nostri cari avi.

Abbiamo dapprima implorato la benedizione, la clemenza e l'assistenza divine, al fine di trovare i mezzi più sicuri ed efficaci per conformarci all'esempio dei nostri antenati, quando agivano in circostanze analoghe, vale a dire di restare saldamente uniti e di aiutarci fiduciosamente l'un l'altro senza riserve, con parole ed azioni nelle nostre assemblee, nell'esercizio delle nostre libertà, nei nostri territori, di salvaguardare la validità dei nostri patti e i nostri diritti di cittadini, e di non lasciarci distogliere in alcun modo da questi propositi.

Articolo 2. Si ritiene necessario che tutti i Cantoni della Confederazione e i loro Alleati vengano fermamente esortati, affinché tutte le truppe siano munite di armi difensive e offensive, di polvere da sparo e munizioni, cosicché, in caso di bisogno, ognuno possa difendere in modo adeguato la Patria, secondo il proprio dovere.

Articolo 3. Tutti i governatori dei baliaggi di lingua tedesca e francese devono essere tempestivamente avvisati da Baden affinché possano adottare le misure necessarie, perché ogni singolo baliaggio conosca con esattezza il numero di soldati da mobilitare e li tenga pronti per il primo, il secondo e il terzo contingente, compresi tre cavalieri completamente equipaggiati per ogni centinaio di militi.

Articolo 4. Affinché in casi urgenti il raduno delle truppe possa avvenire con rapidità, in ogni Cantone si dovranno tenere pronti i tre contingenti con tutto l'occorrente, specialmente le munizioni, in modo da poter intervenire sollecitamente laddove vi sia necessità, sia con il primo che con il secondo contingente, o persino con i tre contingenti riuniti, a seconda del bisogno e degli ordini impartiti.

Articolo 5. Per il 1° contingente ogni Cantone qui indicato dovrà fornire gli effettivi seguenti:

1400 uomini, Zurigo, 1 pezzo di artiglieria da 6 libbre
2400 uomini, Berna, 1 pezzo di artiglieria da 6 libbre
1200 uomini, Lucerna, 1 pezzo di artiglieria da 6 libbre
400 uomini, Uri, 1 piccolo pezzo di artiglieria da campagna
600 uomini, Svitto, 1 piccolo pezzo di artiglieria da campagna
400 uomini, Unterwaldo, 1 piccolo pezzo di artiglieria da campagna
400 uomini, Zugo, 1 piccolo pezzo di artiglieria da campagna
400 uomini, Glarona, 1 piccolo pezzo di artiglieria da campagna
400 uomini, Basilea, 1 pezzo di artiglieria da 6 libbre
800 uomini, Friburgo, 1 pezzo di artiglieria da 6 libbre
600 uomini, Soletta, 1 pezzo di artiglieria da 6 libbre
400 uomini, Sciaffusa, 1 pezzo di artiglieria da 6 libbre
600 uomini Appenzello (Interno ed Esterno), 1 piccolo pezzo di artiglieria da campagna
200 uomini, Città di S.Gallo, 1 piccolo pezzo di artiglieria da campagna
1000 uomini, Abbazia di S.Gallo, 1 pezzo di artiglieria da 6 libbre
200 uomini, Bienne, 1 piccolo pezzo di artiglieria da campagna
400 uomini, Lugano
200 uomini, Locarno
100 uomini, Mendrisio
300 uomini, Freiamt
300 uomini, Sargans

100 uomini, Valle Maggia
600 uomini, Turgovia
200 uomini, Contea di Baden
200 uomini, Rheintal
Totale 13'400 uomini

Articolo 6. Per il secondo e il terzo contingente, gli effettivi saranno il doppio del primo e dovranno essere tenuti sempre pronti, assieme a due pezzi d'artiglieria uguali a quello indicato, nonché alle munizioni e a tutto l'occorrente. Ad ogni Cantone è lasciata facoltà di fornire eventualmente un numero maggiore di bocche da fuoco.

Articolo 7. Ogni compagnia consta di 200 uomini, cioè 120 moschettieri, 30 lancieri con armatura, 30 lancieri senza armatura e 20 alabardieri. Queste indicazioni non sono però vincolanti; ogni Cantone deciderà come riterrà opportuno.

Articolo 8. Il primo contingente muoverà con la bandiera del tiro o con un'altra con i colori ufficiali; il secondo con la bandiera cittadina, il terzo con lo stendardo.

Articolo 9. Ogni Cantone, soprattutto quelli di frontiera, si procurerà viveri nella maggior quantità possibile, affinché, in caso di bisogno, ognuno possa ricevere il necessario ad un prezzo adeguato.

Articolo 10. In caso di pericolo è data facoltà ai Cantoni tra loro confinanti di unire le loro forze, di occupare e tenere sotto controllo i passi, quindi di inviare dei messaggeri per conoscere le intenzioni di coloro che si stanno avvicinando alle frontiere e, qualora lo ritenessero necessario, di contattare tempestivamente gli altri consigli di guerra e i quattro comandanti di corpo d'armata, con i quali prenderanno altre misure ritenute necessarie.

Articolo 11. Se, nonostante le misure adottate, per l'uno o l'altro Cantone dovesse sussistere un pericolo d'invasione, esso è autorizzato a chiedere aiuto al più vicino, e precisamente nella misura di 1/3 o di 1/2 o dell'intero primo contingente, a seconda delle necessità.

Chi è stato allertato, dovrà a sua volta allarmare i Cantoni ad esso più vicine, e così di seguito...

Articolo 12. Il primo e il secondo contingente verranno suddivisi in due tronconi. Del primo fanno parte i militi di Zurigo, Lucerna, Svitto, Zugo, Basilea, Soletta, Appenzello, della Città di San Gallo, Turgovia, Lugano e del Freiamt; al secondo appartengono quelli di Berna, Uri, Unterwalden, Glarona, Friburgo, Sciaffusa, dell'Abbazia di S.Gallo, Bienne, Baden, del Rheintal, di Sargans, di Locarno e della Valle Maggia.

Articolo 13. Nella Dieta di Baden del febbraio 1647 è stato deciso che il comando supremo delle due armate venga assegnato come segue:

1° corpo:

Zurigo e Lucerna: un comandante di corpo d'armata ciascuno

Svitto e Zugo: un maresciallo capo ciascuno

Basilea: un comandante di artiglieria

Soletta: un quartiermastro capo

Appenzello: un comandante della polizia militare

Città di San Gallo: un comandante responsabile dei trasporti

2° corpo:

Berna e Uri: un comandante di corpo d'armata ciascuno

Unterwaldo e Glarona: un maresciallo capo ciascuno

Friburgo: un comandante di artiglieria

Sciaffusa: un quartiermastro capo

Abbazia di San Gallo: un comandante della polizia militare

Bienne: un comandante responsabile dei trasporti

Come in precedenza, anche in questa occasione, si demandano le decisioni specifiche alla competenza dei singoli Cantoni, ritenendo che le medesime sappiano nominare tempestivamente a queste cariche di alta responsabilità delle persone qualificate. Ogni Cantone dovrà nominare sollecitamente un comandante in capo e darne comunicazione a Zurigo.

Die Eidgenössischen Abschiede, Bd. 6, Abt. 1, p. 1675-1679 traduzione di Corrado Biasca

3.1.6. Alleanza franco-svizzera del 1777

Stipulata alcuni anni dopo la battaglia di Marignano, l'alleanza con la Francia del 1521 venne più volte rinnovata. Era infatti nell'interesse della politica francese legare a sé la Confederazione, per sottrarla all'influsso dei suoi principali nemici, la Spagna e l'Impero, e per procurarsi i mercenari di cui aveva bisogno per la sua politica di potenza. Dopo il rinnovamento dell'alleanza nel 1663, le relazioni franco-svizzere divennero problematiche a causa dell'espansione francese con l'occupazione della Franca Contea e l'annessione di Strasburgo. Il rinnovo dell'alleanza fu reso ancor più difficile dalla seconda guerra di Villmergen e dall'atteggiamento della Francia, che non aveva esitato a stipulare un trattato separato nel 1715 con i soli Cantoni cattolici. Il riavvicinamento alla Francia e il rinnovo dell'alleanza nel 1777 si spiega con il timore dei Cantoni per la politica aggressiva degli Asburgo d'Austria e il desiderio di salvaguardare le rendite derivanti dal servizio militare all'estero. Il trattato, solennemente firmato a Soletta, residenza degli ambasciatori francesi, il 25 agosto, venne accettato da tutti i Cantoni e ribadì il carattere difensivo dell'alleanza.

1. La pace perpetua, conclusa nel 1516 tra il Re Francesco I di gloriosa memoria e i lodevoli Cantoni e loro alleati, dovendo essere considerata come il fondamento prezioso dell'amicizia esistita in seguito così felicemente tra la Corona di Francia e la Lega elvetica, come pure dei trattati di alleanza conclusi in seguito tra la detta corona sia con il Corpo elvetico, sia con parecchi Cantoni; la detta pace perpetua, che serve ugualmente di base alla presente alleanza, è riservata e richiamata qui nella maniera più esplicita dalle parti contraenti e deve durare per sempre, indipendentemente dal presente trattato, ad eccezione tuttavia degli articoli cui si sarà derogato con la stipulazione del presente trattato.
2. Tutti gli Stati componenti il Corpo elvetico parteciperanno alla presente alleanza, come pure quelli tra i loro alleati che si converrà rispettivamente di ammettere.
3. Il Re e gli Stati componenti il Corpo elvetico, reciprocamente animati dal desiderio più sincero di rinnovare e rafforzare l'unione che è costantemente regnata tra di loro durante molti secoli, e la cui esperienza ha loro dimostrato la convenienza e l'utilità, e volendo far servire questa unione al bene e al vantaggio comune dei loro rispettivi Stati, contraggono con il presente trattato una vera amicizia e una sincera alleanza puramente difensiva, e si impegnano a comportarsi reciprocamente come buoni e fedeli alleati, promuovendo con tutte le loro forze i vantaggi reciproci e allontanando tutto ciò che potrebbe nuocere, promettendo di aiutarsi reciprocamente con i loro buoni uffici e di riunirsi per la sicurezza, la difesa e la conservazione delle loro persone, regni, Stati, Paesi, diritti, onori, signorie e sudditi, che essi posseggono ora in Europa, dandosi l'aiuto stabilito con il presente trattato.
4. In conseguenza dell'unione stipulata con l'articolo precedente, e avendo il Re il desiderio più sincero che il Corpo elvetico conservi il suo stato attuale di sovranità assoluta e di perfetta indipendenza, come di concorrere costantemente a far sì che non sia portata alcuna minaccia alla libertà e alla sicurezza del Corpo elvetico in generale e di tutti gli Stati che lo compongono in particolare, Sua Maestà promette e si impegna a fare ogni sforzo per prevenire e allontanare con i suoi buoni uffici gli attacchi che potrebbero essere portati contro il Corpo elvetico. E nel caso in cui il detto Corpo o qualcuno degli Stati e repubbliche che lo compongono fossero attaccati da qualche potenza straniera, Sua Maestà li aiuterà con le sue forze e li difenderà a sue spese contro ogni aggressione ostile, secondo lo richiederà la necessità, tuttavia solo nel caso in cui Sua Maestà ne sarà richiesta.
5. Reciprocamente nel caso in cui gli Stati del Re in Europa fossero invasi o attaccati, e Sua Maestà giudicasse di aver bisogno per la sua difesa di un numero di soldati svizzeri maggiore di quello al suo servizio e di quello fissato dalle diverse Capitolazioni in vigore, i lodevoli Cantoni e alleati della Svizzera promettono e si impegnano di prestarsi in queste necessità e di accordare, dieci giorni dopo la richiesta che sarà stata loro presentata da Sua Maestà, una nuova leva di volontari liberamente reclutati sul loro territorio, salvo tuttavia il caso in cui il Corpo elvetico stesso si trovasse in guerra o nel pericolo imminente di esserlo. Questa nuova leva di truppe svizzere, che si farà a spese del Re, non potrà superare il numero di seimila uomini, che saranno impiegate unicamente per la difesa del regno, secondo l'articolo 3 del presente trattato.

Die Eidgenössischen Abschiede, Bd. 7, Abt. II, Basilea 1867, p. 1327-1329

3.2. ISTITUZIONI CANTONALI E CONFLITTI INTERNI

Fra i tredici Cantoni sovrani si possono distinguere tre diversi tipi di governo: gli Stati “aristocratici”, nei quali la sovranità appartiene a un patriziato urbano esclusivo; gli Stati “oligarchici”, governati dalle corporazioni cittadine; infine le “democrazie” rurali. Nei Cantoni alleati si danno due altre forme di regime politico: principati (come a Neuchâtel) e Stati federativi (le Leghe Grigie e il Vallese). Le differenze sono però più apparenti che sostanziali; in tutti i Cantoni, l’esercizio del potere politico era riservato a una casta più o meno ristretta. Anche nella Confederazione, come nel resto del continente, si assiste del resto a una graduale evoluzione verso il dispotismo. Nel corso del Seicento, le borghesie cittadine, ma anche le vicinie dei comuni rurali, si chiudono per bloccare o ridurre il numero di coloro che beneficiano dei vantaggi derivanti dagli incarichi pubblici e dalle proprietà comuni.

Nei Cantoni urbani il potere politico è riservato esclusivamente alla borghesia della capitale, che domina il resto della popolazione. A Berna, Friburgo, Soletta e Lucerna il potere appartiene solo ad alcune famiglie arricchitesi con le cariche pubbliche, il servizio mercenario e le rendite fondiari (doc. 3.2.1). A Zurigo, Basilea, Sciaffusa, come pure a San Gallo tra gli alleati, il potere è nelle mani delle corporazioni, sorte nel Medioevo a difesa degli interessi professionali. Esse hanno anche funzione di assemblee che eleggono i Consigli e le autorità cittadine. L’accesso alle corporazioni, da sempre riservato ai soli cittadini, diventa sempre più difficile e, alla fine del Settecento, quasi impossibile; gli abitanti della campagna sono considerati soggetti, sono esclusi dalla vita politica e non hanno il diritto di fare concorrenza ai membri delle corporazioni con il commercio e l’artigianato. Anche in queste città, poche persone hanno i mezzi, la formazione e il tempo necessari per occuparsi degli affari pubblici (doc. 3.2.2 - 3.2.3).

Nei Cantoni di Uri, Svitto, Unterwalden, Glarona, Zugo e Appenzello, dove non vi sono grandi centri e l’attività economica prevalente è di tipo agropastorale, la vita politica è più democratica. In questi Cantoni, anche per le esigenze derivanti dalla gestione delle proprietà comuni, i cittadini si riuniscono in assemblee (Landsgemeinde) che eleggono le autorità e deliberano sulle questioni di interesse pubblico. Ma anche in questi Cantoni “democratici” ci sono abitanti senza diritti, i residenti di origine straniera; inoltre poche famiglie dominano la scena politica monopolizzando le cariche pubbliche (doc 3.2.4).

Nel corso del Seicento e del Settecento, la crescita progressiva del dominio politico ed economico della città si accompagna a un inasprimento della pressione fiscale sulla campagna. A causa anche della pressione demografica e delle difficoltà economiche, le reazioni al potere dispotico delle città e dei Cantoni sovrani sono frequenti. Gli abitanti delle campagne e dei borghi soggetti non si prefiggono di rivoluzionare l’ordine costituito ma vogliono ristabilire le libertà sopresse dai regimi autoritari e invocano il rispetto di antiche carte di franchigia. Verso la fine della Guerra dei Trent’anni si verificano diversi episodi di protesta, come ad esempio nel Cantone di Zurigo (3.2.5), che culminano nella guerra dei contadini del 1653. Partendo dall’Entlebuch lucernese, le agitazioni dilagano nelle campagne bernesi, solettesi e basilesi; ma i governi cantonali, in nome della solidarietà confederale, uniscono le loro forze per reprimere la rivolta. Nel Settecento gli episodi di ribellione si moltiplicano, coinvolgendo, oltre ai contadini, anche gli abitanti dei centri urbani esclusi dalla vita pubblica: a Ginevra, nei Cantoni di Friburgo e Berna, nella Diocesi di Basilea, nel Paese di Vaud e in Leventina (doc. 3.2.7). Ma dappertutto i governi cantonali vigilano e intervengono con rapidità ed efficacia per reprimere i moti sediziosi. Tra il Cinquecento e il Settecento, anche le tensioni religiose permangono vive a causa delle condizioni fissate dalla seconda pace confessionale. Anche il contesto internazionale, caratterizzato dal costante conflitto tra potenze cattoliche e riformate, contribuisce ad accentuare i contrasti tra i Cantoni che stipulano alleanze confessionali separate. Nel 1656 scoppia la terza guerra di religione; a Villmergen, le truppe protestanti vengono sconfitte dai cattolici, tra i quali vi sono anche i contingenti provenienti dai baliaggi italiani (doc. 3.2.6). La terza pace confessionale, sottoscritta a Baden, non muta la situazione che si era creata nel 1531. Nel 1712 il fragile equilibrio politico-confessionale è di nuovo in crisi; lo scontro decisivo si verifica nuovamente a Villmergen e i protestanti riescono ad avere la meglio. Questa volta gli abitanti dei baliaggi italiani non rispondono all’appello dei Cantoni cattolici. La quarta pace confessionale, sottoscritta ad Aarau, ristabilisce la parità tra le due confessioni (doc. 3.2.6).

3.2.1. Il governo di Berna

L'espansione territoriale di Berna porta benefici e ricchezza alla città che, a partire dal XVI secolo, vede aumentare l'importanza dell'aristocrazia patrizia (lo Stand) all'interno del governo fino a rendere del tutto secondaria e insignificante la presenza degli artigiani e dei commercianti. Come risulta dalla risoluzione del 1682, il Gran Consiglio di 299 membri, è la suprema istanza di governo e detiene la sovranità: accentra in sé tutti i poteri, le altre istituzioni gli sono subordinate. L'appartenenza al Gran Consiglio è il punto di partenza della carriera politica e per una famiglia è segno di distinzione e privilegio. Nel XVII secolo si decide di non ammettere nuove famiglie al patriziato ma, per non impoverire il tessuto economico della città, nel 1643 viene introdotto lo statuto di "abitante" che consente al nuovo arrivato di stabilirsi e operare in città, pur escludendolo da ogni carica pubblica. Poco dopo la metà del Settecento, su una popolazione di circa 11'000 abitanti, le famiglie patrizie sono 270, ma solo 77 riescono a far eleggere un rappresentante in Gran Consiglio. Le entrate di questa ristretta élite consistono in benefici di origine pubblica e redditi di natura fondiaria. Il potere del Gran Consiglio declina; il Piccolo Consiglio, i cui 27 membri si riuniscono ogni giorno, aumenta costantemente le proprie funzioni, fino a costituire il governo effettivo dello Stato, affiancato dal Consiglio segreto, di cui fanno parte solo i magistrati di altissimo rango.

Il Gran Consiglio è il Sovrano della Città e Repubblica di Berna.

Discusso e accettato dal Piccolo e dal Gran Consiglio l'8 maggio 1682.

Si statuisce che il Gran Consiglio, denominato i Duecento della Città di Berna, abbia ad esercitare da solo e in ogni tempo la suprema potestà, sia negli affari civili sia in quelli religiosi, vale a dire che esso rappresenta il potere supremo in questo Cantone; il medesimo è responsabile del suo operato soltanto verso Dio, nostro Signore; soltanto contro il Gran Consiglio e nessun'altra autorità del nostro Cantone può venire commesso il delitto di lesa maestà. Di conseguenza, tutte le altre camere e istituzioni devono essere considerate come sue semplici emanazioni e gli sono subordinate. L'onore, la stima, il potere e i diritti, di cui godono tali istituzioni, possono essere estesi, ridotti o modificati, a seconda dei tempi e delle circostanze, solamente da detto potere supremo.

Si statuisce che questo sia il potere supremo voluto da Dio, tanto per i Paesi di lingua tedesca, quanto per quelli di lingua francese e per i rispettivi abitanti; soltanto ad esso appartengono i privilegi, i diritti di giustizia, le rendite e i proventi di ogni genere, qualunque sia la loro denominazione, derivanti dai Paesi tedescofoni o francofoni, dai baliaggi comuni o di qualsiasi altra origine.

Questa somma autorità, dopo che Dio l'ha dotata di territori, popolazione e ricchezza, ha conferito una parte del suo potere e delle sue prerogative a diverse istituzioni e rappresentanti; tuttavia solo ad essa appartiene indubitabilmente e in eterno, come appunto si stabilisce qui in via definitiva, il diritto di deliberare, disconoscere e riconoscere tutto quanto attiene alle regalie e al potere giudiziario, cioè quei diritti che, in tutti i Cantoni degni di tale nome, spettano ad un principe o al potere supremo, qualunque ne sia la denominazione o il titolo.

U. IM HOF, *Ancien Régime, Aufklärung, Revolution und Fremdherrschaft*, Zurigo 1974, p. 11, tradotto da Corrado Biasca

3.2.2. Basilea alla fine del Cinquecento

Il vescovo di Basilea, signore della città, a partire dal XII secolo è affiancato da un Consiglio da lui stesso nominato; nel secolo seguente, alcuni membri del Consiglio sono designati dalle corporazioni. La città, attraversata dal Reno, si è sviluppata principalmente sulla riva sinistra (Grossbasel) e in misura minore sulla sponda destra (Kleinbasel). Con la crescita e lo sviluppo economico aumenta la forza delle corporazioni cittadine che, nel 1450, con la partenza di buona parte della nobiltà, ottengono il controllo totale del governo cittadino. Nel 1516 la guida della città è assunta da un magistrato borghese, il borgomastro; con l'adesione della città alla Riforma, il vescovo si trasferisce nel suo castello di Porrentruy. Nel 1585 egli rinuncia a tutti i diritti sulla città e su alcuni borghi della campagna basilese. Alla fine del Cinquecento, Basilea è ormai diventata una tipica città a regime corporativo. Le corporazioni controllano buona parte dell'attività economica della città, regolamentando le attività commerciali, verificando la qualità dei prodotti, stabilendo i prezzi delle merci. Esse svolgono però anche importanti funzioni politiche, militari, sociali e religiose. Il loro raggio di azione si estende a tutti gli aspetti della vita cittadina controllando le cariche pubbliche più importanti, riservate ai membri delle corporazioni stesse. Anche a Basilea si assiste però ad una progressiva concentrazione del potere nelle mani di poche famiglie influenti, di solito ricchi mercanti e imprenditori, soprattutto all'interno del Piccolo Consiglio, incaricato di sbrigare gli affari correnti. Malgrado questa tendenza, il potere non risiede nel privilegio di nascita ma nell'appartenenza alle corporazioni e nella ricchezza.

L'autore di questo testo, Andreas Ryff (1550-1603), è figlio di un bottegaio ed è riuscito a fare fortuna con il commercio, giungendo ad occupare un seggio nel Consiglio della sua città.

L'ordinamento politico è stato modificato, come detto, due volte; la terza volta si è modificato un poco da sé per il ritiro dei nobili, ed ora il potere è nelle mani delle corporazioni, di cui si parlerà più avanti.

Kleinbasel non ha corporazioni, ma solamente tre associazioni onorarie: Hären, Greifen e Rebhaus.

Ogni cittadino di Kleinbasel deve appartenere a una di queste associazioni, di cui si mette al servizio, non per quanto attiene all'artigianato o al commercio - poiché per questo la competenza spetta alle corporazioni - , ma solamente a scopo di obbedienza, protezione e difesa. Benché entrambe le città siano soggette a un solo Consiglio, gli abitanti di Kleinbasel sono da considerare a parte per ciò che riguarda le proprietà e le eredità, i piccoli reati, che comportano pene pecuniarie e vengono giudicati da tribunali autonomi, e anche l'organizzazione militare, in quanto essi vigilano sui loro quartieri e devono sapere, in caso di mobilitazione, sotto quale bandiera marciare.

Il Consiglio cittadino, composto di rappresentanti delle due parti della città, elegge, tra i propri membri, uno Scoltetto, *Schultheiss*, per Kleinbasel, che rimane in carica a vita, qualora non assuma altri incarichi. Gli vengono affiancati due altri membri del Consiglio (dai ranghi di Kleinbasel), che assistono lo Scoltetto nell'amministrazione della bassa giustizia. Kleinbasel ha quindi i propri tribunali, al vertice dei quali vi è lo Scoltetto, come pure un proprio cancelliere. [...]

Due sono i capi supremi della città di Basilea: il Borgomastro, *Bürgermeister*, e il Capo Supremo delle Corporazioni; *Oberstzunftmeister*; questi due governano insieme e vengono chiamati "I due Capi della Città di Basilea". Vi sono sempre il precedente e il successivo contemporaneamente, anche se restano in carica solo per un anno; il Borgomastro è però quello che conta di più.

Il Consiglio viene eletto fra i membri delle corporazioni, che qui di seguito si indicano:

quelli della *Hochen Stufen*, di origine nobile, hanno ancora due ritrovi; l'uno si chiama *Zum Brunnen* e l'altro *Zum Seufzen*, i cui diritti di utilizzo sono stati rinnovati pochi anni fa e sono validi ancora oggi. Ciononostante essi non hanno un seggio nel Consiglio: dimorano al di fuori della città di Basilea, sono fedeli al Papa e vengono in gran parte retribuiti da principi e da altri nobili, la qual cosa non è consentita dall'attuale regolamento del Consiglio. Se si tratta però di nobili che frequentano i cittadini e che si possono integrare nelle quattro Corporazioni dei Signori, allora è consentito loro di accedere al potere.

Zum Schlüssel è il ritrovo della corporazione dei commercianti, attualmente la più importante; ne fanno parte tutti i commercianti di stoffe, di seta e i sarti; inoltre vi sono anche tanti sfaccendati le cui rendite e entrate consentono loro di farne parte.

Zum Bären è un'altra corporazione, cui appartengono i coniatori, i cambisti, gli orefici, i lavoratori dell'argento, quelli di altri metalli come peltro, rame e bronzo e i negozianti di questo settore. Vi fanno però parte anche altri che non operano in questo ramo.

Zum Gelten è la terza corporazione; qui si incontrano i viticoltori, i gestori di mescite di vino (alla fiera) e coloro che lo trasportano e lo vendono altrove, nonché i caricatori e i bottai. Vi sono pure molti sfaccendati e altri che non esercitano alcun mestiere, i quali possono scegliere la corporazione cui appartenere, come fanno gli artisti, i tipografi e altri ancora.

Zum Saffran è la corporazione dei negozianti. A questa quarta corporazione appartengono tanti mestieri, come negozianti di seta, farmacisti, speciali, merlettai, contabili, stampatori, legatori, tessitori di velluto, lavoratori e tintori della seta, fabbricanti di pelli, di guaine, di lacci, di spazzole, di spille, di aghi, di anelli, conciatori, cartai, borsai, lanaioli, cappellai, pettinai, cinturai, preparatori di polvere da sparo, pasticciere di pan di spezie, negozianti in argento, bottonai, impiumatori, saponai e tagliatori di lenti.

Queste prime quattro corporazioni sono chiamate le quattro Corporazioni dei Signori ed hanno la presidenza del Consiglio. [...]

Zum Rebleuten è la quinta corporazione, nella quale vi sono i coltivatori e i vignaioli; può farvi parte anche chi non ha alcun mestiere.

La corporazione dei panettieri è la sesta; vi appartengono i panettieri e i ristoratori, nonché i misuratori dei grani.

La corporazione dei fabbri è la settima; essa comprende tanti mestieri, per esempio i commercianti di ferro, di armature e armi, i mugnai, i fabbricanti d'armi, i maniscalchi, gli orologiai, i fabbricanti di armature, i laminatori, i coltellai, gli spadai, i limatori, i barbieri, i ramai, gli armaioli e i fabbri.

I calzolari costituiscono l'ottava corporazione, che però è divisa, in quanto i suoi membri si riuniscono con i conciatori di pelle rossa, benché ognuna abbia il proprio ritrovo; ciascuna di esse rappresenta solo metà di una corporazione e le due assieme ne fanno una intera.

La corporazione dei conciatori di pelle rossa è la nona; come detto, e ha il valore di mezza corporazione e si unisce a quella dei calzolari.

I sarti formano la decima corporazione, anch'essa vale solo come metà corporazione; i suoi membri si uniscono ai pellicciai, l'undicesima corporazione, che pure conta solo per metà, per formare una corporazione intera.

La corporazione dei giardinieri è la dodicesima; ne fanno parte osti, carrettieri, cordai, fabbricanti di forche e rastrelli, cestai, giardinieri e altri dediti ai lavori della terra.

I macellai costituiscono, da soli, la tredicesima corporazione.

Zu den Spinnwetteren è la quattordicesima corporazione; vi appartengono tanti mestieri, come scultori, intagliatori, scalpellini, muratori, carpentieri, falegnami, gessatori, tornitori, bottai, fabbricanti di mattoni, di scandole, di carri, di secchi, di recipienti, di vaschette e di colini,.

I forbicai costituiscono la quindicesima corporazione, che però è divisa e vale come mezza corporazione; ad essa appartengono barbieri-cerusici e gestori di bagni.

I pittori formano la sedicesima corporazione; ne fanno parte imbianchini, pittori su vetro, vetrai, fabbricanti di speroni e sellai; pure essa è divisa e i suoi membri si uniscono a quelli della precedente.

I tessitori formano la diciassettesima corporazione, che comprende anche tessitori di lana, di lino, di fustagno, tintori e candeggiatori.

I pescatori sono quelli della diciottesima corporazione, alla quale appartengono anche i pescivendoli; sono pure loro divisi e stanno con i barcaioi per formare una corporazione intera.

La corporazione dei barcaioi è la diciannovesima e vi appartengono pure gli zatterieri; si uniscono, come detto ai pescatori. [...]

Per fornirti un quadro più completo, lettore, sappi dunque che ci sono ben 19 corporazioni che attualmente inviano Consiglieri e Maestri nel Consiglio cittadino; tuttavia fra di esse ve ne sono soltanto 11 a pieno titolo e 8 sono le corporazioni divise, già indicate in precedenza, che formano insieme 4 corporazioni intere; in tal modo, delle 19 citate, ne risultano in pratica soltanto 15 intere.

Dalle corporazioni a pieno titolo il Consiglio sceglie ogni anno, e precisamente il sabato che precede la festa di san Giovanni Battista, innanzitutto un nuovo Borgomastro e un nuovo Capo Supremo delle Corporazioni; in seguito un nuovo consigliere per ogni corporazione (in totale dunque 15 e non 19); per quanto riguarda le corporazioni divise a metà, prevale l'opinione che se in un certo anno i calzolari hanno un consigliere nuovo, i conciatori mandano in Consiglio un nuovo maestro; l'anno dopo avviene l'inverso e ciò vale per tutte le altre corporazioni che valgono metà. Le corporazioni a pieno titolo inviano ogni anno nel nuovo Consiglio sia un consigliere che un maestro. [...]

Il lunedì dopo san Giovanni Battista si festeggia il nuovo Consiglio, *der Kleine Rat*¹. Nel cortile del Municipio, sulle scale, nelle sale consiliari e nelle sedi delle corporazioni si sparge erba fresca (così vuole una vecchia usanza).

Ogni corporazione, dopo il discorso dei rispettivi capi, festeggia i nuovi consiglieri e i maestri. Un vecchio consigliere (o un vecchio maestro) accoglie festosamente ogni nuovo eletto nella Sala del Consiglio; i neoletti vengono accompagnati in corteo dai *Sechser*² fin sotto il Municipio. Le corporazioni si radunano secondo l'ordine prestabilito; a ciascuna di esse è riservata un'accoglienza speciale da parte della banda musicale della città. Lo stesso avviene una volta completato il Consiglio; ci si ritira poi nelle rispettive corporazioni per consumare un pasto comune.

¹ In pratica, il governo della città

² Sono le personalità più importanti della corporazione: il maestro, il consigliere e sei altri membri

Il nuovo Consiglio tiene tre sedute ordinarie settimanali: il lunedì, il mercoledì e il sabato, e resta in carica un anno intero. Esso e i Quattro Capi [2 Borgomastri e 2 Capi Supremi delle Corporazioni] formano un organismo di 34 membri.

Il “Vecchio Consiglio” si raduna negli stessi giorni del “Nuovo Consiglio” ed è formato da 30 membri. Ma, dato che ogni anno, sei di questi stessi consiglieri vengono eletti nel Tribunale cittadino di Grossbasel e tre in quello di Kleinbasel, è escluso che essi possano radunarsi al completo, a meno che non vi siano all’ordine del giorno argomenti di tale rilevanza da esigere il rinvio dei lavori del Tribunale.

I due Consigli, il Vecchio e il Nuovo, sono in realtà un solo Consiglio, ma diviso: ciò che viene proposto dai Consigli è esposto sia al Vecchio che al Nuovo Consiglio, ma poi il Vecchio Consiglio si ritira in separata sede, esprime il suo parere, lo fa conoscere al Nuovo Consiglio ed è soltanto quest’ultimo che, autonomamente, decide.

Il Vecchio Consiglio ha la facoltà di consultare il Nuovo e di proporgli tutto ciò che reputa utile, onorevole e necessario per il bene della città. Per questo esiste il detto: “Il Vecchio Consiglio propone e il Nuovo dispone”. Chi desidera interpellare il Consiglio, deve presentarsi in Municipio tre ore prima dell’udienza (poiché in seguito si radunano i Capi) e inoltrare la sua richiesta al procuratore del Consiglio, oppure presentare personalmente per iscritto o oralmente la sua richiesta. A differenza di altri Cantoni, a Basilea non è possibile fare ricorso a un portavoce facente parte del Consiglio.

Dai due Consigli, quello Nuovo e quello Vecchio, si scelgono, oltre ai Quattro Capi, altre nove persone e questi 13, assieme, costituiscono il Consiglio Segreto.

Il Piccolo Consiglio e i Granconsiglieri formano insieme il Gran Consiglio, cui fanno pure parte tutti i *Sechser*, gli Scoltetti, cioè i presidenti dei Tribunali di entrambe le parti della città, e i vertici delle associazioni onorifiche di Kleinbasel, cosicché il totale ammonta a 250 persone¹.

A Basilea, diversamente dagli altri Cantoni svizzeri, non esiste un responsabile capo delle finanze cittadine. Si scelgono invece tre preclari cittadini - chiamati appunto i Tre Signori, i quali hanno facoltà di incassare e spendere ciò che compete alla città. Essi si riuniscono ogni sabato pomeriggio con i Sette Signori - che vengono rimpiazzati trimestralmente con altri membri del Nuovo Consiglio - e, sedendo al tabellone, riscuotono le gabelle ordinarie, come quelle sul grano e sul vino, il pontatico e i pedaggi, le tasse doganali sui cavalli e sul bestiame, le ammende elevate e simili; d’altra parte, essi provvedono al pagamento dei dipendenti della città, muratori e operai. Di tutto ciò danno resoconto ogni mercoledì di fronte ai Consigli riuniti.

Per quanto riguarda invece le entrate e le uscite più importanti, vale a dire gli interessi, i debiti sulla proprietà, le riscossioni, i conteggi dei Landfogti e simili, i Tre Signori operano in modo autonomo e non sono soggetti alla sostituzione annuale; essi forniscono ogni anno al Consiglio un resoconto dettagliato delle entrate e delle uscite. I Sette Signori hanno anche il compito di controllare le condizioni dei condannati e tre di loro devono esaminare e vagliare la qualità del pane.

Inoltre si eleggono tre altri membri del Consiglio, i cosiddetti *Laden-Herren*, con l’incarico di occuparsi e di riscuotere i debiti straordinari nei confronti della città e di ciò essi rendono conto ai Tre Signori.

Il Consiglio provvede anche alla nomina di tre incaricati che, sia in città, sia nelle campagne, hanno la responsabilità e il potere per quanto attiene le chiese e le scuole; essi vengono denominati *Deputaten Studiis*. Altri hanno il compito di tutelare la pubblica decenza, reprimendo il malcostume, i litigi e le risse e punendo i colpevoli.

A. RYFF, *Der Stadt Basel Regiment und Ordnung 1597*, in “Beiträge zur vaterländischen Geschichte”, Band III, Heft 1 Basilea 1889, p. 6-22, tradotto da Corrado Biasca

¹ Alla fine del Settecento, secondo R. TEUTEBERG, *Basler Geschichte*, Basilea 1986, i membri del Gran Consiglio sono 282

3.2.3. Zurigo alla fine del Cinquecento

Anche Zurigo rappresenta l'esempio di un governo di tipo corporativo, che trova la sua origine nel 1336, anno in cui si verificò la rivoluzione cittadina che segnò l'entrata delle corporazioni nel governo. Pur attraverso successive modifiche, l'impianto costituzionale di Zurigo non subì profondi cambiamenti fino al 1798.

La città suscita l'ammirazione dei visitatori stranieri per la sua ricchezza, dovuta principalmente ai commerci e alle manifatture. Il veneziano Vendramino Bianchi (1667-1738), in missione diplomatica a Zurigo dal 1705 al 1707, autore del brano seguente, ne ammira la ricchezza ma anche la potenza delle opere difensive, realizzate nel corso del Seicento per allontanare le minacce di aggressione che si erano manifestate soprattutto durante la Guerra dei Trent'Anni. Ma i formidabili bastioni che circondano la città servono principalmente a sottolineare l'autorità nei confronti della campagna e dei borghi i cui abitanti, a volte, osano contestarne l'autorità sovrana.

Entrò Zurich nel numero dei Cantoni nell'Anno 1351. Egli non ha la metà dell'estesa di quello di Berna, ma a proporzione dell'estesa medesima è più popolato, non perché il suo Paese sia di qualità migliore, ma perché li Sudditi sono governati con maggiore dolcezza, li Baillif sono tenuti più a freno dalla Repubblica, le leve clandestine per li Stati Esteri sono proibite con maggiore rigore, le leve pubbliche più rare volte permesse e il Paesano trova meglio da vivere per riguardo delle manifatture e del traffico.

Forse non v'è Paese in tutta l'Elvezia, che sia più ricco, né Città più popolata, crescendo giornalmente, così questa, che il suo Territorio in abitanti e in nuove fabbriche. [...]

La Città predetta, nella quale sono soliti tenere la loro Residenza li Ministri Veneti, riesce assai vaga per la sua situazione posta in Capo ad un Lago, a cui da il nome e dal quale esce il fiume Limt, che la divide per mezzo, e che somministra gran comodo per l'uso de' Molini, e di vario genere d'altri Edifici, oltre quello della navigazione, poiché essendo capace di grosse Barche, e scaricandosi nel Reno, poche ore lontano dalla Città, tolti gl'impedimenti delle guerre, si può da questa viaggiar commodamente per acqua fin in Olanda.

Non v'è Città in tutta l'Elvezia, che più di questa sia cinta da grandi e dispendiosissime fortificazioni moderne, avendo cercato quel Pubblico di contraponere senza riguardo a' dispendii tutto lo sforzo dell'arte ai difetti della natura, la quale se gli ha somministrato nell'acque la commodità de' soccorsi, molto maggior danno li ha portato dalla parte di Terra, dove resta la Città stessa comandata da molte Colline, in modo tale, che con tutte le fortificazioni accennate difficilissima, e di breve durata potrebbe essere la difesa in caso d'un vigoroso attacco. Non può abbastanza lodarsi la provvidenza di quel Governo, che prevedendo i casi avvenire l'ha fornita di tutto il bisognevole.

Oltre gl'Arsenali ripieni di gran numero d'Artigliaria d'ogni genere e di corrispondente copia d'Armi e di munizioni da guerra, vi sono anche diversi gran Magazeni ripieni di Sale e di Grano, con l'oggetto d'aver sempre pronto in tal genere un Corpo di riserva, per supplire al bisogno della Città non solo, ma anche del Territorio, in caso di qualche annata sterile di grani, o d'impedimento di estrazione de' Sali dallo Stato Austriaco.

Pochissime sono le famiglie, che non abbiano interesse in qualche negozio, o manifatture, e come da questo esercizio riconoscono la loro fortuna le famiglie principali, così li Soggetti, collocati anco nelle primarie figure, secondano l'uso commune, né si fanno scrupolo di continuarlo.

La manifattura più copiosa, e più particolare di Zurich è quella del Crepone¹, ch'ivi si fabbrica in quantità così grande, ed in tale perfezione, che se ne manda per tutta l'Europa, e anche di là dalla linea.

Si fabbricano pure Scotti², Saglie³, e altri Drappi di lana, oltre il negozio di Seta in Organzini, Fioretti, Ormessini⁴, qualche fabbrica de Galloni⁵ d'oro e d'argento, Musoline⁶, Calzette, Cappelli e altro benché lo sforzo di questo traffico corra quasi tutto con la sola Germania, ad ogni modo per un solo Cantone è così grande, che non lascia d'arricchirlo con abbondanza; Basta il sapersi, che i Zurigani, benché con una Città e un Territorio grande e popolato (come s'è detto) sono forzati ad impiegare nelle loro manifatture anche i Sudditi dei Paesi vicini. [...]

Per altro questo Cantone ha un interesse ancora più particolare d'ogn'altro, per mantenere la miglior corrispondenza con li Stati dell'Imperio, come la coltiva a tutto potere, non solo per il riguardo principale dell'accennato traffico, ma per la premura d'aver sempre in abbondanza il grano e il Sale, poiché per lo grano, quantunque il proprio Territorio ne somministri poco men del consumo, ad ogni modo, oltre la penuria, in che si troverebbe, in caso di qualche annata sterile, li torna il conto di mantenere nella sua Piazza il mercato dei grani

¹ Crespone, tessuto di seta crespa imbottito di stame

² Tessuto resistente

³ Saio

⁴ Tessuti di seta di ottima qualità

⁵ Nastri

⁶ Tessuto molto leggero di cotone o di lino

della Svevia, che li porta grand'utile per il numeroso concorso di quelli dei Cantoni vicini di Svitz, Claris e Zugh, che vengono ogni Settimana a provvedersene. [...]

Il riguardo stesso del traffico dovrebbe tenere questo Cantone in obbligo di star bene con la Serenissima Repubblica, e con lo Stato di Milano, ricavando colà una quantità di Sete, che si lavorano per l'Alemagna, senza de quali buona parte di quei Operarii resterebbe senza impiego, oltre il riguardo a molte loro famiglie, ch'hanno stabilito domicilio e negozio in ambi li Stati. [...]

Al numero di ventiquattro si calcolano i Baillaggi, che distribuisce il Governo di Zurich a beneficio di quelli del Gran Consiglio, ma come tredici di questi sono piccolissimi Villaggi poco distanti dalla Città di così poca considerazione, ch'il loro Prefetto non ha obbligo di tenervi continua residenza e resta d'ordinario nella propria Casa in Zurich, così delli rimanenti undeci Baillaggi, soli nove possono chiamarsi tali per l'obbligo della residenza, per l'estesa della giurisdizione, per l'autorità che sostiene e per il profitto che ne ricava il Rappresentante, mentre negli altri due, ancorché siano piccole, ma non sprezzabili Città, cioè Stein e Vinthertur, governandosi con le proprie leggi e Magistrati, né avendo altra dipendenza dal Cantone, che per ragione d'alto Dominio e per l'obbligo di servirlo in occasione di guerra con la loro contingente porzione di Truppe, non vi risiede ch'un Economo per la raccolta d'alcune pubbliche rendite, il quale esige bensì stima e rispetto, ma non ubbidienza.

ARMINIO DANNEBUCHI (anagramma di VENDRAMINO BIANCHI), *Relazione del Paese de' Svizzeri e loro Alleati*, Venezia, 1708, p. 98-110

3.2.4. Cantoni a *Landsgemeinde*

*Nei Cantoni rurali, l'organo decisionale è la *Landsgemeinde*, l'assemblea generale formata da tutti i maschi adulti, che si presentano armati a sottolineare il loro stato di liberi cittadini. Essa detiene tutti i poteri sovrani, nomina i magistrati e regola i rapporti con gli alleati; le decisioni vengono prese normalmente per alzata di mano. Il principio è certamente democratico ma la realtà lo è molto meno: le famiglie importanti, che hanno fatto fortuna con il commercio o con il servizio mercenario, dominano l'assemblea e si contendono le cariche pubbliche. Queste si vendono regolarmente e sono assegnate al miglior offerente. Inoltre in questi Cantoni si custodiscono gelosamente le tradizioni e le abitudini locali, rendendo estremamente difficile l'accesso alla cittadinanza ai nuovi arrivati.*

In tutti questi Cantoni il presidente del Consiglio è chiamato *Ammann*, scritto dai Francesi *Mann*, ma a torto. Infatti *Mann* significa "uomo", mentre *Amman* è un vocabolo composto da *Ampt* e da *Mann*, e *Ampt* significa "ufficio, carica", per cui *Ammann* è "un uomo con un ufficio", colui che riveste una carica e un ufficio pubblico, un pubblico ufficiale; anche gli abati e altri prelati ecclesiastici chiamano *Ammann* i loro ministri e ufficiali che sovrintendono alla giustizia, raccolgono le entrate dei monasteri ed esercitano simili incarichi.

Inoltre, come le città si ripartiscono in corporazioni o collegi artigianali, così anche questi Cantoni sono suddivisi in sezioni ben definite. Tutto il territorio di Uri è ripartito in dieci zone, chiamate *Gnossaminen*, come a dire "partecipazioni", forse perché tutti vi partecipano dei pascoli e dei beni pubblici, degli onori e di tutte le cariche, e solo da queste "partecipazioni" sono convocati all'assemblea annuale. Il territorio di Svitto è suddiviso in sei zone, che chiamano "quarti" perché un tempo la suddivisione era in quattro parti ed anche quando con l'aumento della popolazione si procedette ad una nuova divisione in sei, si mantenne il vecchio nome e si continuò a parlare di quarti. L'Unterwalden è tagliato in metà da una foresta di querce, per cui si divide in chi abita al di sopra e chi al di sotto della foresta, ma nell'insieme porta il nome della parte sottostante (Untervalden significa "Sottoselva", per cui alcuni li dicono Sottosilvani), e anticamente il borgo principale al di sotto della foresta, presso il lago, ossia Stans, fu la capitale dell'intera regione e gli abitanti si chiamarono "gli uomini della Valle di Stans". Oggi si dice Unterwaldesi per tutta la regione, ma in tedesco si aggiunge sempre "sopra o sotto la selva", *Unterwalden ob und nidd dem Kernwald*.

Anche Zugo, come ho appena detto, è ripartito in due, la città e il contado, con tre circondari, quello montano, la Valle Aegeri, e Baar, una parrocchia alle porte della città. Glarona è divisa in quindici dipartimenti, detti *Tagwan*, ossia "opera di un giorno", l'estensione di terra che si può coltivare col lavoro di un uomo in una giornata; forse il nome nasce dal fatto che ogni dipartimento cura le strade nel suo territorio e le opere pubbliche sono ripartite fra di essi. La campagna di Appenzello è suddivisa in dodici parti o ordini, *Roden*, di cui sei, legati al villaggio di Appenzello, detti "ordini interni", già soggetti un tempo all'abate di San Gallo, mentre gli altri sei, gli "ordini esterni", erano esclusi dalla giurisdizione dell'abate, liberi o soggetti a nobili.

Tutti questi dipartimenti eleggono un uguale numero di consiglieri per il governo di tutta la regione. Nella maggioranza dei Cantoni i consiglieri sono sessanta, oltre a coloro che avendo rivestito cariche pubbliche rimangono consiglieri a vita. Zugo ha quarantacinque consiglieri, nove per ogni circondario, con la città che conta per due. Ad Appenzello il Consiglio cantonale è composto da centoquarantaquattro membri, dodici per ogni dipartimento.

Per gli affari molto gravi, per i quali non sembra opportuno convocare l'assemblea generale del popolo, il Consiglio viene abitualmente raddoppiato o triplicato in questo modo: ogni consigliere porta con sé un'altra persona, due se si deve arrivare al triplo. Di domenica, in chiesa, uno dei consiglieri al termine delle cerimonie proclama che in un certo giorno - e lo indica - tutti i suoi colleghi dovranno recarsi nel palazzo cantonale, ciascuno accompagnato dalla persona migliore e saggia di sua conoscenza, la quale dovrà obbedirgli prestando il giuramento a cui sono tenuti nei confronti dello Stato. Nessuno viene eletto consigliere, anzi nessuno può intervenire nemmeno all'assemblea popolare se non è del Paese, un *Landtman*; ed è più facile conseguire il diritto di cittadinanza nelle città che in questi Cantoni, non per disumanità, poiché trattano con grandissimo amore e umanità i molti stranieri domiciliati fra loro, bensì perché, seguendo una loro idea e la tradizione dei padri, non intendono mescolare nuovi abitanti agli antichi al fine di conservare lo Stato com'è, senza mutamenti. La sovranità in questi Cantoni risiede nell'assemblea generale del popolo, a cui partecipano tutti i cittadini superiori ai quattordici o ai sedici anni. L'assemblea si tiene o nel villaggio principale dell'intera regione o in una località centrale, qual è Betzing, situata a mezz'ora di cammino da Altdorf, il principale villaggio della regione; ugualmente l'assemblea dei Glaronesi si tiene a Schwanden. Data annuale fissa per la riunione in quasi tutti i Cantoni: verso il primo di maggio. A Svitto, Unterwalden inferiore, Glarona e Appenzello l'ultima domenica di aprile, a Zugo e Uri la prima di maggio, ma anticamente a Zugo il 24 giugno, festa di San Giovanni Battista; a Unterwalden superiore il primo maggio.

Le assemblee eleggono anzitutto il cosiddetto *Ammann*, che nella maggior parte dei Cantoni attualmente rimane in carica per un biennio, mentre in passato non viveva un numero di anni predefinito e spesso i medesimi

Ammann esercitarono la carica a lungo. La scelta dell'*Ammann* è libera, chiunque può essere eletto fra il popolo, se dimostra di essere il più degno a così alta carica per le sue qualità morali e intellettuali, senza alcun conto della zona o del villaggio di residenza; però in alcuni Cantoni, come nell'Appenzello, l'*Ammann* si trasferisce nella capitale del Cantone, sede dell'assemblea. A Zugo si svolgono tre assemblee nel contado; inoltre la città per proprio conto ha diritto di tenere due assemblee, e gli *Ammann* vengono eletti a turno dalle due assemblee; gli eletti dalle assemblee del contado, nel biennio del loro mandato risiedono in città.

Dopo l'elezione dell'*Ammann*, durante la medesima assemblea se ne elegge un sostituto, lo *Statthalter*, nonché i tesorieri, *Seckelmeister* (ma non i camerlenghi, come talvolta si trova scritto), i cancellieri e i governatori destinati a reggere i baliaggi sia del proprio Cantone sia quelli in comune con altri Cantoni svizzeri, le altre cariche e tutti i pubblici ufficiali. Vengono anche ratificate o abrogate annualmente dal popolo le ordinanze pubbliche, ad esempio sul gioco, sui balli, sui banchetti, sui mercati e simili. In concomitanza poi con l'assemblea annuale si eleggono o confermano i consiglieri, non da parte dell'assemblea plenaria ma ognuno da parte dei soli abitanti della sua zona, a somiglianza delle corporazioni. Infine, se nel corso dell'anno intervengono dei fatti di pertinenza della repubblica nel suo insieme, s'indicono anche assemblee straordinarie: è il caso dell'invio di rappresentanti alla Dieta svizzera o a qualche re o principe, della conclusione di un'alleanza e di una pace o di una dichiarazione di guerra eccetera.

Oltre ai due Consigli, quello grande e quello generale del popolo, molti Cantoni hanno un Consiglio segreto e sacrosanto, costituito da pochi membri, e tribunali per le controversie giudiziarie. [...]

La giustizia penale è esercitata in quasi tutti questi Cantoni dal Gran Consiglio o dall'assemblea generale presieduti dall'*Ammann* o dal suo sostituto. A Zugo il Gran Consiglio viene integrato per le cause capitali da altri assessori o giudici espressi dalle singole assemblee. Le sedute si tengono a cielo aperto e in luogo pubblico, così che tutti possono vedere, ascoltare e conoscere la sentenza del tribunale.

Il sistema dei baliaggi di ogni Cantone (di quelli comuni si dirà a suo luogo) è il seguente. Uri impone un governatore nella Valle Leventina, a meridione delle Alpi; gli si affianca un sostituto originario della stessa valle e alcuni assessori o giudici, assieme ai quali il governatore amministra la giustizia sia civile sia penale; l'incarico è triennale. Sempre oltr'Alpe, Uri manda un governatore a Bellinzona e a due altri villaggi, per cui sono tre baliaggi, Bellinzona, la Valle di Blenio o Brenna, e Riviera. Il governo di questi tre baliaggi è così congegnato, che ognuno dei tre Cantoni ne detiene sempre uno.

I. SIMLER, La Confederazione Svizzera. De Republica Helvetiorum, Dadò Editore, Locarno 1999

3.2.5. Repressione nella campagna zurighese nel 1646

La guerra dei Trent'anni aveva portato un'epoca di prosperità per la borghesia e il patriziato cittadino svizzero; anche i contadini avevano approfittato dell'aumento dei prezzi dei prodotti agricoli. Durante la guerra, si era però diffusa l'inflazione e inasprita la pressione fiscale a beneficio delle città. Sommosse contro le imposte scoppiarono nelle campagne bernesi nel 1641, zurighesi nel 1645 e 1646. L'antica cronaca di un testimone presente ai fatti racconta la spedizione punitiva zurighese contro gli abitanti dei comuni soggetti di Wädenswil e Richterswil, i quali avevano protestato contro l'imposta del 1628, richiamandosi alle carte di franchigia concesse dalla città nel 1489. Il luogotenente generale Leu e il colonnello Werdmüller, partiti da Zurigo il 26 settembre 1646 a mezzogiorno, approdarono a Wädenswil verso sera, con 60 barconi carichi di truppe. Fu ordinata l'occupazione militare, e gli abitanti dei due villaggi si videro annullate le loro franchigie e costretti a pagare una forte multa. La repressione di Wädenswil e Richterswil è un episodio che anticipa la cosiddetta guerra dei contadini che scoppierà nell'Entlebuch lucernese nel 1653.

Rapporto sulla spedizione fatta per acqua contro quelli di Wädenswil l'anno 1646.

Sull'ordine del signor Borgomastro e del Piccolo e Gran Consiglio della città di Zurigo, i Signori Luogotenente generale e Governatore Giangiacomo Leu e Colonnello Giovanni Rodolfo Werdmüller lasciarono il molo lunedì 21 settembre 1646 a mezzogiorno, con undici bandiere, trenta grandi barche e altrettante piccole, e arrivarono felicemente alle 5 di sera a Wädenswil. Prima di sbarcare, il Luogotenente generale Leu, conformandosi a un lodevole uso di guerra, mandò un tamburino agli abitanti di Wädenswil per domandare se lascerebbero conferir con loro un ufficiale; e avendo essi risposto di sì, il Colonnello Werdmüller si recò da loro, e li invitò a dichiarare se volevano arrendersi a discrezione alla loro Signoria. E dopo aver essi, in presenza del Signor Governatore (*Statthalter*) Hirzel e dei Signori Landamano Elmer ed alfiere Marti, Deputati di Glarona che si trovavano allora a Wädenswil, promesso, stendendo le braccia, piena sommissione e obbedienza assoluta, si approdò, si mise piede a terra, e le truppe presero la sera stessa i loro quartieri nel borgo di Wädenswil. Il martedì 22 settembre il Signor Luogotenente generale Leu intimò, sotto pene severe, alle due comuni di Wädenswil e Richterswil l'ordine di radunarsi tutti, uomini e donne, giovani e vecchi, gli uomini senza la sciabola e il fucile, e soprattutto senza miccia accesa, alle 10 del mattino sul prato di Zollinger, il luogo stesso dove avevano tenuto le loro consulte sediziose. Mentre il Signor Colonnello Werdmüller conduceva tutte le compagnie sulla detta prateria, si diede ivi udienza ai Signori Deputati di Glarona, i quali già la sera prima avevano fatto sapere che avevano una comunicazione da fare. Essi portarono anzitutto il saluto federale in nome dei loro Signori e superiori, espressero il loro vivo rammarico per i frequenti atti di renitenza e di ribellione da parte dei sudditi nella Signoria di Wädenswil, dissero esser desiderio dei loro Signori e Superiori che questa cosa venisse composta alla buona, e offersero a questo scopo tutta l'assistenza possibile e l'aiuto federale. Conclusero pregando che in queste circostanze non si facesse uso di mezzi violenti, ma di clemenza e di bontà. Al che rispondendo il Luogotenente generale Leu, restituì da prima il saluto, ringraziò per l'offerta dell'assistenza federale, già fatta prima per iscritto ed ora rinnovata di viva voce, ed anche per l'esortazione dettata da buone intenzioni di esser clementi: poi, prese con profonda emozione a raccontare come questi sudditi, malgrado i buoni uffici interposti da ragguardevoli persone ecclesiastiche e secolari, avessero perseverato nella loro disobbedienza e delittuosa ribellione, lanciando ogni sorta di minacce, tanto che non restava più all'autorità altro partito da prendere che quello di ridurli all'obbedienza colla forza che Dio le ha data, e di assicurare così il prestigio della Signoria e il rispetto che le si deve. Tuttavia, poichè la Signoria stessa sentiva dispiacere d'essersi trovata nella necessità di ricorrere a questi mezzi coercitivi, egli non dubitava ch'essa punirebbe i colpevoli, non secondo la gravità del delitto, ma con dolcezza e clemenza. Volgendosi poi ai campagnuoli assembrati, il Signor Governatore e Luogotenente generale disse loro quanto lo accorresse di non poterli più chiamare cari e fedeli, ma di dovere, in nome dei graziosi Signori il Borgomastro, il Piccolo e il Gran Consiglio della città di Zurigo, chiamarli gente ribelle, sediziosa e spergiura. Dopo di che egli fece ai disobbedienti delle due comuni, Wädenswil e Richterswil, con un discorso severo e diffuso, amari rimbrotti per la loro condotta infedele, spergiura, sediziosa, altamente condannabile davanti a Dio e agli uomini; rinfacciò loro quelle armi insolite, quelle mazze ferrate così micidiali di cui si erano serviti, e fece un appello patetico al loro cuore, mostrando che non solo essi avevano messo in non cale l'onore, il giuramento solennemente prestato e il loro dovere verso una Signoria sì cristiana e sì buona, ma, quel che è peggio, cercato anche di sollevare altri sudditi, mettendo così la nostra cara patria e la Lodevole Confederazione stessa nel più gran pericolo. Giudicassero ora essi stessi qual pena avessero meritato per questi delitti, e dicessero se l'Alta Autorità non avrebbe avuto, secondo tutte le leggi divine ed umane, il diritto di ucciderli e di sterminarli subito tutti, dal primo fino all'ultimo. Tuttavia, poichè essi riconoscevano il loro grave misfatto e imploravano umilmente grazia, e atteso che molti di loro non avevano fatto che cedere alla seduzione d'altri, i nostri graziosi Signori, considerando tutte queste circostanze, non volevano trattarli col rigore dovuto, ma con indulgenza paterna, contentandosi che dimostrassero anche davanti al Consiglio a Zurigo il pentimento che provavano, e che

consegnassero quelli di loro che, citati innanzi ai nostri graziosi Signori, non erano comparsi, affinché questi temerari, che erano stati i veri istigatori, potessero essere imprigionati e puniti come meritavano. Degli istigatori nessuno era presente, tranne il figlio dell'usciera Goldschmid, il quale fu subito legato e condotto in castello. Dopo di che il Signor Luogotenente generale Leu continuò il suo discorso, e domandò loro: Volete voi arrendervi a discrezione ai nostri graziosi Signori, vostra legittima Autorità, pronti a loro obbedire ciecamente, e a fare, d'ora in poi, tutto quello che sudditi onesti, fedeli e leali devono fare? Allora tutti, colle loro donne e coi loro figli, stesero le braccia, promettendo di soddisfare fedelmente a tutti questi obblighi, di passare tutto il resto della loro vita nell'obbedienza e sommissione, e di fare il possibile per arrestare gl'istigatori e consegnarli, com'è giusto, a chi di diritto. Poi il Signor Luogotenente generale Leu, continuando l'azione incominciata, ordinò loro di deporre le sciabole e i fucili, di cui s'erano mostrati indegni, li fece allontanare dalle armi, e comandò che si avanzasse un numero rispettabile di soldati fra loro e le armi; indi annullò, in nome e per ordine dei nostri graziosi Signori, tutte le franchigie e i diritti di cui essi avevano goduto fino allora, e dichiarò ch'essi ne resterebbero privi del tutto e in ogni luogo, fintanto che avessero ottenuto grazia. E aggiunse subito: poiché voi avete dovuto riconoscere che le vostre pretese carte di franchigie e di concittadinanza vi hanno indotti in inganno, anzi acciecati e sedotti in modo, che nessuna trattativa, nessun avvertimento, nessuna spiegazione di queste carte ha potuto prevenire e stornare la calamità presente, desiderate voi forse conservare ancora, pel vostro malanno, queste carte e documenti, o non preferite voi, piuttosto che di vedervele strappare per forza, consegnarle spontaneamente ai nostri graziosi Signori e Padroni? Quest'ultimo partito parve loro il migliore, per cui essi dichiararono che non solo consegnavano e abbandonavano liberamente e di buon grado queste carte, ma pregavano, anzi, che venissero portate lungi da loro, dicendo che vorrebbero non averle mai viste né conosciute, poiché erano state l'unica causa della gran disgrazia presente. Così detto, tutti, uomini, donne e fanciulli, si gittarono in ginocchio implorando mercè. L'usciera Wynmann di Richterswil, uno dei sudditi restati fedeli, si avanzò, implorò umilmente e caldamente perdono pei colpevoli, e fece particolarmente, con acconce parole, istanza che si restituissero loro le armi; imperocchè trovandosi essi alla frontiera del Cantone, in caso di bisogno, se fossero senz'armi, non potrebbero fare nessuna resistenza, ma dovrebbero arrendersi subito; il che non poteva piacere ai graziosi Signori di Zurigo, né riuscir loro vantaggioso. Queste suppliche e quest'istanza, la quale i Signori Deputati di Glarona avevano pur fatto poco prima, determinarono il Signor Luogotenente generale a restituire loro, fino a nuovo ordine, la sciabola; tutte le altre armi, invece, furono deposte nel castello. Questa triste scena durava già da tre ore, allorquando, per mettervi fine, il Signor Luogotenente generale fece loro leggere il giuramento ordinario (non senza però averlo prima modificato in alcuni punti e adattato alle circostanze), e lo fece giurare da tutti, in presenza delle loro mogli e dei loro figli. Poi terminò coll'avvertirli seriamente e con insistenza che essi, le loro mogli e i loro figli riflettessero e considerassero bene in qual modo solenne si erano obbligati davanti a Dio a un'intera devozione e obbedienza ai nostri graziosi Signori e come dovessero d'ora innanzi conformare la loro vita a questo sacro giuramento. Ricordò l'esempio del loro padri, che nella battaglia di Tätwyl avevano reso alla città di Zurigo segnalati servigi, mostrandosi sudditi fedeli e buoni patrioti; seguissero le orme di quelli e cancellassero a poco a poco questa loro macchia con una condotta esemplare. Aggiunse che a questo scopo augurava loro la grazia di Dio; ma che anch'essi dovevano di continuo e umilmente invocarlo questo Dio fedele e onnipotente, affinché accordasse loro l'assistenza dello Spirito Santo. Dopo di che l'assemblea fu licenziata. I contadini portarono le loro armi al castello, dove se ne fece un inventario esatto.

Mercoledì 23 settembre alle ore 9 del mattino, i Signori Luogotenente generale Leu e colonnello Werdmüller si recarono a cavallo a Richterswil, e si fecero dare le pretese carte di franchigia e di concittadinanza. Ritornando a Wädenswil, incontrarono i Signori Deputati di Svitto, il governatore (*Statthalter*) Belmont, l'alfiere Bösch, il capitano Schreiber e il balivo In den Höfen, coi quali i Signori Leu e Werdmüller ritornarono indietro per dar loro udienza nella vicina osteria. Dopo il saluto confederale essi esposero come i loro Signori e superiori fossero non poco sorpresi delle grandi forze che Zurigo aveva creduto di adoperare contro sì piccolo numero di sudditi, e come si domandassero se non fosse per succedere altro. Per la qual cosa aver dovuto i loro Signori e superiori mettere numerose sentinelle, e le spese considerevoli che ne risultavano per lo Stato di Svitto, obbligarli a desiderare che le truppe di Zurigo si ritirassero il più presto possibile, e facessero ritorno ai loro focolari. I Signori Leu e Werdmüller resero loro il saluto federale, e dichiararono che i Signori di Svitto non avevano nulla da temere da queste truppe; per lo contrario, non dover essi dallo Stato di Zurigo aspettarsi altro che la più sincera amicizia federale e la più grande deferenza. Zurigo sperar lo stesso da Svitto; ma in quest'occasione non poter far a meno d'osservare con rammarico che, a dispetto di rimostranze reiterate, quelli di Wädenswil erano stati incoraggiati e sostenuti dagli Svittesi; anzi, presentemente ancora, trovare i ribelli fuggiti sul terrore di Svitto asilo e protezione; fatti, i quali sono più proprii a spegnere ed a distruggere, che a risvegliare e fortificare l'amicizia e la confidenza reciproca. Quanto alla partenza delle truppe, spettare ai graziosi Signori di Zurigo, il darne l'ordine: essere però probabile ch'esse lasciassero il loro quartiere già domani; del che, per deferenza allo Stato di Svitto, non si mancherebbe di dare comunicazione ufficiale per iscritto ai Signori Deputati. Nello stesso tempo il Signor Luogotenente generale non mancò di chieder loro, fondandosi sulle alleanze e sui giuramenti,

l'extradizione dei ribelli fuggiaschi, ma non ricevette dai Signori Deputati nessuna risposta precisa. Essi dissero che avevano bensì incontrato a Schindellegi quattro di questi fuggitivi, ma che non avevano parlato con loro. Non aver essi istruzioni in proposito, e però non poter accogliere la richiesta che *ad referendum*. Qui si separarono, e i Signori Leu e Werdmüller fecero ritorno a Wädenswil, dove disbrigarono ancora lo stesso giorno gli affari più importanti. Il giovedì 24 settembre ebbe luogo la partenza. Imbarcate le truppe, a mezzogiorno si diè de' remi nell'acqua, e alle 5 di sera si giunse, sia ringraziato Iddio! felicemente a Zurigo. A Lui, al Re dei Cieli, sia per la buona riuscita di tanto affare reso onore, lode e gloria, ora e sempre. Amen!

K. HILTY, *Le costituzioni federali della Svizzera*, Berna 1891, p. 253-259

3.2.6. Le guerre di religione

Le prime guerre di religione, nel 1529 e 1531, si erano concluse con la pace di Kappel, favorevole ai Cantoni cattolici. L'accordo, sostanzialmente di compromesso, raggiunto nel 1531 durò fino alle due guerre di Villmergen. La prima scoppiò nel 1656 a causa di contrasti tra Svitto e Zurigo, la seconda, nel 1712, è dovuta alla protesta, sostenuta da Zurigo, degli abitanti del Toggenburgo, a maggioranza protestante, contro le pretese dell'abate di San Gallo, appoggiato da Svitto.

Il documento relativo al baliaggio di Mendrisio si riferisce al corpo di spedizione militare che i Comuni avevano messo a disposizione del landfogto Giacomo Python, come da lui richiesto in un ordine emanato l'11 gennaio 1656. I 44 soldati a disposizione combatterono a fianco dei Cantoni cattolici contro Berna e Zurigo. Il secondo documento descrive le operazioni militari condotte da Berna e Zurigo durante la seconda guerra di Villmergen. Lo scontro decisivo ebbe luogo il 25 luglio 1712 a Villmergen, sullo stesso campo di battaglia in cui i protestanti erano stati sconfitti nel 1656. Questa volta l'esercito cattolico fu messo in rotta dalle forze protestanti, composte in gran parte da contingenti provenienti dal Paese di Vaud e da Neuchâtel. La quarta pace confessionale, firmata ad Aarau l'11 agosto successivo, abrogò la pace di Kappel del 1531 e sancì l'uguaglianza delle due confessioni nei baliaggi comuni, ma non riportò la concordia tra i Confederati, anche perché, nel 1715, l'ambasciatore francese promise ai cattolici, in un'alleanza separata e segreta, il sostegno della Francia per una futura rivincita. L'autore del diario da cui è tratto il secondo brano, Jean François Morsier (1668-1747) di Perroy nel Paese di Vaud, aveva trascorso la propria vita come soldato mercenario al servizio di Stati protestanti, a partire dalla sua prima missione in Gran Bretagna a fianco di Guglielmo d'Orange contro Giacomo II.

Ordini militari ticinesi del 13 gennaio 1656

In esecuzione delli comandi fatti dalle Supreme Superiorità de 7 Cantoni Cattolici alla suddetta fogtia di dovere allestire la sua contingente parte de 400 soldati dimandati alle 4 fogtie di qua de' monti; inherendo alle altre dichiarazioni da essa fogtia già fatte, presentano et costituiscono quivi personalmente 44 soldati (che tale a ponto è la portione ad essa fogtia spettante de 400 soldati in tutte le 4 fogtie dimandati) sotto il comando de detto illustrissimo Capitano di Milizia, quali sono pronti et si essebiscono di andare ad assistere alle medesime Superiorità de' 7 Cantoni, con prottesta che essi soldati vanno per difendere et mantenere la Santa et vera fede Cattolica Romana, che così gli vien dalle medesime Superiorità commandato et esposto. Et poi ad ogni bon fine dimandano che tale loro protesta et presentatione sia registrata nelli atti della Cancelleria tanto per mostrare loro prontezza per difesa della fede, quanto per l'osservanza et riverenza che portano alle supreme Superiorità.

G. MARTINOLA, *Il militare nei baliaggi*, BSSI 1970, p. 78-82

L'abate di San Gallo ha cominciato a limitare i diritti e le libertà degli abitanti del Toggenburgo; essi hanno quindi chiesto aiuto ai Cantoni di Zurigo e Berna. Si sono mobilitate le truppe e si sono avuti alcuni incontri che hanno calmato gli animi. Infine l'abate, ostile nei confronti di quelle genti, più per la religione che per altri motivi, benché tra loro vi fossero dei cattolici, ricominciò a infastidirli, dopo aver ottenuto il sostegno dei Cantoni di Lucerna, Uri, Svitto e Untervalden.

I suddetti Toggenburghesi, non potendo più sopportare le prepotenze, si impadronirono di alcuni castelli e monasteri e pubblicarono un manifesto per giustificare la loro condotta; a sua volta l'abate di San Gallo mobilitò le truppe. In virtù delle alleanze, pure i Cantoni di Zurigo e Berna si organizzarono, per soccorrere gli oppressi. I quattro Cantoni, con un colpo di mano, si impadronirono di Mellingen, Baden, Stilli e appostarono un piccolo corpo di truppa al di là del fiume che separa il Freiamt dal territorio bernese, al di là di Hendschiken, a mezza lega da Lenzburg. Noi pure avevamo quattro-cinquemila uomini presso Hendschikon, accampati dove la compagnia del Signore de Pailly, del quale ero luogotenente, arrivò per unirsi al resto del reggimento comandato dal colonnello Signore d'Eclépens. La detta compagnia era partita il 25 aprile 1712 per venire a Morges due giorni e in seguito aveva marciato fino a Moudon, dove soggiornò una decina di giorni con la guarnigione. Avendo fatto funzione di aiutante maggiore della piazza, continuai in seguito la strada con quella del Signore di Féchy fino al luogo menzionato sopra; arrivati di buon mattino, attraversammo una pianura sotto gli occhi del nemico che era al di là del fiume, sulle alture, con due pezzi di artiglieria. [...]

Siccome la sera precedente erano comparsi i nemici al di sopra di noi, la mattina del 25 luglio 1712, tornato il bel tempo, attraversammo, marciando in colonna, la gola di Villmergen, di cui avevamo già fatto occupare il passaggio come pure il castello d'Hilfikon, nella speranza di schivare il nemico e raggiungere una posizione migliore, al di là di Villmergen, sulle alture di Meyergruin. Anche il nemico avanzò rapidamente e sbucò sotto la collina d'Hilfikon, pensando di tagliarci la strada. I nostri generali avevano preso la precauzione di schierare tutti gli uomini in ordine di battaglia, a mano a mano che entravano nella pianura di Villmergen, allo scopo di

fronteggiare il nemico. Vi eravamo appena giunti che il nemico, continuata la sua strada e piazzata una batteria di cannoni, ci sparò addosso uccidendo alcuni soldati. Risposero al fuoco i nostri quattro pezzi da campagna, posti davanti alla brigata di Eclépens che bersagliava in continuazione il nemico; le nostre due linee che stavano marciando rapidamente contro Hendschiken, appena il nemico comparve sull'altura assai vicino a noi e cominciò a scendere in colonna, ricevettero l'ordine di compiere mezzo giro a destra e tutto l'esercito si rivolse contro il nemico. Non avevamo fatto cinquanta passi che l'ala destra dei nemici, attraversati i prati sotto Villmergen dietro un boschetto, entrò nella pianura e attaccò la nostra ala destra. Il nemico, che aveva continuato a scendere, si lanciò sulla nostra ala destra e sui distaccamenti che avevamo ai fianchi. Questo caso impreveduto aveva aperto un varco nelle nostre linee e io mi trovai in mezzo alla mischia, alla testa di circa duecento uomini. Mi era stato ordinato di condurli al centro della pianura per opporsi a coloro che vi sbucavano; appena passati attraverso un'apertura individuata nella siepe, fui sorpreso di vedere il nemico, mal ordinato e armato di fucili e in parte di grandi mazze chiodate (come quella che ho tenuto per ricordo) assalirmi come una furia. Benché avessi proibito ai miei uomini di sparare prima del segnale convenuto, non riuscii a controllarli e così spararono troppo da lontano, per cui sostenni il combattimento fin che mi fu possibile. La nostra sinistra respinse il nemico così efficacemente che, oltre ai caduti in combattimento, altri ottocento o novecento uomini, fuggendo in disordine, annegarono in una specie di stagno. Il grosso del nemico costrinse la nostra ala destra a ripiegare su di noi in mezzo alla pianura, cosicché fummo obbligati a indietreggiare combattendo e ritirandoci con grande confusione. Questa occasione, unita ad altre, mi ha più che confermato che coloro che Dio protegge sono al sicuro. Io ricevetti due colpi di fucile quasi contemporaneamente, l'uno dei quali bucò l'ala del mio cappello e lo fece saltare in aria, l'altro, mentre volevo riprenderlo con la pistola in mano, mi portò via la parrucca, mi ferì di striscio alla testa e mi coprì di sangue il viso. Un momento più tardi ebbi la mia giubba bucata in due punti da un'altra pallottola, poiché, durante la ritirata, procedevo a cavallo in maniera che spesso avevo i nemici sul lato sinistro e i nostri sul lato destro [...].

I nemici, cacciati dal boschetto, ne occuparono un altro dove io volli andare con un plotone, seguito dal mio luogotenente con la bandiera. Poco dopo fui colpito alla spalla da una pallottola, che entrò dal fianco e uscì a lato della mammella. Il mio luogotenente ebbe quasi nello stesso tempo la gamba spezzata [...].

Presi quindi la decisione di cercare un chirurgo e, dopo aver marciato per un duecento passi in direzione di Hendschiken, ne trovai tre insieme tra i quali quello della compagnia, che, dopo avermi tolto giubba e camicia presso una siepe che segnava il confine di Hendschikon, estrasse la pallottola e mi medicò. In seguito passai a Hendschiken per cercare il mio capitano e lo trovai morto, in attesa della sepoltura e, dopo aver mangiato una zuppa, ripresi a passi regolari la strada di Lenzburg, che si trovava a solo mezzo miglio di là, seguito dal domestico con il mio cavallo, che avrei voluto far curare, se fosse stato possibile, a causa dei buoni servizi che mi aveva reso; ma tutto fu inutile perché morì a Zofingen qualche mese dopo, dopo essermi costato molto denaro. Trovai dunque il comandante dei dragoni, di nome Jacottet di Yverdon, in marcia con i suoi soldati, che mi mise su un cavallo e mi condusse a Lenzburg, dove fui medicato dal Signor Vernier, chirurgo bernese, che si prese molta cura di me, in modo che in capo a tre settimane o un mese la spalla guarì. La leggera ferita alla testa lo fu in otto, dieci giorni. [...]

Durante il tempo del mio soggiorno a Lenzburg, il nostro esercito, sconfitto il nemico, aveva marciato fin sulle terre di Lucerna, al campo di Schwarzenbach, con lo scopo di avanzare oltre e punirlo della sua perfidia e violazione del trattato di pace; ma essendosi riunita ad Aarau una Dieta di tutti i Cantoni, si concluse di nuovo la pace generale e ci ritirammo.

DE MORSIER, J.-F. *Journal*, in *Soldats Suisses au Service Etranger*, Ginevra 1915, p. 122-139

3.2.7. La rivolta leventinese del 1755

Gli abitanti dei baliaggi erano molto gelosi delle autonomie e tradizioni locali, che, d'altra parte, i Cantoni sovrani avevano a più riprese confermato. Ogni intervento teso a modificare gli usi tradizionali era interpretato come indebita ingerenza. La rivolta leventinese trova la sua origine nel tentativo, posto in atto da Uri, di cambiare il sistema di tutela sui minori, chiedendo controlli più rigorosi. La richiesta di Uri creò tensioni nella valle e sfociò in atti di protesta e di insubordinazione fino al sequestro del landfogto. La relazione, contenuta nel Libro dei vicini di Mairengo, presenta i fatti come il frutto dell'azione di qualche esagitato; in realtà il malcontento popolare dimostra quanto incerti fossero i sentimenti della popolazione nei confronti del dominio di Uri. Accanto a chi, senza alcun dubbio, condanna la protesta, come il parroco autore del brano, altri avevano preso le difese dei rivoltosi. La risposta di Uri non si fece attendere; temendo un'insurrezione generale, con l'aiuto di Berna, Lucerna e Unterwaldo, inviò un cospicuo contingente militare a ripristinare l'ordine e si fece consegnare tutte le armi dai vallerani. Tre fra gli istigatori della rivolta vennero decapitati sulla piazza di Faido, il 6 giugno, al cospetto della popolazione obbligata a presenziare all'esecuzione capitale in ginocchio e a capo scoperto. Il governo urano impose un umiliante giuramento di sottomissione alla popolazione della Leventina e revocò importanti privilegi, da lungo tempo goduti dalla popolazione, tra cui il porto d'armi.

L'anno mille settecento cinquanta cinque.

Doppo l'antica sottrazione di questa Valle Leventina dal gravoso dominio dell'Illustrissimi, e Reverendissimi Monsignori Canonici Ordinarii della Metropolitana di Milano, abbenché sia sempre stata in realtà suddita All'Illustrissima, Sapientissima, e Potentissima Superiorità Nostra D'Urania, pure, mediante gli Specialissimi favori, e privilegi dalla medema Sovrana Clemenza benignamente concessi, godevamo a nostri giorni quasi tutti gli onori, e vantaggi d'una piccola onorata Repubblica: ogni vicinanza faceva il suo Consigliere, ed il Paese generalmente Congregato in forma di Parlamento ellegeva il Pannerherr¹, quattro Giurati, tre Notarii Publici, due Procuratori, il Sechelmeister², Landveibbal³, e Capitano del Paese; e tutti questi Consiglieri, ed Officiali doppo giurato assieme dei Paesani annualmente nel Parlamento la fedeltà, l'ubbidienza con vita, e con robba alli prefatti Nostri Naturali, e legittimi Principi, e Padroni, tutti erano Salarati fuori del Capitano ed entravano in Consilio Secondo il rispettivo loro officio; ed unitamente al Tenente, che sempre ellegevasi dal Supremo Parlamento d'Urania, davano il loro voto in *Civile*, ed in *Criminale* egualmente alli Illustrissimi Signori Rappresentanti, e Sindicatori; col beneficio però a ciascun Paesano e Forastiere di potersi appellare d'ogni Sentenza ingiusta d'avanti alla Sapientissima ed incorotta Giustizia d'Urania; dal qual Sovrano Tribunale Noi, e tutti i Nostri Maggiori contro ogni pubblica, e privata Vessazione siamo sempre stati disinteressantemente protetti, diffesi, e salvati. Inoltre eravamo nobilitati di Bandiera, ed armi; si nominavano da noi a nostro genio li Sogetti a tutti gli Ecclesiastici benefizii colla dipendenza, però senza deposito, per la Collazione de Medesimi: e finalmente siamo sempre stati liberi, ed esenti da ogni debito di Pensione, di Diaria, di Censimento, di Tributo, e di Taglia, a riserva di quella, che servir doveva alla discreta Mensa della sodetta Nostra ufficialità in ordine al publico Ministero, ed al necessario buon Regolamento; con molti altri Singolarissimi onori, favori, e grazie che ci furono da lungo tempo concesse, e mantenute; però sempre in arbitrio, e revocabili a misura dei Nostri Diporti.

Con tutto ciò per essere stati a giorni nostri incautamente elletti gli ambiziosi a prefatti officii; cioè Osti, Bettolari, Giuocatori, Criticosi, ignoranti, incivili, mangioni, ubbriagoni, Bravazzi, Cospettoni, ed altri, che si potrebbero onorare che coll'ignominioso titolo di Canaglia, fu la cagione per cui oggidì, con iusto, e clementissimo risentimento della sodetta Illustrissima Suprema Nostra, noi tutti siamo ridotti (però più discreditati, che pregiudicati) nel presente nuovo Sistema di governo per il motivo, ed occasione seguente. Stanti le frequenti compassionevoli lamentazioni, e ricorsi, che da Vedove, Minori, e Pupilli si facevano, erasi in quest'anno, e prima più volte dal detto Sovrano Tribunale espressamente ordinato, che tutti li Curadori de Minori inventariassero ogni loro facoltà al libro de rispettivi Vicini colle sole coerenze de fondi, cioè senza misurarli, nè valutarli, e con la specificazione dei loro debiti e crediti: ma perché detti nostri Officiali trovavano nelle confuse sostanze de Minori quel miele, che raccolgono le api nei fiori, s'opposero detto Supremo Ordine, tuttoché giusto, e necessario, con moltiplicazione de più Consili anche triplicati, irregolari, e prohibiti; e seducendo l'innocentissima Plebe col battezzar tal ordine *per una novità, per un grand pregiudizio, e spesa dei stessi Minori, per un grand'aggravio, e pericolo di tutti gli Curadori, per una general'inquietudine contro ogni uso, e privilegi* convocarono un straordinario General Parlamento nel Luogo di Quadra; ove, fattasi dalli innocenti Paesani approvare artifiziosamente la loro maliziosa condotta, fu letto un Memoriale temerario da Essi

¹ Alfiere

² Tesoriere

³ Usciere della comunità

Capi previamente, e studiosamente preparato contro ogni rispetto, ed ubbidienza all'Illustrissima Suprema Nostra ben dovuta; con farne una general ed unita maggioranza, che il medemo Memoriale fosse mandato al sodetto Sovrano Tribunale: credendo gli meschini Caporioni, che mai convenisse al prefetto Nostro Supremo Cantone di mettersi a commune pericolo, e spesa de armi per la sola difesa delle cause de Minori.

In vista d'un tanto ardimento, e di molte altre avanzate millantazioni, disposizioni, e procedure eccedenti i limiti d'ogni sofferenza, circa le ore 20, all'Italiana del giorno 19. Maggio di quest'anno mille settecento cinquanta cinque arivò in Faido (dove, salva l'onoratezza dei buoni, la pettullanza, l'avarizia, l'ubbrichezza, e gli inganni risiedevano in Trono) un'armata ben allestita, e fornita d'ogni militare ornamento, e Provisione, del numero circa di sei mille Uomini, de quali parte erano del sodetto Cantone dominante, e gli altri dei Lodevoli Cantoni ausiliarii Ondervalden, e Lucerna, oltre la scorta d'altri cinque mille uomini del rispettevole Cantone di Berna, che non ostante la grande importunità del tempo eransi di già avanzati sino nella Valesia in Soccorso; e nello stesso tempo s'era fatta una numerosa leva d'uomini nel Bellinzonasco, Riviera, e Blennio ordinata alla guardia del Ponte di Biasca dalli tre Loro Lodevoli Cantoni.

Quindi la sodetta Armata a pena gionta dillatossi per tutt'il Paese, e più nei Luoghi sospetti, senza però aver fatto danno ne offesa alcuna al sedotto Paiesanismo; così comandando l'Illustrissimo Signore Landshauptmann Smidt, Capitano Generale delle medesima Armata; ed in seguito d'ordine del medemo Signore restò disarmato l'intiero general Paese; che senza menoma contradizione le consegnò ogni materiale ed arma di guerra: D'indi congregati tutti li nostri Vallerani nel luogo solito del piano di Croce di Faido, a guisa d'un general Parlamento, e fatto da tutti in forma, e modo più vigoroso del solito un nuovo Solenne giuramento di vivere e morire ubbedienti, e fedeli con vita, e con robba alli detti Nostri Clementissimi Padroni d'Urania; nello stesso giorno con ordine Militare si è data dalla Giustizia ad esempio de Posterì la providenza d'alcuni discreti, e ben moderati castighi, proporzionati al demerito dei Nostri Capi; tra quali: al Pannerher, al Capitano, ed a un Consigliere del nostro Paese fu levata non *more Nobilium* solamente la testa; non già al luogo del Patibolo, ma in mezzo al detto Parlamento acìò n'avessero da tutti un commune Suffragio (e fossero a tutti di perpetuo esempio;) molti colla fuga si salvarono la vita; ma colla confiscazione, con altre ignominie, e con un rigoroso perpetuo esilio; altri frustati, ed altri bollati con l'obbligo di sentir una Santa Messa festiva con una sferza, e candella in mano alla porta delle tre Chiese d'Airolo, Giornico, e Faido: Due Consiglieri condannati per pochi anni alle Gallere di Francia; ed un'altro, che era del Consilio Segreto, è morto più vergognosamente *dal Solo Stremizio*; restandone sin ora alcuni altri in arbitrio, forse a motivo, che col carpire l'intiera zizania non si venisse a sradicare qualche buon frumento.

Fatto tutt'il Sopra nel breve spazio circa de giorni quatordecì: e partirsi posteriormente in un subito l'intiera armata fuori del Paese, Il generale Parlamento d'Urania, in riparo dei accennati disordini, ha abolito il Consiglio di Leventina, ha levato con retta giustizia tutti li nostri Privileggi, ed ha dato per novo Sistema, e regolamento una nova legge, nella quale in grazia dei nostri perversi Capi, Noi, e Voi altri tutti dovremo vivere, e morire. Non vi rincresca con tutto ciò ne d'ubbedire a queste nuove giustissime, e Sapientissime Supreme disposizioni, ne di sentire queste nostre disgrazie, mentre il dover, in avvenire da un solo discreto Rappresentante essere noi giudicati, equivale alla perdita, o sia al valore di tutti gli nostri passati privileggi; perché erano ormai insoffribili le eccessive trapolariie, e mangiarie dei nostri stessi Regolatori; per la distruzione de quali avrebbe dovuto questo general Paese cantare un solenne Te Deum.

Finalmente sapiate, che noi tutti di questa Terra, e Cura di Mairengo per la miracolosa assistenza, e protezione del nostro glorioso San Siro, tuttoché contigui alla pestilentissima fece della detta sollevazione, siamo generalmente conservati fedeli al Nostro Sovrano, perciò intieramente liberi, ed esenti da ogni particolar castigo: Siate voi ancora nostri imitatori, e degni nostri Successori; e viverete longamente felici colla divina Benedizione, che vi desideriamo.

Il curato, e popolo di Mairengo

B. LEGOBBE, *La rivolta leventinese del 1755 in una relazione del «Curato e popolo di Mairengo»*, in AST 1962, p. 586

3.3. I BALIAGGI ITALIANI

La conquista svizzera a sud delle Alpi si sviluppò soprattutto per ragioni strategiche in funzione di un più sicuro controllo del San Gottardo. L'amministrazione svizzera si sostituì, tra il 1503 e il 1516, a quella lombarda precedente; il controllo sul territorio fu agevolato dalla collaborazione con le forze politiche e sociali presenti nei diversi baliaggi e dal rispetto dei Confederati per le tradizionali autonomie locali. I landfogti, infatti, al momento del loro insediamento, giuravano di rispettare gli statuti delle Comunità, cioè gli ordinamenti generali che dal periodo medievale regolavano l'attività pubblica e privata nei diversi territori (doc. 3.3.1).

Non era nell'interesse dei Confederati intervenire nelle relazioni che tradizionalmente avevano legato le terre a sud delle Alpi al mondo lombardo, soprattutto in ciò che concerneva le transazioni economiche e commerciali (da cui i baliaggi italiani in larga parte dipendevano). Fu quindi necessario confermare privilegi già esistenti e in seguito rinnovare a più riprese trattati di collaborazione e amicizia con le autorità lombarde (doc. 3.3.2).

Il landfogto, che veniva scelto a rotazione nei Cantoni sovrani per un periodo di due anni, risiedeva nel capoluogo del baliaggio. Egli era coadiuvato da un gruppo di funzionari che variava da baliaggio a baliaggio, e che disponeva di ampio potere poiché era reclutato tra le famiglie più influenti della Comunità, in generale patrizi che si tramandavano di padre in figlio gli uffici più importanti e remunerativi, e assicurava la continuità nell'amministrazione. Comunque l'apparato amministrativo di ogni baliaggio era troppo debole per esercitare un influsso reale e la breve durata di permanenza del landfogto, assieme al fatto che spesso non conosceva l'italiano, lasciavano ampia libertà alle autorità locali e limitavano i contatti tra la popolazione e il landfogto (doc. 3.3.3).

Se la dominazione svizzera aveva assicurato la pace e i privilegi economici ai baliaggi italiani, l'amministrazione comune delle terre rendeva difficile se non impossibile ogni opera di rinnovamento, a causa anche dei numerosi conflitti di competenza che sorgevano tra i diversi rami dell'amministrazione. I Cantoni sovrani si limitavano perciò a controllare, tramite i sindacatori che scendevano ogni anno a sud delle Alpi, l'operato dei landfogti, per evitare almeno i casi di più evidente corruzione e inadempienza, e per fungere da corte d'appello. I conflitti più gravi venivano poi portati in discussione alla Dieta, con procedure lunghe e complicate (doc. 3.3.4 e 3.3.5).

Più che una funzione politica, l'amministrazione balivale svolgeva compiti giuridici che andavano dal giudizio penale a quello civile, in ambedue i casi secondo modalità che comportavano la partecipazione di rappresentanti locali. Le procedure e i giudizi espressi dai vari tribunali si basavano sui decreti emanati dai Cantoni e sugli statuti ed era sempre possibile ricorrere in appello, a seconda della gravità dei casi, fino davanti alla Dieta. Nelle cause di maleficio, una procedura particolare era seguita nei baliaggi dei tre Cantoni (Bellinzona, Riviera, Blenio) dove la sentenza era pronunciata dai cosiddetti giudici del sangue, cioè dai tre landfogti riuniti, mentre a Locarno e in Valle Maggia, assieme al landfogto, sedevano in giudizio 7 giudici eletti dalla popolazione (doc. 3.3.6 - 3.3.8).

Le lacune della giurisdizione locale potevano essere colmate e superate dall'intervento diretto del landfogto con l'emanazione di gride; poiché però il landfogto non conosceva le tradizioni del luogo, molto spesso questi interventi si limitavano a ratificare decisioni prese da organismi locali o a misure intese a salvaguardare diritti e privilegi delle comunità (doc. 3.3.9).

Il controllo dell'ordine pubblico era di competenza dei Cantoni sovrani e quindi del landfogto, dal quale dipendevano gli uscieri (*Weibel*). Per limitare le risse i Confederati introdussero una speciale istituzione, il *Frid*, cioè l'obbligo, pena una multa, di sedare le risse costringendo i contendenti a fare la pace. L'aspetto che più preoccupava gli abitanti locali era peraltro la presenza massiccia di accattoni, vagabondi e veri e propri banditi che circolavano più o meno indisturbati nei baliaggi. A questo proposito si moltiplicavano le gride per aumentare il controllo sul territorio e soprattutto si tentò di limitare il fenomeno con trattati internazionali per dare maggiore efficacia alle rispettive autorità. Numerosi furono gli accordi con i governi dello Stato di Milano a partire dal 1532 fino al 1785, anno dell'ultimo trattato, ma la diffusa corruzione e la reciproca diffidenza resero difficile un'effettiva ed efficace collaborazione (doc. 3.3.10).

L'attività più importante nei diversi baliaggi era svolta dalle molteplici istanze locali che godevano di ampie libertà.

Nei baliaggi comuni, il Congresso della Comunità, che riuniva le diverse componenti del baliaggio, fungeva da interlocutore privilegiato con il landfogto, il quale non poteva in alcun caso interferire nei suoi lavori (doc. 3.3.11). Nei territori appartenenti ai tre Cantoni, gli organi di rappresentanza del baliaggio erano il Consiglio generale a Bellinzona e il Parlamento in Blenio e Riviera. Anche la Leventina urana godeva di ampie autonomie ed aveva un Parlamento composto dai rappresentanti di tutte le vicinie della Valle.

Al di sotto degli organismi di rappresentanza dei baliaggi vi erano le pievi e, al livello più basso, i singoli comuni o vicinie.

Ciascuno di questi organismi aveva proprie autorità, designate dai soli vicini, che controllavano l'amministrazione e l'operato dei loro rappresentanti. Il panorama politico-amministrativo si presentava perciò

come un universo fortemente frazionato, con una molteplicità di centri decisionali, ognuno con la propria sfera di competenza ben delimitata. I conflitti di competenza, le rivalità e i numerosi privilegi ad appannaggio di molte località rendevano estremamente difficile un'opera di coordinamento delle varie istituzioni.

La frantumazione territoriale e politica rispecchiava anche la parcellizzazione della proprietà e rispondeva al bisogno della popolazione di intervenire direttamente nella gestione e nel controllo degli affari. Così le spese della comunità e il carico fiscale venivano decisi dalle differenti autorità locali. I Cantoni sovrani si limitavano a chiedere tributi più simbolici che reali e a far pagare alla popolazione le spese dirette dell'amministrazione (il salario del landfogto, del landscriba, del fiscale e degli uscieri). Il carico fiscale serviva perciò in primo luogo per le spese interne alle amministrazioni locali. Le comunità si sforzavano di ridurre al minimo le spese e ciò si otteneva anche con l'assenza di veri e propri funzionari. L'imposizione e la ripartizione delle imposte (taglia e fuocatico) avveniva a posteriori, cioè tenendo conto della spesa effettiva (doc. 3.3.12).

3.3.1. *Gli statuti di di Vallemaggia*

Gli statuti di Vallemaggia, risalenti all'epoca del dominio milanese, sono stati confermati dai Cantoni svizzeri subito dopo la conquista e in seguito più volte aggiornati. Essi comprendono cinque libri così suddivisi:

primo: Proemio 26 articoli

secondo: De criminali, 55 articoli

terzo: De civili 88 articoli

quarto libro: Delli stranieri 54 articoli

quinto: De qualonque decreti e statuti 55 articoli

Essi rappresentano la legge fondamentale della comunità e regolano la partecipazione degli abitanti alla vita pubblica, stabilendo i loro diritti e doveri. La Val Lavizzara, pur facendo parte del baliaggio di Vallemaggia, aveva statuti e quindi organi istituzionali propri. Il landfogto (podestà o vicario come era chiamato in Vallemaggia), prima di assumere ufficialmente la carica, doveva giurare di rispettare gli statuti e di servire fedelmente la comunità; allo stesso modo la comunità prestava giuramento al balivo, accettando la sua funzione di capo supremo della comunità in nome dei dodici Cantoni sovrani. La cerimonia del giuramento avveniva in due domeniche successive a Cevio e a Prato, in Val Lavizzara.

Il primo libro.

Capitolo 1. Del sacramento o sia giuramento del signore Commissario

In prima hanno statuito, provisto et ordinato che il Podestà o sia Vicario di detta Communità sia tenuto et obligato et debba in quel giorno che venirà et giungerà alla Terra di Cevio per il suo giuramento andar alla Chiesa di sant Giovanni Battista et ivi all'altare della detta chiesa offerire con riverenza et da poi incontenente andar alla casa del suo regimento o sia alla casa della Communità et giurar come di sotto siegue, cioè: io giuro alli Santi Evangelii di Dio tocando corporalmente le Scritture con la mano che io sono et sarò fedele et amator della santa Chiesa Catholica et della detta Communità et che sarò fedele alli Magnifici Domini nostri Superiori della laudabile Lega Helvetica delli dodici Cantoni cioè Zurigo, Berna, Lucerna, Urania, Svitto, Underwalde, Zocho, Clarona, Basilea, Friborgo, Solletta et Sciaffusa et che regerò tutta la Communità di Val Maggia et Lavizzara et sue pertinenze con buona fede senza fraude ne ingano et a maggior utilità et buon stato di quelli et la predetta Communità, et diffenderò tutti et singule persone et la predetta Communità et le sue ragioni, honori et privilegi in quel essere che hora et al presente sono et per l'avenire saranno, et non farò danno nelle sue robbe in generale ne in particolare ne anco ne farò fare, et se sarà fatto danno, subito che lo saprò a tutta mia posanza lo farò restituire, et darò opera che sia abbondanza di tutte le vitovaglie et buon mercato nella detta Communità di Valle Maggia, Lavizzara et sue pertinenze o sia baliaggio, et procurarò che tutte le strade et ponti siano conciate et compiti, et che li desviati dalla santa Fede catholica dell'uno et l'altro sesso, banditi per il maleficio, ladroni, falsarii, assassini et altri malfattori, in qual si voglia condizione siano, a tutta mia possanza perseguirò, aprenдарò et con debita pena li castigarò, condanarò et punirò. Alle Chiese poi et alli luoghi pii, pupilli, vedove, orfane et altri miserabili persone gli farò favore come vole la giustizia, et non mandarò spia ne metterò spioni ne sarò in danno ne pregiudizio alli homini et persone della detta Communità di Valle Maggia, ne lascirò altro a tutta mia posanza tutto il tempo del mio regimento, et servirò ed ancora farò servir tutti li statuti compresi in questo volume et altri per l'avenire si faranno et le reformazioni mie delli Consiglieri o altri Commissari et Rettori della detta Communità di Valle Maggia, qual non saranno mutate in giudizio ne fuor del giudicio et secondo lor tenor giudicarò, et mancando lor secondo l'usanza et consuetudine della detta Communità, et mancando statuti et consuetudini secondo le leggi et raggioni communi, et servirò le predette cose tutto il tempo del mio regimento a buona fede et senza fraude ne ingano ad honore et magnificenza delli prelibati magnifici signori Helvetic Superiori delli dodici Cantoni et Regioni, et non riguardarò alcun favor, timor, preghiere, guadagnone mio ne d'altri remoti.

Qual sacramento o sia giuramento si scriva et sia scritto per il signore Cancelliere di Val Maggia nelli atti della detta Communità.

A. HEUSLER, *Rechtsquellen des Kantons Tessin*, Heft 11, Basilea 1909, p. 12-14

3.3.2. Accordo tra Carlo V e gli Svizzeri

Milano aveva interesse a mantenere buoni rapporti con gli Svizzeri poiché temeva ancora, nonostante la sconfitta patita dai Confederati a Marignano, la loro forza militare, soprattutto se posta al servizio della Francia. D'altra parte i Cantoni elvetici, e i baliaggi italiani in particolare, desideravano conservare gli antichi buoni rapporti di vicinato e poter usufruire dei rifornimenti alimentari provenienti dalla fertile pianura lombarda. Nonostante la forte richiesta di carne e di legname da parte dei milanesi, le transazioni economiche e quindi la bilancia commerciale tra i due Paesi era nettamente sfavorevole per gli Svizzeri. Sono quindi le ragioni politiche, più che quelle strettamente commerciali, che spingono lo Stato di Milano a soddisfare le richieste avanzate dalla Confederazione, per la quale il grano lombardo era essenziale.

Il trattato del 1552 mette in risalto, oltre al commercio dei cereali (frumento, segale, miglio, avena), all'approvvigionamento di sale e all'importanza del commercio di transito lungo il cammino più breve e agevole tra Fiandre e Italia, la fitta rete di interessi che gli Svizzeri possedevano nel milanese; ne ricavano grande vantaggio le terre italiane in Svizzera, con lo sviluppo di molteplici interessi locali comuni lungo la fascia di confine. Il trattato ribadisce pure che i privilegi accordati devono essere a vantaggio esclusivo del consumo personale e che in tempo di carestie l'accesso ai mercati può essere limitato per salvaguardare l'interesse della popolazione milanese.

Noi Carlo quinto per la divina Clementia Imperator de Romani sempre Augusto, Re di Germania, Spagna, dell'una et l'altra Sicilia [...], Ferrando Gonzaga Duca di Arriano, et Principe di Melfetta, Capitano Generale di Sua Maestà Cesarea in Italia, et suo Governator et Luogotenente del Ducato, et Stato di Milano et noi Borgomastri, Sculteti, Amanni, Consoli, Comunità, Cittadini, Patriotti delle Città, Territorii, et Dominii della grande, et antiqua Lega di Allemagna superiore cioè Zurigo, Berna, Lucerna, Urania, Svitz, Unterwalden sopra, et sotto Silva, Zug, con l'Offitio di fuori, Clarona, Basilea, Friburgo, Solodoro, Schaffursen et Appenzel [...] havemo concluso et accettato li sottoscritti patti, promission capitale, et convencioni quale habbiano d'essere inviolabilmente osservati da tutte due le Parti nel modo, et forma, che seguita.

Primo: che il Principe et Signor Don Ferrando Gonzaga, et li suoi Successori nello Offitio, come Luogotenente et Governadore del Ducato, et tutto il Stato di Milano a nome, et luogo de la Cesarea Maestà nel prefato Ducato, et tutto il Stato de Milano, debbiamo et vogliamo lassare, et permettere alli Signori Svizzeri dalli soprascritti Cantoni della Liga Helvetica, et a tutti loro obediente, congiunti, pertinenti, et Sudditi di qua, et di là da li Monti, l'emptione di tutte le sorti di mercantie, et beni, sia bestiami, o altra robba mobili, ancora frumento, segalle, legumi, et altre biade non riservando cosa alcuna, pur che tale mercantie, et beni siano nasciuti, fatti, et lavorati nel prefato Ducato, et tutto il Stato di Milano et tutte sue possedute Città, Luoghi, e Terre, et quello li appartiene in le loro, et de suoi Sudditi, Giurisdictioni, et patti, senza gravezza de datii, tratta taglie, et altri carichi come quelli potessero esser nominati pertinenti a la Camera di Milano o vero a persone particolari Feudatarii, et Comunità, ma però ciascuno quale vorà godere, et usare di tale esentione, debba prima pigliare Licenza, et Salvocondutto dall'Offitiali, che per Sua Maestà Cesarea, et Sua Eccellenza, et per li prefati Signori Governatori, et Luogotenenti del Ducato, et tutto il Stato di Milano, saranno Deputati per questo effetto, quale Salvocondotto, et Licentia non s'habbi da comprare, ma gli sia data subito per niente, et senza contraditione alcuna gli debba esser concessa. Appresso non debba ancora esser concesso, ne permesso, che niuno sia chi si voglia possa comprare alcuna quantità di frumenti, segalle, no altri grani, come quelle potessero esser nominati, per rivendere, et metere insieme, et lasciarli nel prefato Ducato, et tutto il Stato di Milano, per permutare, barattare, o tornare a rivendere, imo¹ debbe il Compratore subito per la diritta via, et camino menare, et far condure la sua mercantia, et beni nel termine concedente prefixo nella Licentia, et Salvocondotto prefato. Però con questa dichiarazione che sua Cesarea Maestà, sua Eccellenza et li prefati Signori Luogotenenti, et Governatori del Ducato, et tutto il Stato di Milano non siano obbligati al tempo de la carestia, et penuria di dar alli prefati Signori Svizzeri, et suoi, ut supra, grano, et altra biada, la qual carestia si debba intender ogni volta, che uno Moggio di Frumento nel Ducato, et tutto il Stato di Milano, di comune corso, più di libre tredici Imperiali di valuta di Milano, et altre biade alla rata². Però in tempo di tal carestia, et penuria sua Cesarea Maestà, sua Eccellenza et li prefati Signori Luogotenenti, et Generali del Ducato et tutto il Stato di Milano, per dimostratione del suo buon animo volono dar a li prefati Signori Svizzeri, et suoi Sudditi, ut supra, in tutto un Anno due mila Moggia, cioè mille Moggia di Frumento, cinquecento di segalli, et cinquecento di miglio, et se ancora li Signori Svizzeri, et suoi Sudditi, ut supra, obedienti, congiunti, pertinenti loro, comprassero frumenti, o altri grani fuora del Ducato, et tutto il Stato di Milano, d'ogni tempo debbano haver libero passo, et transito per il prefato Ducato, et tutto il Stato di Milano senza alcuna eccettione, ne contraditione et senza alcuno pagamento delle tratte, gabelle, Datii, notationi, o altri carichi, et appresso la Cesarea Maestà, sua Eccellenza et altri

¹ Al contrario

² In proporzione

Signori Luogotenenti, et Governatori del Ducato, et tutto il Stato di Milano vogliamo haver sempre buono antivedere, che non sia fatta alcuna carestia pensata, et de non permetter, et concedere, che li loro Sudditi del Ducato, e tutto lo Stato di Milano in esso possano comprare frumento, et altre biade, per metter insieme, et rivender secondo il loro valore dal che nasce tal carestia pensata.

Viceversa li Signori Svizari delle Città, et Paesi dalli soprascritti Cantoni a tutti li loro congiunti, et pertinenti, et Sudditi alla Cesarea Maestà et Sudditi suoi del Ducato, e tutto lo Stato di Milano debbano liberamente senza alcuna innovatione de Dattii, gravamenti, et pagamenti lassar venire, et andare bestiami, et altre cose, et robbe, non riservando cosa alcuna, con questa dichiarazione però, che accadendo tempo di carestia ne le nostre Leghe, Città, et Valle, quel tempo di carestia s'intenda ogni volta, ch'il Moggio del frumento valerà più di libre tredici Imperiale, quale se declaranno esser della nostra parte bazzi¹ sessanta Svizzari, et altre biade alla rata, che in tal tempo di carestia le nostre Leghe, Città, et Valle non siano tenute dare, lassare comprare, ne andare a quelli del Ducato, et tutto lo Stato di Milano più di Moggia due mila, tra frumento, segalle, et carolan², et questo per servare la medema qualità, che quelli del Ducato, e tutto lo Stato di Milano in tempo di carestia sono obligati verso di noi et li nostri, come di sopra.

Secondo, circa il Sale, quale li Signori Svizari, et suoi congiunti, et Sudditi, comprano in Germania, Valtelina, Chiavenna, ovvero in altri Paesi, et Luoghi, Sua Eccellenza et altri Signori Luogotenenti, et Governatori del Ducato, et tutto lo Stato di Milano a nome della Cesarea Maestà debbono dare a loro, et li suoi, come di sopra, il libero transito, et passo con esso, con il modo, et forma, come seguita.

Prima si debba andare con il Sale, qual sarà comprato in la Germania, Valetellina, Chiavenna ovvero in altri Luoghi, alla Terra di Olonga, et da li passare sino a Venasio³ per il Lago di Como, et da li per terra sino a Prolezza⁴, et se loro volessero passare più oltra verso Locarno, debbano drittamente andare da Lugano verso Luino [...].

Però tal cosa senza alcuna gravezza, et innovatione, come di sopra, et però se li prefati Signori Svizari, et suoi, come di sopra, per causa d'alcuni impedimenti non potessero avere il Sale da la Germania, Valtellina, Chiavenna, et altri Luoghi, Sua Cesarea Maestà et Eccellenza et altri Signori Luogotenenti, et Governatori del Ducato, et tutto il Stato di Milano, benignamente vogliono concedere alli prefati Signori Svizari, et suoi, come di sopra, el transito libero di poter pigliare, comprare, et far condurre Sale da quelle parti, che gli parerà per mezzo del detto Ducato, et tutto lo Stato di Milano senza pagamento di alcuna gravezza, dattii, taglie, et gabelle, come qui di sopra ne li Articoli concernenti li dattii, et gravezze è dichiarato, et in caso di necessità detti Signori Svizzeri, et suoi, come di sopra, richiedesseno el Sale dal Stato di Milano, et che lo detto Stato di Milano fosse provisto per uso, et bisogno suo di Sale, quale si conduce de Venetia a Genoa, Sua Cesarea Maestà et Sua Eccellenza, et altri Signori Luogotenenti et Governatori del Ducato, e tutto il Stato di Milano del Sale, quale haveranno di sopra più del suo uso, et bisogno, faranno ogni commodità, et lo daranno per un honesto prezzo alli prefati Signori Svizzeri, et suoi, come di sopra, in quei Luoghi dove sara in comodo ad ambe due le Parti, et secondo le prefate Parti se accorderanno senza usure tra buoni, veri et sincieri Amici, et vicini.

Tertio con questo, che per la Cesarea Maestà debbano esser rinovati, confirmati, e lassati a li Signori Svizari, suoi congiunti, pertinenti, e Sudditi li loro Privilegii passati nel Ducato et tutto il Stato di Milano, et che tutte, e ciaschedune de le Città et Paesi, et suoi, come di sopra, quali saranno nominati in questi Capitoli siano Cittadini a cavallo, o a piedi di che stato, et dignità si sia con li loro corpi, et beni per tutto il Ducato et Stato di Milano, possano liberamente et sicuramente senza alcuna offensione, ovvero pagamento de li Paesi, bolette de le persone, o altro con le loro Mercantie, et beni quali sono al presente nasciuti, o fabricati, o per l'avvenire nel Ducato, e tutto lo Stato di Milano, ovvero in altri Luoghi de li sudetti Svizzeri, et suoi, come di sopra ne la Lega de la Superiore Germania, Territorii, Signorie, et Paesi loro di qua, et di là da Monti saranno levati, et fabricati per il Ducato, e tutto lo Stato di Milano, debbano, et possano condurre, et comprare, et vendere senza alcuno pagamento di datio, gabelle, et gravezze di qual sorte si voglia pertinente a la Cesarea Camera di Milano, o a persone particolare Feudatarii, Communita nel Ducato, e tutto lo Stato di Milano, eccettuato niuno, solo riservato il datio, qual si scoterà a le Porte nove de la Città di Milano al quale datio non debba esser richiesto, ne pigliato in niuna altra forma, ne modo, se non come è stato usato anticamente appresso la Cesarea Maestà, Sua Eccellenza, e tutti li prefati Signori Luogotenenti, et Governatori del Ducato, et tutto il Stato di Milano debbano concedere, che li Bovi, Cavalli, et altri Bestiami, quali saranno levati ne li Paesi de li prefati Signori Svizzeri, e suoi, come di sopra, non debba essere pagato il datio.

Et di più, ogni volta, che la Peste fosse (il che Iddio non voglia) et li prefati Signori Svizzeri, et suoi, come di sopra, volessero venire nel Ducato, e tutto lo Stato di Milano, che loro siano obligati di pigliare le debite Bolette, et fede de la sanita da quelli, che saranno Deputati per l'Offitio de la sanità di Milano in tutti li Luoghi, che gli accaderà passare, la qual però gli debba esser data per niente, et senza ecceptione. [...]

¹ Batz, moneta svizzera

² Forse carlon, granoturco

³ Forse Menasio, ossia Menaggio

⁴ Porlezza

Noi addonque prefate ambe Parti [...] havemo fatto fare due Lettere conforme originali, et principali munite con li nostri Sigilli pendenti datte per noi Confederati in Bada¹, in Ergovia a di VI. di Maggio, et per Noi Carlo V. Imperatore in Brisono² a di XXVIII. del Mese di Luglio l'Anno dopo la Natività di Christo M.D.L.II. del nostro Imperio XXXII. et delli nostri Regni XXXVII. et per noi Ferrando Gonzaga in Milano alli 2. del Mese d'Agosto dell'Anno sopradetto 1552.

J. DUMONT, *Corps universel diplomatique*, Tome IV Partie III, Amsterdam 1726, p. 47-48

¹ Baden, Argovia

² Bressanone

3.3.3. Le autorità del baliaggio locarnese

Il landfogto, o commissario, di Locarno, era il rappresentante plenipotenziario dei Signori svizzeri e restava in carica due anni. Esercitava il potere giudiziario sia in materia penale che civile, deteneva tutte le funzioni amministrative e poteva emanare leggi o decreti - le cosiddette gride - durante il suo periodo di incarico. Il balivo era stipendiato dalla comunità, ma le entrate maggiori provenivano dall'esercizio della giustizia. Il balivo nel suo lavoro era coadiuvato da un landscriba (cancelliere), un luogotenente, un fiscale (tesoriere) e da un interprete. Questi funzionari, in particolare il landscriba e il fiscale, erano scelte tra le famiglie più influenti del borgo che si trasmettevano la carica di generazione in generazione, assicurando la continuità nell'amministrazione. Non era di sua competenza invece la gestione degli affari della comunità che spettava ai rappresentanti eletti direttamente dagli abitanti del baliaggio sulla base di quanto stabilito dagli statuti. A Locarno il Consiglio della comunità era formato da 21 consiglieri eletti seguendo norme e procedure ben precise nelle diverse località del baliaggio. Il borgo di Locarno disponeva di 12 rappresentanti, suddivisi tra le tre corporazioni, o "università", di cui si componeva la popolazione cittadina: nobili (6 membri), in pratica le famiglie Orello, Muralto e Magoria; borghesi (4 membri) e terrieri (due membri), nuova corporazione, creata nel Cinquecento, che comprendeva i nuovi arrivati con diritto di voto negli affari comunali. Accanto al Consiglio della comunità, gli incarichi più importanti erano quello di cancelliere, che redigeva i verbali del Consiglio e teneva la contabilità, e quello di caneparo o tesoriere che riscuoteva le entrate e amministrava il patrimonio della comunità. Alcune comunità - le cosiddette Terre separate - godevano di privilegi speciali, erano praticamente autonome e avevano amministrazione e autorità proprie (Brissago, Valle Verzasca, Gambarogno).

Anzitutto il governatore, detto commissario, inviato a Locarno ogni due anni alla fine dell'anno dalla Confederazione dei dodici Cantoni svizzeri e scelto secondo le loro norme e i loro accordi in uno di essi. Il commissario esercita il potere supremo e lui solo ha l'autorità di condannare a morte nel caso di crimini particolarmente atroci; tutt'al più segue la consuetudine di associarsi dei giuristi esperti delle leggi e delle usanze locali. Non è ammesso ad amministrare la giustizia se prima non ha giurato solennemente di rispettare le leggi e le istituzioni locali e promesso di seguire gli statuti o, come sono chiamati, i diritti municipali. Quando ha giurato, il popolo presente lo riconosce con una solenne e pubblica acclamazione come suo legittimo governatore e gli giura a sua volta obbedienza, lealtà e rispetto.

Senonché il governatore parla il tedesco, la popolazione l'italiano; perciò i signori della Confederazione gli affiancano un interprete, da loro stessi pagato e non dai Locarnesi, come invece il governatore. Per suo tramite egli si rivolge alla gente e agli avvocati e a loro volta la gente e gli avvocati si rivolgono a lui in tutto e per tutto; con lo stesso sistema presiede i processi ed emette le sentenze, mentre gli scrivani trascrivono tutto in latino. Il governatore non s'immischia negli affari della repubblica, di cui presto parlerò, poiché il popolo ha pieni poteri nell'elezione delle sue autorità e funzionari nonché di stabilire e regolare quanto attiene al funzionamento dello Stato.

Eletto è anche il procuratore fiscale, che persegue i delitti criminali e amministra il denaro versato al fisco, o Camera come la chiamano. È nominato lui pure dai signori della Confederazione ma di solito è un cittadino locarnese ed esercita la carica finché garba ai signori.

Ancora dai signori della Confederazione è nominato il sovrintendente ai dazi. Ogni anno, quando in estate arrivano i delegati dei dodici Cantoni, concordano con uno o più cittadini una certa somma per l'assegnazione del diritto di esigere dazi e gabelle, somma che a fine anno il governatore versa ai signori.

Queste le quattro autorità nominate direttamente dai signori.

Il governatore si sceglie inoltre una guardia del corpo, generalmente un suo conterraneo, il quale non si allontana mai ed è sempre al suo fianco, armato di alabarda e di spada. Egli è il primo dei suoi subalterni e dirige la cattura e la custodia dei criminali nella prigione. All'arrivo dei signori svizzeri funge da usciere ed è da loro stessi pagato, come l'interprete.

Il governatore, cioè il commissario, sceglie poi un suo sostituto, detto luogotenente, fra i cittadini idonei a condurre i processi e a emanare le sentenze. In assenza o in caso di impegni e impedimenti del governatore, il luogotenente in suo nome e in sua vece siede come magistrato e giudica qualsiasi causa civile, anche le più gravi, avendo per esse la stessa autorità e potere del governatore.

Dal Consiglio, di cui ora parleremo, vengono invece eletti fra il popolo alcune guardie, pronte all'esecuzione di qualsiasi ordine. Servono sia il governatore, sia lo Stato, ossia la comunità. Il loro titolo è quello di magistrati o ufficiali dei signori e del governatore.

I cittadini e il popolino, di cui rimane da parlare, secondo l'antica consuetudine di questa comunità elegge ogni anno, il primo di gennaio, ventun consiglieri della repubblica. Dodici di loro sono presi dalla città principale, Locarno, tre dall'altra città vicina, Ascona, gli altri sei da altri borghi e valli, ossia da tutto il resto del popolo minuto. Dei dodici eletti locarnesi sei appartengono alla nobiltà, quattro al patriziato e due alla restante

popolazione, o a volte tre, mentre solo cinque provengono dall'aristocrazia. Dei tre consiglieri di Ascona uno è eletto fra i nobili Duno, gli altri due da tutto il popolo. Nel dire che sei dei consiglieri sono eletti fra il popolo minuto, intendo in tutti i luoghi sprovvisti di podestà o di altri governanti al di fuori del governatore generale, o commissario. Ciò va detto qui perché Brissago, la Valle Verzasca e Gambarogno hanno loro podestà, quasi dei vicegovernatori, e diritti particolari, come spiegherò fra breve, e non nominano alcun consigliere.

Compito e ufficio dei consiglieri è di vedere e sorvegliare che lo Stato non subisca nessun danno; inoltre di stabilire le spese statali e tutte le uscite, disporre e ordinare quanto sembra necessario per l'incolumità dello Stato intero.

Ai consiglieri si aggiungono sette procuratori, i quali si curano dell'applicazione dei deliberati del Consiglio; inoltre sorvegliano che da tutti si eserciti il proprio ufficio senza negligenze né omissioni. Fungono anche da sovrintendenti all'edilizia, poiché vigilano sugli edifici pubblici.

Ai procuratori non manca un fedele segretario, chiamato cancelliere, il quale mette per iscritto tutti gli atti del Consiglio.

Inoltre, poiché la comunità non accantona denaro pubblico, ogni anno viene eletto un nuovo tesoriere, il quale raccoglie e percepisce sia dai consoli sia dalle comunità la somma stabilita dai consiglieri.

Ogni comunità o parrocchia ha infatti un console, così detti evidentemente perché provvedono, *consulunt*, agli affari pubblici dei singoli villaggi e ne sono come dei padri. Fungono da tesoriere locali: percepiscono dai singoli capifamiglia o dalle famiglie il denaro dovuto, quello cioè stabilito dai consiglieri, che dev'essere versato e pagato a loro. Raccolta la somma, la versano al tesoriere. La misura dell'imposta è calcolata sul censo di ogni famiglia o parrocchia secondo la stima dei beni e il numero dei soggetti alla tassazione. Infatti non solo ogni parrocchia, ma ogni famiglia pur piccola sa quanto è il suo dovuto per ogni tassa. La tassazione complessiva è di 100 lire imperiali, ossia 26 fiorini e due terzi di fiorino; i consoli li percepiscono dalle famiglie, il tesoriere dai consoli, per poi versare anzitutto il censo annuale ai signori svizzeri, quindi retribuire il governatore, i medici, i maestri, i segretari e tutti gli altri impiegati pubblici, e infine provvedere a tutte le altre spese statali; egli paga insomma ogni spesa dovuta dallo Stato. Allo scadere dell'anno rende conto della sua amministrazione al Consiglio o ai procuratori. Calcolate le entrate e le uscite, se le seconde hanno superato le prime il successore ristabilisce la parità; se all'opposto, il tesoriere versa l'avanzo al successore.

Oltre ai funzionari indicati sopra, si nominano anche i seguenti: due sovrintendenti al vettovagliamento (tralascio altri impiegati meno importanti) e due incaricati della pulizia, della riparazione e della costruzione delle strade, tutti di nomina consigliere.

La regione, per la vicinanza della montagne e delle valli, è fitta di boschi cedui costituiti da alberi altissimi e bellissimi, soprattutto larici (generatori, anche, di funghi prataioli squisiti), e abeti, molto ricercati per le costruzioni e reddito notevole per i Locarnesi.

I mercanti di legname eleggono un giudice o sovrintendente, il quale dirime le liti e le dispute in materia di legname. Le piante più alte vengono infatti dapprima tagliate in spezzoni o borre, come le chiamano, per poterle far arrivare più comodamente al Verbano attraverso le strettoie delle valli e i torrenti tortuosi e sassosi. Là esse vengono caricate su barche e portate in grande quantità a Milano e a Pavia attraverso tutto il lago e poi lungo il Ticino, fiume che come entra nel Verbano così ne esce. Altrettanto avviene per le lunghe e belle travi di larice e per innumerevoli assi della stessa pianta, o per la molta legna di diversa qualità usata nelle fornaci di calce e di carbone. Questi materiali da Pavia proseguono anche lungo il Po, in cui si scarica il Ticino, verso Cremona e Piacenza, anzi, se si vuole, fino a Ferrara, Mantova, Venezia e al mare Adriatico.

I tronchi delle piante hanno una loro lunghezza e larghezza regolari e sono pure marcati coi contrassegni dei mercanti; altrettanto le travi. La Valle Verzasca e la Valle Maggia ed altre limitrofe ne producono in quantità incredibile, là dove i torrenti crescono spropositatamente.

I. SIMLER, La Confederazione Svizzera. De Republica Helvetiorum, Dadò Editore, Locarno 1999

3.3.4. Visita dei sindacatori nei baliaggi italiani

Il Sindacato era l'istituzione con la quale i Cantoni sovrani esercitavano il loro controllo sull'amministrazione dei baliaggi comuni. Ogni anno, una delegazione formata dai rappresentanti di tutti i Cantoni si recava al sud delle Alpi per evadere le cause penali e civili in appello, per approvare i conti dell'amministrazione e per emettere un giudizio sull'operato dei balivi. Ogni due anni l'arrivo dei sindacatori coincideva con l'insediamento dei nuovi landfogti che, nell'occasione, venivano presentati alle diverse comunità. Il viaggio aveva luogo durante il mese di giugno fino al 1654, in seguito ad agosto: a Lugano, nel corso di due o tre settimane, venivano trattati gli affari concernenti Lugano e Mendrisio; a Locarno, nel corso di una settimana, quelli attinenti a Locarno e alla Vallemaggia. Le sedute si tenevano nel palazzo dei landfogti, in tedesco, ed erano a porte aperte.

Il documento seguente è tratto da un breve diario, tenuto da Emanuele von Graffenried (1636-1715), di Berna, che prese parte al Sindacato del 1682 nei baliaggi italiani.

Secondo l'ordine ricevuto di recarmi a cavallo oltre monti, onde partecipare all'annuo rendiconto di Lugano e Locarno, io sono partito il 24 luglio 1682, con la guarentigia del Cantone di Berna, giungendo a Burgdorf verso il mezzodì: quivi ricevetti complimenti ed ospitalità a nome della cittadinanza. Passai poi la notte a Huttwil, accolto ed ospitato amichevolmente.

Il mattino del giorno seguente fui raggiunto a Hertenstein dagli eccellentissimi legati di Friburgo e Soletta, le loro eccellenze Hang Gibeli e Niclaus Mailard, entrambi rispettivamente di quei Consigli e, dopo esserci fermati a pranzo, partimmo per Lucerna, avendo nel frattempo incontrato anche l'alto legato di Basilea, sua eccellenza il cancelliere Fäsch, con altri sette eccellentissimi consiglieri, cari e benvenuti Confederati, da cui ci separammo ricevendo l'augurio di un felice viaggio e di un buon risultato [...].

La mattina dopo fummo trattiene, innanzi all'albergo cittadino, dall'onorevole ambasciatore di Lucerna con tamburi e pifferi, e quindi accompagnati in barca, la quale scomparve ben presto dalla vista della città. Ciascuno pagò il proprio tragitto e, facendo intanto una buona colazione in battello, uscimmo dal Cantone.

Giungemmo felicemente a Flüelen alla sera del 26 luglio. Il 27, verso mezzodì, fummo a Wassen, dove incontrammo l'onorevole ambasciatore di Zurigo, Giovanni Enrico Escher; di Uri, il dottor Pfllein; di Glarona, l'onorevole landamano Fridolino Iselin; di Sciaffusa, Giovanni Lodovico Hürter, del Consiglio. Dopo il pranzo fatto insieme, ci fermammo più lontano, sulla montagna, sopra il cosiddetto Ponte del Diavolo, in un punto splendido della Valle Orsera, di fronte alla Hospenthal, per aver alloggio durante la notte.

Quindi, il 28, valicando il Gottardo andammo ad Airolo che si trova in Val Leventina. Da questo luogo attraverso il Dazio e anche stavolta attraverso un meraviglioso passo, ci spingemmo a Faido per trovare alloggio durante la notte; il 29 eravamo a Riviera verso il mezzodì, ed alla sera a Bellinzona, pertinenza dei lodevoli tre Cantoni.

Il 30, al mattino, giungemmo a Bironico, insieme a tutti gli altri onorevoli ambasciatori. Ci venne incontro colà il landfogto di Lugano, Dieteg Rinck¹, di Sciaffusa, insieme ai suoi Ufficiali, e quindi nel pomeriggio entrammo a Lugano al suono di tutte le campane. Quivi, per mancanza di un alloggio adatto, gli ambasciatori dovettero dividersi [...]. Il giorno seguente, 1° agosto, si aprì la sessione, nella quale furono pronunciati da parte degli onorevoli legati i saluti federali. [...] Quindi, secondo una vecchia consuetudine, si procedette alla nomina di un tesoriere per gli affari comuni, e venne scelto il legato di Zurigo. Per gli affari straordinari, venne pure secondo il consueto scelto l'ambasciatore di Lucerna.

L'adunanza passò poi, nel pomeriggio, alla disamina del consuntivo dell'ospedale. Si pronunciarono Berna, Uri, Glarona, Basilea, Soletta e Sciaffusa. Si conclude che la direzione ne sia affidata all'onorevole Landfogto di Mendrisio. Chiuse le trattande del giorno, siamo nell'imminenza della domenica.

Si venne poi all'istruttoria che fu chiusa coll'audizione delle parti appellanti. Il giorno 6 agosto si andò, in barca, a Capolago: quivi ci attendevano il vecchio e il nuovo landfogto di Mendrisio con molti cavalli e così cavalcammo insieme sino a Mendrisio. Entrammo subito nella curia e quivi i lodevoli legati presero posto sui due lati, mentre i due onorandi landfogti stavano nel mezzo: dalla parte destra Orso Vogelsang² di Soletta, che teneva in mano un bastoncino; a sinistra Giovanni Corrado Brun³, il nuovo landfogto. Il landfogto in carica, l'onorando Vogelsang, fece un breve discorso ai lodevoli ambasciatori ed al popolo tutto, affermando come egli fosse stato nominato landfogto, per la durata di due anni, dagli alti magistrati di Soletta, e come avesse avuto il desiderio che la sua amministrazione tornasse a lode di Dio, a soddisfazione della Superiorità e ad utile del Paese. Proponeva che, se qualcuno avesse avuto da lamentarsene, lo facesse in quel momento, poichè in seguito, congedatosi, non avrebbe più dato alcuna risposta. Il discorso dell'onorando landfogto venne tradotto in italiano.

¹ Johann Rink (o Ringk) von Rinckenberg di Sciaffusa, landfogto a Lugano 1680-82

² Johann Urs Vogelsang di di Soletta, landfogto a Mendrisio 1680-82

³ Johann Corrado Brun di Sciaffusa, landfogto a Mendrisio 1682-84

Quindi l'illustre landfogto restituì il bastone di comando all'onorando ambasciatore di Zurigo, il quale, ritto in piedi, parlò alla gente press'a poco come segue:

“Nobili, onorandi, ecc. Secondo il turno e le disposizioni superiori, l'amininistrazione di questa comunità tocca ora al lodevole Cantone di Sciaffusa e, per conseguenza, al nobile signore Giovanni Corrado Brun, un commissario ornato di belle virtù, che desidera fare opera a lode di Dio, giudicare giustamente ed amministrare bene, tanto verso il povero quanto verso il ricco, proteggere le vedove e gli orfani, ed insomma fare tutto ciò che un fedele e zelante servitore dell'alta Superiorità deve fare, e per contro ingenerare nei sottoposti le capacità, la debita obbedienza, la stima e il rispetto, come pure concedere tutto quanto deve, e fare tutto quello che un lodevole e fedel sottoposto deve fare.”

Quindi il nobile legato diede il bastone del comando al nuovo onorando landfogto, il quale prese la parola indirizzandosi all'ambasciatore e al popolo. Disse che per quanto riguardava la sua scelta e i suoi doveri, egli li prendeva a cuore, disponendosi ad obbedire ai comandi di Dio e dell'alta Superiorità, e questo pure fu tradotto in italiano dal landscriba. Poi il cancelliere ringraziò la Superiorità a nome del popolo, poiché sempre si prendeva cura del Paese per mezzo di buoni funzionari e giudici, quindi anche il vecchio landfogto, per aver amministrato a norma degli statuti e secondo il buon diritto, ciò che sperava avrebbe fatto anche il nuovo onorando landfogto, Brun. Da parte del popolo avrebbe trovato fedeltà e obbedienza.

Tale obbedienza doveva esser confermata dal popolo mediante il giuramento, il quale fu pure letto ad alta voce dal landscriba, ma da una piccola parte del popolo fu confermato col grido “Vivat Lega Helvetica!” dopo il quale atto si entrò in palazzo dove il signor landfogto e il landscriba giurarono al Paese, e i giudici all'onorando landfogto, dopo di che andammo alla casa del comune per un buon pranzo. Questo terminato, si riprese a cavallo la via per Capolago e di qui, col solito battello, ritornammo a Lugano.

Il 12 agosto il nuovo landfogto di Lugano, il signor Rodolfo Breem¹ di Zurigo, fu presentato agli ambasciatori dal legato zurighese, il quale spiegò come il lodevole Cantone di Zurigo si fosse trovato preso dall'alternativa di dover affidare la comunità di Lugano ad un landfogto e ad un giudice, e perciò all'abile opera dell'illustre Breem, dotto cancelliere e consigliere della città di Zurigo, persona che aveva già dato molte prove di sé, per onestà e per capacità, in modo da assicurare le Loro Grazie che, con la volontà di Dio, sarebbe riuscito irreprensibile alla Superiorità ed avrebbe operato utilmente nell'amministrazione del Paese: sperava quindi che il lodevole Sindacato non volesse negare il suo alto favore a tale nomina.

In rapporto a ciò gli fu rilasciata una patente e quindi l'ambasciatore ed il landfogto si ritirarono. La patente fu letta durante la sessione e l'onorevole ambasciatore di Lucerna raccomandò, per suo parere, che il Breem avesse una patente in buon ordine e che fosse presentato, secondo l'uso antico, nella più vicina sessione della comunità, e così di seguito qualora egli fosse di nuovo nominato. Da parte dell'ambasciatore di Berna fu presentato all'onorevole legato di Zurigo ed al signor landfogto il placet del Sindacato ed in nome dello stesso furono fatti al landfogto gli auguri. Si passò quindi al rendiconto, secondo il consueto.

Il giorno dopo si compì la formalità della debita presentazione. [...]

Il 20 agosto, di domenica, ci recammo da Lugano a Locarno, e a Magadino ci attendevano l'onorando landfogto di Locarno, signor N. Saler² di Friburgo, e G. Davide von Wattenwyl³, il nuovo landfogto, i quali diedero il benvenuto agli ambasciatori ed avevano approntato un battello di parata con una buona colazione. A sera giungemmo a destinazione.

Il 21 fu subito intrapresa l'istruttoria [...].

Nel pomeriggio da parte dei signori legati di Zurigo, Zug e Sciaffusa fu approvato il consuntivo dell'ospedale. Così di giorno in giorno le cose furono condotte a termine, e nell'ultima sessione l'ambasciatore di Zurigo, nel congedo, esprime il suo ringraziamento, tanto a Dio per la sua assistenza, quanto a tutti i sindacatori per lo zelo dimostrato. Dal canto suo ci pregò di scusarlo per la sua debolezza e ci ringraziò per l'indulgenza dimostratagli, augurandoci in pari tempo da Dio buona salute e prosperità, nonchè un felice ritorno a casa. [...]

Nei seguenti giorni ogni legato, per la via preferita, ritornò alla sua casa.

F. KIENZ, *Un rapporto ambasciatorio sull'investitura dei Landfogti*, in BSSI 1944, p. 77-88

¹ Johann Rudolf Braem di Zurigo, landfogto a Lugano 1682-84

² Francesco Saler di Friburgo, landfogto a Locarno 1680-82

³ Davide von Wattenwyl di Berna, landfogto a Locarno 1682-84

3.3.5. Sentenza del Sindacato contro il landfogto di Mendrisio

I landfogti restavano in carica due anni e, in questo breve periodo, spesso dovevano rifarsi delle somme pagate per ottenere l'incarico. Numerosi erano perciò gli abusi che essi commettevano per arrotondare il loro magro stipendio (a Mendrisio di 277 lire e 5 soldi di Milano). Le irregolarità più frequenti riguardavano l'ammontare delle multe comminate, spesso più elevate di quanto prescritto dalla legge, la corruzione per rilascio di patenti e documenti vari, la trasformazione di pene capitali in pene pecuniarie e, come nel caso riportato dal documento, la pretesa di esigere balzelli o dazi su merci in transito o di arrogarsi compiti spettanti ad altri.

Noi tutti Convenuti et facendo la solita residentia et haudentia in Lugano per espedire le Cause de appellazioni et altre Cause pertinente a questo ufficio, et bono regimento delle Comunitate nostre di Lugano et Plebe de Mendrisio et Balerna, quale havemo inteso la proposta et petitione avante a Noi fatta per messer Petro della Torre figlio del fu messer Guido procuratore et ad nome delle ditte Comunitate et plebe de Mendrisi et Balerna et ancora la risposta et Contraditione fatta per el Magnifico Don Jnolfs Rigts Lagmann de Zocho¹ al presente focto in Mendrisio et tutto quello che ditte parte d'avante a Noi havi voluto replichare, dire et alegare, et hauta sopra le predite petitione et resposta diligente et matura examinatione deliberatione, in Nome de Jexu sentintiamo et ordinamo chel ditto Domino Focto ne altri soi successori non possa ne debia reschodire ne exigere alchuna honoranzia, apanagio o altra gabella et gravezza sopra le vituaglie o altre robe et merchanzie che passano per il territorio de predite Plebe de Mendrisio et Balerna oltra il solito et iusto datio, quale a nome nostro fu rechavato per li nostri Datieri, et questo tanto per respecto delli terreri e subditi quanto per li forastieri, a quali forastieri non voliam sia Inovata Cosa alchuna, ma siano ben trattati et in bona vicinanza. Anchora ordiniamo che tutti li forastieri dun modo non sieno ladri, né sassini o altri homini de mala sorte, possano et li sia licito cum sua familia et robe venire ad habitare, stare, retornare liberamente, senza impedimento di torre² licentia ne pagare honoranza alchuna alli ditti Offitiali de Mendrisio et Balerna, restando in bona amicitia et vicinantia cum soi confinanti.

Item ordinemo chel predetto Domino focto ne debia ne purrà intermetiser ne Impazarsi³ delli offitii delle Virtualie ovvero altri offitii et exercitii quali siano soliti esser administrati et exerciti per loro homini delle Terre, salvo quando alchuni de loro offitiali falasse nel suo officio, che all' hora sia lecito al predetto Focto punirli secondo il solito de ragione et non altramente et che el ditto Domino Focto non cercha vendicare ne portar odio ne ira ne fare punitione alchuna contra persona alchuna de ditta Comunitate et Plebe quali habian querelato et sian Comparsi avanti a Noi contra il ditto Domino Focto.

Item che quelli de Mindrisio et Balerna siano obligati ad requisitione del predetto signor Focto darge caxa et fornimenti condecanti secondo se contiene nelli Capitoli tra predetta Comunitate et nostri Magnifici et Potenti Signori nel locho de Bada, Comandando et ordinando che la presente sententia et ordinatione sia in tutto osservata et habia executione et in fede de ciò havemo fatto rogare la presente per Domino Moino Besler nostro scriba iurato et sigillata cum il nostro proprio sigillo, Lugani in dietta seu concilio anno et die superscripti.

ACB, Torriani, scatola 1, 1529, pubblicato da M. MEDICI, *Storia di Mendrisio*, vol. 1, Mendrisio 1980, p. 758

¹ Wolf Ulrich Bachman di Zugo, landfogto di Mendrisio 1528-30

² Prendere

³ Impicciarsi

3.3.6. Condanna a morte di un'infanticida a Mendrisio

Le cause penali erano, secondo la tradizione elvetica, suddivise in due categorie:

- *malefici, cioè crimini gravi come omicidio, eresia, furto, che comportavano pena capitale o punizioni corporali, confisca dei beni e bando;*
- *criminali, cioè reati meno gravi che prevedevano pene pecuniarie.*

Il processo si teneva davanti al landfogto assistito dai suoi ufficiali i quali disponevano però soltanto di voto consultivo. L'interrogatorio prevedeva l'impiego della tortura, che di solito consisteva nel sollevamento dell'imputato appeso per i polsi e con i pesi ai piedi. La sentenza veniva emessa dal landfogto ed eseguita pubblicamente dal boia. Era possibile, come nel caso del documento, cumulare più pene: morte e confisca.

Questa è una condanna o sia sentenza condannatoria [...] in questi scritti data et pronuntiata et promulgata per l'Illustre Signor Rodolfo Scuizzer¹ de Zurigo per l'Illustrissimi et Potentissimi Signori de Dodici Cantoni Helvetii Landtfocto e Podestà de Mendrisio et Balerna et giudice de malefici sedendo per tribunale nella solita sala della casa della ragione et sua residenza ad interpretatione dell' Illustre Signor Capitano Giovanni Iacomo Troghero Landtscriba de Mendrisio di tenore susseguente cioè

Noi Rodolfo Scuizzer di Zurigo per l' Illustrissimi et Potentissimi Signori de dodici Cantoni Helvetii Landtfocto e Podestà de Mendrisio et giudice de malefici.

Poiché a noi et nostro officio consta che Giovanna Bonetta di Gorla si per sua confessione anco con tortura come con sua ratificatione senza tortura trovandosi gravida, incorsa in peccato di fornicatione, nel termine che fu giovedì il 10 del corrente mese, partorì un figlio maschio ben formato et quello di poi con propria mano strangolò et nascose in luogo indecente peccando gravemente non solo contra la legge di Dio, et contra la natura humana, ma etiamdio incorrendo timerariamente le pene dalle legi comminate in modo che conforme li statuti di questa giuriditione dovrebbe essere abbrugiata, ma perche di cuore si trova pentita di tal eccesso et dimanda misericordia, habbiamo determinato usargli misericordia.

Perciò dicemo pronuntiamo declaramo et con questa nostra deffinitiva sentenza condannamo la suddetta Giovanna, che sia consignata nelle mani del mastro di giustitia, quale le legghi le mani doppo la schenna, et così conduchi detta Giovanna al luogo solito della giustitia et ivi con il colpo di spada li tronchi il capo dal busto talche mori et l'anima si separi dil corpo con che poi habbi pagata la giustitia et per suo castigo et essemio ad altri di non commetter simil eccessi.

Confiscando fra tanto et havemo per confiscato alla Magnifica Camera dilla Superiorità tutti li beni ragioni in qualonche luogo esistenti spettanti a detta Giovanna salva la ragione di qualonche terza persona.

La qual sentenza è stata data et promulgata dal prefato Illustre Signor Landtfocto come sopra et notata da me notaio infrascritto questo giorno 24 Settembre 1637 ordinando che di tal sentenza di longo detta Giovanna sia avvisata da religiosi et missa di subito legata in luogo aperto et avanti che si conduchi al luogo della giustitia si legga in faccia a detta Giovanna precedendo il sono della Campana della ragione conforme l'usanza.

A quali così suddette sono presenti tutti li Signori Offitiali et signor Giuseppe Rusca
Ego Franciscus Ghiringhellus di predicta sententia rogatus in fidem hic me subscripsi.

Die Sabbati 26 mensis Septembris

In esecuzione della suddetta sentenza è stata letta essa sentenza in faccia alla suddetta Giovanna da me notaio suddetto e condotta dalla sala della casa della ragione nella corte di detta casa essendo preceduto il sono della Campana della ragione, congregato in gran moltitudine di popolo, et doppo letta li sono state dal mastro di giustitia legate le mani di dietro et condotta al luogo solito et ivi troncato il capo.

ACB, Torriani, scatola 39, n. 83

¹ Hans Rudolf Schweizer di Zurigo, landfogto di Mendrisio 1636-38

3.3.7. Tariffa per le prestazioni del boia nei baliaggi italiani

Il boia o carnefice era uno solo per i 4 baliaggi dei Cantoni svizzeri, risiedeva a Lugano ed era incaricato di praticare la tortura e di eseguire le sentenze. Oltre alle prestazioni stabilite da un preciso tariffario, rinnovato nel 1729, il boia percepiva un salario fisso corrisposto dai Cantoni e disponeva di un alloggio gratuito.

Per le prestazioni del boia devono essere pagate le seguenti tasse:

per ogni colpo con tenaglie roventi	Lire	20
per impiccare, giustiziare con la spada, strangolare alla colonna, bruciare, squartare	Lire	17 ½
per inchiodare una testa sul patibolo	Lire	12
per seppellire sotto il patibolo	Lire	12
per preparare un rogo per bruciare una strega o un altro malfattore	Lire	10
per tagliare una mano	Lire	10
per perquisire un malfattore	Lire	10
per tagliare la lingua, un orecchio, il naso	Lire	7
per ogni colpo quando uno viene arrotato	Lire	5
per torturare	Lire	1 ¼
per mettere alla berlina	Lire	1 ¼
per bastonare	Lire	12

Quando il boia di Lugano viene chiamato dai landfogti di Locarno, Mendrisio, Val Maggia Bellinzona, Blenio, Riviera o Leventina, si devono pagare a lui e al suo collaboratore, per il viaggio di andata e ritorno, 12 lire milanesi; presso la residenza del landvogto essi alloggiano con il *Grossweibel*, con il quale si mettono d'accordo per cibo e bevande.

Die Eidgenössischen Abschiede, Bd. 7, Abt. I, Basilea 1860, p. 1065-1066

3.3.8. Punizione di reati minori a Locarno

I reati minori venivano giudicati dal landfogto o dal suo luogotenente. In questi processi non era ammesso l'uso della tortura, il denunciante poteva mantenere l'anonimato e il denunciato, per evitare il processo, poteva patteggiare un aggiustamento pecuniario con il landfogto. Le uniche pene comminate erano le multe il cui ammontare era fissato dagli statuti della Comunità; il ricavato veniva suddiviso tra il landfogto - a Locarno nella misura dei 2/3 - e la Camera o fisco della comunità. Il documento seguente propone alcuni esempi di reati e relative multe comminate dalle autorità locarnesi,

Condenatione spetante alla magnifica Comunità l'anno dil 1599	
Il fratello dil Ghaiardo per ferita datta al nobile domino Paulo Orello	soldi 2
La molglier dil Morinino di Cugnasco per batiture contra la Caderina con sangue	2
Pedro Piazzone d'Intragna per bastonate date al Piazzonino	5
Simonetto del Meschino di Fossano per dar de pugni a Giovanni Mozino sopra il mercato	10
Giovanni dil Scolar di Minusio per dar de pugni con sangue al Saltonino	5
Giovanni Maria Mariotta per dar de pugni al Menghara	5
Tomas spazacamino per tirare sassi alla molglier di Toma Duso	2
Filipo Filippello per ingiurie contra il Boniforto	2
Giovan Zanatio per ferir messer Camillo Rosello	2
Il Paruchino di Sciagnogno per ferita datta al Girardino di notte	4
Ciolino de Sciagnogno per pugni datti al soprascripto di notte	10
Messer Christoforo Nicolino d'Ascona per ferita datta alla molglier dil Mapino	2
Nicola Pucio per dir stria alla molglier dil Vallegia	2
Baptista Braguglia di Losone per pugni datti al Minella di notte	10
Messer Pompilio Mainello per dar de pugni al Negri	5
Martino Reino per tirar sassi al consule	2
Giovanni Barbeta per spalar contra il consule	2

ACB, Locarno scatola 4, n. 93

3.3.9. Esempi di gride di Landfogti

Accanto alle decisioni prese dai Cantoni sovrani nella Dieta o attraverso i sindacatori, un altro importante modo di intervenire nella legislazione delle comunità consisteva nella facoltà di cui si avvalevano i landfogti di emanare le gride. Esse avevano valore di legge soltanto durante il tempo in cui restava in carica il landfogto; di fatto completavano o modificavano gli statuti delle comunità e potevano essere confermate o rinnovate dai successori. Le gride affrontavano argomenti molto diversi tra di loro potendo occuparsi di problemi di svariata natura; venivano notificate alla popolazione nei principali luoghi della città dal trombetta, un collaboratore del landfogto.

Nel primo documento, il landfogto di Mendrisio conferma alcune prescrizioni concernenti il porto di archibugi e stiletti, le denunce di crimini e la caccia. Nel secondo, il landfogto di Locarno stabilisce le norme per il controllo dei forestieri.

Per parte et comandamento de l'Illustrissimo Signor R. Nicolao Clos¹ di Lucerna honorando Landtfocto di Mendrisio et Balerna, inserendo per rispetto delli arcobusi di ruota² et stiletti³ nelle gride per ordine delli Illustrissimi Nostri Ambasciatori delli dodici Cantoni ultimamente fatte et publicate. Si fa publica grida et comandamento che niuna persona di qual si voglia grado, stato, et conditione riservati li officiali giurati de nostri Illustrissimi Signori, ardisca ne presumi nella giurisdittione de Signori portare arcobusi da fuoco, pugnali, armi d'hasta, zacche o manichi di maglia, ne altre armi offensive ne deffensive senza licenza d'esso Signor Landtfocto sotto la pena de scudi cinquanta d'oro per qualonche volta et accaduno contrafaciente. Dechiarendosi il prefato Signor Landtfocto che se a qualche persona darà licenza di portare arcobusi di fuoco, tale licenza non servirà per portare tali arcobusi in chiesa ne andando a chiesa, o alle devotioni ne tampoco sopra li balli o perseverantemente nelle terre, anzi se qualchuno porterà tali arcobusi in uno o più modi sudetti, li Signori se intende di castigarlo come se non havesse licenza.

Ancora che tutti li consoli delle terre et comuni d'essa giurisdittione debbino nel termine de statuti venire a denuntiare tutte le risse dove ingerisce pena criminale, con li testimoni che si ritrovavano a tali risse acciochè chiaschuno delinquente si possi, secondo il suo fallo punire sotto la pena de scudi cinque d'oro.

Ancora che niuna persona ardisca in detta giurisdittione andare a caccia de animali quadrupedi, ovvero pernici, fasiani o quaglie senza special licenza de Signori sotto la pena de scudi dieci d'oro per qualonque volta et accaduno contrafaciente.

Ancora che ogni et qualonque persona debba con effetto servare et solennizare tutte le domeniche et altre feste comandate da Santa Chiesa sotto la pena de scudi dieci d'oro per qualonque volta et accaduno contrafaciente.

Ancora che niuna persona ardisca in detta giurisdittione beastemare il santissimo nome di Dio, o della beatissima Vergine ovvero delli santi, sotto le pene che si contengano nelli ordini de nostri Illustrissimi Signori sopra di ciò fatti.

Ancora che niuna persona ardisca ne presuma de accomodarsi ne intrromettersi per accordare differenze dove ingerisce pena criminale, senza speciale licenza de Signori sotto la pena de scudi dieci d'oro per qualonche volta et accaduno contrafaciente.

Ancora che niuna persona ardisca ne presumi di andare incontro al pescatore o quelli che portano pesci da vendere sin tanto che tali pescatori o venditori di pesci non saranno costituiti in casa d'esso Signor Landtfocto per potersi provvedere di pesce sotto la pena de scudi dieci d'oro per qualonche volta et accaduno contrafaciente.

Ancora che niuna persona ardisca ne presumi in detta giurisdittione di prendere, o amazzare columbi d'altri sotto la pena di scudi dieci d'oro per qualonche volta et accaduno contrafaciente.

Dato in Mendrisio alli 28 di giugno 1616

Alessandro della Torre, notaio

ACB, Torriani, scatola 7, n. 482, pubblicato da O. CAMPONOVO, *Sulle strade regine del Mendrisiotto*, Bellinzona 1976, p. 426

¹ Nicola Kloos di Lucerna; landfogto di Mendrisio 1616-18

² Archibugio a pietra focaia

³ Stiletti, pugnali

D'Ordine dell' Illustrissimo Signor Giovanni Bernardo Burcard¹ della Potentissima Superiorità E Cantone di Basilea Regente Commissario Meritissimo della Magnifica Comunità di Locarno, e sua pieve, ed Ad Istanza delli molto Illustri e Magnifici Signori Sindici della preffata Comunità di Locarno si Fa Publica Crida e Generale aviso del Tenore Seguento. Cio è che qualunque ersona Forastiera di qual si sia Statto, grado o Condizione Abitante nella giurisdizione della preffata Comunità di Locarno debba Sabato prossimo li 18 del Corrente Apprille alle ore 19 Comparire nella Salla della Gallinazza e dare Idonea Sigurtà in Compiacenza de preffati Signori Sindici in Conformita della legge sotto la pena di Filippi 100, e non Comparendo e non dando nel suddetto termine la Dovuta Sigurtà, debbano Inmediatamente absentarsi fuori della preffata Comunità e Sua Giurisdizione sotto la pena come sopra quale sarà irremissibilmente due terzi applicati alla Magnifica Camera e laltro terzo secondo la disposizione di chi s'aspetta.

In Oltre si fa publica Crida e Generale Aviso che tutti li Osti e qualunque Persona anchorche non fusse oste inmediateamente doppo la pubblicazione della presente debba notificare al preffato Illustrissimo Signor Commissario tutte le Persone forastiere che al presente tengano alloggiate nelle loro Case, ed in avvenire debbano prima di ricevere o dar alloggio ad alcun forastiero, notificarlo al preffato Illustrissimo Signor Commissario con dare il nome, Cognome, e Patria del medemo, sotto la pena suddetta di essere applicata come sopra.

Item che tutti li Barcaroli, e Condottieri, prima di sbarcare ed insegnare alloggio alcuno a Persona Forastiera da loro Condotta debbano notificarla al preffato Illustrissimo Signor Commissario con dare nome, Cognome, e Patria delle persone Condotte sotto la pena sudetta e di esser applicata Come Sopra. Parimenti Chiunque haverà dato Case in affitto a persone forastiere debba nel termine e logo come sopra Comparire a notificarle sotto la pena stessa di esser applicata come sopra.

De quorum pubblicazione etc.

Datum Locarni Postridie Idus Appriliis 1744 Joseph de Magoriis dicte Communitatis Locarni Cancellarius etc.

Si è publicata la presente Crida in giorno di mercato publico all Pioda del Pesce per il Publico Trombetta a sono di Tromba alla presenza di un gran Concorso di persone, tra qualli il Nobile Signor Giuseppe Emiglio Orello e ser Pietro Antonio figlio di un altro Pietro Antonio Candolfo e ser Giovanni Giacomo figlio de Signor Steffano Fariolla Tutti di Locarno, idonei e Sufficienti, etc.

ACB, Locarno, scatola 3, n. 144

¹ Giovanni Bernardo Burckhardt di Basilea, landfogto di Locarno 1742-44

3.3.10. Una convenzione tra Milano e gli Svizzeri per combattere il banditismo

Molto diffuso in epoca moderna il fenomeno del banditismo e molto frequenti perciò le gride contro accattoni e vagabondi, che vivevano di rapine e praticavano vari generi di violenza; si faceva obbligo alla popolazione e specialmente a particolari categorie professionali, come osti, carrettieri e barcaioli, di denunciare alle autorità ogni persona sospetta. La paura dei briganti si accompagnava spesso all'ostilità nei confronti dei forestieri, soprattutto in periodi di carestie o epidemie, perché ritenuti responsabili della precaria situazione della regione. In Ticino, tristemente nota perché infestata dai briganti fu, sino a Ottocento inoltrato, la zona del Monte Ceneri, di cui molti viaggiatori, tra cui H. Rudolf Schinz a fine Settecento, hanno lasciato vivaci testimonianze. Per controllare e limitare gli atti di banditismo, fenomeno che aumentava in tempo di guerra, gli Stati stipulavano trattati di reciproca collaborazione. Il testo elenca una serie di misure sottoscritte dalle autorità elvetiche e da quelle milanesi nel 1635, durante la guerra dei Trent'anni.

Philippus Quartus Dei Gratia Hispaniarum Rex et Mediolani Dux

L'esperienza in ogni tempo ha dimostrato, che uno dei più efficaci et potenti rimedii, per snidare e estermine i banditi et malviventi è la mutua corrispondenza et concordia dei Principi et stati insieme confinanti alla distruzione et persecutione loro; perciocché non havendo essi luogo franco, et sicuro, ove ricorrere, et salvarsi, o sono costretti allontanarsi in tutto o vengon a capitare nelle forze della giustizia et così restano i stati quieti et sicuri dalla loro incursione et dai quei tanti mali che suole commettere questa scelerata et perversa gente. Per tanto l'Eminentissimo et Reverendissimo signor Don Gil de Albornoz Cardinale del titolo di Santa Maria in Via Governatore e Capitano generale per Sua Maestà nello stato di Milano per una parte; e li signori Borgomastri, Scolteti, Amani e Consiglio di tutti li Cantoni Svizzeri per l'altra, seguendo l'esempio che simili convenzioni altre volte in questa materia reciprocamente fatte desiderosi di nettare ambidue gli stati da si pernicioso semente et scacciarne totalmente i banditi, et malviventi, et nutrire, et accrescere la reciproca amicitia, et buona vicinanza, fra loro concordati et d'un'istesso volere, et consentimento hanno concluso, stabilito, et fermato i seguenti Capitoli.

Primo, che i banditi per delitto capitale, d'ambidue li stati non possano in modo alcuno habitare, ne dimorare in alcuna città, terra, luogo et loro Territorii d'essi due Dominii et se saranno trovati dentro di essi, possano in campagna, et nei luoghi aperti esser ammazzati impune, et non solo essi banditi, ma i compagni loro, i quali scientemente si opponeranno a coloro che vorranno prendere o ammazzare detti banditi: et che quel tale che ammazzerà, oltre che non sarà punito, possa conseguire et avere i premii che all'hora si troveranno per le gride proposte contro banditi: et se in alcuna città o Castello et luogo murato si troveranno, debbano esser presi dall'Officiale o Prefetto di essa Città et Castello o luogo cinto di mura et reciprocamente consignati ai ministri del Dominio onde sono et saranno banditi che andranno a riceverli, presentando la sentenza capitale data contro di quelli: et se nel volerli prendere facessero i detti banditi difesa tale, che per essa captura non potesse avere effetto, in tal caso sia lecito ucciderli; et chiunque a detti banditi darà albergo, aiuto, o favore alcuno, incorra nelle pene imposte ai recettatori, fautori, e protettori de banditi.

Parimente che qualunque malfattore, ancora non bandito, ma imputato di delitto tale, che debba essere punito nella pena della morte naturale capitarà nel Dominio de detti Signori Svizzeri o versavice nello stato di Milano, debba essere preso et carcerato per consignarlo al Ministro di quel dei due Dominii nel quale avrà commesso il delitto, che lo dimanderà, presentandosi l'imputatione di quel tale, acciò sia punito et castigato dal suo Superiore. Dichiarando però, che se il Malfattore sarà preso, condannato o imputato nel luogo, ove sarà preso, di delitto maggiore o pari per il qual dovesse esser punito di morte naturale, potrà essere punito, et castigato dal Giudice del Dominio dove sarà preso, et in caso che non si punisca, debba esser consignato al Ministro dell'altro Dominio, dove avrà fatto il delitto, et che l'havrà dimandato come sopra, acciò omninamente detto Malfattore sia per il delitto suo castigato. Assegnando fra tanto ai detti communi banditi, et malfattori quindici giorni dalla pubblicazione della presente a doversi absentare dall'uno, e l'altro stato, il qual termine passato possano esser offesi impune, et presi come sopra, et chi li terrà, et favorirà sia anche punito come sopra si è detto irremissibilmente.

Secondo, che occorrendo trovare in alcuno dei detti stati bandito o banditi d'esso stato, et che la giustizia o alcuna Comunità o persone particolari li seguitassero, per prenderli ovvero ammazzarli, sia loro lecito seguitar detto bandito o banditi sin dentro l'altro stato per spatio di sei miglia, senza incorrere in pena alcuna, e senza che siano impediti, anzi che dimandando aiuto, e favore a persone dello stato, nel quale entreranno per lo spatio sudetto, siano obligati quei tali, che saranno ricercati, a prestarglielo sotto pena della disgratia de Superiori et altre all'arbitrio de detti Superiori. Con conditione però che salvandosi il bandito in qualche terra, o luogo, quei che lo seguitaranno non possano entrare in essa terra con mano armata, ne dentro d'essa usarli violenza veruna, ma debbano in tal caso ricorrere al Podestà, Giudice o Console della Terra in assenza del Podestà, il qual sia obligato far detenere il bandito, e conservarlo sotto buona custodia sin tanto che habbia dato avviso ai suoi superiori, et ricevuto da essi l'ordine di quel che ne havrà a fare.

Terzo, che non si possino in modo alcuno far Salvi condotti et fidarli per le dette parti ad alcun bandito de detti stati, et sia particolarmente prohibito a chi si sia il poter parlare, ne porgere memoriale o supplicationi, o altrimenti intercedere per detti banditi, perche possano habitare in alcun de detti stati.

Quarto, che si possa seguitare la robba delli furti dentro dell'uno, et l'altro stato per lo spatio di sei miglia. Et occorendo che un ladro, assassino, o homicidiale, qual nel dominio de Signori Svizzeri commettesse alcun furto, capitasse sopra lo stato di Milano, con tal furto, pertinente a sudditi d'essi Signori, si debbano tali ladri, o assassini detenere, et le cose robbate restituirle subito, senza spesa alcuna a coloro di cui sono tali robbe, o siano loro proprie, o ad essi commesse; facendo però essi primieramente constare, o per testimonii, o instrumenti, o altre legitime prove, conforme allo stile de i Giudici ordinarii del luogo, dove essi habitano, che siano robbe sue proprie, ovvero a loro commesse, et che a tali prove sia prestata fede. Et versavice, il medesimo si faccia dai detti Signori Svizzeri in favore dei sudditi dello stato di Milano.

Quinto, che le robbe di quelli malfattori, i quali saranno giustitiati nell'uno, et nell'altro stato, come sopra, nel fine del primo capitolo, siano mobili, o immobili, et che apresso essi si ritrovano purchè non siano delle robbe robbate, o commesse, come nel precedente articolo si fa mentione, cioè che siano robbe lor proprie, che tali robbe debbano spettare a quella superiorità dalla quale sarà fatto giustitiare, ovvero sarà condannato, de quali robbe a loro beneplacito ne possano disporre. Con questo che i reali, et veri creditori per il loro credito lecito sopra li beni del giustitiato siano pagati. Delli beni poi del giustitiato ovvero delinquente, che si trovassino fuora della giurisdittione et superiorità sotto la quale è stato condannato, che quelli beni spettino, et debbano spettare alla Superiorità nella quale sono situati quelli beni. Con questa dichiarazione però, che le ragioni delli creditori, che haveranno sopra li beni mobili, o immobili, li siano riservate.

Sesto, che nei confini d'ambidue li stati per spatio di sei miglia non possano dimorare alcune persone otiose, ne malviventi, et che essendo gagliarde di corpo non si affattichino o lavorino in qualche essercizio, ancorche non fossero banditi, se ben fossero dell'istesso Dominio, et molto meno alcun forastiero otioso, o malvivente come di sopra, nell'istessa maniera che si parla dei naturali.

Settimo, che non si ammetta escusatione ai padri, fratelli, o moglie che habbino ricettato, o dato aiuto a figlioli, fratelli o marito che siano banditi, ma che i Giudici procedano ancora contra di loro, come contro gli altri, riferendo però a loro superiori avanti la condannatione etiandio in contumacia, accioche possano opportunamente deliberare.

Ottavo, et ultimo che ogni Console delle Terre, et luoghi d'ambidue li stati, sia obligato ritrovandosi alcuni banditi nei suoi luoghi avisare, et convocare tutta la gente della Terra, et seguitare, et andare contro detti banditi, per scacciarli, prenderli, et ammazzarli come sopra. E particolarmente hanno da essere diligenti a far osservare la presente capitulatione nel stato dei Signori Elvetii, li quatro officiali di Lugano, Locarno, Valmaggia, et Mendrisio, et nello stato di Milano i Podestà più vicini a Confini, cioè Como, Varese, Palanza; Canobio, Luino, et altri luoghi, dove sarà bisogno. Saranno però esclusi, et eccettuati da questa capitulatione, ne in alcun modo in essa compresi i banditi per casi gratiabili nativi, et habitatori d'ambidue li stati, i quali nella Città, et territorii, ove sono nati, et habitano, vivano pacificamente, et senza offesa, et ingiuria d'altri. Questa Capitulatione, e conventione, si havrà da publicare in ambidue li stati, accioche ogn'uno ne habbi notitia, e sia da tutti quelli, a chi tocca irremisibilmente eseguita, et osservata, e nissuno possa iscusarsi col protesto dell'ignoranza, et havrà da durare per sempre, con patto di publicarla con nuove gride ogni tre anni in ambidue li stati il giorno 25 del mese di luglio.

Data in Milano alli 25 di luglio 1635

El Cardinale Albornoz

ASL/APL II D

3.3.11. Taglia di Lugano per il 1715

Il bilancio della comunità veniva deciso dalle autorità locali in base ai fabbisogni annui. Le entrate necessarie venivano ricavate con il prelievo di imposte, di cui le principali erano le taglie e il fuocatico. La taglia veniva calcolata in base all'estimo, cioè sulla valutazione dei beni immobili (case e terreni) regolarmente censiti, mentre il fuocatico era riscosso in uguale misura sui capifamiglia residenti. L'ammontare della taglia dipendeva dai "denari d'estimo", cioè dal valore fiscale attribuito alle ricchezze possedute, moltiplicato per un coefficiente annuo che variava in funzione delle spese sostenute. L'anonimo estensore del documento, un forestiero, si lamenta del "moltiplicatore" troppo elevato - nell'anno in questione 48 - e rileva come tale coefficiente sia rimasto stranamente immutato per parecchi anni. Oltre a queste due forme di imposizione fiscale andrà ricordato il mercimonio, un'imposta sulle attività commerciali. Infine la vicinia di Lugano godeva di parecchi diritti fiscali come il terratico, tassa chiesta ai negozianti che vendevano merci sulla piazza, il brentone, tassa per la misurazione del vino e altre ancora; ma tra tutte, la fonte più remunerativa era l'appalto del diritto di pesca nel golfo, il cosiddetto regio.

Circa l'anno 1767 La suprema superiorità elvetica, sempre intenta al bene de' propri sudditi, con paterna antivedenza comandò che oltre il Libro in cui fossero registrate le Taglie Annuali, si dovesse dare la specifica minuta di tutte le spese esposte nella Taglia ad effetto che ognuno potesse eccepire li propri aggravii. Tutte le Terre delle rispettive quattro Pievi componenti la Comunità di Lugano, ubbidirono agli ordini supremi con comune vantaggio. Il solo Borgo di Lugano pare sia renitente a darne la ordinata Minuta della Taglia, la quale è talmente aggravata, che nessun Comune arriva ad imporre un tanto estimo; rimarcandosi che il Borgo di Lugano esige per ogni Denaro d'estimo soldi 48 da circa venti anni o più anni a questa parte senza variarne la summa, come avviene nelli altri Comuni ne' quali ora crescono, ora minorano secondo le maggiori, o minori spese, che occorrono. Nel solo Borgo di Lugano da che l'estimo fu caricato delli suddetti soldi 48, mai più ne fu accresciuto, ne minorato quasi che in ogni anno vi siano sempre le stesse spese.

Se si usasse indagine, si troveranno de' Consessi antichi di Taglie pagate in Lugano: da quali apparirà, che non pagavansi più di soldi 24 per ogni Denaro d'estimo; Bisogna dunque credere che non si formi la minuta prescritta dal Sovrano; ma che piuttosto a capriccio si ponga come più piace e come più le torna conto, e guai che un povero Forense debitore d'estimo nel Territorio di Lugano cercasse di vedere la Minuta delle spese. Questa arrogantemente si ricusa, vantandosi non essere tenuti li esattori del Magnifico Borgo (per millantato privilegio) e dare questa soddisfazione; anzi decantano che neppure il Lodevole Sindacato possa rivedere li Libri di registro, quallora di prima non notificchi la persona Istante.

Doverebbesi pure verificare il numero dei Fuochi del Borgo stesso di Lugano come si verificano fedelmente quelli delle Terre componenti la Comunità della Val Lugano, e vedere se in ogni Anno risulta l'istesso numero; Poiché in tutti li Comuni del Baliaggio di Lugano ora crescono ora minorano; Onde se questo numero dei Fuochi nel Borgo non fosse fedele, e che fossero di più di quelli Fuochi registrati nel corpo del Comunità ne risulterebbe un privativo vantaggio del Borgo sopra al Tributto che si paga al Principe, col maggior carico alla Comunità stessa.

Dicesi che dal Borgo suddetto s'incarichi alli Mercanti il così detto Mercimonio, e che questo ricavo entri in cumulo a privativo beneficio de' vicini del Borgo con l'altre rendite privative; né si sa con quale autorità in un Paese voluto libero dalla clemenza del Principe possano li vicini del Borgo variare a quella libera mercatura e Traffico che si gode in tutta la Prefettura e ciò a privativo loro profitto; ed essendo il Borgo di Lugano nel complesso dei sudditi elvetic, non deve arrogarsi prerogativa da Sovrano se non ne giustifica la concessione del Principe stesso; e quallora ciò si dovesse pagare dovrebbe essere Regalia del Principe, come in altri Domini. Il borgo di Lugano fa pagare per la Pesa, per la misura del vino, per chi espone Granaglia nella Piazza, obbligando anche le Terre Privilegiate a fronte delle esenzioni loro accordate dalla Suprema Superiorità stessa, dando tutto ciò in appalto a privativo vantaggio.

Il Borgo suddetto gode, ne si sa come la privativa d'un conveniente distretto di Lago denominato il Regio il più ubertoso e fruttifero che viene appaltato anche di presente per lire 1200 all'Anno che tutta va in Cassa privata dei vicini di detto Borgo.

ASSI, 1932 p. 198-199

3.3.12. Convocazione dei deputati della pieve di Lugano al Congresso generale

La Magnifica Comunità di Lugano era suddivisa in quattro pievi (ossia distretti rurali che facevano capo a un centro con un'antica chiesa battesimale):

- *Lugano, con 36 comuni*
- *Agno, con 37 comuni*
- *Riva, con 13 comuni*
- *Capriasca, con 11 comuni.*

Esistevano poi le terre separate, otto nel caso della comunità di Lugano (Morcote, Carona, Sonvico, Monteggio, Ponte Capriasca, Vezia, Carabietta, Ponte Tresa) che godevano di ampie autonomie istituzionali, giuridiche e finanziarie. Un caso a sé era rappresentato da Magliaso, feudo personale dei Beroldingen dal 1668. Ogni anno si riuniva il Congresso generale della Comunità a cui ogni comune inviava il proprio console, a eccezione di Lugano che delegava due rappresentanti. La convocazione avveniva per pieve e conteneva gli oggetti all'ordine del giorno del Congresso:

- *le finanze della comunità, tra cui l'ammontare annuo della taglia;*
- *la ripartizione delle spese generali erelative cioè all'amministrazione, alla polizia sanitaria e alle opere pubbliche;*
- *l'approvazione dell'operato dei reggenti, che in numero di sette formavano il Magnifico Consiglio, cioè l'autorità suprema della comunità del baliaggio.*

AVVISO

S'Avvisano tutti li Onorandi Comuni della Magnifica Pieve di Lugano di mandare li rispettivi loro Signori Consoli, o Deputati, e tra questi di eleggere li più abili, ed intelligenti a tenore del Capitolato, in Congresso generale a Lugano nella Sala di Loreto il giorno di San Rocco 16 del venturo Agosto alle ore 13, e successivamente, finché saranno ultimate tutte le cose proposte nel presente Viglietto, coll'opportuna autorità di risolvere sopra gl'infrascritti punti.

Primo. Per sentire a leggere, e per approvare la solita Taglia.

Secondo. Per riconoscere dieci giornate di Sanità, fatte da presentanei Signori Reggenti, dal principio della loro Reggenza sino a questa parte.

Terzo. Per riconoscere undici giornate fatte dal presente Magnifico Consiglio in corpo, per l'affare delle riparazioni della Magliasina, in tanti Magnifici Consigli, giusta la Deputazione avuta dal Magnifico Congresso; come anche gl'incomodi avuti dal medesimo nell'ultimo scorso Lodevole Sindacato, per l'affare de' grani, e della coltivazione de' fondi ec., a norma della Deputazione avuta dall'istesso Magnifico Congresso.

Quarto. Per riconoscere dodici giornate in tutto, fatte da' Signori Reggenti presenti della Magnifica Pieve d'Agno in diverse Deputazioni avute dal Magnifico Consiglio, per comporre alcune differenze insorte in tempo dell'eseguimento delle riparazioni della Magliasina.

Quinto. Per riconoscer li due Signori Deputati del Magnifico Consiglio a comporre un Memoriale, a fare la Traduzione del medesimo dall'Italiano in Tedesco, e tredici copie di essa traduzione spedite a Lodevoli Cantoni Sovrani nostri, per vedere se si volevano graziosamente degnare di obbligare li particolari possessori de' fondi limitrofi alla Magliasina a fare le necessarie riparazioni, od almeno di ordinare, per questa volta, lo scomparto delle spese per dette riparazioni, prima che si cominciasse ad eseguirle.

Sesto. Per sentire li due Signori Deputati sopra la provvisione dei grani, ed approvare il loro operato.

Settimo. Se si vuole approvare la tolleranza data dal Magnifico Consiglio di un quattrino sopra ciascuna libra di Sale bianco, a motivo dell'esorbitante abusivo accresciuto sopra le monete, senza della quale, il condottiere¹ di esso Sale non voleva continuare a provvederne il Pubblico.

Ottavo. Siccome in calce della Taglia del 1768 è stata esposta, senza che ne sia seguita alcuna risoluzione del Magnifico Congresso, la minuta delle spese, che li sSignori Deputati da esso Congresso fatti, per obbligare la Reggenza d'allora al rendimento de' Conti, han fatto in tempo del Lodevole Sindacato del predetto 1768, per le quali, detratto lo scosso² da detta Reggenza, essi Deputati hanno fatto sotto li 26 Agosto 1768, una Polizza di lire 405 in ragione del 3 ½ per cento a favore del Signor Carlo Insermini di Gravesano; Così l'accennato Signor Insermini, come quello che non ha mai potuto fin'ora conseguire né fitti, né Capitale, ricerca, che questo Magnifico Congresso o voglia risolvere, che si paghi la detta Polizza con i maturati fitti, od ordinare, che la detta Polizza sia in avvenire inserita nella Taglia, e che frattanto gli si debbano pagare gli interessi trasandati, com'è di giustizia; avvertendo inoltre, che se il Magnifico Congresso vorrà ritenere la detta Polizza, esso Signor Insermini si esebisce di rilasciare in avvenire il mezzo per cento degl'interessi convenuti, a favore della Magnifica Comunità.

¹ Appaltatore

² Quanto già incassato

Nono. Per riconoscere le tredici giornate di Sanità della Reggenza scaduta, già state poste in altri Viglietti di Congresso.

Decimo. Se si vuol passare qualche elemosina a' Reverendi Padri Riformati, e Cappuccini di Lugano e di Bigorio.

Dato in Lugano li 21 luglio 1775.

L. Morosini Cancelliere

ASL/APL, I M

4. Religione e cultura

4.1. LA RIFORMA

Nei territori svizzeri i fermenti dell'Umanesimo e del Rinascimento lievitano negli ambienti cittadini e stimolarono la circolazione di nuove idee. La passione per l'antichità classica, lo spirito critico contro gli abusi ecclesiastici e politici, l'aspirazione al rinnovamento della Chiesa secondo il Vangelo, l'applicazione del metodo umanistico della critica storico-testuale furono le premesse da cui scaturì la riforma religiosa.

Basilea, città universitaria e centro europeo della stampa, era il crocevia in cui s'incontravano i grandi del mondo accademico. L'università, fondata nel 1460 per iniziativa dell'umanista Enea Silvio Piccolomini (divenuto papa con il nome di Pio II), in pochi anni si conquistò un posto di rilievo nel firmamento culturale. Le conferirono gloria insigne con il loro insegnamento numerose personalità di spicco: Giovanni Reuchlin, Sebastian Brant, Giovanni Amerbach, Erasmo da Rotterdam, Teofrasto Paracelso. Dopo la partenza della maggior parte dei professori rimasti fedeli al cattolicesimo, l'università fu riorganizzata nel 1532 sotto la direzione di Bonifacio Amerbach e riacquistò il suo splendore con Sebastian Munster, Simon Grynaeus, Oswald Miconio, François Hotmann, Coelio Curio, Felix Platter.

Febbrile fu l'attività di molti stampatori basilesi, che pubblicarono le opere dei classici e anche di autori italiani come Dante, Petrarca, Ficino, Pico della Mirandola, Guicciardini, Machiavelli.

Il riformatore di Zurigo, Ulrico Zwingli (1484-1531), aveva le sue radici nella cultura umanistica; studiò la Bibbia, i Padri della Chiesa, la filosofia aristotelico-tomistica, i classici greci e latini. Nel 1502 iniziò gli studi all'università di Basilea; nel 1506 ottenne il titolo di *magister artium* (titolo accademico dopo le arti del trivio: grammatica, dialettica e retorica e poi del quadrivio: aritmetica, geometria, musica e astronomia). Intraprese lo studio della teologia frequentando alcuni dei teologi più famosi del tempo. Nella città renana Zwingli pose le basi per l'evoluzione teologica successiva e, secondo l'osservazione del suo principale biografo, Oskar Farnet, assimilò profondamente il metodo umanistico che "si poteva applicare con profitto anche ai padri della Chiesa e alla Bibbia". Divenuto parroco del Grossmünster di Zurigo (1519), Zwingli maturò e mise in atto le sue idee riformatrici. Quando pubblicò le 67 tesi nel gennaio 1523, la disputa religiosa coinvolse anche le autorità cittadine e si colorò politicamente. Il 29 gennaio le autorità convocarono infatti la prima disputa di Zurigo perché: "i capi della chiesa, che vedono queste cose (i suoi abusi e le sue debolezze), tacciono o si affannano in esortazioni infruttuose. Bisogna dunque che noi stessi prendiamo cura dei nostri sudditi e che mettiamo fine alle dispute che li dividono". La sentenza favorevole a Zwingli fu il primo passo verso la trasformazione degli ordinamenti ecclesiastici in senso democratico, poiché il verdetto fu l'espressione della maggioranza del Consiglio della città, che funzionò da giuria (doc. 4.1.1 e 4.1.2).

Sull'esempio di Zurigo le dottrine della riforma protestante germogliarono a Berna, Basilea, Sciaffusa, San Gallo, Bienne, Glarona, Appenzello e in alcuni baliaggi. L'estensione del fenomeno trasformò il conflitto religioso in conflitto armato, che scavò un profondo solco tra i Confederati e ne avvelenò la coesistenza per un lungo periodo.

La politica espansionistica di Berna nella regione del Lemano trasmise la riforma a Vaud, divenuto suo baliaggio, e alla città alleata di Ginevra, dove Giovanni Calvino (1509-1564) svolse la sua opera dal luglio-agosto 1536 al 25 aprile 1538 e dal 13 settembre 1541 al 27 maggio 1564 (doc. 4.1.3).

Nel 1536 Calvino, a Basilea, diede alla stampa, per la prima volta, l'opera che curò e ampliò per tutta la vita: *Institutio religionis christianae*. Lo stampatore fu Thomas Platter (1499? - 1582), una delle figure più esuberanti e versatili dell'epoca. Nacque nel villaggio vallesano di Grächen e da ragazzo fu pastore di capre e vaccaro. Lasciato il Vallese, frequentò saltuariamente delle scuole in Germania, dove condusse una vita da vagabondo e da accattone. Ritornato in Svizzera, si trasferì a Zurigo e poi a Basilea; qui conobbe alcuni dei personaggi eminenti dell'Umanesimo e della Riforma: Erasmo, Zwingli, Ecolampadio, Miconio, Calvino. Esercì i mestieri di cordaio, maestro, correttore e tipografo. Per qualche anno fece lo stampatore; fu poi nominato rettore del ginnasio di Basilea. Nel 1572 il figlio Felix, divenuto medico, naturalista, etnologo, antiquario, collezionista di vari oggetti e rettore all'università basilese, sollecitò il padre a raccontare la sua vita avventurosa e feconda. Thomas, in sedici giorni, scrisse l'*Autobiografia*, che, a partire dal Settecento, conobbe parecchie riedizioni e traduzioni grazie alla varietà e ricchezza delle situazioni descritte e alla felice vena narrativa non priva di ironia (doc. 4.1.5).

La diffusione della riforma protestante nei baliaggi ticinesi fu circoscritta a pochi centri: Lugano, Bellinzona e Locarno. Fu soprattutto sulle rive del Verbano che la vicenda della nuova fede ebbe i sussulti maggiori con la nascita della comunità, che fu poi travolta da un amaro destino. A Locarno le idee della Riforma trovarono buona accoglienza essenzialmente per tre motivi. Innanzitutto per la posizione geo-economica della città. Qui confluivano i traffici via lago e via terra, per cui era il punto di contatto tra le città italiane e quelle svizzere e tedesche. Il traffico del San Gottardo passava per il Verbano e non ancora da Lugano. Con le merci viaggiavano

anche le notizie sulle turbolenze religiose scoppiate al di là delle Alpi e particolarmente in Germania. Per alcuni la curiosità verso le novità religiose si trasformò in interesse e in fede. Un secondo motivo è da identificare nel ritorno di alcuni locarnesi emigrati in Lombardia, dove avevano potuto conoscere le nuove idee religiose divenendone i paladini (Giovanni e Luigi Orello, Giovanni Muralto). Infine va ricordata la presenza di parecchi esiliati lombardi che, per sfuggire alle persecuzioni, trovarono rifugio in città (Martinengo, Castiglioni, Camuzzi, Visconti). Nel 1534 arrivò il milanese Giovanni Beccaria, al quale fu affidata la direzione della scuola. Tra i suoi allievi troviamo i figli delle grandi famiglie, in particolare Taddeo Duno, Martino Muralto e Lodovico Ronco, che diventarono i capi della comunità riformata locarnese. Quell'esperienza non poteva però durare; la situazione politica e la pressione dei Cantoni cattolici lo vietava. Il trattato di pace del 1531, dopo la battaglia di Kappel, accordava infatti ai riformati il diritto di esistere nei baliaggi comuni solo nei luoghi fino allora acquisiti e dichiarava illegittime ulteriori espansioni (doc. 4.1.4). La Dieta di Baden, con decreto del 19 novembre 1554, ordinò ai riformati locarnesi di abiurare o di abbandonare le rive del Verbano. Circa 170 persone preferirono l'esilio. Il 3 marzo 1555 s'incamminarono verso Zurigo, dove trovarono generosa ospitalità. Alcuni avviarono importanti attività economiche: la tessitura del velluto, l'allevamento del baco da seta e la sua filatura. (doc. 4.1.6).

4.1.1. Le 67 tesi di Zwingli

Il 29 gennaio 1523, nella sala del Consiglio di Zurigo, si riunirono 200 membri del Consiglio (rappresentanti degli artigiani e dei commercianti), 400 parroci della città e del contado, alcuni professori di teologia e 4 rappresentanti del vescovo Hugo di Costanza per tenere la prima disputa. Si trattava di un dibattito in cui le parti esponevano le rispettive tesi, le discutevano, le contraddicevano, le argomentavano, le confutavano; lo scopo era di dimostrare la verità delle proprie idee e l'errore dell'avversario. Zwingli presentò le 67 tesi in cui espone le linee programmatiche della sua riforma. Le prime 16 sono incentrate su Cristo: "la sola via di salvezza per tutti quelli che furono, sono e saranno"; dalla 17 alla 33 a si critica il papato, la venerazione dei santi, il monachesimo, l'imposizione del celibato ecclesiastico. Le rimanenti trattano della preghiera, dell'indulgenza, del purgatorio, del sacerdozio.

Io, Huldrich Zwingli, attesto di aver predicato le seguenti tesi e opinioni nella ragguardevole città di Zurigo, sul fondamento della Scrittura che è ispirata da Dio, e mi offro a difendere e a sostenere queste tesi su questa base. E dove non ho capito rettamente la predetta Scrittura, sono disponibile a lasciarmi istruire da una migliore interpretazione, purché sia fondata sulla Scrittura stessa.

1. Tutti coloro i quali affermano che l'evangelo non ha valore senza l'approvazione della chiesa, errano e disprezzano Dio.
2. Summa dell'evangelo è che il nostro Signor Gesù Cristo, vero figlio di Dio, ci ha rivelato la volontà del suo Padre celeste, e con la sua innocenza ci ha liberati dalla morte e riconciliati con Dio.
3. Perciò Cristo è la sola via di salvezza per tutti quelli che furono, sono e saranno.
17. Cristo è l'unico, eterno sommo sacerdote; da ciò si deduce che coloro i quali si sono presentati come sommi sacerdoti contrastano l'onore e la potenza di Cristo, anzi la ripudiano.
18. Cristo ha offerto se stesso una volta sola in un sacrificio che dura nell'eternità ed ha valore espiatorio per i peccati di tutti i credenti; da ciò si deduce che la messa non è un sacrificio, ma una commemorazione del sacrificio e garanzia della redenzione che Cristo ci ha manifestato.
19. Cristo è l'unico mediatore tra Dio e noi.
23. Cristo rifiuta i beni e il lusso di questo mondo. Da ciò deduciamo che coloro i quali si appropriano di ricchezze nel suo nome, lo offendono grandemente, perché fanno di lui un mantello per coprire la loro avidità e la loro sfrenatezza.
24. Ogni cristiano è libero da vincoli verso le opere che Dio non ha comandato; pertanto in ogni tempo egli può mangiare ogni sorta di cibo. Da ciò si capisce che le dispense per mangiare formaggio o burro sono un inganno romano.
26. Nulla dispiace di più a Dio dell'ipocrisia; perciò dobbiamo imparare che tutto ciò che ipocritamente vuole apparire bello al cospetto degli uomini è grave ipocrisia ed infamia. Così cadono: tonache, segni, tonsura, ecc.
27. Tutti i cristiani sono fratelli in Cristo e fratelli fra di loro; e non devono innalzare alcuno come padre al di sopra degli altri sulla terra. Perciò cadono: tutti gli ordini, le sette, le congregazioni.
28. Tutto ciò che Dio permette o non ha proibito è giusto. Da ciò si deduce che il matrimonio si addice a tutti gli uomini.
29. Tutti coloro che vengono chiamati ecclesiastici commettono peccato quando, presa coscienza che Dio non ha concesso loro di serbare la castità non si proteggono col matrimonio.
34. La cosiddetta autorità ecclesiastica non ha alcun fondamento, per quanto concerne il suo fasto, nell'insegnamento di Cristo,
35. per contro, l'autorità secolare riceve forza e conferma dall'insegnamento e dall'opera di Cristo.
36. Tutto ciò che l'autorità ecclesiastica rivendica come suo diritto ed esercizio del diritto, è di competenza dell'autorità secolare, nella misura in cui essa vuol essere cristiana.
37. All'autorità secolare tutti i cristiani, senza eccezione, devono obbedienza,
38. fin tanto che essa non esiga ciò che è contrario a Dio.
50. Dio perdona i peccati soltanto tramite Gesù Cristo, suo figlio e nostro unico Signore.
52. Perciò la confessione che viene fatta al prete o al prossimo, non deve avere come scopo la remissione dei peccati, ma la ricerca di un Consiglio.
57. La vera sacra Scrittura non sa nulla di un purgatorio dopo questa vita.

U. ZWINGLI, *Scritti teologici e politici*, Torino 1985, p. 114-119

4.1.2. La conclusione della disputa di Zurigo

Alla fine della giornata il Consiglio emanò un decreto in cui si riconobbe l'ortodossia di Zwingli, lo si autorizzò a continuare nella sua predicazione e si ordinò a tutti i preti che "non dovranno proporre e predicare nient'altro se non ciò che possa essere dimostrato con il santo evangelo e con la verace sacra Scrittura".

Da alcuni anni a questa parte sono sorti numerosi litigi e divisioni tra coloro che annunciano dal pulpito la parola di Dio alla gente comune. Alcuni ritengono di aver predicato fedelmente l'evangelo, altri invece li hanno accusati di non aver agito in modo intelligente e corretto. A loro volta questi ultimi sono stati definiti seduttori ed eretici, nonostante la loro costante disponibilità nel dare risposte, sulla base della divina Scrittura, a chiunque ponesse loro delle domande, ecc.

È ormai trascorso un anno da quando il nostro benevolo signore¹ di Costanza ci ha inviato un onorevole messaggio in merito a questi problemi. Nella città di Zurigo se ne è parlato molto, in presenza del sindaco, del piccolo e grande Consiglio, e si è poi concluso che il nostro benevolo signore di Costanza dovrebbe - nel suo vescovado o ed anche nei vescovadi confinanti - richiamare, consigliare aiutare i dotti, i prelati, i predicatori e ricevere la loro collaborazione, di modo che si prenda una decisione unanime a cui ciascuno si dovrà attenere. Siccome fino a ora il nostro benevolo signore di Costanza, forse per svariati motivi, non è stato in grado di addivenire a una conclusione positiva ed i fatti sgradevoli si ripetono in continuazione tra i religiosi e i laici, il sindaco, il piccolo e grande Consiglio - cioè i 200 della città di Zurigo - hanno stabilito questa giornata, nel nome di Dio e per amore della pace e dell'unità cristiana. Per questa occasione il nostro benevolo signore di Costanza ci ha inviato un lodevole messaggio, per il quale esprimiamo a sua grazia un alto ed apprezzato ringraziamento. Perciò, abbiamo inviato una lettera aperta a tutti i preti secolari, ai predicatori, ai curati, che si accusano vicendevolmente e si danno dell'eretico, convocandoli dalle loro rispettive sedi, affinché si confrontino insieme e sia possibile capire chi di loro si dimostri un buono ed onesto cittadino.

Infine, il maestro Ulrich Zwingli, canonico e predicatore presso la cattedrale, e che è stato in precedenza accusato e oggetto di chiacchiere, si è offerto e ha messo in discussione i suoi articoli, ma nessuno gli si è opposto e nessuno lo ha saputo contraddire con la verace sacra Scrittura. E siccome egli ha più volte invitato a farsi avanti quelli che lo hanno definito eretico, ma nessuno ha potuto dimostrare alcunché passibile di eresia ecc., i sopraindicati sindaco, piccolo e grande Consiglio della città di Zurigo, dopo essersi riuniti in consiglio, hanno deciso di porre fine al disordine e alla discordia ed è loro convinta opinione che il maestro Ulrich Zwingli possa procedere nella linea sin qui seguita, cioè di predicare il santo evangelo e la verace sacra Scrittura, quando e come gli piacerà, fin tanto che qualcuno non lo persuada di una dottrina migliore. E tutti gli altri preti secolari, curati e predicatori, nelle loro rispettive città, paesi e signorie, non dovranno proporre e predicare nient'altro se non ciò che possa essere dimostrato con il santo evangelo e con la verace sacra Scrittura. E non dovranno sorgere altri litigi, eresie o parole disonorevoli, perché coloro che si dimostreranno disobbedienti e non osserveranno queste prescrizioni saranno rimproverati in modo tale da poter capire che hanno sbagliato. Atto nella città di Zurigo il 29 gennaio, che è il giovedì successivo al giorno dell'imperatore Carlo, nell'anno 1523.

U. ZWINGLI, *Scritti teologici e politici*, Torino 1985, p. 121-122

¹ Il vescovo

4.1.3. *Calvino: predestinazione e vocazione professionale*

Nel 1535 Calvino scrisse in latino l'Istituzione della Religione Cristiana, che pubblicò l'anno seguente a Basilea con un'introduzione dedicata al re di Francia, Francesco I. In seguito ampliò l'opera, che rappresenta la summa della sua dottrina. Tra i punti salienti del suo insegnamento c'è quello della predestinazione: gli eletti destinati alla gloria eterna e i reprobì alla dannazione. Calvino ritiene che il cristiano debba condurre una vita di rigidissima moralità e intensa laboriosità.

Dobbiamo anche prestare attenzione al fatto che Dio ordina ad ognuno di noi di tenere a mente la sua vocazione in ogni atto della vita. Poiché sa quanto l'intelletto dell'uomo bruci di inquietudine, quale leggerezza lo trasporti qua e là e quale ambizione e cupidigia lo solleciti ad abbracciare contemporaneamente parecchie cose diverse. Temendo dunque che sconvolgiamo ogni cosa con la nostra follia e temerarietà, Dio, enumerando queste condizioni e questi modi di vivere, ha ordinato ad ognuno il da farsi. Affinché nessuno oltrepassi con leggerezza i suoi limiti, ha chiamato tali modi di vivere "vocazioni". Ognuno, per proprio conto, deve considerare che il suo stato è per lui come un punto fermo assegnato da Dio, perché non volteggi e svolazzi sconsideratamente per tutto il corso della sua vita.

Questa distinzione è a tal punto necessaria, che tutte le nostre opere sono valutate in base ad essa, davanti a Dio, e spesso in modo diverso da come supporrebbe il giudizio della ragione umana o filosofica. Non solo l'individuo comune ma anche i filosofi ritengono che il liberare il proprio paese dalla tirannia sia l'atto più nobile ed eccelso che si possa compiere. Al contrario, ogni singolo individuo che avrà messo la mano su un tiranno, è apertamente condannato dalla voce di Dio. Non mi voglio soffermare ad annoverare tutti gli esempi che si potrebbero citare: ci basti sapere che la vocazione di Dio è per noi il principio ed il fondamento per dirigerci rettamente in ogni frangente, e che colui che non vi si sarà attenuto non seguirà mai la retta via per compiere il suo dovere. Potrà sì fare talvolta qualche atto esteriormente lodevole, ma non sarà accetto al giudizio di Dio, per quanto stimato sia dinanzi agli uomini.

Infine, se non consideriamo la nostra vocazione come una regola perenne, non esisterà ferma condotta né armonia fra le varie parti della nostra vita.

Di conseguenza, colui che avrà rivolto la sua vita a quello scopo, l'avrà molto ben orientata, poiché nessuno oserà tentare più di quanto la sua vocazione comporti, e non si lascerà spingere dalla sua temerarietà, ben sapendo che non gli è lecito superare i suoi limiti. Chi è di modeste condizioni si accontenterà del suo stato, con tranquillità, temendo di uscire dalla condizione in cui Dio lo ha posto. In ogni preoccupazione, tormento, travaglio ed altro aggravio, sarà anche un grande sollievo l'esser persuasi che Dio ci guida e ci conduce. I magistrati si daranno più volentieri alla loro carica; un padre di famiglia compirà con maggior coraggio il suo dovere; in breve, ognuno sopporterà con maggior pazienza il suo stato e sormonterà le difficoltà, le inquietudini, i dispiaceri e le angosce che vi si trovano, ben sapendo che nessuno porta altro fardello all'infuori di quello che Dio gli ha messo sulle spalle.

Ne deriverà per noi una singolare consolazione: non ci sarà compito così disprezzato né così basso che non risplenda davanti a Dio e non sia estremamente prezioso, se in esso adempiamo la nostra vocazione. [...]

Chiunque vorrà considerarsi uomo timorato di Dio, non oserà negare la predestinazione, per mezzo della quale Dio ha assegnato gli uni a salvezza e gli altri a condanna eterna; molti, invece, la avvolgono in svariati cavilli, in particolare coloro che la vogliono fondare sulla sua prescienza.

Diciamo sì che egli prevede tutte le cose come le dispone; ma dire che Dio elegge o respinge in quanto prevede questo o quello, significa confondere tutto. Quando attribuiamo una prescienza a Dio, vogliamo dire che tutte le cose sono sempre state e rimangono eternamente comprese nel suo sguardo, tanto che nella sua conoscenza nulla è futuro o passato, ma ogni cosa gli è presente, e talmente presente che non l'immagina come attraverso qualche apparenza, così come le cose che abbiamo nella memoria quasi ci scorrono dinanzi agli occhi per mezzo dell'immaginazione, ma le vede e guarda nella loro verità, come se fossero davanti al suo volto. Affermiamo che una tal prescienza si estende sul mondo intero e su tutte le creature.

Definiamo predestinazione il decreto eterno di Dio, per mezzo del quale ha stabilito quel che voleva fare di ogni uomo. Infatti non li crea tutti nella medesima condizione, ma ordina gli uni a vita eterna, gli altri all'eterna condanna. Così in base al fine per il quale l'uomo è creato, diciamo che è predestinato alla vita o alla morte.

G. CALVINO, *Istituzione della religione cristiana*, Torino, 1971, p. 870-872/1100-1102

4.1.4. Pace confessionale del 20 novembre 1531

Il 16 maggio 1531, Zurigo decise di chiudere i propri mercati ai Cantoni primitivi per affamarli e costringerli a attenuare la ferrea barriera che impediva ai protestanti di ulteriormente espandersi. Per difendersi i Cantoni cattolici attaccarono e, in due battaglie, a Kappel (11 ottobre) e al Gubel (23 ottobre), sconfissero le truppe zurighesi. Nello scontro di Kappel, alla frontiera tra Zugo e Zurigo, Zwingli cadde trafitto. Il 16 novembre, i cinque Cantoni cattolici (Uri, Svitto, Untervaldo, Lucerna e Zugo) e Zurigo avviarono, a Dänikon, i colloqui di pace. Il 20 novembre, il trattato ebbe la sua forma definitiva a Zugo. La seconda pace confessionale fu sottoscritta da Berna il 24 novembre, da Basilea il 22 dicembre e da Sciaffusa il 31 gennaio 1532.

Primo. Per quanto riguarda i nostri cari e fedeli Confederati dei Cinque Cantoni, i loro cari alleati delle città e campagne del Vallese, e tutti coloro - laici o ecclesiastici - che sono loro legati, noi di Zurigo dobbiamo e vogliamo rinunciare da subito e per sempre a qualsiasi discussione e disputa sulla loro vera e indiscussa fede cristiana, tanto nelle loro città quanto nelle loro campagne, nei loro domini e possedimenti, evitando ogni forma di menzogna, insidia e perfidia.

Alla stessa stregua, noi dei Cinque Cantoni intendiamo da parte nostra riconoscere ai nostri Confederati di Zurigo e ai loro Alleati la facoltà di praticare la propria fede.

Noi dei Cinque Cantoni teniamo espressamente a includere in questo trattato tutti coloro che stanno dalla nostra parte, sia collettivamente, sia mediante alleanze particolari o in altro modo; lo stesso vale per quelli che ci sono stati vicini con consigli e azioni. Ciò significa che questo trattato è vincolante anche per loro.

Da parte nostra, noi di Zurigo vogliamo che questo trattato valga anche per tutti coloro che prima e durante questa guerra sono stati con noi con consigli ed azioni, sia abbassando il prezzo dei generi alimentari, sia in altro modo.

Noi dei Cinque Cantoni escludiamo espressamente gli abitanti del Freiamt argoviese, quelli di Bremgarten e Mellingen, che si sono uniti ai Bernesi, aiutandola nei loro attacchi contro di noi. Dato che essi stanno ancora dalla parte di Berna, probabilmente non vedranno di buon occhio questa pace.

D'altro canto, la nostra esigenza di muovere guerra a Berna, richiederà che si attraversi il loro territorio, ragione per cui non vogliamo a che essi vengano inclusi nel presente trattato di pace.

Allo stesso modo escludiamo gli abitanti di Rapperswil, del Toggenburgo, di Gaster e di Weesen, che non intrattengono né relazioni, né legami speciali con Zurigo; essi devono essere esclusi da questo trattato. Verso di loro è opportuno agire con clemenza e moderazione, sia nel punire che nell'istruire processi.

Secondo. Entrambe le parti accettano di rispettare reciprocamente e in tutta la loro interezza le libertà, le signorie e i diritti di giustizia che possiedono nei baliaggi comuni.

Tra di noi si è pure apertamente discussa la questione di sapere se, nei predetti baliaggi comuni, qualunque sia la loro denominazione, coloro che hanno abbracciato la nuova fede possano mantenerla. Si è deciso che ciò sia possibile.

Tuttavia, se qualcuno di quelli che hanno fatta propria la nuova fede desiderasse tornare ad abbracciare l'antica, vera dottrina, potrà farlo senza ostacoli di sorta, avendone pieno diritto, forza e potere.

Allo stesso modo, nei baliaggi citati, a coloro che non avessero ancora abiurato l'antica confessione, pubblicamente o in privato, dev'essere consentito di mantenerla, senza opposizione di alcun genere.

Qualora, in una o più località, queste medesime persone volessero ritornare alla pratica dei sette sacramenti, celebrare la Santa Messa e reintrodurre altre funzioni di rito cristiano, ciò dev'essere loro liberamente consentito, al pari di ciò che avviene per i predicatori nell'altra confessione.

Per quanto concerne i beni ecclesiastici e le prebende, essi devono venire attribuiti al sacerdote nella misura stabilita, mentre il resto spetterà al pastore.

Nessuna delle due confessioni dovrà oltraggiare e schernire l'altra per le rispettive credenze e se qualcuno lo facesse, sarà punito dal balivo locale secondo la gravità del reato commesso.

Die Eidgenössischen Abschiede, Bd. 4, Abt. 1b, Zurigo 1876, p. 1568-1569 tradotto da Corrado Biasca

4.1.5. Autobiografia di Thomas Platter

L'Autobiografia di Thomas Platter è una fonte preziosa, da cui scaturisce il policromo ritratto del protagonista e l'atmosfera dell'epoca. Il primo brano mette in luce la natura ironica, l'arguzia, lo spirito burlone dell'autore. Il secondo narra le trame escogitate per assassinare Zwingli. Il complotto rivestiva non solamente una dimensione religiosa ma anche politica; erano coinvolti alcuni emissari del re Francesco I, accanitamente ostili al riformatore per la sua energica opposizione al servizio mercenario. Il Colloquio di Baden si svolse dal 19 maggio al 9 giugno 1526. Il gruppo evangelico era guidato dal riformatore basilese Ecolampadio (1482-1531); la parte cattolica era presieduta dal polemista antiluterano Johann Eck (1486-1543), dal vicario generale di Costanza e poi arcivescovo di Vienna, Johann Faber (1470-1530), e da Thomas Murner (1475-1527), autore di diverse opere contro i riformatori svizzeri.

Quando ero *custos*¹, sovente mi mancava la legna da ardere nella stufa della scuola. Osservavo allora se quelli che venivano ad ascoltare le lezioni bibliche di Miconio tenessero davanti alle loro case la pila della legna, così di notte ci andavo e ne prendevo qualche ceppo.

Un mattino che Zwingli volle predicare a Nostra Signora prima che facesse giorno, mi trovai senza legna.

Quando sonò per il sermone, pensai tra me: - tu non hai legna e in chiesa vi sono invece tanti idoli di legno! - Visto che non c'era ancora nessuno, entrai in chiesa e dall'altare più vicino presi un san Giovanni, lo portai alla scuola, lo misi nella stufa dicendo: "Forza Giovannino! Devi entrare nella stufa."

Quando cominciai a bruciare si produssero delle sgradevoli grosse bolle: erano i colori ad olio. E intanto pensavo: - ora stai tranquillo; se ti muovi, ma non lo farai, tengo chiuso lo sportello della stufa. Non devi uscire, a meno che il diavolo non ti tiri fuori -. In quel momento arrivò la moglie di Miconio che stava andando in chiesa al sermone di Zwingli (per raggiungere la chiesa si doveva passare vicini alla porta della scuola). "Che Dio ti conceda una buona giornata, figlio mio. Hai acceso?" "Sì, ho acceso" le risposi, tenendo ben chiuso lo sportello della stufa; non volevo infatti che scoprisse qualcosa, perché avrebbe potuto parlarne, e se la cosa si fosse saputa, in quel momento ne andava la vita.

Durante la lezione Miconio disse: "*Custos*, vedo che oggi non ti sei lasciato mancare la legna!" Tra me pensai: - san Giovanni ha fatto del suo meglio! -

Più tardi, usciti da scuola per andare in chiesa a cantare la messa, notammo due preti che discutevano animatamente. "Ladro d'un luterano; hai rubato il mio san Giovanni, " diceva il proprietario della statua all'altro; i due si accapigliarono per un bel po'. Miconio non capiva bene cosa fosse successo; ma san Giovanni non fu più ritrovato. Raccontai per la prima volta questo episodio a Miconio solo diversi anni dopo, quando si trovava a Basilea come predicante². Restò sorpreso, e si ricordò del litigio tra i due preti. [...]

Fu a quest'epoca che ebbe luogo il famoso Colloquio di Baden, quando il *doctor* Eck, Faber, Murner e altri convennero in questa città per contrastare la verità, come già avevano fatto e avrebbero continuato a fare sino alla fine dei loro giorni.

Anche Zwingli doveva andare al Colloquio. La riunione era stata organizzata davanti ad un tribunale, col segreto intento di sottoporre Zwingli a giudizio. Per questo gli zurighesi non vollero che vi partecipasse. Per parte loro, i pensionari del re di Francia credevano invece che se Zwingli fosse stato tolto di mezzo, gli zurighesi sarebbero stati più facilmente persuasi a schierarsi con i francesi, aumentando così il numero di coloro che servivano il re. Nella città di Zurigo vi erano allora molti francesi. Essi avrebbero visto volentieri Zwingli bruciare, come si era ben capito quando una notte si tentò di assassinarlo cercando di farlo uscire di casa con il pretesto di una visita ad un malato; rifiutandosi di uscire, gli gettarono pietre alle finestre, rovinandole completamente. Ci sarebbe molto da scrivere su questo argomento. Un'altra volta venne uno con dei complici e con cavalli i cui zoccoli erano rinvolti nel feltro, per non far rumore: 500 corone gli erano state promesse se avesse preso Zwingli vivo, e 400 se avesse riportato un segno certo della avvenuta uccisione. Saputo che Zwingli era stato invitato da qualche parte, vi era andato per catturarlo, ficcargli un legno in bocca e portarlo via.

Spesse volte Zwingli corse seri pericoli nella città di Zurigo. Ma Dio l'ha protetto, perché non doveva morire assassinato, ma in battaglia, pastore vicino alle sue pecore, come lui stesso aveva predetto: ciò che potrei testimoniare con altri che sono ancora in vita.

T. PLATTER, *La mia vita*, Bergamo, 1988, p. 59-68

¹ Sorvegliante, bidello

² Pastore

4.1.6. Dichiarazione di fede cattolica a Locarno

A partire dal 1534, a Locarno, era sorta una numerosa comunità riformata. La vicenda agitò la città fino alla cacciata dei riformati, il 3 marzo 1555, e lasciò una profonda ferita nel suo tessuto sociale.

Alla Dieta di Baden del marzo 1550 il Consiglio di Locarno inviò due delegati con la missione di tranquillizzare i rappresentanti dei Cantoni cattolici sulla fedeltà dei sudditi locarnesi alla fede antica. In autunno la Dieta si riunì di nuovo e anche in quell'occasione il Consiglio cittadino incaricò i suoi delegati di assicurare i rappresentanti cattolici. L'insistenza delle autorità locali nasceva dalla necessità economica di continuare a usufruire della benevolenza dei Cantoni primitivi per il normale svolgimento del commercio cittadino. Perciò fu preparato un documento con l'elenco dettagliato degli articoli della fede seguita a Locarno (10 novembre). Il sigillo della comunità conferiva solennità giuridica al documento.

Noi li Consuli Consiglieri Borghesi Paesanti¹ e forastieri nobilli et innobilli anchora tutti habitanti spirituali et temporali di lochi terre vicinanze parochie nel Contatto Borghesadico et Comunità de Locarno residenti, generali et partichulari, facciamo fede Confessiamo e nottificamo a qualunchi con la presente littera che essendo per mala sorte de presente dinanzi ali ochii molte differentie, Controversie et Inunione nelle Cause pertocante la Christiana fede la vera religione et la salute delle anime del che sino hora ne sono proceduto molte guerre affanni et disordeni et nello avvenire nascer et sopravvenir potriano. Per tanto essendo ocorso alchune diferentie et Inobedientie de alchune persone contrarie alla vera et anticha religione como a mangiar carne alli giorni insoliti, Per il che dubitandosi noi tal cosa esser contra la volunta delli nostri gratiosi signori et superiori delli setti Cantoni havemo da lhor² mandato la nostra Ambassaria persovadendoli tal cosa esserne in dispiacer et che per cio non doveserono lasar patire la Comunità universalmente, perché quella è de anime volunta et opinione tenere et conservare la vechia vera e Christiana fede qual lei de soi antecessori ha Imparatto et morir in quella, Dove li prelibatti nostri signori et superiori delli sovranominatti Cantoni ne hanno richesto di tal nostra offerta auctentica scrittura qual siamo contentatti darghela come qua sotto se contiene. Per tanto siamo stati Inanimatti in detto nostro presse (=paesse ?) di cio provederli con gran efficatia et antivedere in tal oriundo³ et destruyente danno e decisione Et noi et li nostri dessendenti mantener in Christiana unione pace coniventatione⁴ et bon esser et per cio evitar miseria travaglia et distructione del fraterno et vicino amore qual per differentie della fede in noi pigliaria radice come per disgratia in altri lochi è accaduto. Per tanto havemo unitamente et concordevolmente universali et particolari de nostra Istesa propria et sponttania volunta con bona coscienza et consideratione prima, a Laude de Dio omnipotente della sua diletta matre Vergine Maria et de tutta la corte celestiale anchora ad augumento manutentione et fermeza del Christiano amore et fede, fraterna et vicina Carita et reconciliatione nella presente vitta anchora ad utillita e redentione et Confortatione et salute delle anime nostre et de successori et eterna quietatione aceptatti et Institutti per noi et nostri sucessori fermamente eternamente et stabilmente di presente et nello avvenire de ogni tempo permanere nela vechia vera Christiana fede et religione come la santa Christiana et Romana Chiesa sino al presente a tenuto et credutto et de li nostri probi patri et antecessori in noi è cresciutto et divenutto et de quella mai partirse et specialmente con clare et precisi parolle di Creder et tenir li santi sette sacramenti la sancta Messa et ogni divini offitii le sette hore⁵, oratione Intercessione delli elletti sancti de Dio, pregherii et exeque per le anime, vigillie Indicatti, la Confessione et receptione del puro vero Corpo del nostro signor Jesu Christo, le feste Comandatte la abstinentia de alchuni vedatti⁶ Cibi in alchuni giorni e tempi secondo l'antiqua consuetudine li ornamenti delle Chiese oblighi Institutione ordinatione usanze et consuetudine come quelle nella vitta et doppo la morte sino hora della Christiana Romana Chiesa sono usatte o che siano qua nominatte o taciutto niente riservatto et nominalmente nella forma modo et stado come li nostri gratiosi sig.ri et superiori maggiori partte delli Canthoni cioe Lucerna, Urania, Schwit, Undervaldo, Zuoch Friburgho et Solodurno nel tempo presente nelle lor Citade et paesi teghano et usano. Et che nessuno de noi debia in contradire e ne contrafar con parolle ne effetti in secrete ne in palesse per modo alchuno.

Noi havemo anchora generalmente et singularmente promisso lhuno e lhaltro⁷ di observar et mantener fidelmente ognia cossa de sovranominatta; per che noi pertalle se affidiamo credemo et fermamente speremo far cossa gratta a Dio omnipotente et a tutta la Corte Celestiale, et come veri Christiani per tal creder aquistar la etterna beatitudine. Promettendo fidelmente per li nostri honori fede e veritade exeguir et adimphir le sovradette cosse di presente et per lo avenir. Et se alchuna o vero più persone general o particular contrafaceseno a esse (dil che Dio ne deffenda) tal o tale debbeno esser punitti nel medemo modo et forma como li prelibatti nostri sig.ri et

¹ Paesani

² Loro

³ Nascente

⁴ Convivenza

⁵ Preghiere giornaliera dei sacerdoti

⁶ Proibiti

⁷ L'uno e l'altro

superiori punischano li soi delli lor Citade et paesi nelli setti Canthoni della veggia fede di ogni transgresso delitto. Et sel acadesse che in breve o vero longho tempo uno general Christiano Concilio quello che alhora ivi sara Cognoscutto et Concluso, volemo di ogni tempo obedientemente eseguir et mandar in exuecutione. Et in vera fede de cio et Corroboratione de tutte le sorascritte cosse havemo per noi et nostri sucessori atacatto il nostro universal sigell alla presente littera qual è detta al decimo giorno de Novembre 1550.

AST, 1980 p. 242-243.

4.2. RIFORMA CATTOLICA E CONTRORIFORMA

La Chiesa cattolica rispose alla riforma protestante seguendo due direttrici: la riforma interna e l'azione di antitesi al movimento protestante, che prese il nome di Controriforma. Furono in prima linea il papato e i vescovi rinnovati dal concilio di Trento (1545-1563). Strumento privilegiato per promuovere la riforma cattolica e per contenere la diffusione del protestantesimo fu la visita pastorale dei vescovi, il cui obiettivo era di estirpare le eresie, meglio definire la dottrina cattolica, correggere gli abusi, esortare il popolo alla religione, alla pace e all'onestà. Le visite pastorali dei vescovi posttridentini produssero un'inestimabile documentazione storica sia sotto il profilo religioso che socio-economico, artistico e ambientale. Nelle terre ticinesi i due vescovi che avviarono il rinnovamento posttridentino furono: Carlo Borromeo per le regioni appartenenti alla diocesi di Milano e Feliciano Ninguarda per quelle della diocesi di Como (doc. 4.2.1 - 4.2.4).

Il Ninguarda (Morbegno ca. 1524 - Como 1595), divenuto religioso dell'ordine domenicano, insegnò teologia all'università di Vienna e dal 1562 al 1563 partecipò al concilio di Trento. Nel 1577 fu nominato vescovo di Scala presso Amalfi; dal 1578 al 1582 fu inviato nunzio apostolico in Germania e nel 1586 nei Cantoni svizzeri. Nominato vescovo di Como (1588), nel 1591, visitò le sei pievi dei baliaggi svizzeri soggette alla sua diocesi. Carlo (Arona 1538 - Milano 1584), della nobile famiglia dei Borromei, nel 1560 ottenne la nomina di cardinale e arcivescovo di Milano dallo zio, papa Pio IV, e si impegnò con tenacia, rigore e ferrea intransigenza nella realizzazione della riforma tridentina. È scontato pensare a Carlo Borromeo come al grande interprete delle linee programmatiche del concilio di Trento. Tuttavia non si deve dimenticare che prima di lui e ancora prima che il concilio legiferasse, ci furono alcuni pionieri che, con la loro sensibilità e intuizione, seppero prevenire le riforme. Merita particolare menzione il vescovo di Verona Giovanni Matteo Giberti (1495-1543) che introdusse l'uso dei *liber animarum*, antenato dei censimenti di popolazione. Nell'ambito della sua vasta attività pastorale, Carlo Borromeo fu particolarmente attento al ruolo della scuola fondando il collegio Borromeo a Pavia (1561), il collegio dei Nobili (1572) e la Società delle scuole della dottrina cristiana.

Cugino e continuatore della sua opera fu il cardinale Federico Borromeo (Milano 1564 - 1631). Nel 1595 divenne arcivescovo di Milano e si distinse non solamente per la sua attività episcopale, ma anche per la sua passione verso la cultura e l'arte con la fondazione della Biblioteca e Pinacoteca Ambrosiana (1609). L'azione della Chiesa cattolica, al di qua delle Alpi, fu più di riforma che di controriforma, cioè di confronto-scontro con i protestanti, perché, per motivi geo-politici, la loro presenza non era autorizzata. Tra le attività lanciate dalla pastorale tridentina spicca, per benemerita, quella delle scuole della dottrina cristiana, la cui diffusione non perseguì solamente uno scopo religioso di catechesi, ma anche culturale, poiché contribuì all'alfabetizzazione della popolazione soprattutto maschile. Il grado di alfabetizzazione promosso da queste scuole sfugge però a una misurazione precisa per la scarsità di dati (doc. 4.2.5). L'intelaiatura dei libri scolastici si articolava in domande e risposte, da imparare a memoria, secondo il modello del catechismo, il libro dell'istruzione religiosa.

Nel XVII secolo ci fu una recrudescenza dell'allucinante fenomeno dei processi di stregoneria, che imperversò in Europa e non risparmiò la Svizzera italiana. Vi furono un'ondata di arresti, drammatici processi e impietose esecuzioni, che lacerarono il tessuto sociale squarciando la vita di centinaia e centinaia di persone.

Molteplici furono le cause che concorsero allo scatenarsi di quella tragedia: il terrore e l'insicurezza di fronte all'imprevedibilità delle disgrazie; lo stupore e lo smarrimento per i danni provocati da condizioni climatiche avverse o da altre catastrofi naturali; l'impossibilità di spiegare l'insorgere improvviso di malattie; la psicosi collettiva di essere in balia di forze occulte e malefiche; l'angoscia dell'ignoto, dell'arcano e del tenebroso. Si era sfaldata la tenacia nel sopportare come naturali e inevitabili le solite disgrazie, le malattie, i danni del maltempo e, per scongiurare i pericoli, si fece ricorso all'espedito di colpevolizzare soprattutto gli emarginati di allora: donne sole, vedove, guaritrici, ragazze irrequiete o ribelli alle rigidissime costrizioni dettate dalla famiglia e dalla società (doc. 4.2.8 e 4.2.9).

4.2.1. Carlo Borromeo in Mesolcina

L'attività riformatrice di Carlo Borromeo non solo raggiunse la barriera delle Alpi, ma l'oltrepassò, dilatandosi anche nei Cantoni cattolici. Nei territori dei baliaggi italiani il cardinale milanese fu in visita pastorale nel 1567, 1570, 1577, 1581 e 1582. Nel mese di novembre del 1583, visitò la Mesolcina. Il 21 e 22 novembre soggiornò a Mesocco, la località più direttamente a contatto con le regioni protestanti e perciò più esposta agli influssi degli heretici. L'avamposto ai confini delle due confessioni doveva recuperare la sua integrità religiosa. Tra le misure adottate per riconquistarla, risalta l'allestimento di un esemplare rogo di libri proibiti.

RELATIONE SUMARIA del successo della visita della valle Mesolcina [...]

Si è poi entrato nell'altra parte della Valle Mesolcina, della quale è capo Musocco, che nondimeno è dipendente dalla Prepositura et Colleggiata di San Vittore di Rovereto comune a tutta la Valle, alla qual visita si è atteso dal Signor Cardinale con gli operarii¹ suoi sin alli 26 di detto mese di Novembre, restand' in tanto Monsignor Borsato a Rovereto occupato nella perfezione del processi contra le Streghe.

In questa visita si è tenuta la medesima forma delli eserciti spirituali che si è detto nell'altra relatione, et col medesimo concorso de popoli predicando il Padre Panegarola la mattina per tempo sopra le materie controverse da heretici, et di poi accompagnando il Signor Cardinale con sua messa et altre attioni della visita il suo sermone, et la comunione universale del popolo di ciascun luogho, et poi la sera predicando il Padre Achille per via d'instrutione et catechismo pur nelle cose della fede più impugnate da gli heretici in queste parti con appresso litanie publiche, et simili devotioni.

Questa parte della Valle si è trovata nelle cose della fede molto più infetta che l'altra, di che son manifeste le cause, prima perché confina immediatamente con la Valle di Reno parte pur della lega Grisa, ma corrotta afatto tutta di heresie calviniste, et però² priva di messe, sacerdoti, et d'ogni culto divino, et per la vicinità di questo paese è più frequente il commercio loro con quella Valle, onde la terra ultima di questo comune di Musocco verso la detta Valle di Reno, è per la maggior parte heretica; e vero che pochi huomini sono a casa stando fuori per mercantia, le cui donne pure sono heretiche, et i figliuoli allevati nella medesima perdizione. [...]

Le chiese per difetto de' Sacerdoti sono a fatto inculte, et sordidissime³. Il popolo universalmente è catholico, et ben inclinato, fuori de quelli abusi comuni tocchi nell'altra relatione ciò è delli cibi prohibiti, quando si trovano nei luoghi infetti, dell'avaritia, et contratti usurarii, quanto a ricchi, et matrimonii in grado prohibito contratti con molta ignoranza, et usurpatione manifesta dell'autorità ecclesiastica.

Non vi sono, si può dire, peccati di carne, pocchi altri peccati, sono huomini semplici, facili all'obedienza, desiderosi di essere aiutati; tanto frequenti alla chiesa in tutta questa occasione, che fanno meraviglia grande. Si son tirati alle prediche per tutte le vie possibili questi heretici, et si è atteso anche giorno et notte a fare con loro tutti gli officii privati opportuni coll'opera principalmente di questi Padri operarii et di già se ne sono acquistati molti come per la lista sudetta, che sarà qui a parte, con tutto che quel più hostinati habbiano fatto ogni strepito et sforzo per impedire et obviare la conversione degli altri, onde convenivano insieme ogni giorno per fare impedimento sino a certe donne loro diaboliche.

Si sono abbruciati molti libri proibiti, stampati et scritti a mano, consignati dalli convertiti, et in luogo de questi s'anderano spargendo buoni libri per la qual causa s'aspetta quanto prima l'approbatione da Monsignor Illustrissimo Savello⁴ per quello catechismo volgare del Padre Achille per darlo subito alla stampa per questi bisogni.

R. BOLDINI, *Quarto centenario della visita di san Carlo Borromeo nel Moesano 1583-1983*, Roveredo, 1983, p. 29-30

¹ Ecclesiastici al seguito di Carlo Borromeo

² Perciò

³ Trascurate e sporche

⁴ Cardinale della Curia romana al quale erano indirizzate le relazioni

4.2.2. Malcostume, abusi e credenze popolari

Il concilio di Trento, per far fronte alla grave crisi d'identità del clero, introdusse delle norme rigorosissime per rimodellarne il profilo. Si trattò di riordinare la generazione di preti grezzamente formata in passato e sostituirla progressivamente con quella coltivata nei seminari mediante un'educazione e un'istruzione più idonee al ruolo ecclesiastico. Le irregolarità più frequenti del clero preconconciliare erano: concubinato, gioco, frequentazione di osterie, porto d'armi, caccia e attività laiche come commercio, allevamento, artigianato. Il riordinamento del clero richiese parecchio tempo per cui ci fu un periodo in cui la figura scostumata e indisciplinata del prete preconconciliare coesisteva con quella rinnovata del dopoconcilio. Nel 1621, l'inviato e collaboratore di Federico Borromeo nelle Tre Valli, Orazio Casato, riscontrò una situazione ancora precaria, segno che le zone periferiche e isolate erano le più a rischio.

Pochi hanno licenza di tenere donne in casa et molti le tengono giovani sottospecie che siano parenti. Vestono quasi tutti di colore sotto la veste sottana. Si dilettono la maggior parte di pescare et cacciare. Frequentano le hosterie et con compagnia de laici molte volte nascono dei disordini per esser caldi di vino. Alcuni fanno hosteria et sono impiegati in mercantie.

Nelli confessionali non sono le tele, non la bolla *In cena Domini*¹, né meno i casi riservati. Giocano molto et stanno presenti a vedere giocare. Quasi niuno ha chierico et si fanno servire messa da figlioli sordidissimi senza le vesti. Pochi hanno li libri de battezzati, morti.

Non si fa la visita prescritta al tempo delle congregazioni mensuali² dai vicarii foranei³.

Altri poco rispettano i suoi vicarii foranei et non li obediscono. Molti partono dalle sue cure et stanno assenti li mesi intieri senza licenza, né sapersi dove siano. Niun curato di Leventina ha copia delle ordinationi⁴ fatte nelle passate visite et perciò non si è trovata esecuzione quasi alcuna.

Quando nasce alcuno figlio si fa un parto in casa del prete et sopra il tutto v'intraviene il curato con allegria⁵.

F. BRAGHETTA, *Le "Tre Valli Svizzere" nelle visite pastorali del Cardinale Federico Borromeo (1595-1631)*, Friburgo, 1977, p. 119-120

Nella popolazione sopravvivevano credenze e pratiche superstiziose che risalivano all'antica mentalità magica. All'inizio del XVII secolo in Vallemaggia si praticavano ancora rituali funebri di impronta folkloristica, ma tinti di macabro. Erano talmente radicati che l'intervento per estirparli produsse stupore e fiere resistenze. Il rito è raccontato dai tre padri gesuiti inviati in missione nella primavera del 1627.

Dopo pranzo s'è fatto una consulta⁶ delli capi della terra. Si sono animati alla dottrina, mostrando gran fervore. E perché vi sono nella terra abusi o superstizioni, si sono levati. Fra gli altri questi sono i primi. Quando portano il morto fuori di casa, accendono un poco di paglia e gridano per le strade "dove va il corpo vada anche lo spirito". Fanno un certo trentesimo⁷, per l'anima de defonti, e vanno al luogo del defonto, gionti pigliano la testa in mano e cominciano a piangere dirottamente, con tanti gridi che è cosa da ridere. Tengono tutti i morti esposti in cataste, e le teste in certe cassette, e ben spesso vanno le donne, le pigliano, le lavano, e poi si mettono a gridare che paiono pazze. Per levare gli abusi si congregò la detta consulta. Se gli espose quanto fossero grandi questi abusi, e quanto poco conformi all'usanza della Chiesa. Conobbero la verità e per il rimedio mandarono subito a levar le dette teste e ossa di morti, e ci pregarono che parlassimo anche alle donne, nelle quali pareva essere maggior difficoltà. Le parlassimo, e tanta è la stima che fanno di noi, che sentendo dir da noi che questi abusi dovevansi levare, e che cosa dovevano fare per suffragare le anime de loro parenti, si guardavano l'un l'altra per meraviglia, et alla fine promisero l'emendazione, dicendo che come gente ignorante di montagna avevano fallato.

M. SIGNORELLI, *Storia della Valmaggia*, Locarno, 1972, p. 417

¹ Bolla papale ripubblicata da Pio V nel 1568 intesa a tutelare la giurisdizione ecclesiastica

² Riunioni mensili del clero

³ Ecclesiastico nominato dal vescovo con mansioni di vigilanza sulle parrocchie di una parte della diocesi

⁴ Ordini impartiti dal vescovo dopo la visita pastorale

⁵ A volte il parto avveniva in un locale della canonica

⁶ Assemblea allo scopo di decidere su una determinata questione

⁷ Messa per l'anima del defunto celebrata trenta giorni dopo il funerale

4.2.3. Lo stato dei “laici notati nel borgo di Locarno”

La visita del vescovo era preceduta dall'invio ai parroci di un questionario per raccogliere tutta una serie di informazioni sui vari aspetti della vita parrocchiale: lo stato del clero, dei laici, degli edifici, delle rendite e delle suppellettili. Il questionario sui laici aveva lo scopo di investigare l'osservanza dei precetti ecclesiastici (messa, comunione e confessione annuale), i comportamenti (divertimenti, spettacoli, morale sessuale ed economica), le deviazioni (superstizioni, magia, stregoneria, eresia) e il numero di coloro che esercitavano alcune professioni ritenute potenzialmente peccaminose. Il vescovo di Como, Paolo Cernuschi, che visitò le parrocchie ticinesi della sua diocesi nel 1741, fu il primo a introdurre il formulario stampato con punti e spazi bianchi in cui inserire le risposte. Ricorre frequentemente la risposta “non ve ne sono”. Ciò fa supporre che il formulario (pubblicato da D. BARATTI, Lo sguardo del vescovo, Comano 1989, p. 122-3) veniva compilato per approssimazione e la risposta negativa voleva significare che le violazioni erano nulle o di numero modesto.

Eretici e loro numero: Vi è la famiglia del signor Commissario, quando è eretico, essendo alternativo il Governo, ora eretico, ed ora cattolico.

Sospetti d'Eresia: Non ve ne sono.

Concubinari: Vi è qualche sospetto, ma non si può provare, in persona segreta.

Pubblici Peccatori: Non ve ne sono.

Bestemmiatori: Non ve ne sono.

Superstizioni: Non ve ne sono.

Violatori de' Giorni di Festa: Vi è l'abuso della licenza, che concede il Commissario - molti che hanno tal licenza non si presentano alla Chiesa e li mercanti di grano allegano aver la licenza da Roma, eccettuate le feste più principali.

Simoniaci. Usurai: Non ve ne sono.

Inconfessi, e non Comunicati nella Pasqua: Non ve ne sono.

Perturbatori dell'immunità Ecclesiastica: Il Foro laicale impedisce di precettare i laici.

Scomunicati. Sospesi. Interdetti. Pubblici Giuocatori. Debitori di Chiese e Luoghi Pii, ed Opere Pie: Non ve ne sono.

Debitori di Decime non pagate, ove generalmente si pagano: Non ve ne sono.

Esattori delle Decime con propria facoltà: Non ve ne sono.

Se vi siano Persone che abbiano Libri proibiti: Non si sa.

Se vi siano Coniugi in grado proibito senza dispensa: Non vi sono.

Se vi siano Coniugi disuniti: Vi sono due in tutto, uno disgiunto per titolo di povertà dalla moglie ma però con buona unione, ed un'altra moglie disgiunta dal marito perché s'ubriaca.

Osti: Molti.

Levatrici, se siano Instrutte del modo di battezzare, e se di buoni costumi: Sono moltissime, e per quanto si sa sono ben instrutte e di buoni costumi.

Saltatori pubblici. Non ve ne sono.

Sonatori de' Balli: Quattro.

Medici: Quattro.

Chirurghi: Quattro o cinque.

Notai: Molti.

Librai: Nessuno.

Musici: Due o tre.

Cantori: Come sopra.

Organisti, ed quali Chiese suonino: Uno.

Pittori: Due.

Maestri di Scuola per gli Figliuoli: Due deputati da Pubblico, ed altri due privati, quali non hanno licenza particolare.

Maestro per le figliuole: Due.

Maestri di Fanciulli, che siano per abbracciare lo Stato Ecclesiastico: Sono le suddette Scuole pubbliche

Vidove abbandonate: Molte vi sono vedove povere, ma non del tutto abbandonate.

Zitelle in pericolo: Vi sono molte zitelle povere, ma non si sa se possono essere in pericolo.

Persone miserabili destitute: Molti miserabili, ma non destituti.

Inimicizie gravi, fra quali Persone: Non ve ne sono.

AST, 1966, p. 88

4.2.4. Confraternita del Santissimo Sacramento

Dopo il concilio di Trento nacquero numerose confraternite per promuovere la vita associativa dei laici e una specifica devozione cristiana. Per diffondere la fede e il culto dell'Eucarestia fu istituita la Confraternita del Santissimo Sacramento. I suoi membri s'impegnavano ad alimentare la luce perpetua del tabernacolo, accompagnare il parroco durante la comunione agli infermi e presenziare alla processione del Corpus Domini. Non si deve trascurare la sua funzione catartica in occasione delle maggiori festività, quando si trattava di offrire al popolo, desideroso di rompere ogni tanto il grigiore della vita quotidiana, momenti di partecipazione collettiva alle celebrazioni sacre.

Regola della Compagnia del Corpus Domini nella Chiesa collegiata et parrocchiale d'Abiasca istituita dall'Illustrissimo et Beatissimo Monsignore Carlo Borromeo Cardinale di santa Prassede, Arcivescovo di Milano sempre de Beata et gloriosa Memoria.

Che la compagnia elegga un Priore, et un sotto Priore et un Tesoriere, il quale riceva le elemosine che saranno fatte alla compagnia, et altri suoi redditi di qualsivoglia sorte, et un cancelliere che scriva l'entrata et ussita di dette elemosine, et redditi, tutti questi officii durino per un'anno solamente; in capo del quale il sotto priore succeda al Priore. Et il Thesoriere et Cancelliere rendano conto al Reverendo Curato et Priore del loro maneggio¹, et ne piglino la liberatione².

Ma se in alcuna parrocchia fusse carestia di persone atte a qualcuno delli sopradetti officii in tal caso possa la Compagnia prolungare per un anno solo gl'ufficiali vecchi, o parte di loro; purché prima abbiano alla presenza del Curato, et di un altro almeno deputato a questo dalla Compagnia, saldato i conti et satisfatto, se si troveranno debitori di cosa alcuna alla detta Compagnia.

Che li fratelli siano contenti confessarsi, et comunicarsi una volta il mese, o almeno le feste principali dell'anno, cioè oltre la Pasqua et il Natale, alla Pentecoste, al Corpus Domini, all'Assumptione della Madonna, et alla festa di tutti i Santi;

Che medemamente siano contenti di dire ogni giorno in Chiesa, o in casa, o dove si troverà comodo, cinque pater et cinque Ave Marie in memoria delle cinque piaghe di nostro Signore Gesù;

Che s'elegga una dominica del mese ad arbitrio delli fratelli, nella quale il Curato insieme con loro faccia la processione del Santissimo Sacramento dentro la Chiesa o di fuori intorno a detta Chiesa immediatamente.

Haveranno cura i fratelli di provvedere di tutte le cose necessarie alla custodia et manutentione continua del Santissimo Sacramento sopra l'altare Maggiore nella Chiesa parrocchiale onorevolmente, et di quello parimente sarà necessario per portarlo nelle processioni, et alli infermi con lumi convenienti, et nel resto con ogni riverenza conforme in tutto agli avvertimenti dati nell'istruzione generale.

Et a questo effetto potranno gli fratelli deputar un huomo fedele della Compagnia, che una volta la settimana vada con una Bossola per la terra cercando la limosina, et per simil bisogno potrà il Reverendo Curato alla Messa nella detta Dominica far fare una raccolta, riponendola nella medesima Bossola, la quale starà apresso il Priore serrata con due chiavi diverse: l'una tenuta dal Curato, et l'altra dal Tesoriere, et ogni mese potranno aprire la Bossola, facendo sempre alla presenza d'esso Curato, del Priore, del Cancelliere et Thesoriere, notando al libro quel che si cavarà, et medesimamente quel che si spenderà. Et quando le elemosine abbonderanno, potrà il sotto priore, il quale haverà la cura del spendere, con mandato sottoscritto del priore, distribuire alli poveri della parrocchia, quel che avanzerà dalla cura et manutentione del Santissimo Sacramento.

Quando accaderà portare il Santissimo Sacramento a qualche infermo siino tutti pronti i confratelli per accompagnarlo riverentemente et divotamente, et haveranno anco cura di mandare innanzi et per far preparare quello che fa di bisogno per tal caso.

Et per invitare ciascuno con doni spirituali ad entrare in così santa Compagnia, concediamo cento giorni di indulgenza a tutti quelli che si faranno scrivere nella Compagnia del Corpus Domini, et quaranta giorni, tutte le volte, che li fratelli si comunicheranno et quaranta quando accompagneranno il Santissimo Sacramento agli infermi over in processione.

Potranno ancora le donne scriversi nella medesima Compagnia, et haveranno i medesimi privilegi et gratie sopradette, et non haveranno altro obbligo, che di confessarsi et comunicarsi come di sopra, et di accompagnare il Santissimo Sacramento secondo la loro possibilità.

Dichiarando finalmente, che per l'inosservanza d'alcuna delle cose sudette, nessuno delli fratelli della Compagnia s'intende incorrere in pena di peccato mortale, né veniale.

BSSI 1886, p. 230-232

¹ Amministrazione contabile

² Approvazione

4.2.5. La Scuola della dottrina cristiana

La Scuola della dottrina cristiana era un'istituzione suddivisa in due rami: per i maschi e per le femmine; aveva i propri statuti, "operai" e "operaie", cioè operatori con specifici ruoli: priore (il capo), sottopriore, sopra maestro, maestri, maestro della disputa (colui che insegnava a recitare e verificava la memorizzazione della lezione), discreti (consiglieri), pescatori (coloro che invitavano alla riunione), silenzieri, avvisatore (colui che correggeva gli inadempienti), portinai, pacificatori, cancellieri, infermieri. Da un documento della parrocchia di Biasca sono riportate le disposizioni riguardanti alcuni incarichi.

Capi principali della Regola spettanti all'Ufficio di ciascun Operaio della Dottrina Cristiana.

Dell'ufficio del sopra maestro e della sopra maestra.

Avrà cura il sopra maestro, che tutti li figlioli, giovani, ed uomini siano distinti nelle loro classi, ed ordini conforme la loro capacità, ed ingegno nell'infrascritta maniera, cioè:

nella prima classe inferiore vi saranno i fanciulli di sei, o sette anni, o altri, a' quali s'insegnerà a far il segno della santa croce, il Pater noster, l'Ave Maria, il credo, li misteri principali della nostra santa fede, li dieci comandamenti, li precetti della santa Chiesa, ed a leggere il libretto. Nella seconda vi saranno quelli che leggono l'interrogatorio corrente, e cominciano ed impararlo a mente. Nella terza quelli, che imparano tutto l'interrogatorio con l'aggiunta, e sono atti al disputare¹. Nella quarta quelli, che sono di maggior età, e sanno disputar meglio; e nella quinta vi si metteranno li giovani, ed uomini maturi, i quali non sanno leggere e l'insegneranno loro le cose necessarie alla salute.

A ciascuna classe assegnerà il sopra maestro li maestri idonei, ed a ciascun maestro non più di otto, o dieci discepoli, nell'insegnare a' quali tutti osserveranno un'istesso modo, secondo che la regola prescrive. [...]

Ad ogni maestro assegnerà un coadiutore, che gli seda appresso, ed avvertirà, che s'insegni a' fanciulli, e giovani il pronunciar bene tutte le parole, e massime l'ultime sillabe. [...]

Dell'Ufficio delli maestri e delle maestre. [...]

Quando vengono li suoi discepoli devono non solo riceverli con amorevolezza, usando sempre di trattar con essi più con amore, che con gastighi, ma devono ancora cominciar subito a trattenerli con qualche spiritual ragionamento ovvero con l'insegnare, o far recitare ad uno ad uno la lezione, che d'una festa all'altra gli sarà assegnata. [...]

Con i fanciulli massime si deve usare ogni diligenza possibile, principalmente se sono nobili, per indurli a venire volentieri, e a tempo alla scuola e però i loro maestri non mancaranno, siccome di tralasciare tutte le parole ingiuriose per non iscandalizzarli, così d'usura molti mezzi per istimarli, come sarebbe lodare li diligenti, dando loro il primo luogo più onorato, riprendere li neglienti, facendogli star nel'ultimi luoghi, premiare quelli, che più degli altri imparano, presentarli al sopra maestro, acciò procuri con il priore di farli ascendere a più alta classe ecc....

Dell'Ufficio del soprasilenziero e della soprasilenziera, delli silenzieri, e delle silenziere.

Deve il soprasilenziero dopo i portinai esser il primo a venire alla scuola per vedere se la scuola è stata scuopata, e nettata, per procurare che le banche, ed altre cose siano disposte prima che venghino li fratelli, e scolari, e per fare, che li silenzieri subito giunti vadino alle loro classi, e luoghi deputati.

Li silenzieri poi doveranno esser compartiti in tal modo, che per ogni due maestri vi sia uno di loro, e procuraranno di conoscere bene li maestri, e scolari a loro consegnati, invigilando, che non si facci strepito, nè nasca alcun inconveniente tanto in iscuola, quanto in occasione delle processioni, nelle quali ogni silenziero doverà star appresso agli suoi scolari, e fare che vadino con bell'ordine, e divozione. [...]

Averanno in iscuola una bacchetta in mano, non però per gastigare, se non rare volte e le persone discole, ma per tenerli quieti col minacciare, e per avisargli alle volte con essa senza chiamarli, per non rompere il silenzio

Dell'Ufficio del cancelliere e della cancelliera.

Averà il cancelliere un libro, in cui notarà il nome, cognome, abitazione, ed arte di ciascuno della scuola, e quando qualcuno partirà, in qualsivoglia modo, o perché sia mandato ad un'altra scuola, o perché anco passi da questa vita, o altrimenti, ne farà nota. [...]

Oltre le suddette cose, deve anco insegnare a scrivere a quelli per ordinario, che sono della terza classe, o ad altri, dopo però ch'averanno recitata la lezione, e deve avvertire di non proporgli mai per esempio dello scrivere, se non buone sentenze, o santi documenti, e lo stesso farà il vicecancelliere, il quale aiuterà l'istesso cancelliere in tutte le cose suddette.

Archivio prepositurale Biasca

¹ Saper esporre con efficacia, senza errori e ad alta voce la lezione

4.2.6. La fondazione del seminario-collegio di Pollegio

Per la formazione dei ragazzi candidati al sacerdozio e per evitare il loro precoce trapianto a Milano, Carlo Borromeo ebbe l'idea di fondare un seminario a Pollegio. La realizzazione dell'opera incontrò numerose difficoltà finanziarie e anche politiche per l'opposizione dei Signori Svizzeri. Il seminario-collegio fu aperto nel 1622 con l'atto di fondazione del cardinale milanese Federico Borromeo. Lo potevano frequentare non solo i ragazzi che si avviavano alla carriera ecclesiastica, ma anche coloro che aspiravano a una formazione scolastica superiore a quella offerta dalle Scuole della dottrina cristiana. I candidati al sacerdozio proseguivano poi gli studi al Collegio Elvetico di Milano, altra istituzione voluta da Carlo Borromeo (1 giugno 1579) per preparare i giovani svizzeri alla missione ecclesiastica. I mezzi finanziari principali, che alimentavano il collegio di Pollegio, provenivano dai fondi del soppresso monastero e ospedale degli Umiliati, dai redditi di cappellanie, confraternite, un ospizio di Faido, un mulino sul Brenno e dal transito delle borre sul Ticino. Il primo brano si riferisce all'Atto di fondazione del seminario-collegio di Pollegio del 6 giugno 1622; il secondo agli Ordini del 16 luglio 1626 per il buon progresso del seminario

- I. Che si mantenghino per hora in detto Seminario cinque Chierici di detta Valle di Leventina poveri gratis, et perchè si spera che con la diligenza del Rettore et altri Ministri sia per accrescere detta entrata, essendo da redimere et ricuperare alcuni beni ed altri redditi, doppochè sarà perfetta la fabrica, vedendosi dalli conti che si faranno augmentata detta entrata, si doverà anco alla rata crescere il numero dei detti Chierici.
- II. Che detti cinque Chierici et più, conforme all'accrescimento come sopra, siano del Paese della Valle di Leventina, et si dia un luogo ancora in tal caso d'aumento ad uno del Cantone d'Urania nell'istesso Collegio, o a duoi, se così piacerà all'Illustrissimo signor Arcivescovo.
- III. Quando vi saranno luoghi vacanti di soggetti da riceversi gratis, si pubblici dai Parrochi in tutte le Parrocchiali di Leventina, acciocchè ognuno proponga quei soggetti che desiderano esser accettati, et ciascuno Curato manderà la nota delli Concorrenti al Rettore del detto Seminario, il quale essendo molti, insieme col Consiglio et Giurati del Paese faranno lo scrutinio dei migliori et più atti, et ne manderanno la nota all'Illustrissimo Signor Arcivescovo, il quale sceglierà chi più le piacerà.
- IV. Che i sopradetti Chierici siano d'anni dodici almeno et habbino gli altri requisiti dalle Regole del Seminario, et essendo mantenuti gratis siano obbligati a giurare et dar sigurtà di farsi Sacerdoti et ricever quelle Cure che gli saranno assegnate per servitio del Paese di Leventina, o altro respettive come sopra, et non riuscendo per mali diporti o per altro suo colpevole mancamento, siano tenuti resarcire al detto luogo tutte le spese et dozzena di tutti gli anni che vi saranno dimorati.
- V. Che l'Illustrissimo Signor Arcivescovo riceverà in detto luogo Alunni tanto di qua come di là da Monti, sì laici come Ecclesiastici, in dozzena¹ senza danno del luogo, qual dozzena si regolerà secondo le qualità dei tempi, conforme al giudizio del Rettore et Deputati del Seminario, et quando il Maestro di detto Seminario non sia troppo aggravato di moltitudine de Scolari, ovvero non vi fosse luogo di ricever più dozzinanti, in tal caso l'Illustrissimo Signor Arcivescovo si contenterà che si accettino gratis alla Schola di detto Maestro altri soggetti tanto Ecclesiastici come Laici, che siano atti, di buoni costumi, et approvati dal Rettore.
- X. Che visitandosi il detto Seminario di Polleggio ogni anno, conforme alle Regole et trovandosi qualche soggetto poveri habili a studi maggiori, siano ricevuti parimenti gratis nel Seminario o Canonica di Milano per compire i detti studii, se pure nell'istesso Seminario di Pollegio non vi fosse provisto di Maestro sufficiente per gl'istessi studii maggiori, et se vi trovasse qualche soggetto per studi più eminenti l'Illustrissimo signor Arcivescovo si degnerà promoverlo secondo la Sua benignità.

Il 16 luglio 1626, il cardinale Federico Borromeo aggiungeva altri ordini, tra cui:

Terzo. - La dozzina di quelli che s'accetteranno nel detto Seminario fuori delli suddetti, sarà più, o meno, secondo la qualità dell'annona de' tempi, in modo, che dovendosi essa pagare di tre mesi anticipatamente, si dovrà aver riguardo alla qualità dell'abbondanza, o carestia di quel paese, e regolare detta dozzina ogni tre mesi, in modo, che nè vi sii guadagno, nè danno del luogo, e si trattino i dozzinanti competentemente; e questo sarà carico del Rettore, et del Deputato di quel Paese, qual di presente è il Vicario Foraneo di Levantina.

Quinto. - Vi sarà in oltre un Maestro, che insegni Grammatica, come negli Seminarii della Diocesi, facendo le classi diverse secondo la qualità dei soggetti. La spesa per il mantenimento di questo Maestro sarà addossata alli dozzinanti, e perciò nel fare il calcolo ogni tre mesi se v'haverà il dovuto riguardo secondo la qualità de' dozzinanti.

D. SESTI, *Il seminario di Pollegio nel Canton Ticino*, in "Humilitas", 1930, p. 521-523

¹ Dozzina o dozzena: vitto e alloggio che una famiglia privata fornisce, a pagamento, a un pensionante (dozzinante)

4.2.7. La stregoneria

Da un recente inventario dei processi istituiti in Leventina tra il 1610 e il 1687 risulta che furono processate 270 persone. Manca la sentenza per 88. Le rimanenti 182 furono: 93 condannate a morte, 38 scarcerate, 18 messe al bando, 6 sospese, 3 giustificate, 2 incarcerate, 1 incarcerata a vita, 1 incarcerata a vita e poi scarcerata, 2 morte in carcere. L'applicazione della sentenza capitale raggiunse lo zenit tra il 1650 e il 1687; su 48 persone processate, 35 furono condannate a morte, 8 rimasero senza sentenza, 3 furono scarcerate, una messa al bando e un processo fu sospeso. Le procedure giudiziarie erano condotte dall'autorità civile, la quale si serviva di religiosi girovaghi per scoprire eventuali streghe. Nelle retate venivano catturati perfino minorenni, ragazzi e ragazze; la tortura era il sistema "scientifico" per strappare la confessione agli indiziati. L'autorità ecclesiastica rivendicava invece la propria autonomia nel giudicare i casi riguardanti la fede. Nel documento seguente del 1613, il prevosto di Biasca, Giovanni Basso (1552-1630), esortava tuttavia alla cautela e alla moderazione seguendo le indicazioni di un editto voluto dal cardinale Federico Borromeo (1608) in cui traspare l'imbarazzo dell'autorità ecclesiastica di fronte alla prassi frettolosa dei giudici svizzeri nelle Tre Valli.

[...] adesso da per tutto, cioè Locarno, Bilinzona, Mesolgina, Riivere e Bregno ad altro non si atende, se non brugiare streghe. In Mesolgina, dove s'è cominciato sin' hora intendo, ne sono brugiate circa 60. Nelle Riivere in puochi giorni in due volte 8. In Bregno hieri ne devono brugiate 6.

Oggi a Bilinzona ne devono brugiare 8.

Confessano cose tanto horrende, che pare, che ogniuno si debba muovere a far giustitia, perché tutte confessano d'haver renegato Dio, la Madonna, il Battesimo, calpestate la croce, accettato il demonio per suo padrone, commessi infiniti sacrilegii, tra gl'altri, pigliato il santissimo Sacramento nascosto sotto i denti quando sono comunicate et portato al diavolo et fattelo calpestare sotto i piedi. Commessi molti homicidii, sterilità, infirmità, tempeste et ne sono nominati tanti, che dovendogli abrugiare tutti venerà carestia di legna. Io gl'ho bene avisati con ogni istanza, che non si servino di quel frate Pietro Giovanelli francescano, quale inganava molti tenendo per profeta et da per tutto da i magistrati era ricercato et accompagnato con gente armata; ma tra noi è restato puoco, perché presto se gl'è provisto in modo che più non tornerà, perché da per tutto s'è fatto intendere ch'era senza autorità et dal santo Offitio di Roma proibito in simili ... Ho però fatto offitio et lo faccio di continuo, che si facci la giustitia con i debiti termini et che non si ingerischino in materia de fede, ma faccino ricorso da Monsignore Reverendissimo Generale, quale gli darà i debiti aiuti et consulti, che si ricercano; non so se lo faranno. So bene che hanno liberato dalle loro prigioni alcune putte, quale havevano confessato d'haver renegato Dio, il Battesimo, la croce et simili, quale però non havevano fatto altro malefitio, gl'hanno liberate con obbligo di presentarsi dal superiore ecclesiastico ogni volta che fussero dimandate et non so che cosa si debba fare, perché una non ha più di 6 anni, un'altra 8, né sanno dichiarare se non come fusse un sogno.

F. BRAGHETTA, *Le "Tre Valli Svizzere" nelle visite pastorali del Cardinale Federico Borromeo (1595-1631)*, Friburgo, 1977, p. 153

4.2.8. Un processo di stregoneria in Leventina

Nel 1649 fu processata, a Pollegio, Barbara Romanescho, che aveva dato un pezzo di pane a Lorenzo, figlio di Catarina de' Vanet. Il ragazzo morì dopo qualche settimana. Perciò Barbara fu accusata di sortilegio. Fu sottoposta alla tortura della sollevazione con dei pesanti sassi legati ai piedi. Fu condannata il 1 settembre al bando da tutti i baliaggi.

Adì 3 agosto 1649 in martedì in Polegio

Avanti li molto magnifici signori landfogg Josue Besler¹, [...] Giudice, me sottoscritto landscriba de' Pedrini et landweibel² Bernardino [...] si sono ricevuti li infrascritti testimoni in forma juris et dopo le interrogazioni deponeno come segue:

Catarina de' Vanet, dopo il giuramento et interrogazioni depono: "Sarà circa anni quattro sino in quattro e mezzo che io haveva uno figlio nominato Lorenzo, il quale andava per li otto anni. Il quale una volta andò al pristino alle casa del suddetto Nicola Giudice et Barbora Romanescho gli diede pane caldo. Et io venendo da casa per andare alle mie possessioni lo incontrai apresso la nostra lanca³ di Polegio. Et esso mio figlio Lorenzo mi sporse panne caldo, circa tanto come duoi ditti, et mi disse che gli l'haveva dato Barbora di Romanescho di dare a me, et io non li voleva pigliare perché hera pochetto et dissi con detto mio figlio che lo dovesse mangiare lui, ma detto mio filiolo non volse, così io lo mangiato, et non pensai altro.

Detto mio figlio mangiò poi quello che gli havevano dato a lui. Et da lì a puocho tempo, cioè in quella istessa settimana si amalò, et la sua malatia andò mutandosi un puoco in una maniera et un puoco in un'altra, attalché durò uno anno et mezzo et poi morse. Ma perché detta donna Barbora è in sospetto di strega et perché detto mio figlio non voleva acconsentire che lo toccasse con corone, medaglie né ancora con oglio essorcisato, ma il tutto sprezza, perciò ho dubitato che detta Barbora gli habbia fatto li maleficii. Et dubito ancora che il pane dato a me me habbia fatto male, perché ancora di presente quando sono in chiesa alla elevatione et evangelio mi sento come un sgrusazzo⁴ in modo tale che me pare mi faccia più male che bene. Et dubito sopra detta donna et sono sicura che detto male per avanti non me veniva ma mi vene et è venuto dopo mangiato detto pane et il simile mi fa quando vado a comunicarmi. Et perciò dubito sopra detta donna".

La detta testimonianza afferma Pietro Vanetto esser successo conforme ha detto la detta sua moglie. Si riserva solo che lui non ha visto il pane caldo, ma li altri atti sono successi. [...]

Adì primo settembre in mercoledì

Avanti alli molto illustri signori ambasciatori, landfogg et me scriba et doi Weibel, di novo costituita la suddetta Barbara al locho del patibolo della gorda et bonamente instata⁵ et essortata chi l'ha inganata et condota alli spassi del barloto⁶ et in che tempo, et non si faccia stentar più la vitta, risponde et persevera nella negativa, non esser statta inganata da nisuno, non poter dir quello che non sa né voler dir il falzo, con altre negative.

Levata senza pessa et instata come sopra, risponde et persevera nella negativa come sopra.

Calata abasso et levata con il sasso quadro delle libbre 30 et per mezzo quarto di orra risponde et persevera nella negativa come sopra, né altro mai poter dir né parlar. Et prega che sia calata abasso. Calata abasso et instata a longo a dir la verità, come sopra, risponde et persevera nella negativa più che mai, come sopra.

Levata la seconda volta per uno quarto di orra et di continovo instata con grande pacientia et diligentia a dir la verità iustamente et non farsi torto né struciare⁷ più la vitta poi che è confussa da testimoni vivi et morti, dica la verità conpitamente. Risponde et persevera nella suddetta negativa, non poter dir il falzo per perder l'anima mia, sono testimoni falzi, tutti contra di me per invidia et odio che tengono sopra di me, fosse mai pervenuta in quella tera di Polegio fra di quelli invidiosi. Et con altre varie scusse et negative fatte, prega che sia calata a basso che vol morire. Calata a basso et instata come sopra et doppo che non selli è potuto cavar niente di niente, habiamo credutto alla migliore et si è rilasciata alla carcere al suo locho

Scriba Giacomo [...]

Essame di Barbara de Romanescho di Poleggio

1649 li primo settembre di mercoledì

¹ Josua Bessler, landfoggto di Leventina 1649-52

² Usciere

³ Pozza d'acqua

⁴ Fastidio, malessere

⁵ Interrogata

⁶ Sabba, convegno delle streghe

⁷ Rovinare

Per li molto illustri signori ambasciatori Gasper Plancer, Capitano Giovanni Valter Trogher, landfogt Josue Blesler, lutenente [...], giurati et consiglieri con congiudici di Leventina, in Faido congregati raggione ministranti.

Dopo letto il processo et esame della entroscritta Barbora Romanescho, hanno sententiato et bandito detta Barbora Romanescho in vita sua fuori della giurisdicione et dove ponno comandare li molto illustrissimi et potentissimi signori superiori cioè de tutte le fogtie. Et che sia levato fuori della sua facultà¹ tanto che si paghino le sue spese; et del rimanente si lascia alla discretione delli signori deputati a fare l'inventario della facultà di pigliare fuori qualche cosa et mettere per il *landtag*² conforme che giudicheranno espediente³ et il rimanente alli suoi heredi.

Giovanni Antonio de' Pedrini landscriba Polegio.

R. LAORCA, *Le Tre Valli stregate*, Locarno 1992, p. 134, 140-141

¹ Gli averi

² Assemblea, parlamento

³ Giusto, opportuno

4.3. ISTRUZIONE E CULTURA

A partire dal XVII secolo, in tutta l'Europa, zampillarono nuovi stimoli, curiosità e interessi intellettuali, che portarono alla scoperta dei principi fondamentali della scienza moderna. Il metodo scientifico fu lo strumento che aprì nuove vie alla ricerca. Si indagò sperimentalmente per strappare alla vita e alla natura i loro segreti. Il sapere scientifico modificò le basi della società che si incamminò verso prospettive inedite. La posizione geografica favorì la Svizzera, che divenne un punto d'incontro per le nuove correnti intellettuali europee. Il XVIII secolo fu contraddistinto da un fervido incremento della matematica, della medicina e delle scienze naturali. Lo studio dell'ambiente alpino divenne una peculiarità svizzera e un modello trainante per gli studi scientifici, geografici, geologici, botanici ruotanti attorno alle Alpi. Troviamo in prima linea: lo zurighese Johannes Gessner, il bernese Jakob Samuel Wyttenbach e il ginevrino Horace Bénédict de Saussure (doc. 4.3.4). La sete di conoscenze impresse fertili impulsi alla ricerca, alla trasformazione della società e alla nascita di associazioni, dalle quali scaturirono nuove idee e progetti. Il 3 maggio 1761, Isaak Iselin di Basilea, Salomon Hirzel e Salomon Gessner di Zurigo, con alcuni amici, fondarono ai bagni di Schinznach (Argovia), la Società Elvetica, il cui programma era: estirpare la corruzione, ringiovanire l'antica solidarietà tra i Confederati, avvicinare la popolazione delle diverse parti del Paese, rinverdire le virtù civiche, superare gli steccati religiosi e coltivare l'idea di appartenere a una patria comune (doc. 4.3.2). Diedero la loro adesione molte personalità che, senza preclusioni religiose o ideologiche, collaborarono per realizzare nuovi ideali, come quello della tolleranza religiosa, valore ancora largamente ignoto. Furono caldegiate le riforme scolastiche, avviata la raccolta di canti popolari nazionali, incoraggiate l'abolizione del servizio mercenario e l'unificazione degli affari militari con la fondazione, nel 1779, della Società militare elvetica. Suscitarono grandi passioni le questioni economiche, soprattutto quelle riguardanti l'agricoltura. Sull'esempio francese e inglese furono istituite diverse società economiche, che con pubblicazioni, premi, ricerche scientifico-pratiche e la realizzazione di aziende modello, promossero la modernizzazione dell'economia svizzera, che allora non differiva molto da quella inglese. Nel 1759 fu fondata la Società economica di Berna su iniziativa di Johann-Rudolf Tschiffeli, con lo scopo di migliorare l'agricoltura e il commercio. Si alimentò la conoscenza del Paese e dei suoi abitanti con lavori statistico-scientifici e descrizioni topografiche; si suggerirono innovazioni per l'agricoltura; si discussero i vantaggi di prosciugare e coltivare le paludi, proteggere le foreste e i pascoli alpestri, sfruttare in modo più redditizio i terreni. Kirchberg (Berna) divenne un laboratorio di esperienze pratiche, i cui risultati furono pubblicati ed ebbero una discreta influenza sull'evoluzione della situazione economica (doc. 4.3.3). Nel Seicento e Settecento la medicina svizzera fece importanti progressi con gli studi avviati da: Wilhelm Fabry von Hilden, Théodore Turquet de Mayerne, Johannes von Muralt, Theodor Zwinger il Giovane, Johann Jakob Wepfer, Johann Konrad Peyer, Johann Konrad Brunner, Albrecht von Haller. All'avanguardia nel campo sperimentale delle vaccinazioni furono: il ginevrino Théodore Tronchin e il vodese Auguste Tissot. Tronchin fu un fervente propagatore della vaccinazione fin dal 1748. Tissot pubblicò, nel 1754, *Inoculation justifiée* e, nel 1761, *Avis au peuple sur la santé*, che, tradotto in 13 lingue, gli procurò fama internazionale. Ambedue ebbero tra i loro clienti sovrani, nobili, letterati e intrecciarono scambi epistolari con i più celebri medici europei (doc. 4.3.5). Le basi della struttura scolastica della Svizzera italiana furono poste tra il Cinquecento e l'Ottocento. L'alfabetizzazione è progressivamente avvenuta attraverso vari tipi di scuola: quella precedentemente ricordata della Dottrina cristiana; le scuole gratuite dove il parroco, o un cappellano, si impegna anche a fare scuola ai ragazzi del paese; quelle a pagamento, in cui l'insegnante, raramente un laico, è retribuito, per contratto, dai genitori. L'attuale scuola medio-superiore ebbe come antenati quattro collegi: il Collegio Papio di Ascona, fondato nel 1584 e retto dagli oblati milanesi fino al 1798; il Collegio Trefoglio (1640) presso l'oratorio di San Rocco di Bellinzona, gestito dai gesuiti fino al 1675 e poi dai benedettini; il Collegio Sant'Antonio di Lugano (1608) diretto dai padri somaschi e il Collegio del Convento di San Giovanni dei padri serviti a Mendrisio (1778) (doc. 4.3.6 - 4.3.8). L'istruzione non era un servizio dello Stato, ma un'iniziativa sostenuta da comunità locali, da singoli cittadini, da associazioni private. I maestri erano in gran parte ecclesiastici: parroci, vice-parroci, cappellani, canonici, religiosi. Gli studi sull'educazione hanno in Svizzera una lunga tradizione che risale a Wilhelm von Humboldt, il padre Girard, Philipp Emanuel von Fellenberg, e Giovanni Enrico Pestalozzi. A Neuhof dal 1770 al 1780 Pestalozzi riunì una cinquantina di ragazzi delle classi più povere; a Stans nel 1799 accolse 80 bambini abbandonati durante le campagne militari francesi; a Burgdorf e Münchenbuchsee insegnò dal 1799 al 1804; a Yverdon, dal 1804 al 1825, diresse un convitto che acquistò fama mondiale e ospitò anche ragazzi delle classi benestanti di altri Paesi (doc. 4.3.8). Con la loro apparizione nel XVII secolo, i giornali e le gazzette furono gli strumenti innovativi che iniettarono nuovo ossigeno nel tessuto sociale. Il primo giornale svizzero fu pubblicato a Basilea nel 1610; ma la sua vita, a ritmo settimanale, durò solamente un anno. Nel 1623 ne uscì un secondo, a Zurigo, ma ebbe pure vita effimera.

Nel Settecento la produzione divenne più solida. Uno dei giornali più diffusi fu il *Mercure Suisse*, che apparve dal 1732 al 1782 e per sfuggire alle maglie della censura si mimetizzò sotto titoli diversi.

Nella Svizzera italiana il primo giornale vide la luce a Lugano. Nel 1745 lo stampatore milanese Giambattista Agnelli fondò, sulle rive del Ceresio, la tipografia omonima e l'anno successivo pubblicò il primo giornale "ticinese": *Nuove di diversi Corti e Paesi*. Il giornale respirava aria non riduttivamente locale, ma europea, poiché il suo occhio spaziava in tutti gli angoli del continente. Aveva corrispondenti ed era letto a Parigi, Londra, Vienna, Madrid, Lisbona, Roma. Alla morte del fondatore, nel 1788, divenne redattore l'abate Giuseppe Vanelli, nelle cui vene scorreva sangue illuminista. Il 29 aprile 1799 la tipografia Agnelli sarà investita dalla furia controrivoluzionaria, che in quei giorni era esplosa contro tutto ciò che rappresentava sia la rivoluzione francese sia la Repubblica elvetica. I disordini scoppiati a Lugano avrebbero portato al saccheggio della tipografia e all'estinzione del giornale, infliggendo un duro colpo alla libertà di stampa, che aveva mosso i primi passi dove tre secoli di regime landfogtesco avevano generato immobilismo e assuefazione (doc. 4.3.9).

4.3.1. Divieto del sistema copernicano all'Università di Basilea

Nel 1543 Copernico pubblica il De revolutionibus orbium caelestium; nel 1632, Galilei il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo; due opere fondamentali che hanno rivoluzionato le conoscenze scientifiche. Eppure a Basilea, il 16 agosto 1681, si ordinò la distruzione del libro di Peter Megerlin, che difendeva il sistema copernicano. La sentenza ha del clamoroso se si pensa che scaturì dall'ambiente universitario basilese; infatti sembrano lontani i tempi in cui l'ateneo brillava per la sua apertura al mondo moderno e ospitava i personaggi più illustri del mondo accademico. La sentenza del 1681 è una testimonianza di intervento censorio in stridente contrasto con lo spirito lungimirante che informava l'università all'alba della sua storia.

Sentenza del 16 agosto 1681 dell'Università di Basilea contro il libro *Systema mundi...* del professore di matematica Peter Megerlin.

Che il libro di Megerlin sia vietato e all'autore venga assolutamente proibito di ristamparlo qui o in altro luogo. Inoltre, in considerazione del fatto che, nelle sue lezioni spesso combatte e mette in ridicolo le opinioni dei suoi predecessori e, senza informare la Reggenza e senza il consenso della stessa, utilizza nuove fonti vicine alle fantasticherie di Copernico, sia severamente ammonito che, senza la volontà, il permesso e l'ordine dei suoi superiori, nelle sue lezioni non si discosti da quanto è stato finora insegnato e che non diffonda tra gli studenti idee pericolose ed erronee, come quelle sul moto della Terra e la quiete del Sole, né in pubblico né in privato, ma che, con il dovuto rispetto verso i suoi predecessori, chieda per ogni novità il consenso della facoltà e del senato accademico.

U. IM HOF, *Ancien Régime, Aufklärung, Revolution und Fremdherrschaft*, Zurigo 1974, p. 30, tradotto da Corrado Biasca

4.3.2. I principi della Società Elvetica

Il documento elenca alcuni scopi della Società Elvetica fondata il 3 maggio 1761: favorire la coesione, la libertà e la pace tra i Confederati; promuovere lo studio della storia per far germogliare l'identità nazionale, alimentare un sano spirito patriottico e coltivare le virtù civiche. I valori dell'Illuminismo orientavano i membri dell'associazione.

Dai dibattiti della Società Elvetica di Schinznach, 1763 e 1766

La storia viene giustamente considerata come uno dei più nobili mezzi per promuovere le virtù dei cittadini e la felicità degli Stati... Una società di amici uniti dall'amor patrio si è prefissa di non lasciare più a lungo inutilizzata una così ricca materia, di mettere nella giusta luce, secondo gli autentici principi della scienza storica, le leggi e i cambiamenti della Confederazione, nonché i costumi e la saggezza dei suoi cittadini nelle diverse età della repubblica, e di rendere fecondi i loro sforzi per il bene della patria.

Questa società, composta di Confederati delle più lodevoli condizioni sociali, mirerà ad associare nei lodevoli Cantoni tutte quelle persone che ne condivideranno gli scopi. [...]

La società si prefigge innanzitutto di suscitare e mantenere l'amicizia, l'amore e la concordia tra i Confederati, di rafforzare l'inclinazione alle buone e nobili azioni e di propagare la pace, la libertà e la virtù nei tempi futuri con l'aiuto degli amici della patria.

U. IM HOF, *Ancien Régime, Aufklärung, Revolution und Fremdherrschaft*, Zurigo 1974, p. 38, tradotto da Corrado Biasca

4.3.3. Società per il promovimento economico

Il pensiero che ispirava la Società economica di Berna fu divulgato da parecchie pubblicazioni. Appena un anno dopo la fondazione, Albert Stapfer, che seguiva le teorie mercantilistiche, pubblicò a Zurigo il testo di cui sono riportati alcuni brani. Le sue finalità erano: promuovere la produzione dei cereali per soddisfare la domanda interna, evitare che capitali svizzeri prendessero la via dell'estero, evitare lo squilibrio della bilancia commerciale, favorire l'esportazione di prodotti nazionali. L'autore attira inoltre l'attenzione sul lusso che favorisce l'importazione di prodotti non strettamente necessari.

Tema proposto: spiegare le ragioni che devono spingere la Svizzera a preferire la coltivazione dei cereali; quali gli ostacoli generali e particolari che vi si incontrano; quali i mezzi generali e particolari che il Paese offre per questo genere di coltura.

Ci sono certe necessità, anche di quelle che appartengono al sostentamento della vita, che la nostra Patria non possiede, o almeno non in quantità sufficiente per soddisfare i bisogni di tutti gli abitanti. Si sa, per esempio, che è obbligata a importare la maggior parte del sale dai Paesi stranieri. Essa non produce nemmeno grani a sufficienza. Si sa che il Cantone di Zurigo ne importa ogni anno una grande quantità dalla Svevia e che di là viene trasportato negli altri Cantoni.

Il Paese di Vaud acquista molti grani dalla Borgogna. In questo modo escono somme considerevoli dal Paese. Non nego che capita talvolta che se ne esporta dalla Svizzera nei Paesi stranieri, ma chi potrebbe contestarmi che ne entra molto di più di quanto ne esce. Mi sembra che questa prima ragione dovrebbe essere sufficiente per dimostrare la mia tesi. Far prosperare la coltivazione del grano significa trattenere nel Paese una grande quantità di denaro che ne esce; significa anche aumentare in proporzione le ricchezze; ma non è ancora tutto.

La Svizzera manca di tante altre necessità, o per meglio dire di ben altro superfluo, che la delicatezza e il lusso ci rendono necessari. Benché sia molto diffusa la coltivazione della vite, si importa una considerevole quantità di vino dalla Borgogna e dall'Alsazia, mentre ne esportiamo ben poco o niente. I drappi, le stoffe di seta, il tè, il caffè, lo zucchero e le spezie ci vengono pure dall'estero. In una parola, gettiamo uno sguardo nella maggior parte dei nostri negozi e vi si scorgeranno unicamente merci straniere. Confesso che non si tratta di necessità reali, ma il lusso, la delicatezza e un modo di vivere diverso ce le hanno rese indispensabili.

È probabile che la Svizzera avrebbe abbastanza vino se si sapesse impiegarlo come si deve. Ma molta gente sarebbe estremamente afflitta se dovesse privarsi completamente di questa bevanda o almeno prenderne con più moderazione. Molte persone abituate a portare abiti di seta sarebbero ben arrabbiate di combiarli con stoffe di lana fabbricate nel Paese. Queste persone delicate, il cui palato è diventato insensibile a causa degli eccessi, hanno bisogno delle spezie per rianimare gli spiriti ottusi.

È vero che la Svizzera ha produzioni proprie che può dividere con i suoi vicini. Si devono mettere al primo posto i cavalli, i bovini e i formaggi. Vi si fabbricano molte tele che vengono esportate nei Paesi stranieri. Ci sono manifatture e fabbriche, che fanno entrare il denaro. È naturale chiedersi se entri più denaro nella nostra Patria di quanto ne esca; se queste due somme siano uguali oppure se le nostre spese superino le entrate. Gli stretti limiti di questa dissertazione non consentono che mi impegni in lunghi calcoli. Alcune osservazioni, fondate sull'esperienza, decideranno la questione.

Non è possibile che esca più denaro dalla Svizzera di quanto ne entri, perché, seguendo il primo principio che ho esposto in precedenza, avrebbe esaurito da lungo tempo le sue risorse. Vi si trovano invece molte persone ricche e in particolare più contadini benestanti che in molti altri Paesi.

Non si può nemmeno ammettere che ciò che la Svizzera ricava dai suoi prodotti superi considerevolmente ciò che essa invia all'estero in cambio di merci straniere. Se così fosse sarebbe uno dei Paesi più ricchi d'Europa, cosa che nessuno può sostenere. D'altronde una sola osservazione farà capire ciò che si deve credere a questo proposito. Facciamo attenzione alle circostanze in cui ci troviamo; un Paese che non ha spese straordinarie da sostenere, che gode da così lungo tempo delle dolcezze della pace, il cui saggio governo non s'immischia nei litigi dei suoi vicini; un Paese che non è sottomesso a Principi superbi, che precipitano gli sfortunati sudditi nella miseria, ma al contrario addirittura distribuiscono parte delle loro rendite; come mai non si arricchirebbe un Paese così favorito se vi entrasse più denaro di quanto ne esce?

Non resta che il secondo caso: le entrate sono uguali alle uscite, cioè l'importazione bilancia l'esportazione. Quindi la Svizzera non ha ancora raggiunto il culmine della sua prosperità. Per arrivarci si devono aumentare la produzione e diminuire le spese. Cosa vi è di più adatto della coltivazione del grano? Se la Svizzera ne producesse a sufficienza per mantenere gli abitanti, gli uomini che ogni anno si recano all'estero per il commercio del grano resterebbero in patria. Ma se fosse in grado di fornirne anche ai suoi vicini, le sue ricchezze aumenterebbero. Io non credo che questo sia impossibile, almeno nel Cantone di Berna. E non è tutto: l'incoraggiamento della coltivazione dei grani aumenterebbe anche le altre produzioni del Paese e ci metterebbe nella condizione di esportarne una maggiore quantità. Ho già fatto notare che il commercio dei cavalli, dei

bovini e dei formaggi è una delle principali ricchezze della Svizzera. Questa proposizione è confermata dall'esperienza, poiché appena questo settore del commercio rallenta, si lamentano tutti per la scarsità di denaro; il Paese è invece generalmente più ricco quando capita il contrario.

Si capirà adesso senza difficoltà che, incoraggiando la coltivazione dei grani, si aumenta anche questa fonte di ricchezza. Per allevare i cavalli occorre una grande quantità di grani. Si ingrassano i bovini con ogni sorta di grani, e non solo con il fieno. Il contadino li nutre con cereali con lo scopo di ingrassarli e trarne maggior profitto; ma può farlo unicamente se i grani sono abbondanti e a buon mercato. Chi non vede la conclusione che si può trarne, che l'incoraggiamento della coltivazione dei grani contribuisce a incrementare il commercio dei cavalli e dei bovini? Non parlo qui della paglia e dei foraggi, che verrebbero pure considerevolmente aumentati; ne parlerò in dettaglio quando sarà il momento.

Anche se l'aumento della coltivazione dei cereali non producesse l'effetto di cui abbiamo appena parlato, è certo che la Svizzera sarebbe in grado di esportare una maggiore quantità dei suoi prodotti. È noto che gli abitanti di queste montagne, che producono la maggior parte del bestiame e del formaggio, mangiano pochissimo pane, quando il pane costa troppo. Quando invece il grano è più abbondante meno caro, essi mangiano più pane e vendono più bestiame e formaggio. Il lettore ne trarrà le debite conclusioni; io vi rinuncio, per riportare un'osservazione che non posso impedirmi di aggiungere. Ho detto in precedenza che in Svizzera viene importata una grande quantità di vino straniero; forse l'incoraggiamento dell'agricoltura potrebbe prevenire ancora la dipendenza considerevole che il lusso e gli eccessi causano a questo riguardo. In Olanda, in Inghilterra e nella maggior parte della Germania si produce molta birra che compensa, almeno in parte, la scarsità di vino. Nel nostro Paese, il prezzo elevato del grano rende la birra cara quanto il vino. Si può dire addirittura più cara del vino cattivo. Se il grano fosse più abbondante, questa bevanda non sarebbe più cara che in Germania o altrove e appare evidente che molte persone ne farebbero uso. In questo modo ci sarebbe meno bisogno di questa grande quantità di vino che viene importata annualmente.

A. STAPFER, *Essai sur la question proposée par la Société Oeconomique de Berne pour l'année 1759*, in *Recueil de mémoires concernant l'oeconomie rurale par une Société établie a Berne en Suisse*, Tome premier, I. Partie, Zurigo 1760, p. 53-61

4.3.4. De Saussure, osservazioni scientifiche

H. B. De Saussure (1740 - 1799) fu una stella di prima grandezza nel firmamento degli studiosi e ricercatori del XVIII secolo. Si cimentò in numerosi campi del sapere: fisica, botanica, geologia, mineralogia, meteorologia, matematica, filosofia, letterature classiche. Appassionato viaggiatore, visitò la Svizzera italiana nel 1771, 1775, 1777 e 1783. Nel 1783, provenendo dalla val Formazza, arrivò a Bosco Gurin e a Cerentino (17 luglio), proseguì per Locarno (18 luglio), Bellinzona (19 luglio), Giornico (20 luglio), Airolo (21-22 luglio) e il San Gottardo (23-25 luglio). Prima di dirigersi verso Ginevra scalò la cima del Prosa (25 luglio); otto anni prima aveva scalato il Fieüt (Fieud). Le accurate e minuziose rilevazioni scientifiche raccolte durante i suoi viaggi furono registrate nei Voyages dans les Alpes. Il documento racconta la trasferta da Giornico ad Airolo del 21 luglio 1783.

A una lega da Faido si passa nuovamente il Ticino, per riattraversarlo quasi subito dopo: sulla riva destra si trovano strati di una roccia scistosa che sono raddrizzati verso nord.

È evidente che da quando i graniti venati sono stati rimpiazzati da rocce meno resistenti, in parte le rupi sono franate e sono state ricoperte da terra vegetale, e in parte il loro andamento originario ha subito mutamenti irregolari.

Assai presto tuttavia ci si arrampica su per una via che costeggia a strapiombo il Ticino; il fiume precipita tra masse di roccia con violenza inaudita. Tanto serrate sono queste rupi che non c'è spazio che per il fiume, e per la strada, che - qua e là - è ricavata tutta nella roccia viva. Mi inerpicai a piedi per la mulattiera, al fine di potere esaminare con cura queste rupi amene, degne, da parte dell'amatore, dell'attenzione più grande.

Le venature di questo granito sono spesso deformate in forma di zig-zag doppi, esattamente come quei vecchi arazzi che sono conosciuti col nome di punto di Ungheria; e in quel caso non è possibile decidere se le vene della roccia sono o no parallele alla sua stratificazione. D'altra parte le vene riassumono localmente una direzione costante, che è la medesima di quella degli strati. In alcuni punti sembra poi che, dove queste vene hanno la forma di un sigma o di una M coricata Σ , siano le gambe lunghe del sigma ad avere la direzione degli strati.

Ho poi osservato vari strati che nella loro parte mediana sembrano essere riempiti di tali vene a zig-zag, mentre sui bordi hanno un andamento in linea retta. Questa osservazione dimostra che queste anfrattuosità sono effetto della cristallizzazione e non di un arricciamento o di uno schiacciamento della materia che compone gli strati, quando questa era ancora a uno stato fluido. Infatti il centro di uno strato non avrebbe potuto essere deformato senza che lo fossero contemporaneamente anche la parte superiore e quella inferiore.

Quanto al fatto che sia il centro degli strati, piuttosto che le loro parti superiori o inferiori, ad avere le vene così deformate, mi pare che se ne possa trarre la conclusione che il liquido nel quale si sono formati questi strati era più tranquillo quando si era formato il centro degli strati, siccome la roccia si prestava più facilmente alle forme svariate che la cristallizzazione dei suoi elementi tendeva a darle.

Questi strati salgono in generale di 30-35 gradi verso nord-est. E, siccome arrivando al pedaggio o Dazio grande, che si trova in cima a questa salita, ci si trova dapprima al livello, e in seguito sopra la superficie superiore di questa roccia, è facile riconoscere che questa superficie è invero parallela ai giunti degli strati o alle terrazze inferiori.

Il granito delle rocce che contengono le vene zigzagate è a grana più fina di quello di Osogna e della parte bassa della valle. Si fatica a distinguervi parti quarzose; queste vene, di un bel bianco, sembrano esser composte di un feldspato a grana fina, come un marmo salino a piccoli grani. Anche qui la mica è in piccole lamine, alcune nere, ma la maggior parte di un bel bianco argenteo.

In questo luogo di pedaggio c'è una locanda veramente buona. Lì desinai. I viaggiatori stranieri debbono sborsare 5 bezzi¹, o 12 soldi francesi, per le spese di manutenzione della strada; gli Svizzeri e i loro alleati pagano un quarto di quella somma. L'altitudine di questo luogo è di 478 tese². Fui veramente sorpreso nell'osservare a questa altitudine delle belle piante di albicocche: i cui frutti erano tuttavia ancora piuttosto acerbi.

R. MARTINONI, *Viaggiatori del Settecento*, Locarno 1989, p. 270-271

¹ Moneta di piccolo taglio conosciuta in diversi Cantoni

² Equivale a tre braccia di Locarno, cioè circa 1.72 m

4.3.5. La vaccinazione antivaiolosa

Nel Settecento il vaiolo era una malattia a carattere epidemico che faceva molte vittime tra le persone colpite e sfigurava coloro che riuscivano a sopravvivere alla malattia. Le prime inoculazioni del vaiolo a scopo preventivo furono praticate a Londra nel 1721-22. In Svizzera la prima vaccinazione antivaiolo fu eseguita a Ginevra nel 1751 da D. Guyot. Il medico J.-J. d'Apples ne pubblicò i risultati nel Journal d'une inoculation de la petite vérole, faite au mois de mai 1765 in "Acta Helvetica", t. 6, Basilea 1767, pp. 194-200. Il secondo documento è tratto dai Ricordi di Bonstetten, scritti molti anni dopo gli avvenimenti narrati.

Abbiamo iniziato la preparazione dando alla bambina 12 prese di una polvere composta di cremortartaro, magnesia, salnitro e clisteri ripetuti frequentemente e qualche purga leggera [...].

Infine, il 9 maggio, alle 7 e mezza di sera, il dottor Tissot ha collocato personalmente due piccolissimi impiastri vescicanti all'interno della gamba, quattro dita sotto il ginocchio, fissandoli con una benda. La piccola ha dormito bene, anche se ha sentito un pizzicore.

Il 10, alle 8 del mattino, abbiamo tolto gli impiastri che avevano causato la formazione di belle vesciche. Lo stesso dottor Tissot le ha tagliate con grande precauzione e ha applicato sulla ferita aperta i fili imbevuti di pus del vaiolo preso, nove mesi prima, dal figlio di un anno del signor conte di Golofkin, al quale era stato inoculato il vaiolo, con due piccoli impiastri e un bendaggio adatto.

L'11 ha dormito bene e non si lamenta delle sue gambe; è allegra come un fringuello. Lo stesso giorno, alle 7 e mezza di sera, abbiamo tolto l'impiastrato con il filo imbevuto di virus del vaiolo. La ferita è apparsa bene aperta con un principio di suppurazione che fa ben sperare per il successo dell'operazione. [...]

Il 14 la piccola ha dormito bene; abbiamo bendato la ferita alle otto del mattino per la più grande comodità. C'è ancora meno apparenza di suppurazione rispetto a ieri, quando si vedeva ancora un po' di umidità.

Il 21, alle 8 del mattino, il signor Levade, chirurgo di questa città, è venuto e ha fatto molto abilmente questa operazione, in modo che la piccola paziente non ha emesso il minimo lamento. Nelle ferite è stato inserito il pus preso il 24 aprile di quest'anno da uno dei figli del signor Cassat, alfiere di Lutry.

Il 22, la piccola è molto allegra e ha dormito bene; non si è lamentata dei bendaggi, sebbene siano molto stretti per contenere il filo.

Il 24, tolto il bendaggio, le ferite sono apparse belle e rosse, quella del braccio destro meno aperta, quella del braccio sinistro dilatata, profonda e molto umida.

Il 30, Marianna ha dormito bene, senza sogni. Le ferite suppurano molto, soprattutto la sinistra. Finora si è manifestato poco vaiolo.

Il primo giugno, la piccola è sempre molto allegra, ma un poco viziata. Le ferite suppurano bene e sono circondate da alcune pustole; queste aumentano, alcune imbianchiscono, ma la maggior parte secca e scompare quasi subito.

Il 6, la suppurazione delle ferite continua sempre, ma sempre più abbondante dal lato destro. La maggior parte delle pustole secca e scompare.

L'8, le pustole sono tutte seccate e c'è suppurazione soltanto al braccio sinistro, dove è pure abbastanza abbondante.

Il 10, abbiamo bendato le ferite che tendono a guarire; la sinistra suppure ancora. Curandole con un bendaggio regolare per tutto il tempo che ci sarà ancora qualche apparenza di umidità e con questa attenzione, questa cura è stata portata a un esito felice, la piccola avendo approfittato di una passeggiata in carrozza senza stancarsi.

M. SALAMIN, *Documents d'histoire suisse 1649-1797*, Sierre 1970 p. 74

Fui il primo Bernese ad essere vaccinato contro il vaiolo; era, credo, nel 1753, nel 1754, o nel 1755. Il grande Haller aveva persuaso mio padre a farmi subire questa operazione, tanto temuta dai genitori. Mi tennero a regime per diverse settimane, prima dell'intervento, che fu assai doloroso: l'incisione era profonda e il tampone con il virus venne depresso nella piaga. Dovetti stare a letto fin dopo l'eruzione. Poi mi rinchiusero in camera. Lessi allora Robinson Crusoe, il primo libro accostato da solo.

Le mie pustole non erano numerose e mi divertii a dare un nome a ciascuna di esse. Venivano a prendere il vaccino da inoculare in parecchi miei giovani compatrioti: così, tramite me, e grazie ad Haller, l'inoculazione fu introdotta a Berna.

K. V. VON BONSTETTEN, *Ricordi di un cosmopolita*, Locarno, 1994, p. 30-31

4.3.6. La scuola nei Baliaggi italiani

L'offerta scolastica era contraddistinta da due moduli: a pagamento o gratuita. Tra le scuole a pagamento c'erano le cappellanie scolastiche. La cappellania è una pia istituzione le cui rendite sono destinate al culto e al sostentamento del titolare, detto cappellano che, se l'atto di fondazione lo include, non esercita solo il ministero ecclesiastico, ma ha anche l'onere della scuola. In altre scuole la retribuzione del maestro avveniva in natura. Se risulta difficile stabilire il numero delle scuole esistenti nei baliaggi italiani - secondo studi recenti, varia da 132 a 238 - è quasi impossibile valutare il funzionamento delle scuola, poiché la semplice rilevazione statistica non offre nessuna indicazione sulla qualità, durata ed efficacia dell'insegnamento.

Meride: 1545. "Patti e convenzioni" fra il comune di Meride e il parroco Francesco de Cattanei:

Item quoad teneatur admittere, et tenere ad scolam omnes pueros de Merede qui ad eum pergere voluerint. absque mercede, et illos iuxta vires ingenii sui fideliter docere legere ac gramaticam atque scribere et aliis bonis moribus imbuere.

1674. Elezione del cappellano Paolo Bianchino di Curio:

Item s'obliga a far scola, et instruire diligentemente li fanciulli che gli anderanno, insegnandogli a leger scriver, et contezare ogni uno conforme il loro talento, e capacità.

... Et rispetto della scola li Sudetti Signori Console, et deputati come sopra s'obligano per chi si sii che manderanno fanciulli alla scola d'eso Signor Cappellano di detto Comune, di fargli pagare soldi dieci di Milano per quelli che legono solamente, et quelli che legono scrivono et contezano soldi quindici al mese, et per ciascheduno scolaro,

1775. Aggiunta di "patti e convenzioni" oltre a quelli vigenti:

Primo. Riguardo al ministero della scuola che il presente eletto signor Curato dovrà tenere secondo l'hano usato li di lui suoi predecessori, oltre le obbligazioni già imposte a quelli egli sarà tenuto mostrare a tutti li fanciulli che si porteranno alla di lui scuola il modo giusto d'apprendere ogni sorta di conti secondo l'aritmetica, e che non possa sostituire altra persona a fare detta scuola, purché non abbia legittimo impedimento che esso stesso sia sempre tenuto di farla lui stesso e non altrimenti ...

Ambri sopra (Quinto): 1682.

5 Che il medesimo Signor Capellano sia tenuto ed obbligato ad insegnare e tener a scuola i filiuoli di tutti i soprannominati Vicini d'Ambrì sopra e fondatori gratis e per niente insegnando loro dico a leggere, e scrivere, come se vi fosse un qualche filiuolo il quale desse qualche speranza d'ingegno sia tenuto ed obbligato insegnando li principii della grammatica qual obbligo di insegnare non solo sia a' filii de loro presenti fundatori, ma anche a filii de loro descendentis sino in perpetuo et mesi otto dello anno dal principio di 9bre sino al fine di Giugno.

Solduno: 1761. Patti del rettore Borani col comune di Solduno

15 Che il prefato Signor Rettore sia obbligato fare la scuola alli figli di detto Comune, e per la sua mercede debba avere stara due di vino nero per cadaun figlio e quando qualche particolare volesse mandare i suoi figli ad altra scuola lo possa fare senza altra contradizione e quando qualche persona non mandasse detti suoi figli alla scuola del prefato Signor Rettore per tutto il tempo solito della scuola, che in tal caso alla rata del tempo, che sarà andato alla scuola si debba pagare il vino sudetto.

I. CAPPELLI - C. MANZONI, *Dalla canonica all'aula. Scuole e alfabetizzazione nel Ticino da San Carlo a Franscini*, Pavia, 1997, p. 346-47, 399, 404

4.3.7. Regolamento scolastico di Locarno

Con testamento del 28 maggio 1695, il nobile Luigi Appiani istituì un fondo di 2000 scudi per una scuola a Locarno. Vi operavano due maestri, detti "scolastici"; l'uno insegnava nella scuola elementare e l'altro insegnava grammatica e retorica. Nel documento, il landfogto riafferma le norme che le autorità scolastiche comunali devono far osservare puntigliosamente per il buon funzionamento della scuola.

Decretato fatto dall'Illustrissimo Signor Commissario Waser¹ del Lodevole Cantone di Zurigo, come delegato dal prossimo scorso Lodevole Sindicato, quale doverassi senza scusa veruna osservare dalli signori Scolastici del Borgo di Locarno:

Primo che li signori Scolastici debbano il giorno feriale immediatamente seguente al giorno di Santo Carlo di cadun anno, cominciare le scuole, quali non abbino a terminarsi sin al giorno feriale più vicino alli quindici d'agosto.

2° Che non debbano dare per caduna settimana a Scolari altro giorno di vacanza, che un mezzo giorno; e questo sii in elezione de medesimi signori Scolastici, se per il Giovedì, o se per il sabato. Nella settimana poi, che verrà il mercato di Locarno puossi darsi per vacanza detto giorno di mercato, e non più. Ed occorrendo che in qualche settimana corressero giorni festivi di Precetto, debbansi tali giorni festivi di Precetto, e rispettivamente giorno di mercato intendere sufficienti per la sopranominata vacanza da darsi come sopra.

3° Che dal giorno suddetto che si principieranno le scuole sin alli quindici del Mese di Febraro debbano li signori Scolastici assistere alla mattina due ore in Scuola, ed il dopo pranso ore due e mezza; dalli 15 di febraro poi sin alli quindici di Giugno debbano risiedere alla mattina ore due, e mezza, ed al dopo pranso ore tre. Dalli quindici poi di Giugno sin al giorno finale di detta Scuola debbano risiedere due ore alla mattina, ed ore due, e mezza al dopo pranso.

4° Doveranno li signori ufficiali a tall'effetto provvedere sei orologi di sabia di tenuta delle precitate ore.

5° Debbono esser obbligati li signori Scolastici assistere personalmente a fare la Fonzione della Scuola, e non far supplire d'altri, eccetto in tempo di malatia, ed in tall'occorrenza dovrà quella Persona, che deve supplire essere persona sufficiente, e capace.

6° Dovranno li medesimi signori Scolastici tener Congregazione tutti li giorni di Domenica alla mattina, nella quale si farà da Scolari recitare l'Officio della Madonna Santissima, con instruirli anche nelle cose della Dottrina Cristiana. Ed affine poi sul fine dell'anno si possa vedere qual profitto abbia fatto la Gioventù, così faranno li detti signori Scolastici un esame coll'intervento d'ogni pro tempore Illustrissimo Signor Commissario siccome anche de signori Sindici².

7° In caso poi di mancanza incarichiamo agll'Officiali, che sborseranno il stipendio annovale a detti signori Scolastici che debbano pro rata ritirare di tale stipendio. E di questo Decretato si ne debba fare una Tavoletta, e tenerla appesa in ciaschuna scuola, ed invigilare all'osservanza di quella.

8° Caso poi che precitata multa non giovasse, e che si vedesse nissun'emmendazione, bensì una negligenza notevole, così sarà tal mancante privato dal officio, richiedendo il zelo del ben pubblico di provvedere alli danni sin'ora patiti dalla Gioventù veduta più volte per tale mancanza andare vagabonda ecc.

Quod ita sonet decretum a prefato Illustrissimo Domino Commissario delegato factum sub die quarta mensis 9bris anno 1723.

BSSI 1882, p. 275

¹ Giovanni Rodolfo Waser di Zurigo, landfogto di Locarno 1722-24

² Sindacatori

4.3.8. Il Collegio Papio di Ascona

Il 20 agosto 1580 morì a Roma l'emigrante asconese Bartolomeo Papio (o Pappi), che, messosi al servizio del cardinale Orsini, aveva accumulato un'ingente ricchezza con l'allevamento di cavalli, mucche e pecore. Nel testamento lasciò il suo palazzo di Ascona (l'attuale sede del municipio) e 25'000 scudi per la fondazione di un collegio-seminario. L'incarico per la realizzazione dell'opera fu affidato a Carlo Borromeo. Il palazzo nativo del Papio non fu giudicato idoneo per la trasformazione in collegio-seminario; perciò fu costruito un nuovo edificio a fianco della chiesa della Madonna della Misericordia. I lavori durarono dal 1585 al 1597 e furono ultimati nel 1620. Nel 1619 il cardinale Federico Borromeo visitò il collegio e l'anno seguente firmò le Costituzioni e Regole del collegio e seminario di Santa Maria della Misericordia. Anche il Papio di Ascona aveva una scuola interna per i candidati al sacerdozio e una scuola esterna per i ragazzi di Ascona e dintorni.

Delli studi.

Siano due scuole, una cioè propria e particolare del Collegio, nella quale tutti i collegiali attenderanno agli studi, cioè li allievi e convittori, sedendo alle loro tavole secondo le classi che tra loro a giudizio dei maestri saranno ordinate con la comodità dei banchi o tavoli per scrivere le lezioni e composizioni loro. L'altra scuola sarà pubblica e alla quale potranno venire i giovani e figliuoli d'Ascona e altre terre, con questa condizione però e non altrimenti: che la Comunità di Ascona perseveri a contribuire al Collegio li venti scudi l'anno come è solita. Nella scuola pubblica il maestro insegnerà le lettere di umanità ai giovani più provetti, e questi serviranno nell'istessa scuola per ripetitori e maestri agli minori assistendo ad ogni modo sempre nell'istessa scuola, e compartendo uno dei maggiori ordinatamente a ciascuna banca.

Il maestro della scuola particolare del Collegio, ammaestrerà i chierici, allievi e convittori nelle lettere grammaticali, di umanità e rettorica, distinguendo come si è detto le classi ordinatamente.

Nelle suddette scuole in luogo decente, chiaro e aperto, sia appesa una sacra immagine avanti la quale nel principio della scuola si inginocchieranno nell'entrare e uscire dalla scuola e mentre passeranno innanzi a detta immagine nell'andare e partire dal maestro.

All'ora competente che sarà prescritta nella tavoletta delle distribuzioni del tempo e ore, si darà il segno colla campanella, il quale finito, tutti prontamente vadino nella scuola, né da quella si partiranno se non dopo sentito un'altra volta il segno della campanella che significherà il fine della scuola, il che si osserverà tanto la mattina quanto dopo il pranzo.

Le scuole s'incominceranno e si termineranno con l'orazione avanti la detta sacra immagine, né possano i scolari uscire sintanto non sarà spirato il tempo determinato eccetto se non vi fosse qualche bisogno ovvero occasione urgente, nel qual caso potranno uscire anco avanti il fine, di licenza però del rettore ovvero del maestro.

Quelli che non entreranno nella scuola al principio che si dovrà far l'orazione, saranno puniti all'arbitrio del maestro, e crescendo la negligenza, se ne darà notizia al Rettore, il quale più severamente li castigherà.

Sederanno tutti ai luoghi che gli saranno assegnati, né da quelli si partiranno, né meno usciranno, se non nei casi e con licenza come sopra.

Siano attenti alle lezioni e ad altre esercitazioni letterarie.

Non parlino insieme, né uno dovrà sviare l'altro dal studio, né meno sarà lor lecito lasciar il proprio luogo e vagar per la scuola.

Parlino fra loro sempre latino, eccetto che nel giorno della ricreazione e la sera dopo cena.

Avranno i libri necessari per i loro studii e quelli che saranno ordinati dai maestri e dal Rettore. Dichiarandosi che sarà loro proibito l'interpretare Terenzio, né Ovidio, né Catullo, né anco Orazio, se non dove sono purgati, né altri libri lascivi, e avvertasi nell'interpretar i libri dei gentili¹, a conservare nelle menti dei giovani la verità Cristiana e Cattolica sempre che gli sia bisogno.

Non leggano libri diversi dai suoi studii nei quali si avranno ad occupare, anzi il Rettore ne abbia cura.

Nessuno tenga libro nocivo ai costumi Cristiani.

Quelli che contravverranno saranno puniti all'arbitrio del maestro e del Rettore.

Oltre all'attendere quotidianamente alle lettere di grammatica, umanità e Rettorica, alcuni capaci intervengano ogni giorno come sopra ad udire le lezioni del Catechismo Romano *ad Parochos* che sarà fatta dal Rettore, come si è detto al suo luogo.

Conoscendosi di più che l'ultima volontà del fondatore siccome anco dichiarò la santa memoria di Gregorio VIII, nel breve Apostolico di sopra citato, è che la fondazione del Collegio sia principalmente per giovare alla santa fede Cattolica in quei paesi poco lontani dagli eretici poiché si era visto nei tempi passati per esperienza che per non saper molti la vera dottrina Cristiana, facilmente erano caduti in errore sedotti e ingannati nella dottrina cattiva, dovendosi sapere che quanto più i Ministri eretici sono diligenti nell'insegnare le false dottrine,

¹ Né cristiani né ebrei

maggiormente sono obbligati i Rettori e maestri nelle scuole e studi ad affaticarsi che i giovani siano ben istruiti, e perciò il maestro ogni sesta feria leggerà alli giovani qualche parte del Catechismo del Canisio la quale nel seguente giorno saranno tenuti recitare a memoria, e nelle chiese di Ascona s'insegnerà la dottrina Cristiana, i giovani si occuperanno in questo santo esercizio nella propria Chiesa del Collegio, ovvero in altre come meglio giudicherà il Rettore ai quali si esplicherà il Catechismo del Canisio ovvero qualche capo della Dottrina cristiana dell'Illustrissimo Signor Cardinale Bellarmino.

Costituzioni e regole del Collegio e Seminario di Santa Maria della Misericordia, Parte III, Capitolo V, Acqui 1881, p. 35-36

4.3.9. Enrico Pestalozzi a Neuhof

Nel 1770 Giovanni Enrico Pestalozzi (1746-1827) comperò presso Birrfeld la tenuta di Neuhof (Argovia) per trasformarla in una fattoria modello e realizzare una stretta connessione tra insegnamento e pratica. L'azienda comprendeva pure un reparto di filatura e tessitura. Dovette chiudere nel 1780 a causa dello scacco finanziario. Il brano seguente è tratto da uno scritto di Pestalozzi pubblicato nelle Ephemeriden der Menscheit di Isaak Iselin nel 1776

È un fatto provato che fanciulli dall'animo abbattuto avviliti nell'ozio e nell'accattonaggio e divenuti malsani, posti ad un lavoro disciplinato, per essi inconsueti, acquistano una lieta serenità d'animo, un improvviso e chiaro aspetto di salute, dovuti solo al mutamento della loro condizione e all'allontanamento delle cause e degli stimoli delle loro passioni.

È un fatto provato per me che essi dalla più profonda oscura miseria s'elevano fino alla scoperta dell'umanità in se stessi, alla fiducia, all'amicizia; è un fatto che l'umanità può ridestarsi nell'anima più misera che dagli occhi di un povero bimbo abbandonato risplende uno stupore di riconoscenza, quando dopo lunghi anni di abbandono una mano pietosa si offre a guidarli. È per me un fatto che un tal sentimento sgorgando dalla più profonda miseria ha una grandissima efficacia per la moralità e l'educazione dei fanciulli.

Salvare il fanciullo abbandonato, destinato a divenir accattono e forse ladro di strada e la fanciulla che senza aiuto e guida s'avvia ad una vita miserabile e disonesta, l'uno e l'altro già quasi perduti interamente per sé e la loro patria, dare ad essi un'educazione che li avvii ad una vita utile ed attiva, è questo il mio scopo.

Perciò io prego i filantropi e le anime nobili di prestarmi, sulla fiducia, per sei anni qualche danaro. Io prometto loro, se potrò giungere al fine della mia intrapresa, di dare tutto il mio tempo e tutte le mie forze per l'educazione di questi fanciulli abbandonati, lasciando ogni altra occupazione. Io prometto di fissare il numero dei fanciulli da accogliere in rapporto alla quantità dei sussidi. Io prometto di insegnar loro a legger, scrivere e far i conti. Io prometto, per quanto me lo concedano la mia posizione, le mie conoscenze e le circostanze, di avviare questi fanciulli ai lavori agricoli. Io prometto di dar loro la conoscenza dei diversi modi di coltivazione degli ortaggi dei diversi generi di terre, dei vari modi di piantagione e di coltivazione degli alberi da frutta; e tutto questo secondo la posizione, le condizioni, le esigenze delle mie terre, in modo che questi insegnamenti derivino dalle necessità stesse della mia casa e dei miei beni, e non abbiano carattere Scolastico. Ugualmente le esigenze della casa renderanno facile e naturale di iniziare le fanciulle ai lavori casalinghi, al cucito, alla cura del giardino. Uno dei lavori principali della casa sarà la tessitura del cotone. Io prometto per tutti i fanciulli una dimora sana, nutrimento, vesti, letti. Io prometto di prendermi direttamente a cuore il loro insegnamento religioso e di far quanto possibile perché il loro cuore si apra alla serenità e alla bontà.

A. BANFI, *I classici della pedagogia*, Milano 1932, p. 174-175

4.3.10. Il primo giornale della Svizzera Italiana

Nuove di diverse Corti e Paesi, *il giornale luganese dall'anima europea, per il suo vasto raggio d'osservazione, stampò diverse corrispondenze da Parigi durante il periodo rivoluzionario. Nell'edizione del 27 luglio 1789 pubblicò la cronaca degli avvenimenti verificatisi tredici giorni prima, quando la rivoluzione, dal chiuso delle sale, irruppe all'aperto e divenne anche evento popolare con la presa della Bastiglia.*

Altra di Parigi 15 luglio:

Una improvvisa risoluzione del Ministero, e l'impegnato contrasto riguardo alle Truppe accampate all'intorno, hanno messa questa Capitale in una estrema costernazione. Ecco in compendio quanto alla rinfusa si è potuto raccogliere nella molteplicità di tanti strepitosi avvenimenti

La sera del 12 il Signor Necker ricevette una Lettera del Re con l'ordine di absentarsi immediatamente, e di sortir dal Regno, come di fatti partì nella stessa notte. Non è ancor ben dilucidata l'origine della sua disgrazia, ma si dice, che sia provenuta dalla sua ricusa di porre nella lista delle spese nazionali un certo conto particolare, dal che ne insorse un forte alterco di parole con un Personaggio del primo rango. Il Barone di Bretteville è stato nominato Ministro delle Finanze e la maggior parte degli altri Ministri sono stati cambiati; il Duca de la Vauguyon è subentrato Ministro degli affari esteri al conte di Montmorin; il Maresciallo di Broglio Ministro della Guerra, il Signor della Porta Ministro della Marina, e il Signor de la Galaisière Controleur Generale. Giunta la nuova a Parigi della demissione del Signor Necker e della determinazione del Re di non voler allontanare la formidabile Armata di 40 mila uomini, la Municipalità e gli Elettori si radunarono per ordinare che tutti gli Abitanti da' 20 fino ai 60 anni prendessero le armi. Nel tempo stesso si spedì ad avvisar le Truppe, ch'era inutile la loro entrata per mantenere il buon ordine, e che il loro arrivo sarebbe stato il segnale del più orribile disordine. Le Truppe continuarono ad avanzarsi; la Cittadinanza armata andò loro incontro; con buona sorte tutte le Truppe ricusarono di far fuoco, eccetto il solo Reggimento Reale Tedesco cavalleria, cui rispose la Cittadinanza con una scarica, e l'affare finì con pochi morti da ambo le parti. Il Popolo voleva dare il fuoco al Palazzo del Principe di Lambesc Colonnello di quel Reggimento; ma avendo inteso, che il Palazzo apparteneva al Re, lo rispettarono, protestando che non avrebbero certamente rispettata la persona del Colonnello, se avessero potuto averla nelle mani. Non mancarono nella moltitudine anche dei forsennati a tal segno, che si lasciarono intendere di voler farsi strada con l'armi in mezzo alle Truppe per andar ad incendiare la Reggia di Versailles. Più di mille uomini della Truppa entrarono in Parigi e si unirono al Popolo; altri Reggimenti si separarono dall'Armata e si ritirarono ne' vicini Villaggi.

L'Assemblea Nazionale e quella degli Elettori di Parigi fecero formidabili Decreti, dichiarando rei d'alto tradimento gli Autori del complotto, che ha cagionato la deposizione de' Signori Necker e Montmorin, dimandando il richiamo de' due Ministri, e dichiarando perpetuamente infame chiunque entrerà ne' loro posti. Intanto tutto Parigi si è messo nella più spaventevole fermentazione e il Popolo ammutinato andava dappertutto attruppendosi e gridando all'armi. Più di 50 mila Cittadini la più parte Armati, con tre soli cannoni carichi a mitraglia corsero furibondi alla Bastiglia a la presero d'assalto, con la perdita però di circa 500 persone. Il Governatore di quel Castello Signor de Launay e il suo Luogotenente furono impiccati sul fatto. Il Palazzo de la Police è stato rovinato. Il Signor Plesset Abbate de' Mercanti è stato ucciso al Palazzo della Città. Dappertutto si minacciava scempio e rovina. All'annuncio di sì funesti spettacoli il Re, accompagnato solamente dai suoi Fratelli, malgrado le più pressanti dissuasioni della Regina e de' suoi Ministri, si recò a piedi all'Assemblea degli Stati Generali. All'entrare del Re quel consesso si mise in un tetro silenzio, né si sentì il minimo applauso. Disse allora il Re, che penetrato dagli orrori, che affliggevano la Città di Parigi, veniva a gettarsi nelle braccia dell'Assemblea Nazionale, per concertar con essa i mezzi di ristabilire la calma ed assicurò che aveva già spedito l'ordine per la ritirata delle Truppe. Dall'Assemblea degli Stati il Re andò a Parigi, senza Guardia militare, ma scortato da una Guardia di Cittadini a Cavallo, passando in mezzo a più di 100 mila Cittadini armati; quindi fu ricondotto a Versailles con numerosa scorta di Milizie Urbane e in mezzo alle acclamazioni. I Signori Necker e Montmorin sono richiamati; e licenziati li nuovi Ministri. Le Truppe partiranno dimani mattina. L'Armata Nazionale, o sia la Milizia Urbana non deporrà l'armi fin a tanto che gli Stati Generali non abbiano terminata e consolidata la grand'opera, e che gl'infami autori della trama contro la Nazione non siano puniti. Anzi la detta Milizia Urbana, per positivo decreto emanato dal Palazzo della Città, dovrà fino a nuovo ordine consistere in 48 mila uomini, ripartirsi in 16 Legioni, cioè 3 mila uomini per ciascuna delle 16 Contrade della Città, ed ogni Legione porterà il nome della sua Contrada. Si è pure stabilito lo Stato Maggiore della Milizia, e consisterà in un Comandante Generale, che si dice il Marchese de la Fayette; un Sotto-Comandante Generale, un General Maggiore, un Aiutante Maggiore oltre li rispettivi Uffiziali di ciascuna Legione. Il Quartier Generale della Milizia sarà sempre il Palazzo della Città.

Nuove di diverse Corti e Paesi, Lugano 1789, p. 235-37

1. Popolazione.....	1
1.1. Demografia.....	1
1.1.1. I registri parrocchiali	2
1.1.2. Status animarum del comune di Camignolo, 1627	3
1.1.3. Il numero dei fedeli in alcune parrocchie dei baliaggi italiani	4
1.1.4. Stato delle anime della pieve di Balerna.....	5
1.1.5. Famiglie numerose e alta mortalità infantile	6
1.2. Condizioni di vita.....	7
1.2.1. La patata, un nuovo alimento per i poveri	8
1.2.2. Alimentazione in valle Onsernone nel Settecento	9
1.2.3. La dura vita quotidiana nel Locarnese.....	10
1.2.4. Cibi contadini e cibi borghesi nei baliaggi italiani	11
1.2.5. Bilancio della famiglia Solari di Cureglia	13
1.2.6. Inventario di un massaro del Mendrisiotto.....	16
1.2.7. Inventario di un landfogto	17
1.2.8. La dote matrimoniale.....	19
1.3. Calamità naturali e salute della popolazione.....	21
1.3.1. Carestia ed epidemia nella regione di Ginevra nel Cinquecento	22
1.3.2. Carestia e crisi economica.....	23
1.3.3. La peste a Bellinzona nel 1635.....	24
1.3.4. Misure di prevenzione e controllo in caso di peste	25
1.3.5. Compiti e tariffe per i medici nel baliaggio di Lugano	27
1.3.6. Rimedi popolari	29
1.4. Emigrazione	31
1.4.1. Mezzovico, stato d'anime del 20 marzo 1677	32
1.4.2. Ruolo militare della Valle di Blenio.....	33
1.4.3. Contratti di tirocinio	34
1.4.4. Lettere di emigranti	36
1.4.5. Emigrazione stagionale nel Settecento	37
1.4.6. Venditori di castagne a Milano.....	38
1.4.7. Il servizio mercenario nei trattati internazionali.....	39
1.4.8. La durezza della vita militare	41
2. Economia	43
2.1. Agricoltura e allevamento	43
2.1.1. I pascoli alpini	44
2.1.2. Il carico degli alpi.....	45
2.1.3. Affitto dell'alpe di Castel S. Pietro	46
2.1.4. I monti dell'Onsernone.....	48
2.1.5. La fertilità della regione locarnese alla fine del Cinquecento	49
2.1.6. L'economia della Lavizzara negli atti di una visita pastorale	50
2.1.7. Un contratto di massarizio a Coldrerio.....	51
2.1.8. Le entrate del capitolo di Balerna.....	53
2.1.9. La coltivazione della patata nel Settecento.....	55
2.2. Artigianato	57
2.2.1. Alcuni mestieri a Bellinzona nel Cinquecento	57
2.2.2. Norme per i panettieri e i macellai a Bellinzona	60
2.2.3. Artigianato della paglia	61
2.2.4. Gli attrezzi di un muratore.....	62
2.2.5. L'orologeria nel principato di Neuchâtel	62
2.2.6. Filatura e tessitura nella Svizzera orientale	65
2.2.7. L'impiego della forza idraulica: il filatoio per la lavorazione della seta	66
2.3. Il commercio	66
2.3.1. La fiera di Lugano e il mercato di Locarno	68
2.3.2. La presenza di mediatori stranieri alla fiera di Lugano	69
2.3.3. Le merci in vendita in una bottega di Lugano a fine Seicento	70
2.3.4. Merci in uscita dal Lago Maggiore a Sesto Calende	72
2.3.5. Accordi con la Francia per la tratta del sale 1521, 1663, 1777	74
2.3.6. Importazione di sale dal Regno di Sardegna	75

2.3.7. Istruzione per i commissari milanesi deputati alla sorveglianza del mercato del grano.....	77
2.3.8. Acquisto di grano sul mercato di Como.....	80
2.3.9. Importazione di riso.....	81
2.3.10. Regolamento bellinzonese per il trasporto delle merci del 1579.....	83
2.3.11. Ordini per la someggiatura del Cantone Uri.....	85
2.3.12. Tariffa daziaria di Lugano del 1759.....	87
3. Politica e istituzioni.....	93
3.1. Confederazione: organizzazione e relazioni con l'estero.....	93
3.1.1. Pace perpetua con la Francia (Pace di Friburgo 29 novembre 1516).....	94
3.1.2. Cantoni sovrani, alleati e baliaggi comuni.....	95
3.1.3. L'attività della Dieta.....	96
3.1.4. La pace di Westfalia.....	99
3.1.5. Il defensionale promulgato dalla Dieta il 18 marzo 1668.....	100
3.1.6. Alleanza franco-svizzera del 1777.....	102
3.2. Istituzioni cantonali e conflitti interni.....	103
3.2.1. Il governo di Berna.....	104
3.2.2. Basilea alla fine del Cinquecento.....	105
3.2.3. Zurigo alla fine del Cinquecento.....	108
3.2.4. Cantoni a Landsgemeinde.....	110
3.2.5. Repressione nella campagna zurighese nel 1646.....	112
3.2.6. Le guerre di religione.....	115
3.2.7. La rivolta leventinese del 1755.....	117
3.3. I baliaggi italiani.....	119
3.3.1. Gli statuti di di Vallemaggia.....	121
3.3.2. Accordo tra Carlo V e gli Svizzeri.....	122
3.3.3. Le autorità del baliaggio locarnese.....	125
3.3.4. Visita dei sindacatori nei baliaggi italiani.....	127
3.3.5. Sentenza del Sindacato contro il landfogto di Mendrisio.....	129
3.3.6. Condanna a morte di un'infanticida a Mendrisio.....	130
3.3.7. Tariffa per le prestazioni del boia nei baliaggi italiani.....	131
3.3.8. Punizione di reati minori a Locarno.....	131
3.3.9. Esempi di gride di Landfogti.....	132
3.3.10. Una convenzione tra Milano e gli Svizzeri per combattere il banditismo.....	134
3.3.11. Taglia di Lugano per il 1715.....	136
3.3.12. Convocazione dei deputati della pieve di Lugano al Congresso generale.....	137
4. Religione e cultura.....	139
4.1. La Riforma.....	139
4.1.1. Le 67 tesi di Zwingli.....	141
4.1.2. La conclusione della disputa di Zurigo.....	142
4.1.3. Calvino: predestinazione e vocazione professionale.....	143
4.1.4. Pace confessionale del 20 novembre 1531.....	144
4.1.5. Autobiografia di Thomas Platter.....	145
4.1.6. Dichiarazione di fede cattolica a Locarno.....	146
4.2. Riforma cattolica e Controriforma.....	148
4.2.1. Carlo Borromeo in Mesolcina.....	149
4.2.2. Malcostume, abusi e credenze popolari.....	150
4.2.3. Lo stato dei "laici notati nel borgo di Locarno".....	151
4.2.4. Confraternita del Santissimo Sacramento.....	152
4.2.5. La Scuola della dottrina cristiana.....	153
4.2.6. La fondazione del seminario-collegio di Pollegio.....	154
4.2.7. La stregoneria.....	155
4.2.8. Un processo di stregoneria in Leventina.....	156
4.3. Istruzione e cultura.....	158
4.3.1. Divieto del sistema copernicano all'Università di Basilea.....	160
4.3.2. I principi della Società Elvetica.....	161
4.3.3. Società per il promovimento economico.....	162
4.3.4. De Saussure, osservazioni scientifiche.....	164
4.3.5. La vaccinazione antivaiolosa.....	165
4.3.6. La scuola nei Baliaggi italiani.....	166

4.3.7. Regolamento scolastico di Locarno.....	167
4.3.8. Il Collegio Papio di Ascona.....	168
4.3.9. Enrico Pestalozzi a Neuhof	170
4.3.10. Il primo giornale della Svizzera Italiana.....	171